BOLLETTINO UFFICIALE

n. 41
DEL 11 OTTOBRE 2017

Anno LIV n. 41

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

17_41_1_LRE_33

Legge regionale 6 ottobre 2017, n. 33
Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità e obiettivi

1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.

Art. 2 interventi ammissibili a finanziamento

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attività libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attività ludico-motoria-ricreativa è finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diverse abilità e di varie categorie sociali.
2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3 tavolo ludico regionale

1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:
a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'articolo 5;
b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'articolo 5.
2. Il Tavolo è composto da:
a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;
b) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
c) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;
d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.
3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.

Art. 4 soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attività e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.

Art. 5 bando

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'articolo 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.
2. Con bando regionale, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati:
a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale;
b) le spese ammissibili, nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari.
3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata con riferimento al dato al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:
a) 3.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;
b) 7.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;
c) 15.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;
d) 20.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;
e) 30.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.
4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.
5. Qualora le risorse stanziate a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.

Art. 6 giornata mondiale del gioco

1. La Regione riconosce e celebra il 28 maggio quale Giornata Mondiale del Gioco promossa dall'Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA - International Toy Library Association).

Art. 7 clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo ludico regionale e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale;
b) una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco;
c) la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.
3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 8 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali politi-che sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

Art. 9 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 ottobre 2017

per il Presidente
IL VICEPRESIDENTE:
BOLZONELLO

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 210
- presentato al Consiglio regionale dai consiglieri Martines, Cremaschi, Codega, Da Giau, Moretti, Zecchinon, Bagatin, Edera, il 28 aprile 2017;
- assegnato alla VI Commissione permanente l'8 maggio 2017;
- trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali per l'espressione del parere di competenza l'8 maggio 2017;
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 29 maggio 2017, 23 giugno 2017 e 12 luglio 2017, e in quest'ultima approvato a maggioranza con modifiche, con relazione della Consigliera Cremaschi;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta n. 323 del 19 settembre 2017;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11532/P dd. 2 ottobre 2017.

17_41_1_DPR_1_347_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 26 settembre 2017, n. 347

Decreto di approvazione del Progetto esecutivo dei lavori relativi alla "III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). I sublotto funzionale: tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. km 93 + 720,00), Opera 20 esclusa".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità

nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con il Decreto d.d. 20 aprile 2009, n. 17, il Commissario delegato ha attribuito le funzioni al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
- che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2014, con successivi ulteriori differimenti prima fino al 31 dicembre 2016, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015, e quindi fino al 31 dicembre 2017, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2016;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 2 dell'OPCM n. 3702/08 espressamente dispone che il Commissario delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere necessarie per risolvere il dichiarato stato emergenziale potendo, a tal fine, adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
- che il comma 1 dell'art. 2 dell'OPCM n. 3702/08, stabilisce che il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) dell'OPCM n. 3702/08 e s.m.i., si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che il Progetto Preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, da Quarto d'Altino a Villesse, è stato redatto nel corso del 2002 sulla base della normativa strutturale/sismica/idraulica allora vigente;
- che a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, avvenuta con delibera CIPE n. 13/2005 dd.18.03.2005, il progetto stesso è stato suddiviso in lotti (I Lotto: Quarto d'Altino - San Donà di Piave, II Lotto: San Donà di Piave - Alvisopoli, III Lotto Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars, IV Lotto: Gonars-Villesse);
- che la S.p.A. Autovie Venete nel 2007 bandiva una procedura aperta per individuare l'operatore economico a cui affidare la redazione ed i servizi accessori del progetto definitivo per l'ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia nel tratto da Gonars a Villesse, dalla progr. 89+000 alla progr. 106+150;
- che l'operatore economico risultato vincitore era l'ATI formata da NET Engineering S.p.A. (mandataria), SINA S.p.A., Geodata S.p.A. e Veneto Progetti s.c., con la quale veniva formalizzato il contratto di appalto il 5 giugno 2008;
- che in data 21 giugno 2009 veniva data comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo mediante avviso pubblicato su tre quotidiani e sui siti internet della S.p.A. Autovie Venete e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e affisso agli albi pretori dei comuni interessati;
- che la Conferenza di Servizi veniva convocata con nota prot. Commissario U/1337 dd. 25.06.2009, ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., e nelle giornate del 27 luglio 2009 e 2 settembre 2009 si svolgevano le due sedute pubbliche;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, visti gli esiti della conferenza dei servizi per la risoluzione delle interferenze e le osservazioni pervenute dai soggetti interessati dal procedimento espropriativo, con nota prot. Commissario Int/134 dd. 07.12.2009 informava la Stazione Appaltante che le modifiche progettuali e/o integrazioni alle opere da realizzarsi conseguenti all'accoglimento delle osservazioni sarebbero state perfezionate dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento in tempi tecnici compatibili con la fase di cantierizzazione dell'opera;
- che a seguito del rapporto finale di verifica del progetto del 04.12.2009, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva alla validazione del progetto definitivo con atto assunto al prot. Commissario Atti/110 dd. 09.12.2009;
- che l'istruttoria del Comitato Tecnico Scientifico, assunta al prot. Commissario Atti/126 dd. 28.12.2009 e condotta ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del P.C.M. n. 3702/08 e s.m.i., si concludeva con il parere positivo del Comitato in merito all'approvabilità del progetto definitivo, con prescrizioni e raccomandazioni;
- che il componente del Comitato nominato dal Ministero per i beni e le attività culturali formulava un suo autonomo positivo parere assunto al prot. Commissario E/4611 dd. 07.12.2009 contenente alcune prescrizioni per lo sviluppo del successivo progetto esecutivo;
- che il progetto definitivo è stato quindi approvato dal Commissario delegato con Decreto n. 43 del 30 dicembre 2009 con le prescrizioni e le raccomandazioni formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nella propria istruttoria;
- che il Commissario delegato ha avviato la procedura aperta per la scelta per l'affidamento dell'appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione) del "Ampliamento dell'autostrada A4 con la terza corsia Tratto Gonars (progr. km. 89+000) - Villesse (progr. km. 106+150)" il 31 dicembre 2009;
- che in esito alla valutazione delle offerte, l'aggiudicazione provvisoria è stata disposta in favore della C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, capogruppo mandataria dell'ATI con C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa, C.G.S. S.p.A. e Consorzio Stabile Grecale,

come risulta dal verbale della Commissione di Gara del 19 luglio 2010;

- che, come meglio dettagliato nel Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria sono intervenute delle circostanze che hanno determinato la necessità di una parziale riconsiderazione dei citati lavori e impedito l'aggiudicazione definitiva sino a quando non è stato possibile individuare una soluzione alternativa capace di coniugare le diverse esigenze emerse;
- che con il Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto con la suddivisione dei lavori in tre sublotti indipendenti, di cui l'esecuzione immediata era prevista solo per il primo sublotto mentre gli altri due erano soggetti a specifiche clausole sospensive;
- che il Decreto di aggiudicazione definitiva era accompagnato dal quadro economico dei tre sublotti e ad esso erano allegati quattro verbali sottoscritti dalle parti che riportano il percorso seguito per individuare la soluzione alternativa condivisa;
- che il Commissario delegato prima di procedere alla sottoscrizione del contratto ha ritenuto, in via prudenziale, di richiedere alla Corte dei Conti, sezione di Controllo della regione Friuli Venezia Giulia, di esprimere un motivato avviso in merito alla possibilità di procedere a stipulare il contratto;
- che la Corte dei Conti nel motivato avviso reso con Delibera n. 39 del 13 gennaio 2016, depositata in data 26 aprile 2016, (assunto al prot. Commissario E/1022 dd. 29.04.2016) ha suggerito l'opportunità di ricorrere ad una delle fattispecie transattive che il Codice degli appalti prevede;
- che la proposta di transazione ex art. 239 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., elaborata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base dei contenuti del Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015 e dei quattro verbali ad esso allegati, è stata quindi sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato (prot. Commissario U/1559 dd. 11.07.2016), così come previsto dal comma 2 dell'art. 239 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- che l'Avvocatura Generale dello Stato ha rilasciato il 18 novembre 2016 il parere n. 27798 (assunto al prot. Commissario E/4846 dd. 18.11.2016), con il quale ha formulato un unico punto di censura sulla proposta di transazione esaminata, relativo alla previsione di condizioni sospensive per la consegna del secondo e del terzo sublotto;
- che il Responsabile Unico del Procedimento adeguava la propria proposta di transazione prot. Commissario Atti/509 dd. 23.12.2016 al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, eliminando da esso le condizioni sospensive originariamente previste;
- il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. Commissario U/5565 dd. 27.12.2016 richiedeva alla S.p.A. Autovie Venete la conferma della disponibilità finanziaria necessaria a procedere alla sottoscrizione della transazione e del contratto di appalto;
- che la S.p.A. Autovie Venete, a seguito della richiesta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, confermava, con nota assunta al prot. Commissario E/5574 dd. 28.12.2016, la disponibilità finanziaria necessaria a procedere alla sottoscrizione della transazione e del contratto di appalto;
- che il Commissario delegato con Decreto n. 316 dd. 28.12.2016 procedeva quindi all'annullamento parziale in autotutela del Decreto del Commissario delegato n. 291 del 9 aprile 2015 di aggiudicazione definitiva nella parte che prevedeva le condizioni sospensive e subordinava la sottoscrizione del contratto alla definizione di un apposito atto transattivo con l'operatore economico rispondente alla proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento;
- che l'atto transattivo veniva quindi stipulato tra le parti il giorno 28 dicembre 2016 (assunto al prot. Commissario Atti/522 dd. 28.12.2016) e, successivamente, veniva sottoscritto il contratto d'appalto (assunto al prot. Commissario Atti/523 dd. 28.12.2016);
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del contratto di appalto, in data 28 dicembre 2016 veniva avviata la progettazione esecutiva del I sublotto del lotto IV;
- che il Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio n. 1 prot. Commissario U/769 dd. 13.02.2017 richiedeva all'appaltatore l'inserimento nel progetto esecutivo di alcune modifiche e l'esecuzione di alcuni approfondimenti progettuali;
- che il Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio n. 1 prot. Commissario U/769 dd. 13.02.2017 richiedeva all'appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del contratto di appalto, la predisposizione delle stime comparative tecnico economiche e temporali relative alle richieste di modifica al progetto formulate;
- che con nota prot. Commissario U/814 del 14 febbraio 2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato il servizio di verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'organismo di ispezione accreditato Inarcheck S.p.A.;
- che l'Appaltatore con nota prot. Commissario E/2152 dd. 24.04.2017 consegnava al Responsabile Unico del Procedimento il progetto esecutivo;
- che il Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. Commissario U/3384 dd. 08.06.2017 trasmetteva all'Appaltatore il report con l'esito della verifica condotta sul progetto esecutivo, mentre Inarcheck S.p.A. trasmetteva il proprio rapporto di verifica intermedio con nota assunta al prot. Commis-

sario E/3391 dd. 09.06.2017;
- che l'Appaltatore con nota prot. Commissario E/3850 dd. 28.06.2017, integrata dalle successive note prot. Commissario E/4284 dd. 10.07.2017 e E/4417 dd. 17.07.2017, consegnava il progetto esecutivo revisionato (revisione 1) alla luce delle osservazioni formulate nei report di verifica intermedi;
- che il Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. Commissario U/4614 dd. 24.07.2017 trasmetteva all'Appaltatore il report con l'esito della verifica condotta sulla revisione 1 del progetto esecutivo, mentre l'organismo di controllo accreditato Inarcheck S.p.A., con e-mail dd. 18.07.2017, trasmetteva all'Appaltatore le schede di non conformità sugli elaborati in revisione 1 del progetto esecutivo;
- che l'Appaltatore con nota prot. Commissario E/5047 del 3 agosto 2017 provvedeva a trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento e da Inarcheck S.p.A., nonché gli elaborati del progetto esecutivo revisionati (revisione 2);
- che il Responsabile Unico del Procedimento con la nota prot. Commissario U/5759 dd. 01.09.2017 trasmetteva all'Appaltatore il report con l'esito della verifica condotta sulla revisione 2 del progetto esecutivo, mentre l'organismo di controllo accreditato Inarcheck S.p.A., con e-mail dd. 11.08.2017, trasmetteva all'Appaltatore le schede di non conformità sugli elaborati in revisione 2 del progetto esecutivo;
- che l'Appaltatore con nota prot. Commissario E/5923 dell'8 settembre 2017 provvedeva a trasmettere le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento e da Inarcheck S.p.A., nonché l'intera copia del progetto esecutivo comprendente gli elaborati revisionati (revisione 3);
- che l'organismo di Controllo accreditato Inarcheck S.p.A., in allegato alla nota prot. Commissario E/5984 dd. 12.09.2017, trasmetteva il Rapporto finale di verifica sul progetto esecutivo "0519 RFVP";
- che il Responsabile Unico del Procedimento trasmetteva all'Appaltatore, in allegato alla nota prot. Commissario E/6029 dd. 13.09.2017 il report finale di verifica di positiva accettazione del progetto esecutivo;
- che, con le note acquisite al prot. Commissario E/1230 del 6 marzo 2017, E/1443 del 17 marzo 2017, E/2152 del 24 aprile 2017 e E/4285 del 10 luglio 2017, l'appaltatore ha trasmesso le stime comparative tecnico-economico-temporali relative alle modifiche richieste dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del contratto di appalto, con Ordine di Servizio n. 1/17 del 13 febbraio 2017;
- che, con le note prot. Commissario U/1578 del 28 marzo 2017, U/3384 dell'8 giugno 2017, U/4611 del 24 luglio 2017 e U/5657 del 1° settembre 2017, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad istruire le stime comparative tecnico-economico-temporali redatte dall'appaltatore e relative alle modifiche richieste con Ordine di Servizio n. 1/17 del 13 febbraio 2017;
- che, con nota prot. Commissario U/3453 del 13 giugno 2017, successivamente integrata dalla nota prot. Commissario U/6039 del 13 settembre 2017, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha richiesto alla S.p.A. Autovie Venete il nulla osta relativamente agli aspetti tecnico-progettuali;
- che, con nota prot. Commissario U/6039 del 13 settembre 2017, il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento a quanto previsto all'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. 5 settembre 2008, n. 3702 e s.m.i., ha trasmesso alla S.p.A. Autovie Venete il quadro economico dell'opera, di seguito riportato, il cui importo complessivo risulta invariato rispetto a quello contenuto nei decreti del 9 aprile 2015, n. 291 di aggiudicazione definitiva dell'appalto e del 24 marzo 2017 n. 328 di approvazione del provvedimento di gestione della spesa, chiedendo la conferma sulla disponibilità finanziaria;
- che, in particolare, il quadro economico, sotto compiutamente riportato, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di cui al tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. km 93 + 720,00), Opera 20 esclusa, tratto non interessato dal progetto AV/AC e dal collegamento tra il nuovo casello di Palmanova e la viabilità ordinaria, prevede un importo specifico pari ad € 37.618.636,12, così composto:
- € 33.820.076,67 per lavori a corpo;
- € 643.574,65 per la redazione del progetto esecutivo;
- € 3.154.984,80 per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento;

A	**LAVORI A CORPO**	
A.1	TOTALE LAVORI A CORPO	50.435.119,52
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso dza e C	3.216.101,62
A.3	ONERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L ERI PER LA REDAZIONE	696.286,25
A	TOTALE LAVORI A BASE D DEL PROGETTO ESECUTIVOo	54.347.507,39
ECONOMIE DI GARAB		
A.4	LAVORI (Ribasso offerto 31,26% di A.1)	15.766.018,36
A.5	PROGETTO ESECUTIVO (Ribasso offerto 22% di A.3)	153.182,98

A.E	TOTALE ECONOMIE DI GARA (A.4 + A.5)	15.919.201,34
A.N	TOTALE NETTO ((A - A.E) + 4% di (A.3 - A.5))	38.450.030,18
A.6	IMPORTO LAVORI NETTO IN DIMINUZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE INTERVENUTE SUL P.ESE. (nota prot. Comm. E/4285 dd. 10.07.2017)	-849.024,49
A.7	IMPORTO ONERI PER LA REDAZIONE DEL PSC IN DIMINUZIONE A SEGUITO DI MODIFICHE INTERVENUTE SUL P.ESE. (elaborato V.00.01.0.3)	-61.116,82
A.8	IMPORTO ONERI PROGETTAZIONE NETTO AGGIUNTIVO A SEGUITO DI MODIFICHE INTERVENUTE SUL P.ESE. (Z.00.01.0.1)	75.718,51
A.R	TOTALE NETTO DA RICONOSCERE ALL'APPALTATORE ((A - A.E + A.6 + A.7 + A.8) + 4% di (A.3 - A.5 + A.8))	37.618.636,12
A.E.P.ese	TOTALE ECONOMIE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE SUL P. ESECUTIVO (A.N - A.R)	831.394,06
B	SOMME A DISPOSIZIONE (Euro)	
B.1	SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	
B.1.1	Impianti tecnologici interferenti	1.000.000,00
B.1.2	Dispositivi tecnologici per rilevazione dati traffico, viabilità e meteo e informativi per la sicurezza degli utenti	70.000,00
B.1.3	Oneri per l tecnologici per rilevazione dati	211.000,00
B.1.4	Prove materiali a carico dellilevazione dati traffico, viab	302.610,72
B.1.5	Oneri per rilievi, accertamenti e indagini (monitoraggio amb., archeologia, ecc.)	
B.1.5.1	Monitoraggio ambientale	300.000,00
B.1.5.2	Archeologia	15.000,00
B.1.5.3	Caratterizzazione terreni	20.000,00
	Totale oneri per rilievi, accertamenti e indagini	335.000,00
B.1.6	Oneri discarica autorizzata per materiali da scavo equiparabili a rifiuto	1.020.000,00
B.1.7	Impianti di videosorveglianza	650.680,27
B.1.8	Interventi fono diretti sui ricettori	100.000,00
B.1.9	Sistema di esazione pedaggio casello di Palmanova	0,00
B.1.10	Adeguamento normativo	2.115.000,00
B.1.11	Barriere fonoassorbenti da "Piano di risanamento acustico"	3.679.837,75
B.1	TOTALE SERVIZI, IMPIANTI ED OPERE DI COMPLETAMENTO	9.484.128,74
B.2.	ESPROPRI	
B.2.1	Espropriazioni	2.160.305,87
B.2.2	Occupazioni temporanee e d'urgenza	39.694,13
B.2	TOTALE ESPROPRI	2.200.000,00
B.3	IMPREVISTI ((5% di A)	2.717.375,37
B.4	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI ED ACCORDI BONARI (artt. 239-240 D. Lgs. 163/06) (3% di A)	1.630.425,22
B.5	ACCANTONAMENTO ex art. 133, c. 3 - 4, D. Lgs. 163/06 (1% di A.1)	504.351,20
B.6	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	85.000,00
B.7	ECONOMIE A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE SUL P. ESECUTIVO (A.N - A.R)	831.394,06
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	17.452.674,59
C	SPESE (Euro)	
C.1	SPESE GENERALI 10%*(A.1+A.2+B)-A.3	6.414.103,32
C.1bis	Consuntivo spese genrali al 30.06.2013 per revisioni progettuali	3.254.628,25
C.2	SPESE di cui all'O.P.C.M. del 05.09.2008 (art. 2, c. 1) (0,4% di (A + B))	287.200,73
C.2bis	Consuntivo spese di cui all'O.P.C.M. d.d. 05.09.2008 al 30.06.2013 per revisioni progettuali	384.317,33
C	TOTALE SPESE	10.340.249,63
A.R+B+C	TOTALE COMPLESSIVO (A.R + B + C)	65.411.560,34

- che il sopra riportato quadro economico individua le modifiche alle statuizioni assunte con l'appro-

vazione del progetto definitivo ed il contratto del 28 dicembre 2016, con la previsione di una riduzione dell'importo dei lavori, pari ad € 849.024,49, dell'importo relativo agli Oneri per la sicurezza, pari ad € 61.116,82, nonché dei tempi di realizzazione dell'Opera, pari a 62 giorni, mentre prevede un maggiore esborso per spese di progettazione, al lordo degli oneri previdenziali, pari ad € 78.747,24;
• che siffatte situazioni da ultimo descritte necessitano di un'opportuna modifica del contratto d'appalto (assunto al prot. Commissario Atti/523 dd. 28.12.2016), con l'effetto che è apparso doveroso subordinare l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori alla sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo con l'operatore economico, ove lo stesso accetti tali fattispecie senza riserve o eccezioni;
• che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota interna prot. Commissario NI/255 dd. 13.09.2017, trasmetteva l'atto di Verifica del progetto esecutivo prot. Commissario Atti/462 dd. 13.09.2017, redatto ai sensi dell'art. 34, comma 4, dell'Allegato XXI del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., completo del quadro economico dell'opera, proponendo l'approvazione del progetto esecutivo, con la precisazione che in fase realizzativa dovranno essere osservate, senza aumento di costo dell'opera, le indicazioni formulate nel report finale di verifica allegato alla nota prot. Commissario U/6029 del 13 settembre 2017, relativamente ai materiali vegetali in esubero ed al preventivo confronto con la competente Soprintendenza paesaggistica sulle modalità realizzative delle aree a verde nelle zone sottoposte a vincolo;
• che il sopra menzionato Comitato Tecnico Scientifico ha cessato le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2015, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del D.P.C.M. del 3 marzo 2014 che, tuttavia, non ha modificato l'O.P.C.M. n.3702/2008, mantenendo quindi inalterato il percorso approvativo dei progetti delle opere;
• che il Commissario delegato ha quindi nominato, con Decreto n. 304 del 15 aprile 2016, la Struttura (di seguito "la Struttura"), di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, affidando alla stessa compiti e funzioni istruttorie;
• che la Struttura ha esaminato il progetto esecutivo consegnato dall'appaltatore, con le note di cui ai precedenti capoversi, unitamente ai citati atti di verifica;
• che la Struttura ha predisposto una specifica relazione istruttoria sul progetto esecutivo, prot. Commissario Atti/482 del 22 settembre 2017, da intendersi integralmente richiamata con il presente Decreto, in esito alla quale, fermo restando le responsabilità del progettista, del verificatore ex art. 112 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. e del Responsabile Unico del Procedimento, ha ritenuto lo stesso approvabile dal Commissario delegato, con l'avvertenza di valutare l'osservanza di una serie di prescrizioni;
• che nell'ambito degli atti di gara, il Commissario delegato, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita, ha ritenuto indispensabile ricorrere alla deroga alle disposizioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) ed r) dell'Ordinanza 5 settembre, n. 3702, fatto salvo l'allora vigente art. 246 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., integralmente applicabile;
• che, a fronte degli obiettivi da perseguire, è indispensabile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c, dell'OPCM n. 3702/2008, ricorrere alla deroga per le disposizioni previste dagli artt. 133 e 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ratione temporis applicabili, allo scopo di:
(a) poter procedere alla celere realizzazione degli interventi di competenza del Commissario delegato e connessi al superamento dell'emergenza di cui all'OPCM n. 3702/2008, in relazione all'esigenza di un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini;
(b) poter rispettare le disposizioni dell'OPCM n. 3702/2008 ed i conseguenti impegni concordati con il Dipartimento di Protezione Civile, finalizzati al superamento della situazione di emergenza, per le motivazioni stabilite nei provvedimenti citati in epigrafe, da intendersi richiamate per relationem;
(c) poter adeguare in modo puntuale i contenuti del contratto alle modifiche previste con il progetto esecutivo, come esposte in epigrafe, allo scopo di salvaguardare l'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione;
• che alla spesa per la realizzazione di detti lavori, nei limiti di quanto esposto in epigrafe, farà fronte la S.p.A. Autovie Venete, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e di quanto previsto dalla citata Convenzione Unica, in virtù di quanto esposto in epigrafe;
• che la società Concessionaria con la nota acquisita al prot. E/6291 del 20 settembre 2017 ha espresso il proprio positivo nulla osta tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
• che la società Concessionaria con la nota acquisita al prot. E/6306 del 21 settembre 2017 ha espresso il proprio positivo parere in merito alla disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i.;
• che il Commissario Delegato e l'Appaltatore hanno sottoscritto apposito atto aggiuntivo in data 26 settembre 2017;
• che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto esecutivo con proprio atto che sostituisce ogni diverso provvedimento.
Tutto ciò premesso,

DECRETA

- è approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, il Progetto Esecutivo trasmesso con le note prot. E/2152 del 24 aprile 2017, E/3850 del 28 giugno 2017, E/4284 del 10 luglio 2017, E/4417 del 17 luglio 2017, E/5047 del 3 agosto 2017 ed E/5923 dell'8 settembre 2017, depositato agli atti, dell'intervento "III Corsia dell'Autostrada A4 - tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - Villesse (progr. km 106 + 150,00). I sublotto funzionale: tratto Gonars (progr. km 89 + 000,00) - nodo di Palmanova (progr. km 93 + 720,00), Opera 20 esclusa ", confermando le prescrizioni contenute nell'istruttoria della Struttura citata in epigrafe e depositata agli atti, da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento; i documenti citati, sebbene non materialmente allegati al presente Decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- è approvato il Quadro economico del Progetto Esecutivo, acquisito agli atti con nota prot. Commissario U/6039 del 13 settembre 2017, così come puntualmente riportato in premessa, con le determinazioni indicate in narrativa, per le motivazioni riportate in epigrafe e nei provvedimenti in narrativa, da intendersi integralmente richiamate;
- è disposta la citata approvazione, con le correlate determinazioni assunte con il presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dagli artt. 133, 164 e 185 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in virtù di quanto ammesso dall'art. 4, comma 1, lett. c) dell'OPCM n. 3702/2008 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa;
- è conferita delega al R.U.P. di comunicare alla Concessionaria il presente provvedimento, per assolvere alla funzione prevista dall'art. 6, comma 1 dell'OPCM n. 3702/2008;
- il presente Decreto sostituisce, ad ogni effetto, sostituisce ogni diverso provvedimento ed autorizza l'immediata consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'OPCM n. 3702/2008, tenuto conto dell'intervenuta sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo ove l'Appaltatore ha accettato, senza riserve o eccezioni, la riduzione sia dell'importo dei lavori, pari ad € 849.024,49, sia dell'importo relativo agli Oneri per la sicurezza, pari ad € 61.116,82, nonché dei tempi di realizzazione dell'Opera, pari a 62 giorni, prendendo atto, altresì, di un maggiore esborso per spese di progettazione, pari ad € 78.747,24, al lordo degli oneri previdenziali, rispetto a quanto approvato con il progetto definitivo, al fine di adeguare il contratto d'appalto (assunto al prot. Commissario Atti/523 dd. 28.12.2016) a siffatte modifiche;
- l'onere economico del presente provvedimento è a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 dell'OPCM n. 3702/2008, come da provvedimento della S.p.A. Autovie Venete n. prot. E/6306 del 21 settembre 2017, depositato agli atti.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_216_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0216/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), dispone che l'azione di edilizia convenzionata è quella finalizzata alla realizzazione di alloggi attraverso interventi diretti alla costruzione, all'acquisto e al recupero di immobili

da destinare alla vendita, all'assegnazione, alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, mediante specifici accordi regolati da apposite convenzioni che ne determinano, tra l'altro, il prezzo di cessione o di assegnazione e il canone di locazione;
VISTO il proprio decreto 28 marzo 2017, n. 070/Pres. con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 dell'8 settembre 2017 che ha approvato in via definitiva alcune modifiche al sopra indicato Regolamento consistenti in:
- riduzione del termine previsto per l'eventuale svincolo dalla convenzione degli alloggi invenduti;
- estensione dell'applicabilità a tutte le tipologie di intervento della norma transitoria che consente di convenzionarsi anche in caso di lavori iniziati o ultimati da non più di due anni, finora riservata ai soli casi di costruzione;
- introduzione di un elemento di valutazione della sostenibilità economica del canone di locazione degli alloggi ATER, al fine di evitare situazioni di insolvenza, con la previsione del possesso di un indicatore della situazione economica (ISE) non inferiore a tre volte l'ammontare annuo del canone di locazione, utilizzando il parametro globalmente riconosciuto quale valore minimo di sostenibilità della spesa per l'abitazione;
- adeguamento dei contenuti della convenzione tipo, allegata al regolamento, alle variazioni introdotte dalla prevista modifica dell'articolo 10 del regolamento stesso (variazione del termine per lo svincolo degli alloggi) e dall'introduzione del nuovo regime certificativo dell'agibilità degli immobili, conseguente alle recenti modifiche alla Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) introdotte dalla Legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità);
VISTO il decreto di correzione di errore materiale n. 6432/TERINF adottato dal Direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 20 settembre 2017;
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070.

art. 1 modifiche all'articolo 10 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole << dopo due anni dall'ultimazione dei lavori >> sono sostituite con le seguenti parole: << dopo un anno dall'affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 >>.

art. 2 modifiche all'articolo 17 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 è inserito il seguente:
<<**2 bis.** I locatari degli alloggi realizzati dalle Ater devono inoltre possedere, alla data di stipula del contratto di locazione, un indicatore della situazione economica (ISE) non inferiore a tre volte l'ammontare annuo del canone di locazione.>>.

art. 3 modifiche all'articolo 52 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 2 dell'articolo 52 del regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole << in relazione alle iniziative di costruzione di cui all'articolo 7 >> sono soppresse.

art. 4 modifiche all'articolo 9 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. L'articolo 9 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 è sostituito dal seguente:

<< Art. 9
Agibilità degli immobili

1. L'agibilità ai fini abitativi degli alloggi realizzati sarà attestata secondo quanto disposto dall'articolo 27 della Legge regionale 19/2009.
2. Il Direttore dei lavori attesterà la sussistenza dei requisiti di agibilità degli immobili nella dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 10 (per gli interventi di costruzione e recupero)

(ovvero)
2. L'Ater dichiara che l'immobile oggetto dell'acquisto è in possesso dei requisiti di agibilità/si impegna a raggiungere i requisiti di agibilità, per tutte le unità immobiliari interessate, prima della stipulazione dei contratti di locazione degli alloggi *(per le iniziative di solo acquisto).*>>.

art. 5 modifiche all'articolo 20 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017

1. Al comma 1 dell'articolo 20 dell'allegato A al regolamento allegato al D.P.Reg. 070/Pres./2017 le parole << dopo due anni dall'ultimazione dei lavori >> sono sostituite con le seguenti parole: << dopo un anno dall'affissione all'albo pretorio dell'avviso di cui all'articolo 11 >>.

art. 6 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_217_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0217/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) dispone che l'azione di edilizia agevolata è quella finalizzata alla realizzazione di iniziative, attuate dai privati cittadini a condizioni di mercato, dirette al recupero o all'acquisto con contestuale recupero della prima casa di abitazione, equiparando a questi i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico;
VISTO il proprio decreto 13 luglio 2016, n. 0144/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)";
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1674 dell'8 settembre 2017 che ha approvato in via definitiva alcune modifiche al sopra indicato Regolamento anche al fine di:
a) riconoscere il contributo per iniziative realizzate nei Comuni interamente montani, come quantificato dall'articolo 7, comma 2 del Regolamento, a prescindere dalla residenza anagrafica dei soggetti richiedenti;
b) determinare in euro 20.000,00 la soglia minima di spesa che deve risultare direttamente sostenuta e rimasta effettivamente a carico del beneficiario per gli interventi di "manutenzione straordinaria", indicata alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del Regolamento, e gli "interventi equiparati" indicati al comma 2 dell'articolo 6 medesimo;
c) ricomprendere tra le voci di spesa utili al riconoscimento del contributo anche quelle tecniche e gli oneri fiscali;
VISTO il decreto di correzione di errore materiale adottato dal Direttore dell'area interventi a favore del territorio della Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 20 settembre 2017;
VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144." e ritenuto di emanarlo;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144." nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell’acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144.

art. 1 modifiche all’articolo 7 del DPReg. 0144/Pres./2016

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2016, n. 0144/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell’acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all’articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)), è sostituito dal seguente:

<<2. In osservanza al disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 1/2016, per iniziative realizzate nei territori dei Comuni interamente montani di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) i contributi di cui alla lettera a) sono pari a 17.500,00 euro, quelli di cui alla lettera b) sono pari a 15.500,00 euro e quelli di cui alla lettera c) sono pari a 12.500,00 euro.>>.

2. Al comma 3 dell’articolo 7 del DPReg. 0144/Pres./2016 le parole <<le spese tecniche, gli oneri fiscali e>> sono soppresse.

3. Al comma 4 dell’articolo 7 del DPReg. 0144/Pres./2016 le parole <<è inferiore a 30.000,00 euro>> sono sostituite dalle parole <<è inferiore a 30.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 4 e le iniziative di cui all’articolo 6 comma 1 lettere a), b) e d), e a 20.000,00 per le iniziative di cui all’articolo 6 comma 1 lettera c) e per le iniziative di cui all’articolo 6 comma 2,>>.

art. 2 modifiche all’articolo 8 del DPReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 1, lettera h) dell’articolo 8 del DPReg. 0144/Pres./2016 dopo le parole <<in sede di separazione personale o divorzio>> sono aggiunte le seguenti parole <<o scioglimento di unione civile>> .

art. 3 modifiche all’articolo 17 del DPReg. 0144/Pres./2016

1. Al comma 3 dell’articolo 17 del DPReg. 0144/Pres./2016 le parole <<di cui all’articolo 15>> sono sostituite dalle parole <<di cui all’articolo 14>> .

art. 4 disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 17 del DPReg. 0144/Pres./2016, così come modificate dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, si applicano anche ai soggetti richiedenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già presentato domanda di contributo di edilizia agevolata di cui all'articolo 18 della legge regionale 1/2016.

art. 5 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_218_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0218/Pres.

Sostituzione di un componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine, in rappresentanza del settore dell'artigianato.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 3, della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155;
VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156;
VISTO il proprio decreto 5 agosto 2013, n. 0141/Pres., con il quale sono stati nominati, nell'ambito dei settori economici rappresentati nel Consiglio camerale di Udine, i membri componenti il Consiglio medesimo, ad esclusione del componente in rappresentanza del settore cooperative, nominato con il successivo decreto 22 agosto 2013, n. 0154/Pres.;
VISTA la nota prot. n. 0018519/U del 14 agosto 2017 con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine ha comunicato le dimissioni del dottor Graziano Tilatti, consigliere camerale in rappresentanza del settore dell'artigianato, a suo tempo designato da Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato Udine, Confcommercio Imprese per l'Italia Udine e CNA Udine-Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa che nel frattempo ha assunto la denominazione di CNA Friuli Venezia Giulia, apparentate tra loro;
ATTESO quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 156/2011 in ordine alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;
ACQUISITA la designazione congiunta trasmessa il 6 settembre 2017 dalle organizzazioni imprenditoriali sopraccitate in cui è stato indicato il nominativo della signora Eva Seminara;
ACQUISITA altresì la documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del rappresentante designato, nonché l'assenza di cause ostative alla sua nomina;

DECRETA

1. La signora Eva Seminara è nominata, in base alla designazione congiunta pervenuta da Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese-Confartigianato Udine, Confcommercio Imprese per l'Italia Udine e CNA Friuli Venezia Giulia, membro componente il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine in rappresentanza del settore dell'artigianato, rappresentato nel Consiglio camerale citato, in sostituzione del dottor Graziano Tilatti, dimissionario.
2. Il nuovo membro resta in carica per il tempo residuale alla scadenza naturale del citato organo collegiale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_219_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0219/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con DPReg. 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015 n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;
RICHIAMATO, in particolare l'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 3/2015, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster;
RICHIAMATO, altresì, l'articolo 15, comma 2 octies della legge regionale 3/2015, il quale dispone che con regolamento sono definiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le modalità e i criteri per la concessione del contributo di cui al comma 2 sexies;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione di data 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013;
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articolo 27 e articolo 18, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;
VISTO il proprio decreto 29 settembre 2016, n. 0183/Pres. avente ad oggetto "Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", così come modificato con proprio decreto 6 marzo 2017, n. 051/Pres.;
VISTO il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2017, n. 1716;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, emanato con Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi.

art. 1 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi è inserito il seguente comma:

<<3 bis. Le eventuali risorse che si rendessero disponibili, successivamente alla ripartizione di cui al comma 1, sono ripartite tra i soggetti beneficiari, fino ad esaurimento delle stesse, in misura uguale, nel rispetto dell'intensità di cui al comma 3 e nei limiti dell'incentivo concedibile.>>.

Art. 2 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 183/2016 e smi è inserito il seguente comma:

<<1 bis. Sono ammissibili variazioni in aumento ed in diminuzione fino ad un massimo del 10% per ciascuna voce di spesa ammessa ad incentivazione. Le variazioni, presentate in sede di rendicontazione, sono ammesse nel limite dell'importo dell'incentivo concesso e per le iniziative finanziate.>>.

Art. 3 norma transitoria

1. Le modifiche al regolamento emanato con decreto del decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres e smi, apportate dal presente regolamento, si applicano anche alle domande pervenute entro il 31 marzo 2017.

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_220_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0220/Pres.

LR 23/2007, articolo 62 ter; DPR 16/12/1992, n. 495, articoli 2 e 3. Declassificazione della strada vicinale di proprietà comunale, relitto stradale denominato "Strada vicinale di Colonia", della strada comunale "Via dei Molini" - già denominata "Vicinale di Caserman" - e di relitti stradali della strada comunale "Monte Sutrio" nel Comune di Sutrio (UD) e determinazione della nuova destinazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, che attribuisce alle Regioni la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade non statali, sentiti gli enti locali;

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul B.U.R., all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Codice;

VISTO, altresì, il comma 5 e il comma 6 del medesimo articolo 2 del Regolamento, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando l'ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 3, comma 3 del citato Regolamento il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

VISTO il Titolo IV (Riordino in materia di viabilità) della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 ed in particolare l'articolo 60, comma 1, lettera d) per cui tra le funzioni della Regione vi è quella della classificazione delle strade regionali e l'articolo 61 per cui sono delegate a Province e Comuni le funzioni di classificazione e declassificazioni delle strade provinciali e comunali, secondo le procedure di cui ai seguenti articoli 62, 62 bis, 62 ter e 62 quater, in coerenza con i principi del Codice della Strada e relativo Regolamento;

VISTO in particolare l'articolo 62 ter della citata legge regionale 23/2007 per cui:
- alla declassificazione di strade regionali, provinciali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità, o delle Province o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza;
- lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;

VISTA la nota prot. n. 2493 del 13 aprile 2017 del Comune di Sutrio, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 46983/A dell'8 maggio 2017, con la quale l'Amministrazione comunale:
- con riferimento alla porzione di strada vicinale di proprietà comunale, relitto stradale denominato "Strada vicinale di Colonia" - identificato catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 5, mappali 1881, 1883, 1884 e 1886, con superficie complessiva di mq. 564 - ne ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale;
- ha allegato copia della relativa delibera di Consiglio comunale n. 9 del 31 marzo 2017;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 20 marzo 2017 dalla quale si evince lo stato di consistenza dei beni citati, nonché la perdita dei requisiti di pubblica utilità degli stessi in quanto da tempo inutilizzati quale pubblico transito;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 2494 del 13 aprile 2017 del Comune di Sutrio, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 47000/A dell'8 maggio 2017, con la quale l'Amministrazione comunale:

- con riferimento alla porzione di strada comunale "Via dei Molini", già denominata "Vicinale di Caserman", relitto stradale identificato catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 12, confinante a ovest con il mappale 451, a nord con l'attuale strada comunale "Via dei Molini" e con i mappali 87, 94 e 95, a est con i mappali 480 e 101 e a sud con i mappali 97, 86 e 85 e con al centro il mappale 96, con superficie complessiva di mq. 528 - ne ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale;
- ha allegato copia della relativa delibera di Consiglio comunale n. 10 del 31 marzo 2017;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 20 marzo 2017 dalla quale si evince lo stato di consistenza del bene citato, nonché la perdita del requisito di pubblica utilità dello stesso in quanto da tempo inutilizzato quale pubblico transito;
VISTA, infine, la nota prot. n. 2495 del 13 aprile 2017 del Comune di Sutrio, rubricata al protocollo regionale TERINF-GEN n. 46992/A dell'8 maggio 2017, con la quale l'Amministrazione comunale:
- con riferimento alla porzione di strada comunale "Monte Sutrio", relitti stradali identificati catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 8, mappali 473, 474 e 475, con superficie complessiva di mq. 199 - ne ha proposto la declassificazione e la nuova destinazione quale patrimonio disponibile comunale;
- ha allegato copia della relativa delibera di Consiglio comunale n. 11 del 31 marzo 2017;
- ha altresì allegato la relazione dell'Ufficio Tecnico comunale di data 20 marzo 2017 dalla quale si evince lo stato di consistenza dei beni citati, nonché la perdita dei requisiti di pubblica utilità degli stessi in quanto da tempo inutilizzati quale pubblico transito;
PRESO ATTO, dagli atti sopra richiamati, che i beni summenzionati non assolvono da lungo tempo ad alcuna funzione di pubblico transito, non risultando quindi di alcun interesse per il demanio comunale;

DECRETA

1. Di declassificare la strada vicinale di proprietà comunale, relitto stradale denominato "Strada vicinale di Colonia" - identificato catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 5, mappali 1881, 1883, 1884 e 1886, con superficie complessiva di mq. 564 - e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
2. Di declassificare la strada comunale "Via dei Molini", già denominata "Vicinale di Caserman", relitto stradale identificato catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 12, confinante a ovest con il mappale 451, a nord con l'attuale strada comunale "Via dei Molini" e con i mappali 87, 94 e 95, a est con i mappali 480 e 101 e a sud con i mappali 97, 86 e 85 e con al centro il mappale 96, con superficie complessiva di mq. 528 - e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
3. Di declassificare la strada comunale "Monte Sutrio", relitti stradali identificati catastalmente nel Comune di Sutrio al Foglio 8, mappali 473, 474 e 475, con superficie complessiva di mq. 199 - e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile comunale.
4. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 495/1992.

SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_221_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 0221/Pres.

Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), con particolare riferimento all'articolo 42, comma 1, il quale prevede che sono delegate alle Camere di commercio aventi sede in Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative concernenti la concessione, tra l'altro, dei seguenti incentivi:

a) incentivi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);
b) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all’estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013;
VISTO il regolamento regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;
VISTA la legge regionale 12 aprile 2017, n. 6 (Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia);
VISTO il regolamento emanato con proprio decreto 26 ottobre 2005, n. 0371/Pres. “Regolamento in materia di incentivi concessi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 - Delega di funzioni ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4);
VISTO il parere favorevole a maggioranza prot. 9999 di data 30 agosto 2017, emesso dalla VI Commissione consiliare permanente competente in materia nel corso della seduta di data 30 agosto 2017, limitatamente alla parte del regolamento di esecuzione riferita alla concessione di incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all’estero di cui al capo VIII della legge regionale 2/1992;
VISTO il testo recante “Regolamento in materia di incentivi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18” e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2017, n. 1661;

DECRETA

1. E’ emanato il “Regolamento in materia di incentivi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all’estero di specifici comparti produttivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18”, nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18

art. 30 Abrogazioni ed entrata in vigore

CAPO I
FINALITÀ

Articolo 1
(Finalità e definizioni)

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), nonché dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), il presente regolamento disciplina i procedimenti contributivi relativi ai seguenti incentivi:

a) incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, di cui al capo VIII della legge regionale 2/1992;

b) incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003.

2. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate "PMI", le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 di data 26 giugno 2014;

b) attività industriali: attività economiche comprese nelle sezioni B (Estrazione di minerali da cave e torbiere), C (Attività manifatturiere), D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), E (Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento) ed F (Costruzioni) della classificazione ATECO 2007;

c) attività di servizio: attività economiche comprese nelle sezioni G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli), H (trasporto e magazzinaggio), I (Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione), J (Servizi di informazione e comunicazione), L (Attività immobiliari), M (Attività professionali, scientifiche e tecniche), N (Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), P (Istruzione), Q

(Sanità e assistenza sociale), R (Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento) e S (Altre attività di servizi) della classificazione ATECO 2007;

d) impresa femminile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;

e) impresa giovanile: l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

f) giovane: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;

g) ente gestore: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettere k) e l), della legge regionale 4/2005.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE E CUMULABILITÀ DEGLI INCENTIVI

Articolo 2
(Soggetti beneficiari)

1. Se rispettano i requisiti di cui al comma 3, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo III per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, le PMI con sede legale o unità operativa nel territorio regionale-dove svolgono attività industriali o di servizio.

2. Se rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono richiedere e beneficiare degli incentivi di cui al capo IV per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi, i consorzi e le società consortili che non svolgono attività commerciale e non hanno fini di lucro.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e registrati presso il Registro delle imprese;

b) essere attivi;

c) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, non essere imprese in difficoltà;

d) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

e) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

f) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

g) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 2 devono rispettare i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti e avere sede legale o unità operativa nel territorio regionale;

b) almeno la metà dei propri consorziati devono essere imprese, regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, che svolgono in sedi situate nel territorio regionale attività industriali, di seguito denominate "imprese industriali";

c) avere dimensione di PMI;

d) nel caso in cui l'aiuto sia richiesto ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, non essere imprese in difficoltà;

e) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;

f) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria;

g) non essere sottoposti a procedure concorsuali e non avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

h) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

Articolo 3
(Regimi di aiuto)

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. In relazione alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, e di cui all'articolo 12, comma 1, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'articolo 19 del regolamento (UE) 651/2014.

3. In relazione alle spese di cui all'articolo 7, comma 5, e di cui all'articolo 12, comma 2, in alternativa al comma 1, su espressa indicazione dell'ente richiedente, gli incentivi possono essere concessi in osservanza dell'articolo 18 del regolamento (UE) 651/2014.

4. Ai fini dell'applicazione della regola "de minimis", è rilasciata, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'ente richiedente o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'ente richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis", durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi quali aiuti "de minimis":

a) a soggetti operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad soggetti operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

6. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un soggetto operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 4, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

7. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 651/2014, gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere concessi ai sensi di tale regolamento europeo:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

8. In conformità all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 651/2014, se un soggetto operante nei settori esclusi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che sia possibile garantire, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

Articolo 4
(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del

turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario dell'incentivo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

Articolo 5
(Cumulabilità dell'incentivo)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014, per il pertinente regime di aiuto applicato.

CAPO III
INCENTIVI A FAVORE DELLE PMI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL'ESTERO

Articolo 6
(Oggetto)

1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per l'attuazione di programmi, di durata non inferiore a due anni, che comprendono un complesso organico di iniziative, come esplicitate all'articolo 7, dirette all'inserimento o al consolidamento della presenza sui mercati esteri della PMI beneficiaria, con riferimento all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 7

(Iniziative e spese ammissibili)

1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 6, comma 1, sono ammissibili le seguenti iniziative:

a) partecipazione a fiere e mostre;

b) promozione relativa alla partecipazione agli eventi di cui alla lettera a);

c) consulenze e studi di mercato.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese concernenti:

a) il prezzo di iscrizione agli eventi;

b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito;

c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori.

3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), devono riguardare fiere e mostre all'estero.

4. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di servizi per la predisposizione e la distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, riferiti alle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

5. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di:

a) consulenze concernenti studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, riguardanti gli Stati esteri cui è rivolto il programma di promozione;

b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività produttiva, incluse le consulenze concernenti la realizzazione di azioni di marketing internazionale e la ricerca di partner esteri.

6. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.

7. I servizi di consulenza di cui al comma 5:

a) sono forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente, nonché da università ed enti pubblici e di ricerca;

b) non sono servizi continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

8. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

9. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione.

Articolo 8
(Intensità e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa)

1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. L'ammontare massimo dell'incentivo concedibile per domanda è pari a 150.000,00 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 10.000,00 euro.

Articolo 9
(Valutazione delle domande)

1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato A ai programmi contemplati dalle domande di cui all'articolo 15, comma 1, attribuendo i relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dal soggetto richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

CAPO IV
INCENTIVI PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO DI COMPARTI PRODUTTIVI

Articolo 10
(Oggetto)

1. Gli incentivi di cui al presente capo sono concessi per la realizzazione di iniziative di promozione all'estero dei comparti produttivi delle imprese industriali, con riferimento all'attività economica esercitata in Friuli Venezia Giulia.

Articolo 11
(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative svolte dal soggetto beneficiario riguardanti:

a) partecipazione a fiere e mostre all'estero;

b) consulenze e studi di mercato;

c) altre attività di promozione all'estero.

Articolo 12
(Spese ammissibili)

1. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 11, sono ammissibili le spese concernenti:

a) il prezzo di iscrizione agli eventi;

b) l'affitto dello spazio espositivo, anche preallestito;

c) l'acquisizione di servizi per l'allestimento e la gestione dello spazio espositivo, compresi il noleggio delle strutture espositive, delle attrezzature e degli arredi, la realizzazione degli impianti e l'assistenza ai visitatori.

2. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 11, sono ammissibili le spese concernenti l'acquisizione di:

a) consulenze per studi di mercato o acquisizione di studi di mercato, inclusa la materia della contrattualistica e la materia doganale e fiscale, concernenti gli Stati esteri cui è rivolta l'iniziativa di promozione;

b) consulenze finalizzate all'internazionalizzazione del comparto produttivo, incluso il marketing internazionale e la ricerca di partner esteri.

3. In relazione alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 11, sono ammissibili le spese concernenti:

a) l'acquisizione di servizi per la predisposizione, stampa e distribuzione di cataloghi, opuscoli e altro materiale illustrativo, anche su internet, redatti in lingua diversa dall'italiana, diretti alla promozione del comparto produttivo;

b) l'acquisizione di servizi pubblicitari all'estero;

c) l'acquisizione di servizi per la realizzazione di riunioni, convegni, seminari e conferenze all'estero, limitatamente all'affitto e all'allestimento di spazi, al noleggio di attrezzature, all'organizzazione e all'assistenza ai partecipanti, incluso il servizio di interpretariato e di ristorazione;

d) i costi del personale del soggetto beneficiario, registrato nel Libro unico del lavoro ed il cui luogo di prestazione è stabilito in Friuli Venezia Giulia, nell'importo massimo di euro 15 per ora di lavoro dedicata alla realizzazione dell'iniziativa di promozione all'estero e nella misura complessiva massima del 20 per cento delle spese ammissibili all'incentivo.

4. Sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

5. Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. Le iniziative sono avviate a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Le iniziative si intendono avviate alla prima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ordine giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto; in assenza di quest'ultimo, la data della prima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

c) nel caso di partecipazione a fiere e mostre, la data dell'iscrizione.

Articolo 13
(Intensità e ammontare dell'incentivo, limite minimo di spesa)

1. L'intensità massima dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Fermo restando il rispetto delle soglie massime stabilite dai pertinenti regolamenti europei in materia di aiuti di Stato, l'ammontare massimo dell'incentivo per domanda è pari a 300.000,00 euro.

3. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 20.000,00 euro.

Articolo 14
(Valutazione delle domande)

1. L'ente gestore applica i criteri valutativi di cui all'Allegato B ai programmi contemplati dalle domande di cui all'articolo 15, comma 2, attribuendo i relativi punteggi.

2. In sede di attribuzione del punteggio l'ente gestore valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'ente richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.

CAPO V

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Articolo 15
(Presentazione della domanda)

1. La domanda per l’accesso agli incentivi di cui al capo III è presentata dal soggetto richiedente all’ente gestore ai fini dell’ammissione all’articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa nella quale sono realizzate le attività produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all’estero. Nel caso in cui le attività produttive oggetto del programma pluriennale di promozione all’estero siano svolte presso la sede legale o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata all’ente gestore ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento.

2. La domanda per l’accesso agli incentivi di cui al capo IV è presentata dal soggetto richiedente all’ente gestore ai fini dell’ammissione all’articolazione della graduatoria relativa alla provincia nella quale è stabilita la sede legale o l’unità operativa del soggetto richiedente medesimo. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia la sede legale o unità operative stabilite in differenti territori provinciali della Regione, la domanda è presentata all’ente gestore ai fini dell’ammissione all’articolazione dello sportello relativa esclusivamente ad uno dei territori provinciali interessati scelto dal soggetto richiedente quale territorio di riferimento.

3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, a partire dalle ore 9.15 del giorno previsto quale termine iniziale di presentazione delle domande da apposito bando, distintamente per gli incentivi di cui al capo III e per quelli di cui al capo IV, emanato dal direttore preposto all’Area dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e del soggetto gestore, e sino alle ore 16.30 del giorno previsto dal medesimo bando quale termine finale di presentazione delle domande.

4. Le domande di incentivo sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, (PEC), al pertinente indirizzo di PEC indicato nel bando di cui al comma 3. La data e l’ora di presentazione della domanda sono determinate dalla data e dall’ora di ricezione della PEC espressa in hh:mm:ss attestate dal file “daticert.xlm” di certificazione del messaggio generato dal sistema in allegato alla PEC e contenente le informazioni relative alla ricevuta di accettazione del messaggio di PEC inviata dal soggetto richiedente.

5. Gli schemi per la presentazione delle domande sono approvati dal direttore preposto all’Area dell’Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime.

6. La domanda di incentivo è considerata valida solo se:

a) è trasmessa mediante la casella di PEC del soggetto richiedente;

b) è sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del soggetto richiedente;

c) è redatta secondo il pertinente schema di domanda di cui al comma 5.

7. Il medesimo soggetto richiedente presenta una sola domanda di incentivo per ciascun bando.

8. L'ente gestore comunica al soggetto richiedente:

a) l'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;

b) l'oggetto del procedimento;

c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto ed il responsabile dell'istruttoria;

d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;

e) il termine per la regolarizzazione o l'integrazione della domanda per accedere all'incentivo nonché per presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;

g) gli obblighi del beneficiario;

h) i casi di annullamento e revoca del provvedimento di concessione previsti dall'articolo 26.

9. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al comma 8, il soggetto gestore può predisporre apposita nota informativa pubblicata sul sito internet dell'ente gestore medesimo.

10. La nota informativa di cui al comma 8 assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 7/2000.

11. Sono archiviate e dell'archiviazione è data tempestiva notizia al soggetto richiedente:

a) le domande presentate al di fuori dei termini di cui al comma 3;

b) le domande presentate dal medesimo soggetto richiedente successivamente alla prima ritenuta istruibile;

c) le domande non firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

d) le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal comma 4;

e) le domande trasmesse mediante casella di PEC diversa da quella del soggetto richiedente;

f) le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 16
(Procedimento e istruttoria della domanda)

1. Gli incentivi sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dalla pertinente normativa.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.

5. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto, sono sottoposte alla valutazione ai sensi degli articoli 9 e 14.

6. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, l'ente gestore, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al soggetto richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa. In tali casi si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Articolo 17
(Graduatorie provinciali e concessioni degli incentivi)

1. In esito alla fase istruttoria di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero di cui all'articolo 14, comma 1, gli enti gestori, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, approvano le graduatorie provinciali delle domande ammissibili agli incentivi nonché gli elenchi provinciali delle domande non ammesse.

2. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con la minore intensità di aiuto richiesto; in caso di ulteriore parità è data priorità al soggetto richiedente la cui data di costituzione è la meno recente.

3. Entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria provinciale, l'ente gestore adotta il provvedimento di concessione dell'incentivo ai soggetti le cui domande si sono meglio classificate nella pertinente graduatoria provinciale nei limiti delle risorse disponibili afferenti a tale graduatoria.

4. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'incentivo, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.

5. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente

allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.

6. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 22 e 23;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 27;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

7. Il soggetto gestore notifica al soggetto beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i 30 giorni successivi.

Art. 18
(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. Preliminarmente all'adozione dei bandi, le risorse a disposizione sono ripartite su base provinciale con deliberazione della Giunta regionale, in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 19
(Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria)

1. Nel caso degli incentivi di cui al capo III, gli stessi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta redatta secondo lo schema predisposto dall'ente gestore. Nel caso degli incentivi di cui al capo IV, la misura massima dell'anticipo è pari al 70 per cento dell'importo concesso.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

3. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata entro il termine massimo di sei mesi dalla notificazione al beneficiario della concessione dell'aiuto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di erogazione dell'anticipo di cui al comma 1 l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa. In tali casi si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Articolo 20
(Variazioni del programma o delle iniziative)

1. Il soggetto beneficiario realizza il programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero le iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del programma ammesso, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative ammesse, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, possono essere preventivamente proposte presentando all'ente gestore apposita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie.

3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del programma, nel caso degli incentivi di cui al capo III, ovvero delle iniziative, nel caso degli incentivi di cui al capo IV, ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione degli stessi.

4. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso al soggetto beneficiario.

Articolo 21
(Variazioni soggettive dei beneficiari)

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nel soggetto originariamente beneficiario;

e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 27 per il periodo residuo, nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo al soggetto originariamente beneficiario.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;

b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'incentivo;

d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Articolo 22
(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I progetti pluriennali di promozione all'estero di cui al capo III devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 4 anni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo.

2. Le iniziative di promozione all'estero di comparti produttivi di cui al capo IV devono essere realizzati e rendicontati entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Il soggetto beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera a), utilizzando lo schema approvato dal direttore preposto all'Area dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, sentite le Camere medesime, e pubblicato sul sito internet della Regione e dell'ente gestore. Fermo restando il rispetto dei termini massimi di cui ai commi 1 e 2, è consentita la richiesta di proroga del termine per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso.

4. La rendicontazione è presentata mediante PEC all'indirizzo di PEC comunicato dall'ente gestore unitamente al provvedimento di concessione dell'incentivo. Ai fini del rispetto del termine, fanno fede la data e l'ora di ricezione della PEC attestate secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 4.

Articolo 23
(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario presenta, in particolare:

a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale con apposita dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;

b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;

c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali della copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a).

2. La rendicontazione può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera, è allegata la traduzione in lingua italiana.

4. Le spese ammissibili ad incentivazione sono al netto dell'IVA.

5. Il soggetto gestore ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui al comma 1, lettera a).

6. L'avvenuto sostenimento della spesa è provato attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio: estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

c) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 3.000 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro dell'impresa del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

7. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione.

8. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

9. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto beneficiario indicando le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Articolo 24
(Liquidazione ed erogazione dell'incentivo)

1. L'incentivo è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte dell'ente gestore.

2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

4. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, l'ente gestore verifica in sede di liquidazione ed erogazione di cui al comma 1, l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

Articolo 25
(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultino integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

b) la rendicontazione delle spese non sia stata presentata o sia stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 13, decorra inutilmente;

c) in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile risulta inferiore al pertinente limite minimo di cui all'articolo 8, comma 3, ovvero di cui all'articolo 13, comma 3;

b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso.

3. L'ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

CAPO VI
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Articolo 26
(Obblighi e vincoli dei beneficiari)

1. In conformità all'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale per tre anni.

2. Al fine della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tale obbligo fino alla scadenza dello stesso.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 2, l'ente gestore procede a ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 28.

4. Prima di disporre l'ispezione o il controllo previsto dal comma 3, l'ente gestore ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

Articolo 27
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'ente gestore può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

CAPO VII
NORME FINALI

Articolo 28
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Articolo 29
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 30
(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371 (Regolamento in materia di incentivi concessi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 ed in materia di incentivi concessi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 – Delega di funzioni ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4).

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 9, comma 1)

Criteri valutativi delle domande per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero

	Criteri	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione del programma	buono = 5 punti eccellente = 10 punti
b	Incidenza nel programma dei fondi privati, in termini di percentuale di minore intensità di incentivo richiesta	⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti
c	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	buono = 15 punti eccellente = 20 punti
d	Progetto presentato da impresa femminile e/o giovanile	1 punto
e	Programma diretto all'inserimento o al consolidamento della presenza in mercati esterni all'Unione europea	5 punti
f	Programma diretto all'inserimento o al consolidamento della presenza in uno dei seguenti mercati: Federazione russa, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Kazakistan e Repubblica islamica dell'Iran	5 punti
g	Impatto del programma in termini di potenziale di sviluppo economico	buono = 5 punti eccellente = 10 punti
h	Progetto presentato da impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legge 1/2012 e successive modifiche	1 punto
i	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettere da a) a c)	⇨ 2 iniziative: 1 punto ⇨ 3 iniziative: 2 punti
l	Progetto presentato da impresa che aderisce ad uno o più contratti di rete regolarmente iscritti nel Registro delle imprese	1 punto

Allegato B

(riferito all'articolo 14, comma 1)

Criteri valutativi delle domande per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi

	Criteri	**Punteggio**
a	Percentuale delle imprese industriali consorziate che svolgono l'attività industriale in sedi situate nel territorio regionale	⇨ > del 60% del totale dei consorziati = 5 punti ⇨ > dell'80% del totale dei consorziati = 10 punti ⇨ > del 90% del totale dei consorziati = 15 punti
b	Previsione della continuità dell'attività di promozione dopo la conclusione delle iniziative oggetto della domanda	⇨ previsione continuità fino a 24 mesi: 2 punti ⇨ previsione continuità per più di 24 mesi: 5 punti
c	Consorzio costituito da imprese industriali consorziate che svolgono l'attività industriale in sedi situate nel territorio regionale appartenenti a settori di attività diversi	2 settori di attività: 2 punti 3 settori di attività: 5 punti 4 settori di attività: 7 punti
d	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	buono = 5 punti eccellente = 10 punti
e	Incidenza nel programma dei fondi privati, in termini di percentuale di minore intensità di incentivo richiesta	⇨ pari o minore del 48% e superiore al 44%: 3 punti ⇨ pari o minore del 44% e superiore al 40%: 4 punti ⇨ pari o minore del 40%: 5 punti
f	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nell'individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi, nonché dimostrata fattibilità tecnica del progetto stesso, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	buono = 15 punti eccellente = 20 punti
g	Iniziative dirette alla promozione del comparto produttivo in mercati esterni all'Unione europea	5 punti
h	Iniziative dirette alla promozione del comparto produttivo in uno dei seguenti mercati: Federazione russa, Repubblica popolare cinese, Repubblica dell'India, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Kazakistan e Repubblica islamica dell'Iran	5 punti
i	Contemporanea realizzazione di più iniziative tra quelle previste dall'articolo 11, comma 1, lettere da a) a c)	⇨ 2 iniziative: 1 punto ⇨ 3 iniziative: 2 punti

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_41_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 0224/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c), e 27, comma 2, lettera b), della legge regionale 16/2014;
VISTI gli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 16/2014, che prevedono che, con riferimento agli incentivi di cui sopra, "Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento";
VISTI, altresì, gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, della legge regionale 16/2014, che rimandano ad uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, per la definizione dei settori d'intervento, dell'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, delle tipologie e dei requisiti dei beneficiari, delle modalità di presentazione della domanda, dei criteri e delle priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, per la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, dei criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, dei limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dai relativi regolamenti;
RITENUTO, per omogeneità e a fronte di disposizioni corrispondenti, di riunire in un unico testo normativo la disciplina degli incentivi de quibus;
VISTO il proprio decreto 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. recante "Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", di seguito Regolamento;
RITENUTO di dover adeguare il contenuto del Regolamento ad alcune modifiche alla legge regionale 16/2014 intervenute dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso, e di dover altresì apportare ulteriori correttivi dettati dalla prima applicazione pratica del Regolamento;
VISTO l'articolo 34 della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "per le modifiche ai regolamenti della presente legge [...] si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente";
VISTO la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 22 settembre 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33

art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), le parole: <<e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),>> sono soppresse.

art. 2 modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, dopo la parola: <<determinano>> sono inserite le seguenti: <<, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge,>> e dopo le parole: <<erogazione degli incentivi>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché le eventuali specifiche esclusioni>>.

art. 3 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<Servizio competente in materia di attività culturali>> sono inserite le seguenti: <<, di seguito Servizio, >>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione definiti negli avvisi pubblici, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, la commissione di valutazione di cui al comma 3 può essere integrata con uno o più dei componenti esperti della Commissione regionale per la cultura, di cui all’articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) della legge, previa verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.>>;

c) al comma 11, dopo le parole: <<di esclusione dall’incentivo>> sono inserite le seguenti: <<e nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive per il finanziamento degli incentivi relativi al medesimo avviso pubblico>>.

art. 4 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, la parola: <<sostenuta>> è sostituita dalla seguente: <<pagata>>.

art. 5 modifiche all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
a) spese di personale relative al progetto finanziato: in particolare, retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, dei relatori, degli studiosi, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d’opera, e relativi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie, se predeterminate contrattualmente dal soggetto beneficiario. Tra le spese di vitto sono ammissibili esclusivamente il pranzo e la cena. Le spese e gli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell’importo dell’incentivo;
b) spese di produzione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per l’acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni; spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie: montaggio, smontaggio e facchinaggio; spese per l’accesso a opere protette dal diritto d’autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento;
c) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto finanziato: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;

d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: in particolare, spese per la locazione di spazi per gli spettacoli o le altre attività culturali; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli o per le altre attività culturali;
e) spese generali di funzionamento: in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali forniti da commercialisti o avvocati, di consulenza all'amministrazione, di consulenza del lavoro, di consulenza giuridica, di consulenza economica e di consulenza tecnica; spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.>>;

b) al comma 2, le parole: <<Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura),>> sono soppresse e le parole: <<5 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<10 per cento>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui al comma 1, lettere b) ed e), sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.>>.

art. 6 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1.Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: <<e beni strumentali ammortizzabili>> sono soppresse;

b) le lettere g) e i) sono abrogate.

art. 7 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1.All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. I rimborsi di spese per viaggio, vitto e alloggio sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data della missione cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese di viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio, vitto e alloggio forniti a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.>>;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore. >>.

art. 8 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1.All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 33/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, se richiesto dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai sensi dell'articolo 32 bis della legge, contestualmente liquida un importo corrispondente al cento per cento dello stesso incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.>>;

b) il comma 2 è abrogato.

art. 9 modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2015, sono aggiunte le parole: <<, ove possibile>>.

art. 10 disposizione transitoria

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17_41_1_DDC_DIR GEN_2400_1_TESTO

Decreto del Direttore generale 9 ottobre 2017, n. 2400

Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso la Regione: parziale rettifica del bando e proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n.18;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., recante il Regolamento di accesso all'impiego regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.682 dd.7 aprile 2017 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2017 con cui, tra l'altro, è stato prevista la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, nel rispetto dei limiti di spesa per l'acquisizione di nuovo personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
VISTO il decreto del Direttore generale prot. n.2284 del 25 settembre 2017 di indizione di un concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, pubblicato sul BUR n.40 del 4 ottobre 2017;
ATTESO che per errore materiale all'articolo 3, comma 7, del bando di concorso, non è stata inserita fra i punti della domanda di partecipazione l'abilitazione all'esercizio della professione, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera b) del bando di cui trattasi, fra i requisiti di ammissione al concorso stesso;
RITENUTO pertanto opportuno rettificare parzialmente il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, indetto con decreto del Direttore generale prot. n.2284 del 25 settembre 2017 e pubblicato sul BUR n.40 del 4 ottobre 2017, inserendo all'articolo 3, comma 7, del bando di concorso la lettera j) con la dicitura "di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa ad una delle lauree richieste dal bando, ove prevista" e aggiornando conseguentemente la sequenza delle lettere successive;
RITENUTO di approvare l'allegato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che sostituisce integralmente il bando precedentemente approvato con decreto prot. n.2284 del 25 settembre 2017;
RITENUTO, altresì, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del D.L.5/2012 di prevedere che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica, al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;
RITENUTO di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12.00, del giorno 14 novembre 2017, stabilendo che i candidati, che abbiano già presentato la domanda di partecipazione, debbano ripresentarla in conformità a quanto prescritto dal nuovo bando;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate:
1. di rettificare parzialmente il bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, indetto con decreto del Direttore generale prot. n.2284 del 25 settembre 2017 e pubblicato sul BUR n.40 del 4 ottobre 2017, inserendo all'articolo 3, comma 7, del bando di concorso la lettera j) con la dicitura "di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa ad una delle lauree richieste dal bando, ove prevista" e aggiornando conseguentemente la sequenza delle lettere successive;
2. di approvare l'allegato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che sostituisce integralmente il bando

precedentemente approvato con decreto prot. n.2284 del 25 settembre 2017;
3. di prevedere, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del D.L.5/2012, che la domanda di partecipazione al concorso debba essere presentata obbligatoriamente per via telematica con le modalità previste dal bando stesso, al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare nella fase di istruttoria;
4. di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 14 novembre 2017, stabilendo che i candidati, che abbiano già presentato la domanda di partecipazione, debbano ripresentarla in conformità a quanto prescritto dal nuovo bando.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 ottobre 2017

MILAN

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Codice "D_TEC"

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA 1, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO AGRONOMICO-FORESTALE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO LA REGIONE.

Art. 1
Indizione del concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di una unità di personale nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, indirizzo agronomico-forestale, posizione economica 1, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, in esecuzione della DGR n. 682 dd. 7 aprile 2017 di approvazione del piano dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale per l'anno 2017.

Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Al concorso possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono altresì partecipare tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni stabilite dal vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e del D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994, purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore a quella prevista dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia;

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione regionale ha la facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva i vincitori e gli idonei del concorso in base alla normativa regionale vigente, per verificarne l'idoneità fisica allo svolgimento delle specifiche mansioni relative ai posti messi a concorso;

e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;

f) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione.

2. Oltre ai requisiti generali di cui al comma precedente, i candidati devono possedere i seguenti requisiti specifici:

a) una delle seguenti lauree:

- laurea in: Scienze Agrarie, Scienze della Produzione animale, Scienze e tecnologie agroalimentari, Scienze Forestali e ambientali, Scienze biologiche, Biotecnologie Agrarie o laurea equipollente secondo la vigente normativa, conseguite secondo l'ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233;
- laurea specialistica di cui al DM 509/1999 rientranti nelle seguenti classi: 74/S, 77/S, 78/S, 79/S, 6/S e 7/S;
- laurea magistrale di cui al DM 270/2004 rientranti nelle seguenti classi: LM69, LM70, LM73, LM86, LM6 e LM7.

I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equiparazione/equivalenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 165/2001. Il candidato che non sia

in possesso della prescritta equiparazione/equivalenza del titolo di studio è ammesso con riserva alla selezione, purché produca in sede di domanda gli estremi della richiesta di equiparazione/equivalenza del titolo di studio al Dipartimento Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il medesimo candidato dovrà produrre la certificazione di equiparazione/equivalenza, pena l'esclusione, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale.

b) abilitazione all'esercizio della professione relativa ad una delle lauree richieste dal bando, ove prevista;

3. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. Devono, inoltre, possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento delle prove d'esame.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

5. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti; l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti, ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3
Domanda di ammissione

1. Il presente bando, le istruzioni per la compilazione e l'invio telematico della domanda sono disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia **http://www.regione.fvg.it**, alla sezione concorsi.

2. Al fine di garantire l'economicità e la celerità della procedura concorsuale, in particolare della fase istruttoria, ed in conformità a quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del DL 5/2012, e dall'art. 65, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 82/2005, **la domanda** deve essere presentata ***entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14 novembre 2017, obbligatoriamente*** mediante la seguente modalità:

compilata ONLINE, stampata, sottoscritta con firma autografa, scansionata in formato PDF, ed inviata, unitamente alla fotocopia leggibile di un valido documento d'identità in c orso di validità, per via telematica, con accesso di tipo semplice dal sito ufficiale della Regione, sezione concorsi, al link http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=7 (per la compilazione e l'invio della domanda si fa rinvio alle istruzioni dettagliate rinvenibili sul sito ufficiale all'apposita sezione concorsi). Contestualmente all'invio, la domanda viene automaticamente protocollata e il candidato riceve una mail all'indirizzo specificato in domanda contenente gli estremi del protocollo assegnato.

3. La presentazione della domanda di partecipazione con qualsiasi modalità diversa da quella descritta al comma precedente comporterà l'esclusione dal concorso. Ai fini del rispetto del termine di presentazione della domanda, l'ora e la data di invio saranno stabilite e dimostrate dalla data e dall'ora del protocollo generato dalla procedura online. Il sistema online bloccherà l'invio delle domande dopo la scadenza del termine.

4. Verranno presi in considerazione unicamente i dati risultanti dalla domanda sottoscritta e scansionata. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità in caso di difformità tra i dati compilati on line e quelli risultanti dalla domanda sottoscritta. AL PARI L'AMMINISTRAZIONE NON TERRÀ CONTO DI EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE A MANO ALLA DOMANDA SOTTOSCRITTA. NEL CASO SI RENDANO NECESSARIE MODIFICHE QUESTE POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLTANTO MEDIANTE LA COMPILAZIONE E L'INVIO DI UNA NUOVA DOMANDA.

5. Nel caso di invio di più domande si terrà conto soltanto dell'ultima in ordine di arrivo.

6. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il Comune di residenza;
d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 del D.Lgs. 165/01 e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;
g) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di laurea conseguita all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equiparazione/equivalenza al corrispondente titolo italiano, in assenza del provvedimento di equiparazione/equivalenza devono essere indicati gli estremi della richiesta di equiparazione/equivalenza di cui all'art. 38, del D.Lgs. 165/2001;
j) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione relativa ad una delle lauree richieste dal bando, ove prevista;
k) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo. In caso contrario indicarne i motivi;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
m) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
n) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
o) di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificamente dichiarati;
p) l'eventuale possesso di titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio;
q) l'eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
r) l'eventuale ausilio necessario in sede di prove, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge 68/1999. In questa ipotesi, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti;
s) l'eventuale condizione prevista dall'art. 20 comma 2bis della legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80%) per la quale i candidati non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva;
t) l'indirizzo completo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al concorso;
u) il consenso al trattamento dei dati personali.

8. Alla domanda dovrà altresì essere allegato un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato europeo.

9. Comporterà l'esclusione dal concorso, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dal precedente art. 2, anche:
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo;
- la mancata sottoscrizione ovvero la sottoscrizione non autografa della domanda;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato che presenta la domanda;
- l'invio della domanda fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative al concorso.

12. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

13. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

14. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

Art. 4
Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, istituita ai sensi dell'art 21 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è nominata con decreto del Direttore generale.

2. La Commissione può inoltre avvalersi di componenti aggiunti per l'accertamento, in sede di prova orale, della conoscenza della lingua straniera e dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete, per ciascuna seduta, un gettone di presenza di € 83,00, secondo quanto disposto dal succitato art. 21 della legge regionale 18/1996, importo ridotto del 10%, come previsto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) e ulteriormente ridotto del 10% come disposto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 5
Preselezioni

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 150, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di effettuare una preselezione volta al contenimento del numero dei candidati. Tale prova preselettiva consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di un test basato su una serie di quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime materie oggetto della prova scritta previste dal presente bando di concorso.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, sono ammessi alle preselezioni tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso entro i termini previsti dal bando, con riserva di successiva verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso per i soli candidati ammessi alla prova successiva; le esclusioni dalla preselezione verranno comunicate agli interessati mediante pubblicazione di apposito provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il risultato ottenuto nella preselezione, che non costituisce prova d'esame, non concorre a formare il punteggio per la graduatoria finale.

4. Ai sensi dell'art. 20, comma 2bis, della legge 104/1992, e successive modificazioni e integrazioni, é esclusa dalla preselezione la persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80 %.

5. La data, l'ora e la sede di svolgimento dell'eventuale preselezione verranno comunicate mediante apposito avviso, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it. La pubblicazione sul BUR della data della preselezione vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alle relative prove, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate.

6. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione regionale potrà avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da istituti specializzati o da esperti.

7. Per essere ammessi a sostenere la preselezione, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

8. Durante lo svolgimento della preselezione non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio sede della preselezione di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire la comunicazione con l'esterno, nonché di altri supporti di memorizzazione digitale. E' altresì vietata l'introduzione di testi di qualsiasi genere.

9. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

10. La mancata partecipazione alla preselezione il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

11. Salvi i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, saranno ammessi alla prova scritta i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati nei primi 200 posti, nonché tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del 200° candidato.

Art. 6

Materie e prove d'esame

1. L'esame sarà così articolato:

- svolgimento di una prima prova scritta, consistente nella risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica, distribuiti in maniera omogenea sulle seguenti materie:

- agronomia generale;
- nozioni di selvicoltura;
- produzioni agricole e forestali;
- caratteristiche del comparto agroforestale della regione Friuli Venezia Giulia;
- normativa fitosanitaria internazionale, comunitaria e nazionale;
- normativa comunitaria e nazionale relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione dei vegetali: fruttiferi, vite, forestali, ornamentali e sementi;
- patologia vegetale ed entomologia agraria, con particolare riferimento agli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali maggiormente diffusi nella Regione Friuli Venezia Giulia, ciclo biologico, epidemiologia e diagnosi;
- metodi e tecniche di diagnosi per il riconoscimento degli organismi nocivi alle colture agrarie: tecniche microbiologiche, chimiche e biotecnologiche;
- tecniche di difesa integrata e lotta biologica e normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (con particolare riferimento al D. Lgs. 150/2012 e norme di attuazione);

- svolgimento di una seconda prova scritta, consistente nella stesura di una procedura operativa di diagnosi per il riconoscimento di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali con le tecniche microbiologiche, chimiche e biotecnologiche;

- svolgimento di una prova orale vertente, oltre che sulle materie delle due prove scritte su:

- elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento amministrativo;
- nozioni di diritto comunitario, nazionale e regionale in ambito agricolo e forestale;
- il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione;
- diritto penale con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

2. Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di base e strumenti web.

3. L'ammissione e l'esclusione dei candidati dalle prove scritte verranno rese note mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sempre attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunicati luogo e data delle prove scritte, almeno quindici giorni prima della prova stessa. La pubblicazione delle date delle prove scritte vale quale comunicazione personale ai singoli candidati ammessi alla relativa prova, che pertanto dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, nella data, nell'ora e nella sede indicate nel Bollettino Ufficiale di cui sopra.

4. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

5. Durate lo svolgimento delle prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro o con altri, salvo che con i commissari e gli incaricati alla sorveglianza. E' assolutamente vietata l'introduzione nell'edificio in cui si svolgono le prove d'esame di telefoni cellulari e di qualsivoglia strumentazione atta a consentire al candidato la comunicazione con l'esterno, nonché di supporti di memorizzazione digitale. La Regione organizzerà, presso la sede di svolgimento della prova, idoneo servizio di custodia delle apparecchiature.

6. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti o informatizzati.

7. Il candidato che contravvenga alle summenzionate disposizioni sarà escluso dal concorso.

8. La mancata partecipazione alle prove scritte il giorno stabilito, per qualsiasi motivo, sarà considerata come rinuncia al concorso.

9. L'ammissione alla prova orale sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa. Tale comunicazione riporterà il punteggio conseguito nelle due prove scritte e nei titoli, oltre a luogo, giorno e ora stabiliti per la successiva prova.

10. I candidati ammessi alla prova orale, che fossero impossibilitati a sostenerla alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione alla Direzione generale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento della prova, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La Direzione generale, valutata la documentazione e sentita la Commissione, può disporre il rinvio della prova orale.

12. La mancata partecipazione alla prova orale il giorno stabilito sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7
Valutazione dei titoli

1. Saranno valutate le seguenti categorie di titoli di merito fino ad un punteggio massimo non superiore a 8,0:

a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e profilo dei posti messi a concorso da parte di soggetti titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante procedure selettive pubbliche che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché da parte di soggetti che, sempre alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato presso la Regione almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati, e inoltre di coloro che abbiano effettuato un tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e al decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 e s.m.i. (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)),che risultino in possesso dell'attestazione delle competenze conseguita a conclusione del percorso di tirocinio: punti 0,6 per ogni anno di servizio prestato (punti 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni) fino ad un massimo di punti 6,00 (massimo 10 anni) . Ai fini dell'attribuzione del punteggio, i servizi prestati in più periodi verranno sommati;
b) dottorato di ricerca, conseguito presso università pubbliche o provate accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre : punti 2,00.

2. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, da trasmettere unitamente alla domanda di partecipazione, che deve essere redatto secondo l'apposito modello reperibile al link http://concorsi.regione.fvg.it/concorsi/login.html?idConcorso=7, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente bando. Non si terrà conto, in alcun caso, delle dichiarazioni di possesso dei titoli non sottoscritte in forma autografa ovvero non pervenute con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 3.

3. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati ovvero titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nella dichiarazione di cui al precedente comma secondo le modalità ivi previste.

4. Le dichiarazioni dei titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

5. L'Amministrazione regionale si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

6. I candidati, al momento della presentazione della dichiarazione dei titoli, non devono allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni.

7. La dichiarazione sostitutiva che comprova il possesso dei titoli previsti al comma 1, deve indicare la tipologia e la durata del rapporto con l'indicazione precisa del periodo di lavoro (giorno, mese ed anno senza arrotondamenti) e della categoria di inquadramento o funzione per ciascun periodo. Qualora fossero omessi il giorno di inizio e fine dei rapporti (esempio da giugno a ottobre), la Commissione valuterà il relativo periodo a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio fino al primo giorno del mese di fine rapporto (esempio dal 30 giugno al 1° ottobre). Qualora fosse omessa la data finale di un rapporto o fosse stato indicato che lo stesso é "tuttora" in corso, la Commissione valuterà il periodo fino alla data di invio

della domanda. Laddove invece sia del tutto manchevole la data di inizio o di fine del rapporto la Commissione non valuterà il periodo.

8. La valutazione dei titoli sarà effettuata da parte della Commissione giudicatrice dopo l'espletamento della seconda prova scritta, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto entrambe le prove scritte.

Art. 8
Valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice ha complessivamente a disposizione 100 punti per la valutazione delle prove d'esame.
   - 8,00 punti per la valutazione dei titoli;
   - 100 punti per la valutazione delle prove di esame;

2. I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:
   - 30 punti prima prova scritta;
   - 30 punti seconda prova scritta;
   - 40 punti prova orale.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno ventuno punti e non meno di diciotto punti in ciascuna di esse.

4. La prova orale si intende superata qualora il candidato consegua un punteggio non inferiore a ventotto.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera di prove orali, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolta la prova orale.

6. La graduatoria provvisoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale votazione complessiva, ottenuta dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascuna delle tre prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 9
Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore del Servizio funzione pubblica della Direzione generale approva la graduatoria definitiva del concorso, tenuto conto degli eventuali titoli di precedenza previsti dalla normativa vigente e dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997 e dichiara i candidati vincitori, ai sensi della normativa regionale vigente.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni, non prorogabile, dalla data di sua pubblicazione ai sensi del punto precedente. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere al recupero degli idonei per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti.

Art. 10
Presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
a) data e luogo di nascita;
b) Comune e luogo di residenza;
c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
d) possesso della cittadinanza italiana ovvero di una delle condizioni di cui al vigente art. 38 del D.Lgs. 165/2001, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
e) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). Il candidato dovrà altresì dichiarare di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico. In caso contrario dovrà specificatamente indicarli;
f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 2; nel caso di laurea conseguita all'estero, possesso di un provvedimento di equipollenza, riconoscimento o di equiparazione corrispondente al titolo italiano;

g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
h) possesso dei titoli di precedenza ai sensi delle normative vigenti;
i) possesso dei titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997;
j) stato di famiglia;
k) codice fiscale.

2. I cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e gli altri soggetti di cui all'articolo 38 D.Lgs. 165/2001 dovranno dichiarare il possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti di cui al comma 1 previsti per i cittadini della Repubblica.

3. I candidati chiamati all'assunzione devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, entro e non oltre il termine perentorio fissato dall'Amministrazione regionale, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11
Assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. I vincitori saranno assunti in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nella categoria D, profilo professionale specialista tecnico, mediante stipula del contratto individuale di lavoro.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico tabellare lordo annuo spettante al personale di ruolo della categoria D, posizione economica 1, previsto dai vigenti Contratti collettivi di lavoro del personale regionale appartenente all'area non dirigenziale, pari a € 25.442,03 oltre eventuali altre indennità.

6. Il periodo di prova ha durata di sei mesi, ai sensi dell'articolo 16 del C.C.R.L. di Comparto unico – non dirigenti – relativo al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2004-2005.

Art. 12
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia esclusivamente per l'attività di gestione del concorso, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione generale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Vicedirettore centrale dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

Art. 13
Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 14
Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa regionale in materia, in particolare al Regolamento di accesso all'impiego regionale, emanato con DPReg. N. 0143/Pres. del 23 maggio 2007 e s.m.i..

*** *** ***

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: il Vicedirettore centrale dell'Area sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Direzione generale dott.ssa Anna D'ANGELO;
- Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Michela AZZAN.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio funzione pubblica della Direzione generale, piazza dell'Unità d'Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774327; 0403774319; 0403774210; 0403774277; 0403774254).

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Franco Milan

Allegato "A"

CODICE CONCORSO: "D_TEC"

AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI

RIFERITO AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI CATEGORIA D, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA TECNICO, INDIRIZZO AGRONOMICO-FORESTALE, POSIZIONE ECONOMICA 1, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

____

(cognome e nome)

____

(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:
a) esperienza professionale maturata in posizioni lavorative corrispondenti alla categoria e profilo dei posti messi a concorso, da parte di soggetti titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato assunto mediante procedure selettive pubbliche che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché da parte di soggetti che, sempre alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato presso la Regione almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati, e inoltre di coloro che abbiano effettuato un tirocinio formativo e di orientamento di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e al decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 e s.m.i. (Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)),che risultino in possesso dell'attestazione delle competenze conseguita a conclusione del percorso di tirocinio:

I.dal______________________al______________________________________

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio)____ ,

nella categoria e professionale__________

II. dal______________________al______________________________________

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio)____ ,

nella categoria e profilo professionale__________

III. dal______________________al______________________________________

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio)______________________________,

nella categoria e profilo professionale______________

IV. dal______________________________al________________________________

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio)______________________________,

nella categoria e profilo professionale______________

V. dal______________________________al________________________________

tipologia rapporto(tempo determinato, somministrato, collaborazione, tirocinio)______________________________,

nella categoria e profilo professionale______________

b) dottorato di ricerca, conseguito presso università pubbliche o private accreditate o riconosciute, di durata almeno pari ad un anno accademico, con esame finale, in materie di tipo attinente alle mansioni proprie del profilo professionale ed indirizzo cui si concorre:

Indicare chiaramente la denominazione del dottorato, la durata e l'anno del conseguimento e l'università, oltre alle materie trattate.

____

____

____

____

____

________________ ________________

(data) (firma)

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_7974_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione. formazione e ricerca 26 settembre 2017, n. 7974

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata" (QA3) presentate nella seconda quindicina di agosto 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1270 del 7 luglio 2017;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emanazione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal

POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 3903/LAVFORU del 31 maggio 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 4.999.347,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

PRECISATO che la disponibilità finanziaria per l'ammissione a finanziamento delle operazioni viene calcolata - in via preventiva - nella misura del 50% a valere, rispettivamente, sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
VISTO il decreto n. 7682/LAVFORU del 15 settembre 2017 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata" (QA3) presentate dal 16 luglio al 16 agosto 2017 dai soggetti attuatori ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.495.900,51	960.286,29	334.509,85	574.050,48	627.053,89

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.738.528,66	814.073,13	377.943,02	1.213.133,63	333.378,88

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate nella seconda quindicina di agosto 2017 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - ENAIP;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 18 settembre 2017;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che è stata presentata 1 operazione, la quale è stata valutata positivamente ed è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 45.260,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 6.789,00
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 15.841,00
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 22.630,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.473.270,51	960.286,29	334.509,85	551.420,48	627.053,89

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.715.898,66	814.073,13	377.943,02	1.190.503,63	333.378,88

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate nella seconda quindicina di agosto 2017 dal soggetto attuatore ATI 3 Udine - ENAIP, sono approvati i seguenti documenti:

- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento 1 operazione che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 45.260,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2017 - euro 6.789,00
Capitolo S/3632 - competenza 2017 - euro 15.841,00
Capitolo S/3633 - competenza 2017 - euro 22.630,00
4. Per le imputazioni contabili e i codici previsti dalla normativa vigente, si rinvia all'allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente atto.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 settembre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

1420QUA3

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE ABBREVIATA QA3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	ADDETTO AL SERVIZIO BAR	FP1783434001	2017	45.260,00	45.260,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			45.260,00	45.260,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			45.260,00	45.260,00	
	Totale con finanziamento 1420QUA3			45.260,00	45.260,00	
	Totale 1420QUA3			45.260,00	45.260,00	
	Totale con finanziamento			45.260,00	45.260,00	
	Totale			45.260,00	45.260,00	

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3633	QUOTA STATO CAP 3632	QUOTA REGIONE CAP 3631
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'	FP1783434001	ADDETTO AL SERVIZIO BAR		45.260,00	22.630,00	15.841,00	6.789,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**1**	**45.260,00**	**22.630,00**	**15.841,00**	**6.789,00**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**1**	**45.260,00**	**22.630,00**	**15.841,00**	**6.789,00**

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_7983_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione. formazione e ricerca 27 settembre 2017, n. 7983

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - PPO - Annualità 2016. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 26 settembre 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il decreto n. 3239/LAVFORU del 5 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 18 maggio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso pubblico per la presentazione di operazioni di carattere formativo a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati - del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i decreti n. 4634/LAVFORU del 20 giugno 2016, n. 6279/LAVFORU del 31 agosto 2016 e n.7900/LAVFORU del 25 ottobre 2016, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al richiamato decreto n. 3239/LAVFORU/2016;
PRECISATO che il citato Avviso prevede che le imprese richiedenti il finanziamento dei percorsi formativi aziendali debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;
VISTO il decreto n. 6375/LAVFORU del 7 settembre 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 del 21 settembre 2016, con il quale sono state approvate le "Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari previsti dal programma specifico n. 52/16";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile);
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili ammontano ad euro 200.000,00;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via telematica con modalità a sportello quindicinale;
EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
RICHIAMATO il decreto n. 5909/LAVFORU del 21 luglio 2017 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 21 luglio 2017, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 192.420,00;
EVIDENZIATO che alla data odierna (26 settembre 2017) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 26 settembre 2017;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 4.400,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 188.020,00;
PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 26 settembre 2017, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito di PIPOL per complessivi euro 4.400,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 27 settembre 2017

SEGATTI

ALLEGATO 1:

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

Tirocini Extracurriculari programma N° 52/16

Promotore	Cod. Progetto	Titolo	Misura	Contributo approvato	Data protocollo	Nro. protocollo
INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO P.S.C.R.A.R.L. (FV)	FP20170078700001	TIROCINIO IN SVILUPPO COMMERCIALE ESTERO M.R.	Tirocini	2.200,00 €	10/08/2017	N° 78700
ENAIP (ENTE ACLI ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA/TIROCINI (FV)	FP20170083618001	TIROCINIO IN CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI - C.N.	Tirocini	2.200,00 €	31/08/2017	N° 83618
Totale progetti : 2						**4.400,00 €**

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_7985_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 27 settembre 2017, n. 7985

LR 29/2007 e DPReg. 204/2011. Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana. Approvazione avviso per l'iscrizione. Anno 2017.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 20 (Vicedirettore centrale);

VISTA l'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 che, tra l'altro, fatte salve le eccezioni ivi previste, conferma tutti gli incarichi dirigenziali, già conferiti alla data del 30 settembre 2015, con riferimento alle rispettive strutture;

VISTO altresì il decreto del Direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stato conferito al Vicedirettore centrale preposta all'Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;

RICHIAMATA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO il "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" emanato con Decreto del Presidente della Regione 23.08.2011, n. 204/Pres. e successive modificazioni (di seguito Regolamento);

VISTO in particolare l'art. 10 del suddetto Regolamento concernente l'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 del predetto art. 10, i docenti interessati all'iscrizione all'Elenco regionale presentano domanda entro i termini e con le modalità fissati con un Avviso, emanato dal Direttore Centrale competente, sulla base dei titoli individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale;

RICHIAMATO il decreto n. 1569/ISTR/2011 del 14 novembre 2011 con il quale è stato approvato l'Avviso per la costituzione dell'Elenco regionale;

RICHIAMATO altresì il decreto n. 126/ISTR/2012 del 14 febbraio 2012 con il quale è stato costituito Elenco regionale, successivamente aggiornato nel corso dell'anno, a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

RICORDATO che l'art. 10, comma 7, del Regolamento prevede l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale, a seguito dell'emanazione di apposito Avviso, sentite le organizzazioni sindacali e la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana di cui all'art. 13, comma 4, della LR 29/2007;

RAVVISATA la necessità di approvare l'Avviso per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale, con riferimento all'anno 2017;

RITENUTO di mantenere inalterati i requisiti e i titoli necessari per l'iscrizione nell'Elenco regionale, già individuati dall'Ufficio scolastico regionale con nota prot. AOODRF-6360 del 10 maggio 2011;

RICORDATO inoltre che la Commissione permanente per l'insegnamento della lingua friulana nella seduta del 29 agosto 2017 ha espresso parere positivo al mantenimento dei requisiti e delle condizioni già previste negli anni scorsi per l'iscrizione nell'Elenco suddetto;

RICHIAMATA la nota 84341/P del 4 settembre 2017 con la quale è stato richiesto il parere dell'Ufficio scolastico regionale in ordine al mantenimento, anche per l'anno 2017, dei medesimi titoli necessari ad attestare il possesso delle competenze nella lingua friulana ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale, nonché in ordine al mantenimento delle medesime condizioni e procedure già utilizzate;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio scolastico regionale con nota assunta al protocollo di questa Direzione centrale in data 11 settembre 2017, n. 85635;

RICHIAMATA la nota prot. n. 156/s.P./F-2b del 5 settembre 2017, con la quale è stato richiesto il parere alle Organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle predette Organizzazioni sindacali;
RITENUTO pertanto di procedere all' approvazione dell'Avviso per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana per l'anno 2017, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale:

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa è approvato l'Avviso per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, anno 2017, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 settembre 2017

SEGATTI

AVVISO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEGLI INSEGNANTI CON COMPETENZE RICONOSCIUTE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA
Anno 2017

Articolo 1 – Finalità e oggetto
1. Presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è costituito un Elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana, di seguito denominato Elenco regionale, ai sensi dell'articolo 10 del "Regolamento recante disposizioni per l'insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell'istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)" emanato con decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204/Pres., e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento.
2. L'Elenco regionale è articolato nei seguenti settori:
a) scuole dell'infanzia;
b) scuole primarie;
c) scuole secondarie di primo grado;
d) scuole secondarie di secondo grado.
3. L'iscrizione nell'Elenco regionale può essere disposta anche in due o più settori, in relazione alle abilitazioni all'insegnamento ovvero ai titoli di studio posseduti dai candidati.
4. L'iscrizione nell'Elenco regionale costituisce condizione necessaria per svolgere attività di insegnamento della lingua friulana nonché per esercitare la funzione di coordinatore di rete.
5. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale rimangono liberi di aderire o meno alle attività di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole.
6. Il presente Avviso disciplina termini e modalità di iscrizione.

Articolo 2 - Requisiti per l'iscrizione
1. Possono essere iscritti nell'Elenco regionale gli insegnanti in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di seguito elencati.
2. Sono requisiti generali di ammissibilità:
a) cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell'unione europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora gli stessi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati.
3. Sono requisiti specifici di ammissibilità:
a) essere in servizio nelle istituzioni scolastiche della regione oppure inseriti nelle graduatorie provinciali o d'istituto;
b) disporre delle competenze nella lingua friulana attestate dai titoli di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 – Titoli richiesti
1. Per l'iscrizione all'Elenco regionale è richiesto il possesso di uno o più dei seguenti titoli appartenenti alle seguenti aree:

AREA DEI TITOLI CULTURALI
- Corsi post-lauream vertenti su lingua e cultura friulane *(master, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento)*;

- Corso di laurea (*compreso quello che dà l'accesso all'insegnamento*) nel cui piano di studi sia compreso almeno un esame di lingua e cultura friulana;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati dalle Università;
- Specifici percorsi formativi di lingua e cultura friulana organizzati da soggetti del territorio quali enti culturali, enti locali, istituzioni scolastiche o agenzie formative.

AREA DEI TITOLI PROFESSIONALI

- Esperienze in qualità di docente di lingua e cultura friulana nelle scuole della regione (*attività didattiche svolte nelle classi ovvero nei gruppi-classe ovvero nelle reti di istituti negli ultimi 5 anni);*
- Attività di coordinamento di rete di istituti scolastici nell'ambito della lingua e della cultura friulana (*raccordo e supporto metodologico-didattico all'equipe di docenti di rete*);
- Esperienze in qualità di formatore di lingua e cultura friulana nell'ambito educativo in corsi attivati da Enti, Agenzie e Istituzioni;

AREA DEI TITOLI SCIENTIFICI

- Pubblicazioni a stampa, ricerche e articoli su riviste specializzate in lingua friulana;
- Pubblicazioni a stampa, ricerche e articoli su riviste specializzate relativi alla lingua e alla cultura friulana;
- Tesi di laurea su lingua e cultura friulana;
- Documentazione didattica riguardante le esperienze di lingua e cultura friulana ovvero "materiale grigio" inteso come raccolta di produzioni realizzate nell'ambito dell'attività didattica di insegnamento del friulano.

2. I candidati devono essere in possesso dei titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande previsto dal successivo art. 6.

Articolo 4 – Ammissibilità delle domande

Le domande di iscrizione all'Elenco regionale sono ritenute ammissibili se:

- presentate con le modalità ed entro il termine di cui al successivo art. 6;
- presentate da un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 5- Accertamento delle competenze

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione nell'Elenco regionale è effettuata dal Servizio istruzione e politiche giovanili che, con riferimento alle domande ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 4, procede all'accertamento delle competenze dei candidati nella lingua friulana mediante verifica delle rispondenze dei titoli dichiarati alle tipologie di cui all'art. 3.
2. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una Commissione interna costituita con decreto del Direttore centrale e composta dal Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili e da due funzionari del Servizio suddetto.

Articolo 6 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco regionale viene presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito della Regione al seguente indirizzo: www.regione.fvg.it – sezione Istruzione e ricerca – area La Regione per le scuole – Lingua friulana – Come richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli insegnanti.
2. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione va **allegata copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.**
3. La domanda deve essere presentata in busta chiusa alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, Servizio istruzione e politiche

giovanili, con la dicitura "domanda di iscrizione all'elenco regionale degli insegnanti con competenze riconosciute per l'insegnamento della lingua friulana" **entro il 31 ottobre 2017**.
La domanda può essere:

a. **presentata a mano** presso il Servizio istruzione e politiche giovanili (**sede di Udine**, via I. Nievo 20, I° piano, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 da lunedì a venerdì);
b. **spedita a mezzo raccomandata** con avviso di ricevimento a:

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio istruzione e politiche giovanili
Via I. Nievo, 20 - 33100 Udine;

c. **inviata a mezzo posta elettronica** all'indirizzo:

lavoro@certregione.fvg.it

4. Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.
6. In caso di presentazione della domanda a mezzo posta elettronica la sottoscrizione deve avvenire:
a) con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
b) con firma autografa e con scansione di un documento d'identità. La domanda ed i relativi allegati devono essere inviati in formato pdf.
In relazione all'imposta di bollo, si precisa che è possibile provvedere al pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F 23 *(scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate*).
L'immagine da scansione del modello F23, che dimostra l'assolvimento dell'obbligo relativo all'imposta di bollo, va allegata alla domanda di iscrizione.
7. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente Avviso e del Regolamento di cui all'art. 1.
8. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare il presente Avviso per motivate esigenze di pubblico interesse.
9. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto di presentazione della domanda e del curriculum ad essa allegato e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, comporta altresì l'immediata cancellazione dall'Elenco e l'adozione di ogni altra misura prevista dalla legge.

Articolo 7– Procedura per l'integrazione dell'Elenco regionale

1. A conclusione dell'istruttoria, il Direttore del Servizio comunica al Direttore centrale gli esiti della verifica effettuata ai sensi dell'art. 5.
2. Il Direttore centrale, sulla base della comunicazione di cui al comma 1, con proprio decreto, provvede all'integrazione dell'Elenco regionale, mediante l'iscrizione dei candidati risultati in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3.
3. Il decreto di cui al comma 2 riporta altresì l'evidenza delle domande ritenute inammissibili e delle candidature escluse a seguito della verifica di cui all'art. 5, comma 1.
4. L' Elenco regionale è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Articolo 8 – Aggiornamento annuale dell'Elenco regionale
1. L'Elenco regionale viene aggiornato annualmente a seguito della emissione di apposito Avviso per l'acquisizione di ulteriori candidature.
2. Gli insegnanti iscritti nell'Elenco regionale comunicano alla Direzione centrale competente le variazioni o la perdita dei requisiti di cui all'art. 2.

Articolo 9 – Trattamento dei dati
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per la formazione dell'Elenco regionale e potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
5. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale lavoro formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili.

Articolo 10 - Verifiche a campione
1. Il Servizio si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle autocertificazioni e sulla documentazione presentata redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Articolo 11 - Pubblicità e informazioni
1. Il presente avviso è reso disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it, sezione Istruzione e ricerca – area La Regione per le scuole – Lingua friulana – Elenco degli insegnanti di lingua friulana.
2. Informazioni ulteriori sulla presente procedura di integrazione dell'Elenco regionale possono essere richieste al Servizio istruzione e politiche giovanili, ai seguenti indirizzi e-mail:
denis.zilli@regione.fvg.it,
marzia.petricig@regione.fvg.it
oppure telefonando ai numeri 0432/555875 (Denis Zilli), 0432/555298 (Marzia Petricig).

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nilla Patrizia Miorin
Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili.

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8086_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 28 settembre 2017, n. 8086

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 3 - Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea. Esiti valutazione proposte progettuali presentate dalle Università di Trieste e Udine.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2016 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
VISTO il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione dell'Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine, di seguito Avviso;
VISTO il Decreto del Vice Direttore centrale n. 2845/LAVFORU del 27/04/2017 con il quale sono state apportate alcune modifiche al suddetto Avviso per correggere due incongruenze dovute ad un mero errore materiale;
VISTO il Decreto del Vice Direttore centrale n. 4617/LAVFORU del 19/06/2017 di modifica al sopraccitato Avviso, che proroga i termini per la presentazione delle proposte progettuali fissando il termine ultimo al 28 agosto 2017;
PRESO ATTO che l'Avviso approvato con il citato Decreto 2618/LAVFORU del 20/04/2017 e successive modifiche, al Paragrafo 4.2, prevede che le proposte progettuali unitamente alle descrizioni esemplificative di ciascuna delle diverse tipologie di operazioni, presentate dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;
RILEVATO che entro la scadenza prevista dal succitato Avviso, sono pervenute agli uffici dell'Area istruzione, formazione e ricerca due proposte progettuali per "Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea" unitamente a n.4 descrizioni esemplificative di operazioni, da parte di:
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 82369-A

LAVFORU-GEN d.d. 28/08/2017
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE assunta al protocollo della Direzione centrale con n. 82869-A LAVFORU-GEN del 29/09/2017
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04 settembre 2017, di nomina di una Commissione interna alla Direzione, per l'espletamento delle attività relative all'esame di ammissibilità e alla valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a seguito dell'emanazione dell'Avviso approvato con il Decreto 2618/LAVFORU del 20/04/2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 21 settembre 2017, da cui si evince che la stessa ha dapprima provveduto a verificare l'ammissibilità delle proposte progettuali presentate dall'Università di Trieste e dall'Università di Udine con il seguente esito:
- i requisiti per l'ammissibilità generale (conformità della presentazione, conformità del proponente, conformità del progetto) risultano soddisfatti per l'università di Trieste, la quale, pertanto, viene ammessa alla successiva fase di valutazione di coerenza;
- la domanda di finanziamento presentata dall'Università di Udine non soddisfa il requisito della conformità della presentazione in quanto è priva della firma digitale, ed è, pertanto, non ammessa alla successiva fase di valutazione di coerenza;
VISTO, altresì, il verbale dei lavori della suddetta Commissione, da cui si evince che la stessa nella successiva fase di valutazione di coerenza della proposta progettuale pervenuta dall'Università di Trieste, ha rilevato il non corretto utilizzo del formulario per descrivere le seguenti 4 operazioni:
a) operazione codice OR1782369001
b) operazione codice OR1782369002
c) operazione codice OR1782369003
d) operazione codice OR1782369004
RITENUTO, pertanto, di non approvare la proposta progettuale, presentate dall'Università di Udine in quanto la domanda non soddisfa i requisiti previsti dalla firma digitale e di non approvare la proposta progettuale presentate dall'Università di Trieste in quanto non è stato utilizzato correttamente il formulario per descrivere le sopraccitate operazioni;
PRECISATO che, ai sensi dell'articolo 4.2 "Valutazione e approvazione della proposta progettuale" del sopraccitato Avviso, qualora la proposta progettuale venga esclusa dalla valutazione o sia ritenuta non ammissibile al finanziamento può essere presentata, nell'ambito del finanziamento previsto, una nuova proposta entro un termine fissato dall'Area istruzione, formazione e ricerca non superiore a trenta giorni dalla data di comunicazione del presente decreto al soggetto interessato ed avente titolo;
PRECISATO, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la proposta progettuale presentata dall'Università di Trieste non viene ammessa al finanziamento per il non corretto utilizzo del formulario relativo alle operazioni codice OR1782369001, OR1782369002, OR1782369003, OR1782369004.
2. La proposta progettuale, presentata dall'Università di Udine, non è ammissibile in quanto la domanda di finanziamento non soddisfa il requisito della conformità della presentazione essendo priva della firma digitale.
3. Le Università di Trieste e Udine potranno presentare, nell'ambito del finanziamento previsto, una nuova proposta progettuale. Il termine ultimo per presentare la nuova proposta verrà definito dall'Area istruzione, formazione e ricerca e non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2017

SEGATTI

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8087_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 28 settembre 2017, n. 8087

Fondo sociale europeo. Programma regionale 2014/2020, asse

3 - Istruzione e formazione - Programma specifico n. 75/17 - Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente. Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e direttive per lo svolgimento delle stesse - Intervento correttivo.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTO il documento di "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2017", approvato con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, nel quale vengono pianificate le operazioni finanziabili nell'anno 2017 nell'ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO, in particolare, il Programma specifico n. 75/17-Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente, che dispone l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere", lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone quotidianamente, prevedendo un contributo complessivo di euro 800.000,00.- , di cui euro 300.000,00.- per l'annualità 2017, euro 250.000,00.- per l'annualità 2018 ed euro 250.000,00.- per l'annualità 2019;;
VISTO il decreto n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017 con il quale è stato emanato un l'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse";
PRESO ATTO che nell'ambito dell'"Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 96/CU del 21 luglio 2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2016", sottoscritto in data 19 gennaio 2017, è prevista la realizzazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4" ed in particolare l'attuazione, attraverso l'intervento 1, di Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative per un valore economico complessivo di Euro 30.000,00.-;
VALUTATO che i sopraccitati Laboratori sono coerenti con gli interventi previsti dall'Avviso, di cui al decreto n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017, e che, pertanto, potrebbero essere realizzati dalla medesima Associazione temporanea di scopo - ATS, prevedendo di inserire gli Informagiovani regionali tra le strutture presso le quali i laboratori verranno realizzati;
PRESO ATTO, altresì, che per mero errore materiale nel testo del succitato Avviso viene richiesto a ciascun componente dell'ATS di risultare titolare di almeno una sede operativa accreditata, ai sensi del regolamento di cui al DPReg 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, in entrambe le macrotipologie A (Obbligo formativo) e C (Formazione continua e permanente);
RITENUTO, pertanto, di predisporre le necessarie modifiche al richiamato Avviso

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono apportate le seguenti modifiche all'"Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse"" nell'ambito del Programma specifico n. 75/17-"Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente", approvato con decreto n. n.7816/LAVFORU del 21 settembre 2017:
a. L'elenco dei riferimenti normativi presenti nel "paragrafo 2 - Quadro normativo", viene integrato con i seguenti documenti:
- Delibera della Giunta regionale n.2272/2016 di approvazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4", in attuazione dell'Intesa rep. 96/CU tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248";
- "Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 96/CU del 21 luglio 2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2016", sottoscritto in data 19 gennaio 2017.
b. Il "paragrafo 4 - Risorse finanziarie e durata dell'incarico" viene modificato, includendo i seguenti capoversi:
- 1.bis In attuazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4", approvato con DGR n n.2272/2016, ed in particolare di quanto previsto nella "Scheda progetto 1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative" sono previsti ulteriori Euro 30.000,00.- per le operazioni, di cui alla successiva Parte B paragrafo 8 lettera A) del presente Avviso, da realizzarsi presso le strutture degli Informagiovani regionali.
- 2.bis Le operazioni da realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, di cui al precedente capoverso 1 bis, devono concludersi entro 31 giugno 2019 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
c. Il capoverso 7 del "paragrafo 51. - Modalità di presentazione della candidatura e suoi contenuti" viene sostituto come di seguito indicato:
- 7. Ai fini della realizzazione delle attività, ciascun componente dell'ATS deve risultare titolare di almeno una sede operativa accreditata, ai sensi del regolamento di cui al DPReg 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, nella macrotipologia A (Obbligo formativo) o C (Formazione continua e permanente).
d. Il "paragrafo 11.1 - Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali - Laboratori" viene modificato, includendo il seguente capoverso:
- 1.bis Nel calendario dei laboratori, di cui al capoverso 1, vengono riportati anche i laboratori che verranno realizzati presso le sedi degli Informagiovani e che sono stati individuati a seguito di una verifica di disponibilità e di interesse nei confronti dei contenuti sviluppati da parte delle suddette strutture.
e. Il "paragrafo 12 - Sedi di realizzazione" viene modificato, includendo il seguente capoverso:
- 1.bis Le operazioni formative Laboratori, di cui al finanziamento previsto nel progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4" e pari a Euro 30.000,00., devono realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, previa verifica sulla disponibilità di sedi che soddisfino i requisiti in materia di sicurezza e la cui capienza sia coerente con il numero dei partecipanti al laboratorio.
2. Il presente decreto e l'allegato documento costituente testo integrato dell'Avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2017

SEGATTI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017

Programma specifico n. 75/17 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente

Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo – ATS – per la realizzazione di operazioni volte all'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento delle stesse.

Settembre 2017

PPO2017 – Programma specifico 75 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente

SOMMARIO

1 PREMESSA

1. Le operazioni disciplinate dal presente Avviso rientrano nell'ambito del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, di seguito POR, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, ed in particolare nell'Asse 3 – Istruzione e formazione. Il presente Avviso costituisce attuazione del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni – Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, con particolare riferimento al Programma Specifico n. 75 "Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente".
2. Con il presente avviso si prevede il finanziamento di operazioni atte a sostenere l'attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere", lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone quotidianamente.
3. Le operazioni, oggetto del presente Avviso, s'inquadrano, pertanto, all'interno della **filiera regionale dell'apprendimento permanente.** In tale filiera vengono resi disponibili dapprima servizi di accoglienza, informazione e orientamento, i quali informano e orientano il cittadino in merito alle diverse opportunità volte ad accrescere il potenziale di occupabilità e lo sviluppo culturale e professionale della persona. Tali opportunità si esplicano nei seguenti servizi integrati:
    1. percorsi formativi per potenziare le competenze tecnico – professionali, attraverso gli interventi di formazione permanente;
    2. percorsi per la certificazione delle competenze;
    3. laboratori per sviluppare le competenze trasversali funzionali ad aumentare l'occupabilità delle persone;
    4. servizi di consulenza orientativa per elaborare dei piani di azione di sviluppo professionale, attraverso i servizi regionali di orientamento.
4. Nello specifico si prevede, quindi, la progettazione e la realizzazione di operazioni informative e formative a carattere laboratoriale, grazie alle quali le persone possano conoscere e sviluppare alcune competenze trasversali per aumentare la capacità di attivazione nell'affrontare i contesti professionali, la percezione di autoefficacia e, più in generale, il potenziale interno di occupabilità.
5. A tal fine, si prevede di individuare, attraverso la selezione delle candidature presentate, un'Associazione Temporanea di Scopo – ATS – alla quale affidare la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione delle suddette attività, secondo le indicazioni e le previsioni di cui al presente Avviso.
6. La struttura dell'Amministrazione Regionale competente per la gestione del presente Avviso è l'Area istruzione, formazione e ricerca, di seguito Area, della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

2 QUADRO NORMATIVO

Il presente avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

- **Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul

Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- **Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013** relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014** che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014** recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015** recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- **Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014** recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- **Regolamento delegato (UE) n 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014** che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- **Accordo di Partenariato Italia 2014/2020** adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- **Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- **Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”;**

- **Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),** di seguito denominato Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres del 7 luglio 2016 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 20 luglio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento concernente **"Linee Guida in materia di ammissibilità della spesa"**, emanato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016, e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche** approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale),** di seguito denominato Regolamento Formazione Professionale, approvato con D.P.Reg. n. 0140/Pres del 22 giugno 2017 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 05 luglio 2017;
- **Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017"**, di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017;
- **Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"** e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri del 18 maggio 2004**, sul rafforzamento delle politiche, dei sistemi e delle prassi in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita (9286/04);
- **Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 21 novembre 2008** — Integrare maggiormente l'orientamento permanente nelle strategie di apprendimento permanente (2008/C 319/02);
- **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento permanente**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 20/12/2012 (Atti n. 152 CU);
- **Accordo tra Governo, Regioni e EELL sul documento recante "Definizione delle linee Guida del sistema nazionale sull'orientamento permanente"**, approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 05/12/2013 (Atti n. 136 CU);
- **Documento "Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento**" approvato in Conferenza Unificata nella seduta del 13 novembre 2014;
- **Documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze"** approvato con Delibera della Giunta regionale n. 1158/2016;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo"** approvato con decreto n. 1109/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Documento concernente le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA",** approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- **Unità di Costo Standard – UCS** – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013.

Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016, di seguito Documento UCS;

- **Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013"**, approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni**", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi"**, approvato con decreto n. 740/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Delibera della Giunta regionale n.2272/2016** di approvazione del progetto **"Giovani e PartecipAzione in FVG4"**, in attuazione dell'Intesa rep. 96/CU tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248";
- **"Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile Nazionale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione dell'Intesa rep. 96/CU del 21 luglio 2016, sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le Politiche Giovanili 2016**", sottoscritto in data 19 gennaio 2017.

PARTE A: CARATTERISTICHE PROPOSTA PROGETTUALE, RISORSE, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE

3 PROPOSTA PROGETTUALE

3.1 Soggetti proponenti delle candidature e soggetti attuatori

1. Le candidature possono essere presentate da costituende Associazioni Temporanee formate da soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti, anche da parte di uno solo dei partecipanti alla costituenda ATS, è causa di **esclusione** della candidatura dalla valutazione.
2. L'ATS selezionata assume la denominazione di **soggetto attuatore** delle operazioni di cui al presente Avviso.

3.2 Oggetto dell'avviso

1. Nell'ambito degli interventi regionali per l'attivazione di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, l'ATS selezionata avrà il compito di progettare, realizzare e gestire:
   A. **"Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali"**, contenente percorsi formativi prototipali di durata medio-breve, per sviluppare il potenziale interno di occupabilità delle persone;

   B. **Seminari di tipo informativo,** finalizzati a migliorare le conoscenze sulle caratteristiche delle competenze trasversali, rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa.

2. Si dà atto che l'occupabilità viene intesa come: «intreccio tra il capitale umano, sociale e psicologico della persona - mediato dalle variabili situazionali - che consente all'individuo di porsi/riproporsi nel mercato del lavoro con un personale progetto professionale aderente al contesto» (Grimaldi, Porcelli, Rossi, 2014).

3. Si dà atto che le competenze trasversali rappresentano quel bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che le persone portano con sé nelle varie esperienze personali e professionali e che si arricchiscono grazie alle varie esperienze svolte. Queste competenze, anche chiamate soft skills, comprendono le capacità di comunicare, di relazionarsi con i contesti, di organizzare e gestire un gruppo di lavoro, di raggiungere gli obiettivi e di risolvere i problemi.

4. Le direttive per l'attuazione delle operazioni, di cui al presente paragrafo, sono riportate nella Parte B dell'Avviso.

4 RISORSE FINANZIARIE E DURATA DELL'INCARICO

1. Nel quadro di quanto stabilito dal documento PPO 2017, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la realizzazione delle operazioni per lo sviluppo di una rete dell'orientamento permanente, previste nella successiva Parte B del presente Avviso, sono pari a Euro 800.000,00 per tre annualità. Per ciascuna annualità del progetto sono, altresì, considerati Euro 15.000,00 annui da destinare alle attività di **sostegno all'utenza**. Le risorse fanno capo al Programma Specifico n. 75 del documento PPO 2017, a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014/2020. Il contributo pubblico, a valere sul POR FSE 2014/2020 corrisponde al 100% della spesa ammissibile.

1bis In attuazione del progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4", approvato con DGR n n.2272/2016, ed in particolare di quanto previsto nella "Scheda progetto 1- Laboratori per lo sviluppo delle competenze orientative" sono previsti ulteriori Euro 30.000,00.- per le operazioni, di cui alla successiva Parte B paragrafo 8 lettera A) del presente Avviso, da realizzarsi presso le strutture degli Informagiovani regionali.

2. **Il progetto ha durata triennale**, tutte le attività progettuali devono concludersi entro il **31/10/2020**, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I termini per la realizzazione delle attività e le dotazioni finanziarie per ciascuna annualità sono riassunte nella tabella seguente:

Operazioni	**Prima Annualità fino al 30/09/2018**	**Seconda Annualità Da 01/10/2018 a 30/09/2019**	**Terza Annualità Da 01/10/2019 a 30/09/2020**	**DOTAZIONE COMPLESSIVA**
Operazioni riportate nel presente avviso (Tipologia A e B)	Euro 285.000,00	Euro 235.000,00	Euro 235.000,00	Euro 755.000,00
Spese per il sostegno all'utenza	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00	Euro 15.000,00	Euro 45.000,00
Totale	Euro 300.000,00	Euro 250.000,00	Euro 250.000,00	Euro 800.000,00

2bis Le operazioni da realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, di cui al precedente capoverso 1 bis, devono concludersi entro 31 giugno 2019 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

3. Con riferimento alle operazioni e alle relative spese per il sostegno all'utenza, l'Area si riserva di prorogare il termine di cui alla precedente tabella, qualora le risorse finanziarie disponibili non risultino completamente esaurite.

4. Eventuali scostamenti dalla distribuzione annuale del budget e/o trasferimenti all'anno successivo di eventuali resti possono essere richiesti dall'ATS, a fronte di motivate esigenze. Tali variazioni devono essere **approvate** formalmente dall'Area.

5. Per la gestione dei suddetti fondi si applica la disciplina stabilita dal *Regolamento,* dal *Regolamento Formazione Professionale*, e dalle *Linee guida*, citati al paragrafo 2, salvo disposizioni specifiche stabilite dal presente Avviso.

5 PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 Modalità di presentazione della candidatura e suoi contenuti

1. Ogni soggetto proponente, nella figura del capofila, deve presentare la propria candidatura, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:
   "Programma specifico n. 75/17 – Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente".
   La domanda dovrà soddisfare i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla firma digitale e all'assolvimento dell'imposta di bollo (€ 16,00) sui documenti informatici, che deve essere dimostrato attraverso la scansione del modello F23 relativo al pagamento dell'imposta stessa.

   La domanda va presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro il giorno 31 ottobre 2017**.
   La candidatura deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del capofila del raggruppamento (individuato nell'accordo di rete di cui al successivo capoverso 3), o da soggetto munito di delega e potere di firma (in quest'ultimo caso va allegata alla domanda l'atto di delega ovvero indicata la fonte della potestà se derivante da un atto/documento già in possesso dell'Amministrazione regionale).

2. In particolare la documentazione da presentare a titolo di candidatura nei luoghi e termini di cui al capoverso 1 è costituita da:

   a) la proposta di candidatura,
   b) il formulario di candidatura,
   c) l'accordo di rete.

   I formulari relativi alla proposta di candidatura e alla candidatura sono resi disponibili sul sito www.regione.fvg.it sezione *formazione lavoro/ formazione/ area operatori*, mentre per l'accordo di rete non viene fornito un modello già predisposto.

3. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente, attraverso un **accordo di rete** tra le parti (da allegare alla proposta di candidatura con le modalità di seguito indicate), la manifestazione di volontà dei soggetti a formalizzare l'ATS ad avvenuto affidamento dell'incarico. Tale accordo deve indicare puntualmente:

   a) il capofila, la composizione dell'ATS, i ruoli di ciascun soggetto, gli impegni e le obbligazioni dei singoli componenti il raggruppamento;
   b) la responsabilità unica del capofila dell'ATS nei riguardi della Regione e degli altri soggetti con cui si rapporta nello svolgimento delle attività;
   c) gli oneri, eventualmente anche economici, dei partners nei confronti del capofila.

   L'accordo di rete è sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto munito di poteri di firma di ogni ente aderente al raggruppamento. Se sottoscritto digitalmente, l'Accordo va inoltrato con tutte le firme digitali apposte. Se sottoscritto in formato cartaceo, l'Accordo di rete va conservato dal rappresentante e allegato in copia digitale (scansione) alla proposta di candidatura.

4. I soggetti che per la prima volta si candidano a realizzare operazioni di carattere formativo finanziate dalla Direzione centrale devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire la completa compilazione dei formulari di cui al capoverso 2, si segnalano alcuni aspetti caratterizzanti e rilevanti che devono essere **contenuti nella candidatura**:
   a) una descrizione sintetica (in termini di *macro obiettivi*, di *tipologia di destinatari*), dell'esperienza maturata negli ultimi due anni in contesti di progetti regionali, nazionali o comunitari, dai soggetti componenti il raggruppamento che presenta la candidatura, con riferimento ad esperienze progettuali di orientamento nell'ambito della filiera di servizi per l'apprendimento permanente e di interventi specifici per lo sviluppo delle competenze trasversali. Nella descrizione di ciascun progetto dovranno essere riportati il valore economico dell'intero progetto e, qualora previste, il n. di ore complessive erogate dal raggruppamento in attività specifiche di potenziamento delle competenze trasversali;
   b) la copertura territoriale in termini di sedi, aule e laboratori, che s'intende garantire per le attività di cui al presente Avviso, al fine di facilitare la partecipazione ai laboratori in tutto il territorio regionale. Dovranno essere elencati i Comuni della regione FVG in cui sono presenti sedi del raggruppamento;
   c) una proposta esemplificativa di laboratorio (operazione A), che s'intende realizzare per ciascuna delle 4 macro aree di competenza, di cui al paragrafo 8 capoversi 1, 2, 3 e 4, indicando la competenza che s'intende sviluppare, gli obiettivi, le singole attività, le metodologie, gli strumenti e le professionalità coinvolte; si richiede anche una proposta esemplificativa di seminario (operazione B), di cui al paragrafo 8 capoversi 1, 7 e 8 (per un totale di **5 proposte** esemplificative);
   d) l'indicazione dei nominativi ed un breve profilo professionale delle persone che si intendono impiegare nel progetto, prevedendo in particolare: 1) il responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e 2) il responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei laboratori. Per quanto concerne le figure dei due responsabili dovranno essere riportati i progetti, nei quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente un ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di coordinamento tecnico/scientifico. I progetti da segnalare dovranno essere stati avviati negli ultimi 5 anni e avere un valore complessivo superiore a 50.000,00€.
   e) le modalità organizzative che il raggruppamento intende utilizzare per assicurare una collaborazione attuativa con i servizi regionali di orientamento e gli altri attori del territorio e garantire la riuscita dello svolgimento dei laboratori in tutto il territorio regionale e una efficace diffusione degli stessi.

6. Pena la **decadenza dall'incarico**, la costituzione in ATS deve essere formalizzata entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della nota dell'Area che comunica l'avvenuto affidamento dell'incarico.

7. Ai fini della **realizzazione delle attività**, ciascun componente dell'ATS deve risultare titolare di almeno una sede operativa accreditata, ai sensi del regolamento di cui al DPReg 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni, nella macrotipologia A (Obbligo formativo) o C (Formazione continua e permanente).

8. Qualora l'ATS, durante lo svolgimento dell'incarico, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire una o più delle persone indicate in sede di presentazione della candidatura e di cui al precedente capoverso 5.d), dovrà preventivamente richiederne l'autorizzazione all'Area, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelle indicate. La sostituzione sarà ammessa, ad insindacabile giudizio dell'Area, purché i sostituti presentino requisiti e curricula di valore analogo o più qualificato rispetto a quelli delle persone sostituite. Il mancato rispetto di tale condizione viene considerata grave inadempienza da parte dell'ATS e **può comportare la revoca dell'incarico** di cui al successivo paragrafo 14.

5.2 Selezione e approvazione delle candidature

1. La selezione delle proposte di candidatura è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La valutazione delle proposte avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase comparativa:

   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.

3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione comparativa, con conseguente esclusione dalla stessa della candidatura, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	– mancato rispetto dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione previsti per la presentazione della proposta di cui al capoverso 1 del paragrafo 5.1; – mancato utilizzo dei formulari previsti per la presentazione della proposta di cui al capoverso 2 del paragrafo 5.1; – mancata sottoscrizione della proposta di candidatura di cui al capoverso 1, paragrafo 5.1 – mancata trasmissione della documentazione di cui al capoverso 2, paragrafo 5.1.
Conformità del proponente	– proposta presentata da soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 3.1.
Conformità del progetto (requisiti minimi)	– mancato rispetto delle previsioni di cui al capoverso 5 del paragrafo 5.1, lettera c) - presentazione di n. 5 proposte esemplificative di laboratori e lettera d) - curricula dei responsabili.

4. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione comparativa.

5. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa, ai fini della selezione delle candidature, vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione

Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

6. Ai fini della selezione delle candidature la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza.
Medio - alto (4 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
Medio (3 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
Medio - basso (2 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
Basso (1 punto)	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.

7. Le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti parametri:

Criterio di selezione	**Sottocriterio**	**Indicatori**	**Giudizio**		**Coefficiente**	**Punteggio**
A. affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista	A.1 Adeguatezza organizzativa rispetto all'attività proposta	Composizione del raggruppamento, e ruolo del capofila e dei singoli partner, in termini di strategie organizzative che il raggruppamento intende utilizzare per garantire una buona riuscita dello svolgimento dei laboratori attraverso l'accordo di rete, quali la presenza di organi	Non compilato	0	2	Max attribuibile = 10
			Basso	1		
			Medio-basso	2		
			Medio	3		
			Medio - alto	4		
			Alto	5		

organizzativo e strutturale		interni per il governo del raggruppamento, l'esistenza di regole per l'assunzione delle decisioni comuni, la sussistenza di modalità concordate tra le parti per misurare l'avanzamento delle attività dell'insieme del raggruppamento.				
	A.2 Copertura territoriale: sedi aule e laboratori	Estensione territoriale che il raggruppamento può garantire nella realizzazione delle attività di cui al presente Avviso in termine di percentuale della popolazione residente nei Comuni in cui è presente almeno una sede del raggruppamento rispetto al totale della popolazione della Regione FVG (alto= da 80% a 100%; medio alto= da 60% a 79%; medio=da 40% a 59%; medio basso=da 20% a 39%; basso= da 5% a 19%)	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	1	Max attribuibile = 5
B. affidabilità del soggetto proponente/ attuatore dal punto di vista delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento	B.1 Esperienza professionale dei responsabili e degli esperti impiegati nelle attività previste dall'avviso	Profilo professionale del responsabile tecnico-organizzativo del progetto a livello regionale e del responsabile scientifico per la progettazione e/o supervisione dei laboratori, in termini di numero di progetti (negli ultimi 5 anni con valore complessivo superiore a 50.00,00€) nei quali i professionisti indicati hanno rivestito rispettivamente un ruolo di coordinamento gestionale amministrativo e di coordinamento tecnico/scientifico	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	3	Max attribuibile = 15
	B.2 Esperienza maturata dai soggetti partecipanti all'ATI in eventuali attività pregresse	Esperienza pregressa del raggruppamento in termini di numero complessivo di progetti avviati negli ultimi due anni in materia di orientamento, valore economico complessivo dei suddetti progetti e numero ore complessive erogate dal raggruppamento in attività specifiche di potenziamento delle competenze trasversali	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	4	Max attribuibile = 20
C. innovatività e qualità del progetto	C.1 Caratteristiche e contenuti delle proposte esemplificative di laboratori e seminari proposti	Validità tecnica delle proposte esemplificative di laboratorio (operazione A) per ognuna delle 4 macro aree di competenza e proposta di seminario (operazione B) (tot. 5 proposte) in termini di contenuti tecnico scientifici, di metodologie e di strumenti proposti per sviluppare le competenze oggetto dei laboratori	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	6	Max attribuibile = 30
	C.2 Strategie e modalità di cooperazione con i servizi regionali di orientamento	Modalità organizzative che verranno utilizzate per assicurare una collaborazione attuativa con i servizi regionali di orientamento in termini di protocolli d'intervento, strumenti e tempistiche per garantire comunicazioni efficaci e puntuali per quanto concerne sia l'invio che la restituzione dei dati sui singoli utenti	Non compilato Basso Medio-basso Medio Medio - alto Alto	0 1 2 3 4 5	4	Max attribuibile = 20
TOTALE						100

8. Il punteggio massimo è pari a 100 punti. L'approvazione delle candidature è subordinata al conseguimento di un punteggio non inferiore a **60 punti.**

9. Viene affidato l'incarico alla **candidatura che ha conseguito il punteggio migliore.**

10. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte di candidatura, si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio B; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel macrocriterio C; in caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
11. Ad avvenuta selezione delle candidature, l'Area entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione predispone ed approva, con decreto dirigenziale:
    a) la graduatoria delle candidature approvate, con l'indicazione di quella a cui viene affidato l'incarico (soggetto attuatore);
    b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
    c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso.
12. La fase di comunicazione dell'affidamento dell'incarico avviene attraverso i seguenti canali:
    a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di cui al capoverso 11;
    b) nota formale di affidamento dell'incarico da parte dell'Area al soggetto attuatore, ad avvenuta pubblicazione del suddetto decreto sul BUR;
    c) inserimento delle graduatorie sul sito internet www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/FSE fondo sociale europeo e programmi operativi/bandi e graduatorie*.
13. Entro 45 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area di cui al precedente capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in ATS, dandone tempestiva comunicazione all'Area.

6 DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dall'adozione, da parte dell'Area, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente Avviso.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire:
    a) in relazione a ciascuna operazione, la tenuta di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguata;
    b) la completa realizzazione delle operazioni;
    c) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal presente Avviso;
    d) il pieno rispetto delle indicazioni dell'Area in merito al monitoraggio delle operazioni;
    e) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post dell'Area;
    f) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco da parte dell'Area assicurando la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile.

PARTE B: DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

7 DESTINATARI

1. Tutti i percorsi formativi, di cui al successivo paragrafo 8 capoverso 1 A), si realizzano in forma **laboratoriale** e devono essere rivolti a gruppi composti da **almeno 8 allievi e fino ad un massimo di 25 allievi.** Ulteriori deroghe ai parametri numerici previsti devono essere formalmente richieste, debitamente motivate, dal soggetto attuatore ed approvate formalmente dall'Area.
2. Il numero massimo di partecipanti ai seminari informativi, di cui al successivo paragrafo 8 capoverso 1 B) deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata e il numero minimo non

può essere inferiore a **8 partecipanti**. I seminari sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa.

3. In entrambi i casi (A e B) il soggetto attuatore dell'operazione si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione dell'operazione stessa anche a fronte del calo del numero dei partecipanti, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del Regolamento.

8 DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DURATA

1. Le operazioni, oggetto del presente Avviso, sono articolate in due tipologie:

   A. Percorsi formativi laboratoriali per lo **sviluppo/potenziamento** delle competenze trasversali da ricomprendere nel "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali";

   B. Seminari di tipo **informativo,** finalizzati a migliorare le conoscenze sulle caratteristiche delle competenze trasversali, rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione professionale e ad adulti in età lavorativa. Tali seminari sono progetti che rientrano in un'unica operazione, di durata annuale e avente caratteristiche di azione di sistema non formativa.

   Le operazioni tengono, altresì, in considerazione le necessità formative della minoranza linguistica slovena.

A. Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali

2. Le operazioni formative "Laboratori per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali", di seguito Laboratori, si realizzano attraverso la modalità "cloni di prototipi". I prototipi sono oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati. I prototipi devono essere presentati secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 9. Non è in alcun caso ammesso l'avvio dell'operazione clone prima della formalizzazione dell'avvenuta procedura di valutazione del relativo prototipo.

3. L'offerta formativa Laboratori deve essere funzionale a sviluppare le seguenti **4 macro aree di competenza**[1]**:**

   A1. **Riflessione su se stessi.** *"Include elementi cognitivi, affettivi e biologici e si riferisce alla capacità di riflessione/autoriflessione, alla capacità di valutazione/autovalutazione e alla capacità di promozione della propria realtà personale".*

   A2. **Relazione con gli altri.** *"Include tutto ciò che rende soddisfacente e produttivo il rapporto con gli altri (comportamenti, cognizioni, emozioni) con cui si è in contatto e si riferisce alle capacità che facilitano l'integrazione e un inserimento produttivo in un ambiente affettivo, sociale, organizzativo e di lavoro".*

   A3. **Relazione con il contesto esterno.** *"Include tutto ciò che consente di costruire reti sociali e di convivere attivamente nelle organizzazioni. Si riferisce quindi alla capacità di conoscere e di leggere il mercato del lavoro e delle professioni per avere consapevolezza delle opportunità e dei vincoli, alla capacità di attivarsi e alla capacità imprenditoriale".*

   A4. **Relazione con il compito.** *"Include le capacità che consentono di far fronte con efficacia alle richieste e ai problemi connessi a una determinata attività e si riferisce alla capacità di porsi obiettivi aderenti al contesto, di pianificazione e di realizzazione di un programma o di un piano di azione, di valutazione e di monitoraggio dei risultati".*

---

1 Modello formativo per l'occupabilità - Anna Grimaldi 2016

4. Nella progettazione e realizzazione delle operazioni, avendo a riferimento le quattro macro aree di competenza elencate al precedente capoverso 3, il soggetto attuatore avrà cura di predisporre percorsi laboratoriali finalizzati a far acquisire/sviluppare le seguenti competenze :

A1: Riflessione su se stessi

1. conoscere se stessi e le proprie capacità;
2. identificare i punti forti e affrontare i punti critici;
3. autostima e autoefficacia;
4. riconoscere e gestire le proprie emozioni;
5. essere proattivi nelle proprie scelte;

A2: Relazione con gli altri

1. interagire e comunicare in modo efficace;
2. lavorare in gruppo;
3. gestire i conflitti;
4. inserirsi in un contesto di lavoro in modo flessibile;

A3: Relazione con il contesto esterno

1. leggere il contesto lavorativo;
2. confrontare i propri obiettivi/priorità con le opportunità e i vincoli;
3. adottare un approccio creativo ed innovativo per affrontare i cambiamenti;
4. problem solving;

A4: Relazione con il compito

1. identificare i propri obiettivi per sviluppare il percorso professionale;
2. analizzare i bisogni, i vincoli e le opportunità determinanti per definire il proprio progetto professionale;
3. predisporre un piano d'azione;
4. monitorare l'andamento del proprio progetto professionale.

5. Nella progettazione dei contenuti delle operazioni Laboratori, il soggetto attuatore dovrà privilegiare metodologie partecipative per favorire l'esperienza pratica promuovendo il coinvolgimento diretto dei partecipanti attraverso attività di role playing ed esercitazioni individuali e/o di gruppo. Viene, altresì, richiesto di predisporre una scheda individuale finale, nella quale indicare gli esiti dell'attività formativa e le eventuali criticità riscontrate.

6. Le operazioni Laboratori possono aver una durata compresa tra le **6 e le 12 ore.**

B. Seminari informativi

7. E' prevista per ciascuna annualità un'unica azione di sistema non formativa "Seminari informativi", di seguito Seminari, che comprende un numero minimo di 40 fino ad un massimo di 50 progetti di seminari informativi finalizzati a far conoscere le caratteristiche delle competenze trasversali in rapporto anche alla costruzione di un'ipotesi di progetto formativo e/o professionale.

8. I progetti Seminari possono avere una durata massima di **4 ore**.

9 PRESENTAZIONE DEI PROTOTIPI E DEI PROGETTI

1. Entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area, di cui al paragrafo 5.2 capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve presentare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la domanda di finanziamento di **almeno un prototipo** formativo Laboratori per lo sviluppo di ciascuna delle

competenze previste nelle quattro **macro aree di competenza** di cui al precedente paragrafo 8 capoverso 4, per un totale di **almeno 17 prototipi**.

2. Entro 60 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area, di cui al paragrafo 5.2 capoverso 12, lettera b), il soggetto attuatore deve, altresì, presentare, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, la domanda di finanziamento dell'operazione "Seminari informativi" con i relativi progetti di Seminari (**almeno 40 progetti**), che intende realizzare nel corso della prima annualità.
3. Le domande, di cui ai precedenti capoversi 1 e 2, unitamente ai relativi prototipi e i progetti, in formato pdf , devono essere presentati a mezzo PEC ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it. L'oggetto della PEC in argomento dovrà essere il seguente:

   Programma specifico n. 75/17 – Laboratori/ seminari per competenze trasversali.
4. Ciascun prototipo e ciascun progetto deve essere presentato sull'apposito **formulario** on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/FSE/area operatori/servizi online. Al formulario deve essere allegata, per ciascun prototipo formativo Laboratori, una **scheda** fornita dall'Area e corredata dagli **strumenti** che saranno utilizzati nel corso dell'attività medesima o, qualora non disponibili, da apposite **istruzioni operative.**
5. Le operazioni "Seminari informativi" relative all'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020 dovranno essere presentate rispettivamente entro le ore 12.00 del 29 giugno 2018 ed entro le ore 12.00 del 28 giugno 2019 mediante l'utilizzo dei formulari nelle modalità sopra descritte.
6. Nella fase di realizzazione dell'intervento "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali", ove ne venga evidenziata la necessità da parte dell'ATS o da parte dell'Area, è possibile aggiornare o revisionare il quadro dei prototipi Laboratori e, conseguentemente, aggiornare la composizione del "Catalogo" stesso.
7. Il mancato utilizzo dello specifico formulario è **causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione.**

10 VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La valutazione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La valutazione delle operazioni avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di valutazione di coerenza:
   a. sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b. sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di coerenza, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	1. La domanda di finanziamento NON è stata inviata all'indirizzo PEC e con le modalità previste dal paragrafo 9, capoverso 3; 2.La domanda NON è sottoscritta con firma elettronica qualificata del legale rappresentante del soggetto attuatore o suo delegato; 3. NON è stato utilizzato il formulario predisposto per la presentazione del progetto, come previsto dal paragrafo 9, capoverso 4; 4. Il prototipo/ progetto NON è presentato in formato PDF unitamente alla domanda di finanziamento, come previsto dal paragrafo 9, capoverso 3; 5. La dicitura nell'oggetto del messaggio PEC NON corrisponde a quella prevista dal paragrafo 9, capoverso 3.
Conformità del proponente	La domanda è presentata da un soggetto diverso dal soggetto attuatore.
Conformità della proposta	La domanda non contiene il numero minimo di prototipi e progetti previsti al paragrafo 9, capoversi 1 e 2.

4. In particolare, la valutazione di coerenza prevede l'utilizzo dei seguenti criteri:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
5. Verrà valutata come **corretta compilazione del formulario**:
   a. Corrispondenza tra le voci presenti nel formulario e i contenuti delle stesse;
   b. Compilazione di tutti i moduli in cui si compone l'attività formativa (Laboratori) o informativa (seminari);
   c. Compilazione della parte finanziaria con esplicitate UCS e quantità. A tal fine si precisa che, nella voce B.2.3 vanno indicate le ore di impegno e il costo orario pari all'UCS.
6. Verrà valutata come **coerenza progettuale**:
   a. Numero minimo e/o massimo di allievi corrispondenti con quelli previsti al paragrafo 7 capoverso 1 e 2;
   b. Numero minimo e/o massimo di ore corrispondenti con quelli previsti al paragrafo 8 capoverso 6 e 8.
7. Verrà valutata come **qualità progettuale**:
   a. Corrispondenza tra la competenza, che s'intende sviluppare attraverso i laboratori, e i contenuti tecnico scientifici, gli strumenti e le metodologie utilizzati nel laboratorio medesimo;
   b. Corrispondenza tra le informazioni, che s'intendono veicolare attraverso i seminari, e i contenuti e gli strumenti proposti nel seminario medesimo;
   c. Presenza di un numero di ore di attività previste coerente con le competenze che s'intendono sviluppare negli allievi.

8. Verrà valutata come **coerenza finanziaria**:
   a. Corretta imputazione del valore delle UCS, del n. di ore di cui alla voce B.2.3 che determinino un contributo finanziario corrispondente a quello previsto dal presente Avviso;
   b. Corretta imputazione delle voci di spesa B2.3 – Erogazione del servizio e C0 – Costi indiretti nel caso degli interventi a costi reali;
   c. Assenza di quote a carico dei partecipanti;
   d. Assenza di qualsiasi spesa non ammissibile.
9. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui ai precedenti capoversi è causa di non approvazione del prototipo Laboratori o dell'operazione "Seminari informativi".
10. L'Area, entro sessanta giorni lavorativi dalla presentazione del prototipo Laboratori o dell'operazione "Seminari informativi", approva il prototipo medesimo o l'operazione non formativa con apposito decreto dirigenziale, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. L'Area, con nota formale, comunica al soggetto attuatore l'elenco dei prototipi/operazioni che sono stati approvati.
11. Nel caso di mancata approvazione del prototipo/operazione, l'Area, con nota formale, comunica al soggetto proponente i termini entro i quali il prototipo/operazione può essere ripresentato.
12. I prototipi Laboratori approvati secondo le indicazioni del presente paragrafo costituiscono il "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali".
13. I progetti compresi nell'operazione "Seminari informativi" approvati secondo le indicazioni del presente paragrafo costituiscono l'offerta annuale di Seminari da realizzare nell'ambito dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e di istruzione e formazione professionale e del sistema dell'apprendimento permanente .

11 MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Attraverso gli interventi, di cui al presente Avviso, l'Amministrazione regionale intende dare ulteriore valore e rafforzare quanto già attuato in materia di formazione, di orientamento permanente e nell'ambito degli interventi previsti nel programma PIPOL. Pertanto, viene previsto un protocollo d'intervento che mediante il dialogo tra tutti gli attori presenti nel sistema dell'apprendimento permanente consenta di:

a. potenziare l'offerta di servizi di post-accoglienza presente nel programma PIPOL, attraverso un calendario stabile di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali;
b. sensibilizzare, attraverso un programma capillare di seminari, una vasta gamma di cittadini in età attiva della regione sull'importanza delle competenze trasversali e sull'opportunità di poterle sviluppare attraverso i laboratori;
c. supportare la sperimentazione del percorso di certificazione delle competenze con un collegamento più stretto tra il progetto di valorizzazione e miglioramento delle competenze professionali della persona e la possibilità di incrementare il potenziale interno di occupabilità.

11.1 Percorsi formativi laboratoriali per lo sviluppo/potenziamento delle competenze trasversali - Laboratori

1. Con cadenza trimestrale il soggetto attuatore elabora e sottopone all'approvazione dell'Area un calendario dei laboratori funzionale a garantire un'offerta completa dell'intero "Catalogo di laboratori per lo sviluppo delle competenze trasversali" su tutto il territorio regionale e con un numero di edizioni che tiene conto della consistenza numerica del bacino di utenza.

1.bis Nel calendario dei laboratori, di cui al capoverso 1, vengono riportati anche i laboratori che verranno realizzati presso le sedi degli Informagiovani e che sono stati individuati a seguito di una verifica di disponibilità e di interesse nei confronti dei contenuti sviluppati da parte delle suddette strutture.

2. Nell'ambito della collaborazione attuativa il soggetto attuatore provvede ad inviare a tutti i soggetti presenti nel sistema regionale dell'apprendimento permanente (Servizi regionali di orientamento, Centri per l'impego, Informagiovani, Enti di formazione professionale, Istituzioni scolastiche, Università, Fondazioni ITS, altre Strutture per l'educazione degli adulti, Associazioni di categoria, Cluster) il calendario, di cui al capoverso 1, affinché questi ultimi concorrano a presentare nel territorio regionale l'offerta formativa Laboratori, di cui al presente Avviso, ed a individuare i potenziali utenti.

3. I soggetti incaricati della fase di accoglienza nel programma PIPOL (CPI, Università e COR) al termine della stessa provvedono, qualora ritenuto necessario, ad inserire la prestazione dei Laboratori nel PAI – Piano di Azione Individuale unitamente alle altre misure previste dalla Garanzia Giovani e dal progetto FVG Occupabilità.

4. Nella sperimentazione del percorso di certificazione delle competenze, i soggetti incaricati della fase di identificazione, di validazione e di certificazione (COR e ATS EFFEPI) presentano alle persone che usufruiscono del percorso l'opportunità offerta dai Laboratori e forniscono le informazioni necessarie per partecipare agli stessi.

5. L'iscrizione ai laboratori è preceduta da un colloquio di orientamento nel quale, attraverso l'utilizzo di specifici strumenti, vengono definite le competenze trasversali da implementare. Tale colloquio viene svolto dalla Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze facente capo all'Area.

6. La Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze trasmette settimanalmente al soggetto attuatore i nominativi dei soggetti iscritti ai Laboratori unitamente all'indicazione delle competenze da sviluppare e della sede formativa di preferenza.

7. In prossimità delle date previste nel calendario e compatibilmente con il raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il soggetto attuatore inserisce il percorso da avviare (edizione clone del prototipo Laboratori) mediante l'applicativo WEBFORMA e trasmette via fax all'Area il modello di richiesta di autorizzazione all'avvio dell'attività formativa o seminariale, fatti salvi eventuali aggiornamenti e modifiche al sistema gestionale informativo. L'Area provvede all'assegnazione del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione.

8. Il modello deve essere inoltrato al numero di fax 040 3772856 presso l'Area, sede di scala dei Cappuccini 1, Trieste; la trasmissione deve avvenire tra 15 e 7 giorni antecedenti la data di avvio indicata sul modello medesimo, salvo deroghe concesse dall'Area per specifiche situazioni. L'Area provvede, a mezzo fax, alla restituzione del modello prima dell'avvio dell'attività formativa o seminariale, con l'autorizzazione alla partenza, l'indicazione del numero di codice e gli altri dati previsti.

9. Per la successiva gestione delle operazioni valgono le disposizioni di cui al Regolamento Formazione professionale ed alle Linee Guida.

10. Ai fini della rendicontabilità dell'allievo al termine del percorso, è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore dell'attività previste per l'operazione, al netto degli esami finali.

11. Tutti i prototipi prevedono la realizzazione di una prova finale, che ha la finalità di permettere al partecipante di operare una sintesi in merito alle competenze acquisite e di verificare nel contempo il

conseguimento dell'obiettivo formativo. Tale prova potrà essere gestita anche da una sola persona, che nel percorso formativo abbia svolto il ruolo di docente o di tutor, e verrà documentata con la predisposizione dell'apposito verbale.

12. Entro quindici giorni lavorativi dalla conclusione del percorso laboratoriale, il soggetto attuatore deve elaborare e trasmettere alla Struttura stabile di orientamento informativo e specialistico e per lo sviluppo delle competenze, utilizzando la casella di posta elettronica inforienta@regione.fvg.it, una scheda individuale, nella quale indica gli esiti dell'attività formativa realizzata, il livello di competenza raggiunta dalla persona e le eventuali criticità riscontrate. Una ripetuta inosservanza di questo obbligo costituisce grave inadempienza e può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del paragrafo 14 "Revoca dell'incarico".

13. La partecipazione ai percorsi formativi Laboratori, previsti dal presente Avviso, è a titolo gratuito. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e la persona che prevedano un eventuale concorso finanziario, a qualunque titolo, da parte della persona medesima.

11.2 Seminari informativi

1. In collaborazione con l'Area e previa verifica dei fabbisogni informativi delle Istituzioni scolastiche e formative e degli altri soggetti presenti nel sistema dell'apprendimento permanente (Centri per l'impego, Informagiovani, Università, Fondazioni ITS, altre Strutture per l'educazione degli adulti, Associazioni di categoria, Cluster), il soggetto attuatore elabora un "Programma annuale" dei seminari, previsti nell'operazione Seminari informativi, da realizzare presso gli Istituti secondari di secondo grado, gli Enti di formazione professionale e altre Istituzioni/Servizi, quali ad esempio i Centri per l'impiego.

2. Per l'elaborazione del "Programma annuale", qualora le richieste di Seminari formulate eccedessero il numero previsto nell'operazione, il soggetto attuatore deve adottare criteri di priorità che siano misurabili ed oggettivi. I criteri di priorità da utilizzare sono i seguenti:

   a) (criterio prioritario) assegnazione di almeno un seminario a ciascun richiedente;
   b) (criterio successivo) consistenza numerica dei possibili beneficiari del seminario;
   c) eventuali altri criteri a discrezione dell'ATS.

3. Il soggetto attuatore dovrà presentare all'Area il "Programma annuale" di cui ai precedenti capoversi 1 e 2, entro 90 giorni lavorativi successivi al ricevimento della nota dell'Area che comunica l'approvazione dell'operazione "Seminari informativi", fatta salva la possibilità di una **rimodulazione trimestrale** del "Programma" di ciascuna annualità.

4. Le attività previste nei Programmi annuali non possono avere avvio prima della **formale approvazione** dei Programmi stessi da parte dell'Area. All'Area compete anche l'approvazione delle eventuali ripresentazioni e modifiche ai Programmi stessi.

5. Per quanto concerne la gestione amministrativa delle operazioni, si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Formazione professionale e dal documento "Linee guida".

   2. La partecipazione ai Seminari, previsti dal presente Avviso, è a titolo **gratuito**. Non sono ammesse clausole tra il soggetto attuatore e il partecipante, che prevedano un eventuale concorso finanziario, a qualunque titolo, da parte del partecipante medesimo.

11.3 Sistema di monitoraggio

1. Il soggetto attuatore nell'attuazione dei percorsi formativi Laboratori deve implementare il "Sistema regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi di orientamento", utilizzando gli strumenti di monitoraggio proposti dalla Regione e inserendo i dati nel suddetto Sistema.

2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente paragrafo, costituisce grave inadempienza e può comportare la revoca dell'incarico ai sensi del paragrafo 14 "Revoca dell'incarico".

12 SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le operazioni formative Laboratori devono realizzarsi presso le sedi dei servizi regionali di orientamento o presso le sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATS e, in quest'ultimo caso, il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.

1.bis Le operazioni formative Laboratori, di cui al finanziamento previsto nel progetto "Giovani e PartecipAzione in FVG4" e pari a Euro 30.000,00., devono realizzarsi presso gli Informagiovani regionali, previa verifica sulla disponibilità di sedi che soddisfino i requisiti in materia di sicurezza e la cui capienza sia coerente con il numero dei partecipanti al laboratorio.

2. I Seminari possono svolgersi presso le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione costituenti l'ATS e altre istituzioni idonee per le finalità dell'Avviso. Il numero dei partecipanti deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, la quale dovrà soddisfare i requisiti in materia di sicurezza.

3. Per l'operazione Laboratori è ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione/progetto, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione/progetto, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione/progetto stesso, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, all'Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti.

13 DELEGA DI PARTE DELLE ATTIVITÀ

1. In riferimento alle operazioni di cui al presente Avviso, è ammesso il ricorso alla delega a terzi di parte delle attività, per un importo massimo non superiore al 25% del costo complessivo dell'operazione. È vietata la subdelega.

2. Nel caso di ricorso alla delega le spese del soggetto delegato sono giustificate attraverso fatture emesse a favore del soggetto attuatore. Tali fatture devono riportare tutti gli elementi utili a riferire l'attività svolta all'operazione oggetto di rendicontazione (riferimento contrattuale, natura della prestazione svolta, periodo di svolgimento della prestazione, quantificazione della prestazione svolta in termini di ore/uomo o giornate/uomo).

14 REVOCA DELL'INCARICO

1. L'Area ha la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta, qualora si registrino gravi inadempienze da parte dell'ATS rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso. In tale eventualità, l'Area provvede alla liquidazione del rimborso delle spese effettivamente sostenute ed ammissibili per le attività **concluse** alla data della revoca.

2. Con la presentazione della candidatura, ogni soggetto proponente sottoscrive l'accettazione delle disposizioni di cui al capoverso 1.

15 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALL'UTENZA

1. Al fine di favorire la partecipazione delle persone ai percorsi formativi Laboratori, previsti dal presente Avviso, è finanziata un'operazione di sostegno delle spese di trasporto dei partecipanti ai laboratori, che abbiano frequentato almeno il 70% del percorso formativo.
2. Il costo massimo annuale ammissibile dell'operazione è di Euro 15.000,00.
3. Sono ammissibili le spese relative all'utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
   a) mezzi pubblici di linea (autocorriere urbane ed extraurbane, treno limitatamente alla seconda classe);
   b) mezzi noleggiati dal soggetto proponente nel caso in cui sia dimostrata l'inadeguatezza dei mezzi pubblici di linea in rapporto agli orari dei laboratori e/o all'ubicazione della sede del centro di formazione. La situazione di inadeguatezza deve essere attestata dal rappresentante legale del soggetto proponente. Il costo ammissibile è riconducibile al costo del noleggio di un pullman alle tariffe di mercato.

16 GESTIONE FINANZIARIA

1. Le operazioni Laboratori, di cui al presente Avviso, sono gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari .
2. Sono gestite con modalità a costi reali le operazioni "Seminari informativi" e le "Attività di sostegno all'utenza".
3. In entrambe le modalità il costo dell'operazione approvato a preventivo costituisce il limite massimo delle spese ammissibili a carico del POR FSE.

16.1 Operazioni gestite con l'applicazione di tabelle standard di costi unitari

16.1.1 Laboratori

1. Le operazioni riferite ai Laboratori sono gestite, così come stabilito dall'allegato B del Regolamento, attraverso l'applicazione dell'"**UCS 1- Formazione**" .
2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività

3. Il costo così determinato, nella fase della predisposizione del preventivo, deve essere imputato alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio.
4. In fase di consuntivazione dell'operazione il medesimo costo è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento delle UCS indicate nell'allegato B del Regolamento.

16.2 Operazioni gestite secondo la modalità a costi reali

1. Nella realizzazione delle operazioni secondo la modalità a costi reali, si applicano le disposizioni previste a tale proposito nel documento Linee Guida .
2. Nella predisposizione del preventivo di spesa delle operazioni "Seminari informativi" e "Attività di sostegno all'utenza", previste dal presente Avviso, si tiene conto che:
   a. la parte del costo complessivo relativa ai costi diretti viene imputata alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio;
   b. la parte del costo complessivo relativa agli eventuali costi indiretti e corrispondente al 15% del totale dei costi diretti ammissibili per il personale viene imputata alla voce di spesa C0 – Costi indiretti. Si

precisa che i costi diretti per il personale risultano dalla somma delle voci di spesa B2.1 – Personale interno e B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.

3. Eventuali decurtazioni al costo complessivo esposto a rendiconto apportate dall'Area a valere sui costi diretti per il personale determinano una corrispondente decurtazione percentuale dei costi indiretti che devono mantenere una quantificazione pari al 15% dei costi diretti per il personale.

4. I costi indiretti sono dichiarati su base forfetaria, in misura pari al 15% dei costi diretti per il personale, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 1303/2013.

5. I costi diretti sono gestiti secondo la modalità a costi reali e vengono imputati nell'ambito delle voci di spesa indicate nella sottostante tabella e nel rispetto di quanto indicato nella colonna "Note". Di seguito viene data descrizione delle operazioni previste dal presente Avviso che si realizzano a costi reali.

16.2.1 – Seminari informativi

1. Ciascun progetto di seminario informativo non può prevedere un costo superiore a **euro 1.500** e i costi ammissibili per la sua realizzazione sono i seguenti:

Voce di spesa		**Note**
B1.2	Ideazione e progettazione.	Fino ad un massimo del 5% del costo approvato a preventivo.
B1.3	Pubblicizzazione e promozione dell'operazione.	Le spese sono ammissibili nel periodo precedente alla realizzazione dell'operazione e sono relative alla produzione di materiali e supporti finalizzati a favorire l'accesso delle persone ai servizi formativi, ivi comprese le spese del personale impiegato nella produzione dei suddetti materiali.
B2.1	Personale interno	In questa voce possono essere rendicontate anche le spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente interno.
B2.2	Collaboratori esterni	In questa voce possono essere rendicontate anche le spese di viaggio, vitto e alloggio dei collaboratori esterni.
B2.3	Erogazione del servizio	Spese trasporto allievi.
B2.4	Altre funzioni tecniche.	
B2.5	Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata.	
B2.6	Utilizzo materiale di consumo per l'attività programmata.	
B.4.2	Coordinamento	
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.	Fino ad un massimo del 20% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti su base forfettaria.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (voci B2.1 e B4.3).

16.2.2 – Attività di sostegno all'utenza

L'operazione "Attività di sostegno all'utenza" è finalizzata a favorire la partecipazione delle persone ai percorsi formativi Laboratori. E' previsto il rimborso delle spese di trasporto dei partecipanti ai laboratori. Nell'ambito della quota finanziaria prevista, i costi ammissibili per la realizzazione di tale attività, che risulta essere di pertinenza e connessa all'operazione Laboratori sono i seguenti:

Voce di spesa		**Note**
B2.4	Attività di sostegno all'utenza.	Spese di trasporto sostenute dai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore del Laboratorio.
B4.3	Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione.	Fino ad un massimo del 10% del costo approvato a preventivo.
C0	Costi indiretti.	In misura pari al 15% della somma dei costi diretti per il personale (B4.3).

17 RENDICONTAZIONE

17.1 Rendicontazione delle operazioni Laboratori

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni concluse nell'annualità progettuale di riferimento, entro il **30 ottobre di ogni anno di attività (2018, 2019, 2020)**. Qualora il termine indicato ricada in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 17 del Regolamento Formazione professionale.

17.2 Rendicontazione delle operazioni "Seminari informativi" e "Attività di sostegno all'utenza"

1. Il soggetto attuatore deve presentare **annualmente** all'Area (via San Francesco 37, Trieste, Ufficio protocollo VI piano) la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle operazioni concluse nell'annualità progettuale di riferimento, **entro il 30 ottobre di ogni anno di attività (2018, 2019, 2020)**. Qualora il termine indicato ricada in un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La documentazione da presentare è quella prevista dall'art. 16 del Regolamento Formazione professionale.

18 FLUSSI FINANZIARI

1. Per le operazioni di cui al presente Avviso, i flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso **due fasi, con riferimento a ciascuna annualità**:
   a) ad avvenuto avvio della prima operazione Laboratori o del primo progetto Seminari, il soggetto attuatore può richiedere un'**anticipazione**, fino all'85% della disponibilità finanziaria complessiva per l'annualità in corso.
   b) l'erogazione del **saldo**, pari alla differenza tra il costo ammesso a rendiconto e l'anticipo erogato, avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto annuale di entrambe le tipologie di operazioni (Laboratori e Seminari), di cui al paragrafo 17.1 e 17.2, ad avvenuta verifica della documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle operazioni.

2. Per le operazioni di sostegno all'utenza non è prevista un'anticipazione e i saldi, corrispondenti alle somme ammesse a rendiconto, verranno erogati entro 90 giorni dalla data di presentazione del rendiconto, di cui al precedente paragrafo 17.2, ad avvenuta verifica del stesso.

3. L'anticipazione deve essere coperta da **fideiussione** bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.*

4. L'erogazione dei contributi resta comunque subordinata alla disponibilità di spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità.

19 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari.

2. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo, nell'ambito dell'attuazione del POR. Pertanto, tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea – Fondo sociale europeo	Repubblica Italiana
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia

3. Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

4. La mancata pubblicizzazione dell'operazione e il mancato utilizzo dei loghi sopra descritti è causa di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento.

20 PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'Area richiede al soggetto attuatore di dedicare una particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età e disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.

2. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche per la

eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
Nell'attuazione del presente Avviso, l'Area intende promuovere la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate. Il soggetto attuatore è chiamato, pertanto, a valorizzare gli aspetti e le competenze trasversali, che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate. Inoltre, nelle attività di pubblicizzazione il soggetto attuatore deve aver cura di evidenziare gli elementi che favoriscono il più ampio coinvolgimento delle donne nella fruizione delle operazioni formative e seminariali.

21 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti all'Area sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei.
2. Il conferimento dei dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento; conseguentemente, il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso.
3. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso, secondo le disposizioni di cui alla Legge Regionale 7/2000. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, cui si rinvia.
4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
5. Titolare del trattamento è il Vice Direttore Centrale - Area istruzione, formazione e ricerca.

22 ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
Struttura regionale attuatrice:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. Area istruzione, formazione e ricerca.
via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
tel. 040/3775206 fax 040/3772856
indirizzo mail: orientamento@regione.fvg.it
indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
Responsabile del procedimento
Vice Direttore centrale dott.ssa Ketty SEGATTI - tel. 040/3775206; e-mail ketty.segatti@regione.fvg.it
Responsabili dell'istruttoria
dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI – tel. 040/3772834; e-mail mariagraziella.pellegrini@regione.fvg.it
dott.ssa Elisabeth ANTONAGLIA – tel. 040/3775285; e-mail elisabeth.antonaglia@regione.fvg.it
Referente del programma
dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI

a) per la redazione dell'Avviso e la procedura amministrativa di concessione, dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI

b) per la procedura contabile, sig. Daniele OTTAVIANI;

c) per la procedura di rendicontazione e per i controlli, dott.ssa Alessandra ZONTA.

Il referente del programma specifico, a cui rivolgersi per ogni quesito, è la dott.ssa Maria Graziella PELLEGRINI

2. Copia integrale del presente Avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it *lavoroformazione/formazione*

3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

23 CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato per il 31 dicembre 2021.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca
dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITALMENTE

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8110_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 1 ottobre 2017, n. 8110

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, Programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15. Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei Programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su Pipol. Approvazione addendum.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

RICORDATO che:

- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 797/2015 è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani presenti in PIPOL;

VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25/06/2015 con il quale è stato la Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL;

PRECISATO che il testo vigente della direttiva è quello allegato al decreto n. 7484/LAVFORU del 12/09/2017 con il quale è stato approvato l'VIII intervento correttivo alla Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL;

PRESO ATTO che:

a) la suddetta Direttiva prevede la realizzazione di operazioni di carattere formativo relative al Repertorio dei profili professionali, denominate "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)", le quali sono finalizzate al conseguimento della qualifica professionale del livello previsto dal Repertorio medesimo approvato con DGR n.1042 del 9 giugno 2017;

b) la suddetta Direttiva indica i profili professionali per i quali possono essere presentate le operazioni QA;

c) la fase di accoglienza di PIPOL e la conseguente definizione dei Piani di azione individuali - PAI - indica un evidente richiesta relativi alle operazioni QA nei profili professionali di "Estetista" e di "Acconciatore";

d) la Direttiva richiamata alla lettera b) non prevede la realizzazione di operazioni relative ai due profili indicati alla lettera c);

RITENUTO, in deroga a quanto previsto dalla Direttiva, di prevedere la realizzazione, all'interno di PIPOL, di operazioni QA nei profili professionali di "Estetista" e di "Acconciatore", secondo quanto specificamente indicato nel documento allegato A) parte integrante del presente decreto;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, è approvato il documento allegato A) parte integrante del presente provvedimento che regola le modalità di attuazione all'interno di PIPOL di operazioni QA nei profili professionali di "Estetista" e di "Acconciatore".

2. E' approvato il documento "Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", allegato B) parte integrante del presente provvedimento, che comprende, in qualità di Addendum, il richiamato documento allegato A) e che costituisce il testo coordinato della Direttiva.

3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati A) e B), è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 1 ottobre 2017

SEGATTI

Allegato A)

ADDENDUM

Oggetto:

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL.

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15.

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL. Addendum.

In deroga a quanto stabilito dalla Direttiva in oggetto:

1. è approvata la realizzazione, nell'ambito di PIPOL, di due operazioni QA relative al profilo professionale di "Estetista" e di due operazioni QA relative al profilo di "Acconciatore";
2. l'operazione "Estetista" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
3. l'operazione "Acconciatore" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
4. la realizzazione delle operazioni avviene nel modo seguente:
    a) area territoriale di Trieste e Gorizia: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
    b) area territoriale di Udine e Pordenone: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
5. secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, le operazioni hanno durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali;
6. la prima annualità delle 4 operazioni realizzabili deve essere avviata entro il 31 dicembre 2017;
7. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della prima annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017;
8. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della seconda annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2018;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, selezione, gestione, rendicontazione delle operazioni, valgono le disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto.

Trieste, settembre 2017

ALLEGATO B)

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca
Posizione organizzativa Programmazione

PIPOL

FVG Progetto giovani – FVG Progetto occupabilità

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità Programma specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL

Settembre 2017. TESTO COORDINATO CON ADDENDUM

INDICE

PREMESSE. CONTESTO DI RIFERIMENTO E QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Con il decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 del 27 gennaio 2014 è stato emanato l'avviso per la selezione di quattro raggruppamenti di enti di formazione ai quali affidare, ciascuno in un ambito provinciale, le azioni di carattere formativo rientranti in FVG Progetto giovani ed in FVG Progetto occupabilità, facenti parte dapprima del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 93/2014 e, successivamente del "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL[1], approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731/2014 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il documento "Pianificazione periodica delle operazione – PPO – Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429/2015, nel definire le linee di attuazione del POR FSE 2014/2020 per il 2015, ha individuato
   a) il programma specifico 8/15: FVG Progetto occupabilità e
   b) il programma specifico 12/15: FVG Progetto giovani

   attraverso i quali viene assicurata continuità alle attività di carattere formativo all'interno di PIPOL e sugli specifici versanti di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.
3. Con le presenti direttive vengono disciplinate le modalità di attuazione delle attività di carattere formativo previste dai richiamati programmi specifici da parte dei raggruppamenti di enti di formazione – ATI – selezionati con il richiamato avviso emanato con decreto 100/LAVFOR.FP/2014.
4. In particolare le presenti Direttive si applicano alle attività formative presentate dai soggetti aventi titolo partire dal 16 febbraio 2017. Fra gli aspetti di carattere innovativo assume particolare rilevanza la modifica che riguarda la struttura regionale di riferimento che diviene l'Area istruzione, formazione e ricerca, di seguito denominata "Area", della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.
5. Salvo disposizioni specifiche stabilite dalle presenti direttive, le operazioni si realizzano nel quadro della disciplina stabilita dal "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento, e dalle "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida.
6. Le presenti Direttive sono adottate con riferimento al seguente quadro normativo:
   – Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 "Ordinamento della formazione professionale"; REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   – REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

[1] Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL**, costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successiva modifiche e integrazioni

Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
- Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
- documento concernente "Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo", emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
- documento "Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS. Modificazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 278/2015", di seguito documento UCS, approvato dalla Giunta regionale con

deliberazione n. 278 del 20 febbraio marzo 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La struttura attuatrice dei programmi specifici è il l'Area istruzione, formazione e ricercadella Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, e ricerca e università; la strutturareferente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione

PARTE PRIMA. LE OPERAZIONI DI CARATTERE FORMATIVO

1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni si collocano all'interno del quadro programmatorio del POR di seguito indicato.
2. FVG Progetto Occupabilità:
   a) Asse: 1 – Occupazione
   b) Priorità d'investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
   c) Obiettivo specifico: 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
   d) Azione: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) Settore di intervento: 102 – Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
   f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente
   h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
   i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
   j) Tipo d'aiuto: Nessun regime di aiuto
   k) Classificazione della modalità formativa:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico pratici (inclusi i work shop)

   l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi I disoccupati di lunga durata

m) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

3. FVG Progetto giovani:
   a) Asse: 1 – Occupazione
   b) Priorità d'investimento: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani
   c) Obiettivo specifico: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
   d) Azione: 8.1.1Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
   e) Settore di intervento: 103 - Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani"
   f) Forma di finanziamento: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   g) Meccanismi territoriali di attuazione: 07 – Non pertinente
   h) Dimensione tematica secondaria del FSE: 08 – Non pertinente
   i) Tipo di territorio: 07 – Non pertinente
   j) Tipo d'aiuto: Nessun regime di aiuto
   k) Classificazione della modalità formativa:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità

Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.1	Corsi condotti attraverso metodologie d'aula (incluse lezioni o conferenze)
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.2	Corsi misti teorico pratici (inclusi i work shop)

l) **Indicatori di risultato comuni**:

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro 6 mesi successivi alla loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi I disoccupati di lunga durata

m) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI REALIZZABILI

1. Le presenti direttive disciplinano la realizzazione delle seguenti tipologie di operazioni:
   a) operazioni riferite al repertorio dei settori economico professionali e al repertorio dei profili professionali
      1) percorsi formativi FPGO;
      2) percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA);
      3) percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
2. Le operazioni relative a tipologie formative diverse da quelle indicate, determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. Le operazioni di cui al capoverso 1 possono fare riferimento:
   a) alla priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, con la partecipazione della sola utenza eligibile alla priorità di investimento;
   b) alla priorità d'investimento 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i

Giovani, con la partecipazione della sola utenza eligibile alla priorità di investimento;
c) alle richiamate priorità di investimento 8i e 8ii, con la partecipazione di utenza mista.
4. Le operazioni sono gestite dalla sede di Trieste dell'Area, via San Francesco 37. Tutta la documentazione relativa va pertanto trasmessa a tale indirizzo.

3. LE OPERAZIONI RIFERITE AL REPERTORIO DEI SETTORI ECONOMICO PROFESSIONALI E AL REPERTORIO DEI PROFILI PROFESSIONALI

3.1Generalità

1. Il presente paragrafo disciplina la realizzazione di Operazioni riferiteal Repertorio dei settori economico professionali approvato con DGR n. 1417 del 28 luglio 2016 e al Repertorio dei profili professionali, approvato con DGR n.25 del 13 gennaio 2017.
2. Le operazioni sono gestite dalla sede di Trieste dell'Area, via San Francesco 37.
3. Tutte le operazioni devono comprendere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione,** un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
4. Con la Comunicazione COM(2008) 394 del giugno 2008, la Commissione ha adottato lo «Small Business Act». Lo SBA ha sottolineato, per la prima volta e in modo concreto e sistematico, che nessuna politica economica che miri a stimolare e sostenere la competitività dell'UE può prescindere dai problemi specifici e dalle peculiarità economiche e finanziarie delle PMI e ha individuato 10 principi di policy necessari a creare le condizioni favorevoli alla crescita e allo sviluppo delle PMI europee. L'attuazione dei 10 principi dello SBA è fondata su "attività di sistema", cioè attività trasversali rispetto alle specificità delle imprese e applicabili all'intero contesto economico e amministrativo locale, e su interventi specifici, ovvero attività incentrate su particolari linee di intervento, che rispondono a determinati bisogni del tessuto imprenditoriale locale. Fra le attività di sistema è prevista quella relativa a "Imprenditorialità" che mira allo sviluppo di un ambiente favorevole all'imprenditorialità al fine di agevolare la creazione di PMI, in particolare fra le donne e gli immigrati e di incoraggiare i trasferimenti di imprese, soprattutto delle PMI familiari. Al fine di sostenere l'attuazione di tale attività di sistema dello SBA, ogni operazione formativa deve prevedere**, pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa. La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
5. Ogni operazione deve prevedere, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**, un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008. . La durata di tale modulo è fissa e obbligatoria.
6. Tutte le operazioni, **pena la non ammissibilità generale**, devono contenere nella parte del formulario denominata "dati per l'orientamento" una descrizione sintetica del progetto (max 1.300 caratteri) finalizzata alla pubblicazione sui siti istituzionali, da cui emergano la coerenza, la finalità e gli scopi previsti.
7. Nelle operazioni che prevedano stage in azienda e che abbiano l'obbligo di una formazione specifica omogenea sulle tematiche della sicurezza, possono essere previsti anche uno o più ulteriori moduli coerenti con i contenuti previsti dall'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione specifica dei lavoratori. Al termine di questo modulo l'ente, su richiesta dell'allievo, rilascia un'autonoma certificazione dell'avvenuta formazione. Si rammenta che l'erogazione della summenzionata formazione, deve avvenire nel rispetto di quanto specificato nella premessa di cui all'allegato B) dell'Accordo stesso. A tali moduli possono partecipare anche ulteriori persone prese in carico dall'A.T.I. entro il numero massimo di allievi previsti per quella tipologia di corso o, se inferiore dall'accreditamento dell'aula, senza aggravio di spesa. A tali allievi verrà rilasciato dall'ente il solo attestato relativo alla sicurezza e non andranno comunicati come partecipanti al percorso né rendicontati.
8. Qualora le operazioni prevedano uno stage in azienda l'operatore deve indicare le imprese ospitanti che devono essere riferite al numero di allievi previsto, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Le dichiarazioni di disponibilità delle aziende sono conservate presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa.
9. L'eventuale cambiamento delle imprese ospitanti lo stage dopo l'ammissione al finanziamento dell'operazione deve essere comunicata all'Area. La documentazione che ha determinato il cambiamento

dell'impresa o delle imprese ospitanti è conservata presso la sede principale di svolgimento dell'attività formativa, anche ai fini dell'attività ispettiva dell'Area.

10. Ai fini della realizzazione dello stage, deve essere compilato il modello FP5b (comunicazione di inizio stage). Si prescinde dal termine di 15 giorni di calendario per l'invio del suddetto modello di cui al paragrafo 15.1.1 delle Linee guida. Le eventuali variazioni delle aziende ospitanti lo stage devono essere comunicate con l'integrazione del modello FP5b.La documentazione relativa alle eventuali variazioni inerenti i soggetti ospitanti lo stage deve essere conservata dal soggetto attuatore presso le proprie strutture e resa disponibile per le verifiche in loco dell'Area. Lo svolgimento dello stage deve essere documentato da una convenzione (modello FP5a) tra il soggetto attuatore ed il soggetto ospitante.
11. Fra il soggetto ospitante lo stage e chi viene ospitato non si instaura alcun tipo di rapporto di lavoro; l'ospitato deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile.
12. Nel quadro di quanto previsto dalla cooperazione attuativa e nel rispetto della centralità della persona che informa la realizzazione di tutte le attività previste:
    a) le operazioni possono essere realizzate su base interprovinciale. La titolarità dell'operazione è dell'ATI la quale propone il maggior numero di allievi. Ove si verifichi un pari numero di allievi provenienti da province diverse, la titolarità dell'operazione è decisa comunemente dalle ATI interessate;
    b) fatto salvo quanto indicato in merito ai percorsi mirati all'inserimento lavorativo (paragrafo 3.4), il numero minimo e massimo di allievi richiesto ai fini dell'avvio dell'operazione deve essere compreso tra 12 e 25, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
13. Tutti gli allievi devono risultare iscritti a PIPOL ed essere residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del Friuli Venezia Giulia
14. Tutti gli allievi frequentanti le operazioni finanziate che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta acquisiscono il diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con il conseguimento dell'attestazione finale prevista. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
15. Ai fini dell'ammissione all'esame finale è richiesta l'effettiva presenza certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore dell'attività in senso stretto, al netto delle ore previste per l'esame finale

3.2 I percorsi formativi FPGO

1. Possono essere presentate due tipologie di operazioni:
    a) operazioni relative ai Repertori di settore economico professionali, finalizzate unicamente al raggiungimento di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai citati Repertori di settore. Le operazioni pertanto prevedono lo sviluppo completo di tutte le "situazioni tipo" (ST) evidenziate in verde nella corrispondente scheda SST del relativo Repertorio di settore, nonché, eventualmente, di ulteriori abilità e conoscenze sia in quanto funzionali al raggiungimento delle stesse QPR, sia perché espressamente richieste dal mercato del lavoro (anche riferite a QPR parziali). In ogni caso l'attestato di frequenza finale, conseguito da parte degli allievi previo superamento dell'esame finale, riporterà, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, unicamente le QPR complete dell'operazione.
    b) operazioni riferite unicamente a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, purché:
        1) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/atlante_lavoro.php
        2) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
        3) corredate da un elenco di possibili *situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.*

    Tali operazioni, in quanto non afferenti a un Repertorio approvato dalla Regione riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 prevedono il rilascio di un attestato di frequenza, previo superamento dell'esame finale.
2. Non possono essere presentate operazioni riferite a tipologie diverse da quelle di cui sopra, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. La durata delle operazioni è ricompresa tra le 200 ore e le 600ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il

periodo di stage laddove previsto non può comunque essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**

4. Non è ammessa la realizzazione di operazioni afferenti le cosiddette "professioni regolamentate". Il mancato rispetto di questa previsione è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.
5. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 4, 5[2].

3.3I percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Le operazioni relative al Repertorio dei profili professionali, denominate "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)" sono finalizzate al conseguimento della qualifica professionale del livello previsto dal Repertorio medesimo approvato con DGR n.25 del 13 gennaio 2017 e possono riguardare esclusivamente i profili professionali:
   - Addetto alla realizzazione e manutenzione di aree verdi
   - Panificatore
   - Gelatiere
   - Addetto alle lavorazioni lattiero-casearie
   - Addetto alla trasformazione delle carni
   - Tecnico della trasformazione agroalimentare
   - Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
   - Saldatore
   - Tecnico CAD (Computer Aided Design)
   - Tecnico CAM (Computer Aided Manufacturing)
   - Tecnico elettrico
   - Tecnico per l'automazione industriale
   - Tecnico elettronico
   - Tecnico di impianti termici
   - Muratore
   - Piastrellista
   - Tinteggiatore cartongessista
   - Tecnico grafico
   - Fotografo digitale
   - Tecnico dell'amministrazione di sistemi ict
   - Tecnico dello sviluppo di applicazioni web lato server
   - Magazziniere
   - Pizzaiolo
   - Aiuto cuoco
   - Tecnico di cucina

- [2]**FASCIA 2:** giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni;
- **FASCIA 3:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito il diploma di qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi. Convenzionalmente il termine dei 12 mesi scade il 31 luglio dell'anno successivo al conseguimento del titolo;
- **FASCIA 4:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito un titolo di studi universitario da non più di 12 mesi (corso di laurea di primo livello, corso di laurea specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, master universitario di primo livello, master universitario di secondo livello, scuola di specializzazione, corso di dottorato di ricerca)
- **FASCIA 5:**:
  - lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali
  - lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
    - alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984;
    - alla CIG in deroga;
    - al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012

– Addetto al servizio bar
– Tecnico dei servizi di sala e bar
– Tecnico dell'amministrazione economico-finanziaria
– Tecnico dell'amministrazione del personale
– Tecnico della produzione manifatturiera

2.
3. Le operazioni relative a profili professionali diversi da quelli indicati determinano la **non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. L'ammissione alle operazioni riferite a profili di livello EQF IV è subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un attestato di qualifica regionale di livello EQF III coerente con il profilo medesimo. Ulteriori prerequisiti possono essere previsti all'interno dell'operazione.
5. Tutte le operazioni devono riferirsi in termini di durata e di competenze (QPR) a quanto previsto dal citato Repertorio dei profili professionali, fermo restando che possono essere previste competenze **aggiuntive** riferite unicamente a conoscenze ed abilità di base e trasversali o funzionali a specifiche esigenze del mercato del lavoro.
6. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage è obbligatorio e non può essere superiore al 50% ed inferiore al 30% della durata totale dell'operazione **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
7. Al fine di favorire la partecipazione di allievi già in possesso di crediti formativi acquisiti in precedenti percorsi di formali di formazione, è ammissibile la loro partecipazione ridotta all'operazione nella misura massima del 50% della durata totale. L'accertamento dei crediti viene effettuato dal soggetto proponente sulla base di documentazioni attestanti il loro possesso.
8. Ai fini del computo della soglia minima di partecipazione per l'ammissione all'esame finale, si richiede l'effettiva presenza, certificata sull'apposito registro ad almeno il 70% delle ore di formazione previste dal percorso ridotto., al netto delle ore d'esame.
9. La partecipazione ridotta all'operazione è consentita per un numero di allievi non superiore al 50%, arrotondato per difetto, degli allievi previsti.
10. Sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 5

3.4I percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

1. Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio.
2. Ai fini dell'attuazione delle azioni formative di cui al presente paragrafo, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della cooperazione attuativa, in precedenza richiamata. I percorsi formativi sono fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo del singolo e rapportato ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente attuatore. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente dall'impresa partner.
3. Le operazioni sono costruite con le medesime modalità indicate al paragrafo 3.2 per i percorsi formativi FPGO, con le seguenti avvertenze:
   a) possono prevedere la partecipazione di 1, 2 o 3 allievi, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**;
   b) devono prevedere una durata non superiore a 100 ore. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica di applicazione pratica degli insegnamenti teorici che non può comunque essere superiore al 50% della durata complessiva dell'operazione. Non è ammesso lo stage. Il mancato rispetto delle suddette previsioni è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione stessa;**
   c) il coinvolgimento dell'impresa partner deve essere garantito attraverso prestazioni di docenza da parte di personale dell'impresa medesima per un numero di ore pari ad almeno il 20% della durata complessiva

dell'operazione. Tale aspetto deve essere chiaramente affermato nell'operazione, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione stessa;**

d) le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo di almeno 1 allievoentro 120 giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
   1) tempo indeterminato;
   2) tempo determinato;
   3) apprendistato;
e) in funzione della valenza specificamente occupazionale dell'iniziativa formativa, si prevede pertanto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, l'ATI competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa che indica la volontà di procedere all'inserimento occupazionale dell'allievo partecipante all'azione formativa: in tale accordo, sottoscritto da tutte le parti interessate, vengono indicati i rispettivi ruoli, a partire dalla preparazione e presentazione dell'operazione formativa da parte dell'ATI. L'accordo è conservato dall'ATI è mantenuto disponibile ai fini dei controlli in loco effettuati dal Servizio e allegato al rendiconto **pena la decadenza dal contributo;**
f) ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento occupazionale, questa tipologia di operazione può essere parte di una azione più ampia rivolta ai destinatari che si concretizza nella possibilità di affiancare all'operazione un tirocinio extracurriculare. Tale tirocinio può svolgersi prima dell'operazione formativa, con una durata compresa tra 3 e 6 mesi, o dopo la realizzazione dell'operazione formativa, con una durata di 3 mesi e deve coinvolgere tutti i partecipanti all'operazione formativa;
g) come indicato alla lettera d), la remunerazione a risultato deriva dall'assunzione a tempo determinato di almeno un allievo entro 120 giorni dalla conclusione dell'operazione formativa. In questo senso:
   1) se all'operazione formativa non viene associato un tirocinio, è richiesta l'assunzione a tempo determinato per almeno 2 mesi;
   2) se all'operazione formativa viene associato il tirocinio, l'assunzione a tempo determinato deve corrispondere ad un periodo pari ad almeno il doppio della durata del tirocinio;
h) sono ammessi alla partecipazione alle operazioni destinatari rientranti nelle FASCE 2, 3, 4, 5.

4. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

1. Le operazioni sono presentate con modalità a sportello quindicinale, vale a dire dal giorno 1 al giorno 15 e dal giorno 16 al giorno 28/30/31 di ogni mese, ore 24.00 (si ricorda ancore che le presenti Direttive fanno riferimento ai progetti presentati a partire dal 16 febbraio 2017).
2. Ciascuna operazione viene presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www..regione.fvg.it, *formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori*. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome
   b) codice fiscale
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail all'Area allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

3. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**. Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**:
   – **"PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 1"**(utenza priorità d'investimento 8i),oppure
   – **"PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 2"** (utenza priorità d'investimento 8ii),oppure
   – **"PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3"** (utenza mista priorità d'investimento 8i e 8ii),oppure
   – **"PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1** (utenza priorità d'investimento 8i),oppure
   – **"PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2** (utenza priorità d'investimento 8ii),oppure
   – **"PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3** (utenza mista priorità d'investimento 8i e 8ii),oppure
   – **"PIPOL POR – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1"**(utenza priorità d'investimento 8i),oppure
   – **"PIPOL POR – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2" (**utenza priorità d'investimento 8ii).
4. Unitamente alla domanda devono essere presentati, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**:
   – la scheda anagrafica;
   – l'operazione.
5. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
6. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. La procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, in relazione a ogni scadenza quindicinale e per tipologia di operazione, **una domanda di ammissione** per ogni operazione a finanziamento trasmessa alla Direzione a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione.**
7. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dall'Area
8. è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione.**

5. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

5.1 I percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. I percorsi formativi di cui al presente paragrafo sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS"[3], di seguito Documento UCS, pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.

[3] Il documento costituisce allegato al "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale" emanato con DPReg n. 140/2016

2. Il costo complessivo di ogni percorso formativo è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * n. ore attività d'aula + 50% ore stage (se previsto)
+
UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * n. ore attività complessive * n. allievi previsti

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fasedi consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS indicate nel Documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi previsti sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

5.3 I percorsi mirati all'inserimento lavorativo

1. I percorsi mirati all'inserimento lavorativo sono gestiti attraverso l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui al documento UCS.
2. Il costo complessivo di ogni operazione è pertanto determinato nel modo seguente:

UCS 7 (euro 99,00) * n. ore di formazione

3. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione il costo determinato con la modalità sopraindicata è imputato sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio.

6.SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La **selezione delle operazioni** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno2015.
2. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, nell'**allegato A)** parte integrante delle presenti Direttive si fornisce il quadro riassuntivo, per ogni tipologia di operazioni, delle **cause di non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
   La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione.**
4. Gli esiti della valutazione sono recepiti dall'Area con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

7. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione costituenti l'ATI. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza dal contributo.**
2. E' ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali nelle zone montane omogenee di cui alla LR 33/2002 e in casi particolari adeguatamente motivati. Il ricorso alle sedi didattiche occasionali deve essere indicato nell'operazione. Eventuali richieste successive all'approvazione dell'operazione devono essere preventivamente autorizzate surichiesta motivata del soggetto attuatore.

8. RENDICONTAZIONE

8.1I percorsi formativi FPGO e i percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)

1. Entro sessanta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio.

8.2 I percorsi mirati all'inserimento lavorativo

1. Entro 150giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare all'Area, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. La documentazione da presentare è costituita da:
   a) la documentazione prevista dall'art. 26 del Regolamento;
   b) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di tutoraggio;
   c) l'accordo con l'impresa che indica la volontà di procedere all'inserimento occupazionale dell'allievo partecipante all'azione formativa
   d) ove pertinente, copia del contratto di lavoro degli allieviassunti entro 120 giorni dalla conclusione dell'operazione con una delle seguenti tipologie contrattuali:
      i. tempo indeterminato
      ii. tempo determinate
      iii. apprendistato.

   Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 2 mesi, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 3.4 nel caso l'attività formativa sia associata ad un tirocinio extracurriculare.
3. La somma ammissibile è pari al

   70% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione

   se nessun allievo è stato collocato entro 120 giorni con uno dei contratti di cui al capoverso 2 lett. d); è pari al

   100% dell'UCS 7 * numero di ore di formazione

   se almeno un allievoè stato collocato con le modalità di cui comma 2 lett. d).

9. INDICAZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE

1. Le operazioni possono essere presentate **esclusivamente** dalle ATI selezionate dall'avviso 100/LAVFOR.FP/2014 (soggetto attuatore), **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**

2. I destinatari delle operazioni di cui alle presenti Direttive sono i soggetti, residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia, registrati al progetto PIPOL con ed appartenenti alle FASCE precedentemente indicate
3. Ad ogni operazione deve essere associato un documento firmato dall'ATI di formazione e dal CPI in cui si dà atto che il percorso formativo proposto è conforme alle indicazioni date dal CPI in fase di colloquio di orientamento per quelle determinate persone (modulo di raccordo costituente **allegato B)** parte integrante delle presenti Direttive). Il modulo è conservato dall'ATI e mantenuto disponibile ai fini dei controlli in loco effettuati dall'Area.
4. La delega di parte delle attività è ammissibile nei limiti di quanto previsto dal paragrafo 15.1.13 delle Linee guida.
5. La presentazione delle operazioni avviene a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
6. Tutte le operazioni previste dalle presenti direttive possono essere associate alla realizzazione di un tirocinio extracurriculare all'interno di PIPOL, previa l'attenta verifica della rispettiva coerenza rispetto alla figura professionale di riferimento.

9. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte dell'Area nei riguardi del soggetto attuatore avvengono, per ogni operazione, attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista una anticipazione dell'85% del finanziamento ad avvio dell'operazione e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro / formazione / area operatori / modulistica.
4. Con riferimento a tutte le attività previste, il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
5. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie del Servizio ed i pagamenti connessi ai singoli progetti assicurati dai soggetti attuatori.

10. RISORSE FINANZIARIE

1. Il finanziamento del programma specifico n. 8/15 – FVG Progetto occupabilità – deriva dalle previsioni del PPO 2015 che prevede il finanziamento per le annualità 2015, 2016, 2017.
2. Il finanziamento relativo all'annualità 2015 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2015	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	5.651.907,00	1.299.938,61	621.709,77	2.373.800,94	1.356.457,68

3. Il finanziamento relativo all'annualità 2016 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2016	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	7.000.000	1.610.000	770.000	2.940.000	1.680.000

4. Il finanziamento del programma specifico n. 12/15 – FVG Progetto giovani – deriva dalle previsioni del PPO 2015 che prevede il finanziamento per le annualità 2015, 2016, 2017.

5. Il finanziamento relativo all'annualità 2015 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2015	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	1.149.850,00	549.928,00	2.099.726,00	1.199.843,00

6. Il finanziamento relativo all'annualità 2016 è così ripartito:

Misura	Disponibilità 2016	ATI TS	ATI GO	ATI UD	ATI PN
Formazione per l'occupazione	4.831.260,00	1.111.190,00	531.439,00	2.029.129,00	1.159.502,00

PARTE SECONDA. ASPETTI DI CARATTERE TRASVERSALE

1. INDENNITÀ DI MOBILITÀ SUL TERRITORIO NAZIONALE

1. Le seguenti tipologie di operazioni facenti capo alle presenti direttive e alle Direttive per la realizzazione di attività finanziate dal Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovanile – PON IOGe delle presenti direttive possono prevedere periodi di mobilità formativa degli allievi sul territorio nazionale, al di fuori del Friuli Venezia Giulia:
   - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 1**
   - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 2**
   - **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3**
   - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviataQA 1**
   - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviataQA 2**
   - **PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviataQA 3**
   - **PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 1**
   - **PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 2**
   - **PIPOL PON– Orientamento specialistico scheda 1 C. Prototipi formativi per i giovani iscritti dal 1° marzo 2016**
   - **PIPOL PON- Operazioni formative professionalizzanti a risultato 1 (FPGO)**
   - **PIPOL PON- Operazioni formative professionalizzanti a risultato 2 (FPGO)**
   - **PIPOL PON – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 3**
2. Nel caso una delle operazioni formative di cui al capoverso 1 prevedano fasi di mobilità formativa degli allievi sul territorio nazionale, è possibile la presentazione di un'operazione a sé stante destinata a tale finalità e che accompagna quella formativa da parte del soggetto attuatore avente titolo**, pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. Nel caso la mobilità riguardi **PIPOL POR– percorsi formativi FPGO 3 oppure PIPOL POR - percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 oppure PIPOL POR – Formazione mirata all'inserimento lavorativo 2,** è richiesta la presentazione di un'operazione relativamente ad ogni priorità di investimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. L'operazione inerente "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" deve essere presentata nell'ambito della medesima scadenza quindicinale dell'operazione a cui si accompagna, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dall'Area è **pena la nonammissibilità generale dell'operazione**

6. Le modalità di presentazione sono le medesime previste per l'operazione formativa di riferimento. In particolare nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura: **"PIPOL – Indennità di mobilità sul territorio nazionale,misura di accompagnamento a ………… (tipologia e titolo dell'operazione)".".**
7. Le operazioni inerenti "Indennità di mobilità sul territorio nazionale" sono gestite attraverso l'applicazione dell'UCS 14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale.
8. Il costo complessivo di ogni operazione è determinato nel modo seguente:

UCS 14 (nell'importo pertinente riguardo a territorio e ore svolte in mobilità) * numero dei partecipanti che partecipano alle fasi in mobilità

9. Il costo derivante dalla suddetta modalità di calcolo è imputato sulla voce di spesa B2.4) – Attività di sostegno all'utenza del preventivo delle spese.
10. Con riferimento alla fase di rendicontazione, i costi effettivamente sostenuti sono ammissibili a prescindere dalle eventuali procedure di trattamento dell'UCS con la quale è stata gestita l'operazione formativa di riferimento.
11. La **selezione delle operazioni** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno2015.
12. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, nell'**allegato A)** parte integrante delle presenti Direttive si fornisce il quadro riassuntivo, per ogni tipologia di operazioni, delle **cause di non ammissibilità generale dell'operazione.**
13. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
    a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
    b) coerenza e qualità progettuale;
    c) coerenza finanziaria.

    La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione.**
14. Gli esiti della valutazione sono recepiti dal l'Area con apposito decreto del dirigente competente, che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it – formazione lavoro/formazione. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.
15. Il rendiconto delle spese sostenute deve essere presentato all'Area, presso il medesimo ufficio presso cui è presentato il rendiconto dell'operazione formativa di riferimento nei medesimi termini previsti per l'operazione formativa a cui si riferisce.
16. La documentazione da presentare è costituita da:
    a) l'apposito modello predisposto dall'Area e disponibile sul sito www.regione.fvg.it ;
    b) la fotocopia del registro di presenza.

2. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono
    – contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
    – recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

Ai suddetti emblemi può essere aggiunto quello del soggetto attuatore.

3. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla green economy ed alla blue economy, con le declinazioni proprie delle aree di specializzazione e alle traiettorie di sviluppo della S3 regionale e alle aree afferenti ai pilastri di sviluppo delle macrostrategie Eusair e Eusalp
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la struttura attuatrice richiede al soggetto attuatore di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione, anche attraverso l'attuazione delle presenti direttive, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   Il soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

4. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2018.

6. IMPOSTA DI BOLLO

Tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale

Allegato A)

CAUSE DI NON AMMISSIBILITA' GENERALE DELLE OPERAZIONI

PARTE PRIMA

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità della presentazione	Non corretta presentazione della domanda di finanziamento (par. 4, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata presentazione della scheda anagrafica e dell'operazione (par. 4, cap. 6)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata presentazione all'indirizzo PEC indicato (par. 4, cap. 7)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancato riepilogodell'elenco di tutti gli allegati in trasmissione (par. 4, cap. 8)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata completa compilazione del formulario (par. 4, cap. 9)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
Conformità del proponente	Mancata presentazione dell'operazione da parte dei soggetti aventi titolo (par. 9, cap. 1)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità dell'operazione (requisiti minimi)	Presentazione di operazioni relative a operazioni formative diverse da quelle indicate (par. 2, cap. 2, par. 3.2, cap. 4)	– percorsi formativi FPGO; – percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA); – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore nel quale vengono fornite agli allievi indicazioni in merito alle modalità di predisposizione di un curriculum vitae, alla partecipazione ad un colloquio di lavoro e, più in generale, ai comportamenti da assumere ed alle azioni da svolgere nelle fasi di ricerca del lavoro (par. 3.1, cap. 3)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa (par. 3.1, cap. 4)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alla formazione generale in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n.81/2008 (par. 3.1, cap. 5)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 – percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata previsione nel formulario - "dati per l'orientamento" – di una descrizione sintetica del progetto (par. 3.1, cap. 6)	– percorsi formativi FPGO 1 – percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2

		–percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 –percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 –percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancata indicazione delle imprese ospitanti gli stage (par. 3.1, cap. 8)	–percorsi formativi FPGO 1 –percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 –percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 –percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 –percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3 –percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 1 –percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo 2
	Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi previsti per l'avvio dell'operazione (par. 3.1, cap. 12, lett. b))	–percorsi formativi FPGO 1 –percorsi formativi FPGO 2 – percorsi formativi FPGO 3 –percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 1 –percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 2 – percorsi formativi di qualificazione abbreviata QA 3
	Presentazione di operazioni riferite a tipologie diverse da quelle previste (par. 3.2, cap. 2)	percorsi formativi FPGO
	Presentazione di operazioni di durata diversa da quella prevista (par. 3.2, cap. 3)	percorsi formativi FPGO
	Presentazione di operazioni con articolazione diversa da quella prevista(par. 3.2, cap. 3)	percorsi formativi FPGO
	Presentazione di operazioni relative a profili diversi da quelli indicati (par. 3.3, cap. 2)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Durata dello stage diversa da quella prevista (par. 3.3, cap. 3)	percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA)
	Numero di allievi previsti diverso da quello ammissibile (par. 3.4, cap. 3, lett. a)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Durata e/o articolazione dell'operazione diversa da quella prevista (par. 3.4, cap. 3, lett. b)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo
	Previsione di docenza aziendale inferiore alla % prevista (par. 3.4, cap. 3, lett. c)	percorsi formativi mirati all'inserimento lavorativo

PARTE SECONDA

Criterio	Causa di non ammissibilità generale dell'operazione	Tipologia di operazione
Conformità della presentazione	Mancata presentazione di un'operazione per ogni priorità di investimento (par. 1, cap. 3)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
	Mancata presentazione dell'operazione nella medesima scadenza quindicinale dell'operazione a cui si accompagna (par. 1, cap. 4)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
	Mancata completa compilazione del formulario (par. 1, cap. 5)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale
Conformità del proponente	Mancata presentazione dell'operazione da parte dei soggetti aventi titolo (par. 1, cap. 2)	Indennità di mobilità sul territorio nazionale

Allegato B)

MODULO DI RACCORDO TRA L'ATI DI FORMAZIONE E IL CENTRO PER L'IMPIEGO ATTESTANTE LA CONFORMITA' DELL'OPERAZIONE FORMATIVA AL FABBISOGNO RILEVATO DELLE PERSONE

L'ATI di enti di formazione con capofila ________, operante nell'ambito territoriale della provincia di ______ e il CPI di ______

ATTESTANO CONGIUNTAMENTE CHE

- l'operazione formativa denominata "__________________", rientrante nella tipologia formativa "______" e connessa alla attuazione del programma specifico n. ___ del PPO 2015, è coerente al soddisfacimento del fabbisogno delle persone partecipanti rilevato dal CPI nei colloqui di orientamento svolti e documentato dal Patto di attivazione individuale – PAI – di ciascun partecipante.

- Nelle diverse fasi di costruzione del gruppo classe i soggetti coinvolti (CPI ed ATI) hanno tenuto conto delle indicazioni dell'art. 7 "Promozione della parità tra uomini e donne e non discriminazione" del Regolamento (UE) n.1303/2013.

- Nelle di costruzione del gruppo classe è stata garantita la più ampia partecipazione della componente femminile.

ADDENDUM

Oggetto:

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL.

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020. PPO 2015, programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15.

Direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL. Addendum.

In deroga a quanto stabilito dalla Direttiva in oggetto:

1. è approvata la realizzazione, nell'ambito di PIPOL, di due operazioni QA relative al profilo professionale di "Estetista" e di due operazioni QA relative al profilo di "Acconciatore";
2. l'operazione "Estetista" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
3. l'operazione "Acconciatore" si realizza ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 4 del Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12;
4. la realizzazione delle operazioni avviene nel modo seguente:
    a) area territoriale di Trieste e Gorizia: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
    b) area territoriale di Udine e Pordenone: 1 operazione "Estetista" e 1 operazione "Acconciatore";
5. secondo quanto previsto dalla normativa richiamata, le operazioni hanno durata biennale con almeno 900 ore annuali, di cui almeno il trenta per cento in stage, con un massimo di assenze consentite pari al venticinque per cento del monte ore complessivo, al netto degli esami finali;
6. la prima annualità delle 4 operazioni realizzabili deve essere avviata entro il 31 dicembre 2017;
7. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della prima annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2017;
8. il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della seconda annualità di ciascuna delle 4 operazioni deve essere presentata entro il 31 ottobre 2018;

Per quanto riguarda le modalità di presentazione, selezione, gestione, rendicontazione delle operazioni, valgono le disposizioni di cui alla Direttiva in oggetto.

Trieste, settembre 2017

17_41_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_8176_1_TESTO

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 3 ottobre 2017, n. 8176

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017. Programma specifico 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Decreto di modifica e integrazioni dell'avviso pubblico per la presentazione delle operazioni.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 29 maggio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO che il PPO 2017 prevede la realizzazione del programma specifico n. 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo;
PRESO ATTO che il suddetto programma specifico n. 64/17 si colloca nell'ambito dell'asse 1 - Occupazione - del POR FSE e che prevede una disponibilità finanziaria di euro 1.500.000,00;
VISTO il decreto n. 6452/LAVFORU del 3 agosto 2017 che approva l'Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni a valere sul programma specifico n. 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo;
VISTO il decreto n. 7553/LAVFORU del 2 ottobre 2017 che apporta modifiche e integrazioni al summenzionato Avviso;
CONSIDERATO che è necessario provvedere a inserire nell'Avviso, tra i requisiti per poter chiedere la partecipazione alla misura nella qualità di destinatario, due nuovi titoli di studio attinenti ai settori oggetto dei percorsi formativi;
CONSIDERATA pertanto l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ al giorno 20 ottobre 2017 per rendere possibile un eventuale adeguamento delle proposte progettuali;
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di prorogare i termini di conclusione delle attività in senso stretto in ragione della proroga del termine di presentazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ;
CONSIDERATA l'opportunità di provvedere alla dimidiazione dei termini di presentazione dei rendiconti relativi alle operazioni TIREX, in ragione di esigenze di accelerazione della spesa legate al raggiungimento dei target intermedi previsti dal POR FSE 2014/2020 al 31 dicembre 2018;
CONSIDERATA altresì la presenza, nel summenzionato Avviso, di alcuni errori meramente materiali;
RITENUTO di provvedere alle suesposte modifiche e integrazioni, riportate all'Allegato A) del presente decreto

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche e integrazioni riportate all'Allegato A) del presente decreto.
2. È approvato, alla luce delle predette modifiche e integrazioni, il testo coordinato dell'Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni a valere sul Programma specifico 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo, che costituisce allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trieste, 3 ottobre 2017

SEGATTI

Allegato A)

POR FSE. PPO 2017. Programma specifico n.64/17 – "Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo"

II Modifiche e integrazioni all'Avviso pubblico approvato con decreto n. 6452/LAVFORU del 03/08/2017 e già modificato con decreto 7553/LAVFORU del 12/09/2017.

1. Al paragrafo "5. Struttura e descrizione dei percorsi":

– al capoverso 4, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle parole "31 maggio";
– al capoverso 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle parole "31 ottobre";
– al capoverso 6, le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle parole "30 novembre"

2. Al paragrafo "6.3. Tirocini extracurriculari TIREX":

– al capoverso 22, dopo la parola "mensilmente", il testo "da parte del soggetto attuatore" è sostituito con il testo "- da parte del soggetto attuatore per la percentuale del 60% nel caso di soggetto ospitante privato e nella misura del 100% nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico –";

3. Al paragrafo "7. Destinatari delle operazioni":

– al capoverso 1, lett. b.i):
  - dopo la voce "11) diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Architettura e ambiente" è inserita la nuova voce "12) diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Audiovisivo e multimediale";
  - dopo la voce "24) diploma di laurea almeno triennale in Architettura (L17, LM-3, LM-4)" è inserita la nuova voce "25) diploma di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media";

4. Al paragrafo "10.1 Presentazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ":

– al capoverso 1, dopo le parole "entro il", la cifra "7" è sostituita dalla cifra "20";
– al capoverso 9, il testo "a), b) e c)" è sostituito dal testo "a) e b)";

5. Al paragrafo "10.2 Presentazione delle operazioni TIREX e FORMIL":

– al capoverso 9, il testo "a), b) e c)" è sostituito dal testo "a) e b)";

6. Al paragrafo "19. Selezione dei partecipanti alle operazioni":

– al capoverso 1 le parole “ad avvenuta” sono sostituite dalle parole “Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di” e dopo le parole “i soggetti attuatori” sono inserite le parole “comunicano alla Regione all’indirizzo enrico.cattaruzza@regione.fvg.it e”;

7. Al paragrafo “20.3 Operazioni TIREX”:

– al capoverso 1, dopo la parola “entro”, la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “trenta”.

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Area istruzione, formazione e ricerca

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 1 – Occupazione

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017
Programma specifico 64/17 – Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

INDICE

1. FINALITÀ E OBIETTIVI DELL'AZIONE REGIONALE

1. Il presente Avviso costituisce attuazione del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche ed integrazioni e inerente il Programma Operativo Regionale del Fondo sociale europeo 2014/2020, di seguito POR, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.
2. In particolare l'Avviso dà attuazione al programma specifico n. 64/17 del PPO 2017 – Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. La **finalità** del presente avviso è la formazione di figure professionali che possano valorizzare il sistema culturale regionale, identificato nella gestione del patrimonio culturale, nelle produzioni artistiche non industriali, nel complesso di attività che traggono la linfa dalla cultura e che ne contribuiscono a veicolare i significati e valori nelle produzioni di beni e servizi.
3. Il sistema culturale prevede una stretta connessione tra imprese, università, sistema scientifico, amministrazioni pubbliche e territorio nella sua accezione più ampia. Nella stessa Strategia regionale di specializzazione intelligente della regione FVG, si evidenzia come la diffusione della cultura e il rafforzamento del sistema culturale costituiscono per la Regione il presupposto per una crescita complessiva della persona e della comunità tutta e un'area di specializzazione imprenditoriale in cui impiegare, nel modo più proficuo possibile, le risorse finanziarie a disposizione. L'azione è strategica per la crescita intelligente e sostenibile della regione anche perché il settore culturale ha una forte potenzialità di sviluppo economico e di interconnessione con il terziario avanzato e l'ICT.
   Il sistema culturale regionale deve essere accessibile per tutti, in un'ottica di inclusione sociale.
4. La Struttura attuatrice individuata dal PPO 2017 per l'attuazione del menzionato programma specifico n. 64/17 è l'Area istruzione, formazione e ricerca.
5. Con il presente Avviso si prevedono misure di politica attiva del lavoro integrate, precisamente di carattere formativo, con l'**obiettivo** di favorire l'occupabilità delle persone in condizioni di disoccupazione in possesso di uno dei titoli di studio indicati al paragrafo 7, prioritariamente per:
   a) la messa a punto di percorsi di carattere formativo finalizzati al rafforzamento di competenze specifiche nei settori dei beni e delle attività culturali, del turismo culturale, del restauro e manutenzione del patrimonio architettonico, urbanistico e artistico regionale e dell'artigianato artistico, funzionali al fabbisogno manifestato dagli operatori e dalle istituzioni di tali settori;
   b) la costituzione di una rete di operatori e istituzioni dei settori sopraindicati disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari, anche in funzione propedeutica a successive fasi di assorbimento occupazionale;
   c) la realizzazione di tirocini extracurriculari in attuazione dell'azione di sistema di cui al precedente alinea;
   d) l'accompagnamento dei percorsi sopraindicati con misure di formazione imprenditoriale.
6. In particolare le misure consistono in percorsi integrati che si possono comporre di:
   a) azioni formative per il rafforzamento di competenze specifiche nei settori di cui al capoverso 4, con riferimento alla tipologia Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO), Formazione permanente con modalità individuali o Formazione mirata all'inserimento lavorativo (FORMIL);
   b) azioni di formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);
   c) tirocini extracurriculari presso operatori e istituzioni o enti o imprese dei settori dei beni e delle attività culturali, dell'artigianato artistico o del turismo.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:
   - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
   - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative ad un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016, di seguito denominato Regolamento FSE;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017, di seguito denominato Regolamento formazione.
- Documento concernente le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA", approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
- Documento concernente le "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvate con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con DPReg. 198/Pres. del 18 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento per l'attivazione di tirocini;
- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- Documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 29 maggio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;
- Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", All. B) del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982,

n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016, di seguito Documento UCS;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013", approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici", approvato con decreto n. 5722/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni;
- Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi", approvato con decreto n. 740/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente avviso sono stabilite le seguenti definizioni:
   a) **Percorsi**: complesso di operazioni obbligatorie e facoltative, come indicato al paragrafo 5 capoverso 1, connesse e successive nell'attuazione;
   b) **Operazioni**: singola tipologia formativa, che si concreta nelle tipologie della Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO), della Formazione con modalità individuali (FORMIL), della Formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ) e del tirocinio extracurriculare (TIREX).

4. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Le operazioni sono presentate e realizzate da soggetti pubblici non territoriali o privati che abbiano tra i propri fini statutari la formazione professionale.
2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al capoverso 1 è **causa di non ammissibilità generale delle operazioni**.
3. La presentazione di operazioni da parte di raggruppamenti di più soggetti, formalizzati o non formalizzati, è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione**.
4. I soggetti le cui operazioni sono state approvate assumono la denominazione di Soggetti attuatori ai fini dello svolgimento dell'operazione.
5. Le operazioni di cui al capoverso 1 sono svolte dai Soggetti attuatori, i quali, ai sensi del Regolamento per l'accreditamento emanato con DPReg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche ed

integrazioni, devono risultare accreditati nella macrotipologia "C – Formazione continua e permanente" dalla data di avvio e per tutta la durata dell'attività in senso stretto delle operazioni medesime[1].

6. Il mancato possesso del requisito di cui al capoverso 5 è **causa di decadenza dal contributo**.
7. Ogni soggetto può presentare il seguente numero di operazioni FPGO e IMPRENDERO', in relazione al volume annuo di attività formativa espresso in ore:

Fascia 1: Fino a 19.999 ore	Operazioni formative riferite a 1 percorso
Fascia 2: Da 20.000 a 39.999	Operazioni formative riferite a 2 percorsi
Fascia 3: Da 40.000 ore	Operazioni formative riferite a 3 percorsi

8. Il volume annuo di attività formativa del soggetto promotore è determinato con riferimento alla data del 31 maggio 2017. Qualora il soggetto non risulti accreditato alla data di presentazione dell'operazione, viene automaticamente inserito nella fascia 1.
9. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al capoverso 7 è **causa di non ammissibilità generale delle operazioni** presentate dal soggetto proponente.

4.1 Diritti ed obblighi del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente avviso.
2. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire:
   a) in relazione a ciascuna operazione, la tenuta di una contabilità separata o un sistema di codificazione contabile adeguata;
   b) la completa realizzazione delle operazioni – FPGO, IMPRENDERO', FORMIL, TIREX. Le operazioni FPGO, IMPRENDERO' e FORMIL devono essere portate a conclusione anche nel caso di un calo di allievi in corso di realizzazione che conduca anche alla rendicontabilità di un solo allievo. Le operazioni TIREX possono essere chiuse anticipatamente nel caso di abbandono del tirocinante, con la rendicontabilità delle spese sostenute "a risultato" fino alla anticipata conclusione dell'operazione;
   c) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal presente avviso;
   d) il pieno rispetto delle indicazioni della SRA in merito al monitoraggio delle operazioni;
   e) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post della SRA;
   f) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco da parte della SRA.

5. STRUTTURA E DESCRIZIONE DEI PERCORSI

1. Sono previste cinque tipologie di percorsi:
   a) Percorso 1:
      1) operazioni obbligatorie: Formazione in ambito museale e degli eventi culturali (FPGO1) e formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);

[1] Per "attività in senso stretto" si intende il periodo intercorrente tra l'inizio dell'operazione formativa e la conclusione della stessa, coincidente con lo svolgimento della prova finale.

2) operazioni facoltative: tirocinio extracurriculare (TIREX) e/o formazione con modalità individuali (FORMIL);

b) Percorso 2:
   1) operazioni obbligatorie: formazione in ambito bibliotecario, della catalogazione e dell'archivistica (FPGO2) e formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);
   2) operazioni facoltative: tirocinio extracurriculare (TIREX) e/o formazione con modalità individuali (FORMIL)

c) Percorso 3:
   1) operazioni obbligatorie: Formazione nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni artistici e culturali (FPGO3) e formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);
   2) operazioni facoltative: tirocinio extracurriculare (TIREX) e formazione con modalità individuali (FORMIL);

d) Percorso 4:
   1) operazioni obbligatorie: Formazione nell'ambito del turismo culturale (FPGO4) e formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);
   2) operazioni facoltative: tirocinio extracurriculare (TIREX) e/o formazione con modalità individuali (FORMIL);

e) Percorso 5:
   1) operazioni obbligatorie: Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico(FPGO5) e formazione imprenditoriale (IMPRENDERÒ);
   2) operazioni facoltative: tirocinio extracurriculare (TIREX) e/o formazione con modalità individuali (FORMIL).

2. In accompagnamento alle operazioni di cui al capoverso 1 possono essere presentate operazioni di carattere non formativo per i destinatari affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
3. Le operazioni tengono altresì in considerazione le necessità formative della minoranza linguistica slovena.
4. Le operazioni obbligatorie devono concludersi entro il 31 maggio 2018, **pena la decadenza dal contributo**.
5. Le operazioni TIREX devono concludersi entro il 31 ottobre 2018, **pena la decadenza dal contributo.**
6. Le operazioni FORMIL devono concludersi entro il 30 novembre 2018, **pena la decadenza dal contributo.**
7. Entro i termini indicati al paragrafo 10.1, capoverso 1, il soggetto proponente presenta contestualmente l'operazione FPGO inerente il percorso e l'operazione IMPRENDERÒ.
8. Nella proposta progettuale relativa ad un'operazione FPGO è indicato il nominativo di un tutor formativo (tutor di percorso), il quale assisterà gli allievi durante tutto il percorso, con particolare riferimento all'individuazione e allo svolgimento dell'eventuale tirocinio extracurriculare successivo. La mancata indicazione del tutor di percorso è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.
9. Nella proposta progettuale relativa ad un'operazione FPGO è altresì descritta una rete di soggetti partner, pubblici o privati, operanti sul territorio regionale nei settori della cultura, dei beni culturali e museali, del restauro artistico e architettonico, dell'urbanistica, dell'artigianato artistico e del turismo culturale, i quali abbiano fornito, in apposita dichiarazione datata, sottoscritta e allegata dal soggetto proponente alla domanda di finanziamento, la propria disponibilità ad ospitare uno o più tirocini extracurriculari. Della rete possono far parte anche organismi di ricerca. La rete può essere successivamente estesa in qualunque momento, previa autorizzazione della SRA.
10. I soggetti partner possono collaborare alla stesura del progetto formativo e coadiuvano il soggetto attuatore nella selezione dei candidati alla partecipazione alle attività formative.
11. La consistenza della rete presentata nella proposta progettuale e l'inerenza delle attività svolte dai soggetti partner ai contenuti corsuali costituiscono criteri di particolare rilevanza nella valutazione

comparativa delle operazioni FPGO. In tal senso la proposta progettuale deve descrivere l'apporto dato dal soggetto partner.

12. I partecipanti ai percorsi sono selezionati tramite le modalità di cui al successivo paragrafo 19.
13. Entro la chiusura delle operazioni di carattere obbligatorio, il soggetto attuatore può presentare una o più operazioni TIREX, rivolte a uno o più partecipanti alle operazioni di carattere obbligatorio. La presentazione di operazioni TIREX successivamente alla conclusione delle operazioni di carattere obbligatorio è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione TIREX.**
14. Ogni operazione TIREX deve comunque individuare quale soggetto ospitante un soggetto appartenente alla rete indicata nella proposta progettuale o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA.
15. Entro la conclusione delle operazioni di carattere obbligatorio, il soggetto attuatore può presentare una o più operazioni FORMIL che:
    - può/possono essere collegata/e a uno o più operazioni TIREX;
    - può/possono essere non collegata/e a operazioni TIREX.

    In ogni caso devono essere rivolte a allievi che hanno partecipato alle operazioni di carattere obbligatorio e devono fare riferimento a fabbisogni occupazionali espressi da imprese facenti parte della rete presente nella proposta progettuale o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA.
16. La mancata presentazione del percorso FORMIL entro la conclusione delle operazioni di carattere obbligatorio è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione FORMIL.**

6. STRUTTURA E DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

6.1 Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO)

1. La durata delle operazioni FPGO è ricompresa tra 80 e 120 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica.
2. Ogni operazione deve prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi e di non più di 25 allievi **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
3. Garantire la piena fruizione del bene pubblico costituisce elemento imprescindibile della politica europea; è necessario quindi sensibilizzare alle tematiche di libero accesso da parte di tutti al bene pubblico. In quest'ottica, verrà considerato elemento premiante ai fini della valutazione comparativa delle operazioni FPGO la realizzazione all'interno del corso di un modulo formativo che affronti trasversalmente le tematiche dell'accessibilità e della fruibilità del patrimonio artistico e culturale, così come del turismo accessibile, in correlazione ai principi dell' *universal design* e del *design for all*, con particolare riguardo ai soggetti affetti da disabilità fisica o sensoriale e a quanto previsto dalla legge regionale n. 22 del 14 novembre 2014 in tema di cultura e turismo sociale nell'ambito dell'invecchiamento attivo.
4. Verrà considerato inoltre elemento premiante ai fini della valutazione comparativa delle operazioni FPGO la previsione all'interno del corso di un modulo afferente l'accesso alle risorse digitali, la conservazione dei beni digitali e l'applicazione delle tecnologie ICT ai settori di cui all'operazione.
5. A seconda del percorso, le operazioni FPGO si suddividono nelle seguenti sottotipologie:

    1) **Formazione in ambito museale e degli eventi culturali FPGO1**: operazioni formative FPGO da 80 a 120 ore e da 12 a 25 allievi afferenti allo sviluppo delle seguenti qualificazioni professionali regionali: QPR-SBC-01 Accoglienza e custodia museale, QPR-SBC-05 Preparazione di eventi culturali; QPR-SBC-06 Realizzazione di eventi culturali, e/o correlate alle Aree di attività

(ADA): 20.34.113 Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale; 20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali; 20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali; 20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale; 20.35.98 Promozione di beni e servizi culturali; 20.35.99 Progettazione e realizzazione di attività culturali; 20.35.100 Attività di educazione al patrimonio culturale, 20.34.145 Gestione dell'istituto culturale; 19.21.51 Accompagnamento e assistenza del cliente in visite in luoghi di interesse artistico-culturale, o comunque riferite a mansioni di management, organizzazione, promozione, accoglienza e assistenza nell'ambito di musei, siti di interesse artistico, storico e culturale, mostre, esposizioni ed eventi culturali;

2) **Formazione per operatore bibliotecario, della catalogazione e dell'archivistica FPGO2**: operazioni formative FPGO da 80 a 120 ore e da 12 a 25 allievi allo sviluppo delle seguenti qualificazioni professionali regionali: QPR-SBC-02 Organizzazione dei servizi di prestito e movimentazione; QPR-SBC-03 Organizzazione dei servizi al pubblico in biblioteca; QPR-SBC-04 Organizzazione delle risorse informative e documentarie, e/o correlate alle Aree di attività (ADA): 20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali; 20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali; 20.34.114 Prestito e movimentazione di beni culturali; 20.34.115 Servizi all'utenza dell'archivio storico; 20.34.116 Servizi all'utenza della biblioteca; 20.34.117 Gestione delle risorse informative e documentarie delle biblioteche; 20.34.145 Gestione dell'istituto culturale o comunque riferite all'attività di management, ricerca e assistenza in biblioteche, archivi e istituti culturali;

3) **Formazione nell'ambito della conservazione e del restauro dei beni artistici e culturali FPGO3**: operazioni formative FPGO da 80 a 120 ore e da 12 a 25 allievi correlate alle seguenti Aree di attività (ADA): 20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali; 20.32.91 Salvaguardia e tutela dei beni culturali; 20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali; 20.33.93 Studio e diagnostica dei beni culturali; 20.33.94 Conservazione preventiva dei beni culturali; 20.33.96 Manutenzione dei beni culturali; 20.33.129 Restauro dei beni culturali; 20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale, o comunque riferite alle attività tecniche e specialistiche di individuazione, manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali (beni di interesse artistico, architettonico, storico, archeologico, urbanistico, etnografico, letterario, religioso, archivistico)

4) **Formazione nell'ambito del turismo culturale FPGO4**: operazioni formative FPGO da 80 e 120 ore e da 12 a 25 allievi afferenti allo sviluppo delle seguenti qualificazioni professionali regionali: QPR-SBC-05 Preparazione di eventi culturali; QPR-SBC-06 Realizzazione di eventi culturali; QPR-SBC-07 Realizzazione di interventi di educazione ai beni culturali; QPR-SVA-01 Strategie per promuovere e commercializzare un prodotto turistico; QPR-SVA-02 Predisposizione dell'offerta di un pacchetto turistico; QPR-SVA-03 Assistenza al cliente nell'acquisto di un servizio turistico; QPR-SVA-04 Realizzazione di servizi di accoglienza e accompagnamento turistico e/o correlate alle seguenti Aree di attività (ADA): 19.19.42 Progettazione, programmazione e organizzazione di offerte turistiche; 19.19.43 Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta turistica territoriale; 19.21.51 Accompagnamento e assistenza del cliente in visite in luoghi di interesse artistico-culturale; 20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale; 20.35.98 Promozione di beni e servizi culturali; 20.35.99 Progettazione e realizzazione di attività culturali; 20.35.100 Attività di educazione al patrimonio culturale, o comunque riferite alle attività di progettazione, management, promozione, accoglienza e assistenza nell'ambito del turismo culturale (intendendosi come tale l'offerta turistica incentrata sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, etnografico, religioso, letterario, urbanistico e sportivo di un determinato territorio);

5) **Formazione nell'ambito dell'artigianato artistico FPGO5:** operazioni formative FPGO, da 80 a 120 ore. L'operazione:
   1) fornisce un quadro di riferimento del panorama dell'artigianato artistico in Friuli Venezia Giulia, evidenziando i dati storici relativi allo sviluppo dell'artigianato artistico sul territorio regionale;
   2) delinea ambiti attuali di sviluppo dell'artigianato artistico, con particolare riferimento alle aree territoriali della regione ed agli specifici settori indicati al paragrafo 6.4, capoverso 16;
   3) delinea, con riferimento agli specifici ambiti dell'artigianato artistico, le competenze tecniche e professionali richieste.

6.2 Formazione imprenditoriale IMPRENDERÒ

1. Le operazioni di formazione imprenditoriale hanno una durata pari a 70 ore e devono prevedere almeno i seguenti moduli, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**:
   a) Business idea e selezione delle opportunità;
   b) prototyping and business modelling;
   c) la predisposizione del business plan;
   d) aspetti economici/finanziari nell'avvio dell'impresa ;
   e) aspetti giuridici nell'avvio dell'impresa;
   f) organization design e risorse umane;
   g) accesso al credito, finanziamenti e fundraising;
   h) pre-selling, marketing, comunicazione e networking;
   i) strategie regionali di sviluppo e innovazione, con particolare riferimento alla Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3);
   j) strumenti regionali, nazionali ed europei a sostegno della creazione d'impresa.
2. Come già indicato ed ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro, ogni operazione IMPRENDERÒ deve essere parte di un percorso tra quelli di cui al paragrafo 5 e quindi abbinata ad un'operazione FPGO, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione FPGO**.
3. Ogni operazione deve prevedere esclusivamente insegnamento d'aula, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. Ogni operazione deve prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi e di non più di 25 allievi **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. La partecipazione alle operazioni IMPRENDERÒ consente l'accesso:
   a) previa predisposizione del business plan in esito al modulo di cui al capoverso 1, lettera c), alle misure di sostegno all'autoimpiego previste dal bando "Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo svolto con "IMPRENDERO' 4.0"", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 717 del 21 aprile 2017 come Azione 2.1.a Supporto alle nuova realtà imprenditoriale, a valere sul POR FESR 2014/2020 (contributi a fondo perduto);
   b) limitatamente ai soggetti iscritti a Garanzia Giovani, al Fondo rotativo nazionale SELFIEmployment (finanziamenti agevolati a tasso zero).
6. L'avvenuta partecipazione alle operazioni di cui al presente paragrafo e la conclusione delle stesse attribuisce, a chi presenta domanda di finanziamento a valere sul citato Fondo SELFIEmployment, nove punti di premialità ai fini del giudizio di ammissione della domanda, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6.3 Tirocini extracurriculari TIREX

1. Possono essere attivati tirocini di orientamento e formazione o di orientamento/reinserimento lavorativo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione di tirocini.
2. La presentazione del tirocinio non è obbligatoria ma deriva dalla verificata compatibilità con le aspettative dell'allievo.
3. Ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro, ogni tirocinio extracurriculare deve essere parte di un percorso tra quelli di cui al paragrafo 5. L'approvazione dell'operazione di tirocinio extracurriculare è pertanto subordinata alla previa approvazione di un'operazione FPGO e IMPRENDERÒ**, pena la non ammissibilità generale dell'operazione di tirocinio extracurriculare**.
4. Ai tirocini extracurriculari possono partecipare esclusivamente gli allievi che hanno partecipato alle operazioni FPGO e IMPRENDERO' del percorso di riferimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
5. Ove il tirocinio extracurriculare ammesso al finanziamento a seguito della procedura di selezione delle operazioni TIREX di cui al paragrafo 14 preveda la partecipazione di un allievo che non ha positivamente concluso, con il superamento della prova finale, la partecipazione alle operazioni FPGO e IMPRENDERO' di riferimento, si determina la **decadenza del soggetto attuatore dalla titolarità del tirocinio.**
6. Ogni allievo non può partecipare a più di un tirocinio.
7. Le operazioni di tirocinio extracurriculare devono essere presentate entro la chiusura delle operazioni di carattere obbligatorio, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
8. I tirocini possono avere una durata di 3 o 4 mesi, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
9. I soggetti ospitanti sono costituiti da enti o istituzioni pubblici o privati o imprese o organismi di ricerca che operano sul territorio regionale nei settori nei settori della cultura, dei beni culturali e museali, del restauro artistico e architettonico, dell'urbanistica, dell'artigianato artistico e del turismo culturale, e che fanno parte della rete presente nell'operazione FPGO o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**.
10. Le operazioni di cui al capoverso 1 possono riferirsi a uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori di settore di cui alla DGR n. 1417 del 28 luglio 2016 tra i seguenti:
    - QPR-SBC-01 Accoglienza e custodia museale;
    - QPR-SBC-02 Organizzazione dei servizi di prestito e movimentazione;
    - QPR-SBC-03 Organizzazione dei servizi al pubblico in biblioteca;
    - QPR-SBC-04 Organizzazione delle risorse informative e documentarie;
    - QPR-SBC-05 Preparazione di eventi culturali;
    - QPR-SBC-06 Realizzazione di eventi culturali;
    - QPR-SBC-07 Realizzazione di interventi di educazione ai beni culturali;
    - QPR-SVA-01 Strategie per promuovere e commercializzare un prodotto turistico;
    - QPR-SVA-02 Predisposizione dell'offerta di un pacchetto turistico;
    - QPR-SVA-03 Assistenza al cliente nell'acquisto di un servizio turistico;
    - QPR-SVA-04 Realizzazione di servizi di accoglienza e accompagnamento turistico.
11. Possono essere presentate operazioni riferite a competenze non ricomprese nel Repertorio di settore, purché:
    a. correlate ad una delle seguenti aree di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito *www.regione.fvg.it/lavoroformazione/lavoro/certificazionedellecompetenze*:
        - 19.19.42 Progettazione, programmazione e organizzazione di offerte turistiche;
        - 19.19.43 Accoglienza di visitatori e promozione dell'offerta turistica territoriale;

- 19.21.51 Accompagnamento e assistenza del cliente in visite in luoghi di interesse artistico-culturale;
- 20.32.90 Ricerca e individuazione di beni culturali;
- 20.32.91 Salvaguardia e tutela dei beni culturali;
- 20.32.92 Studio e descrizione dei beni culturali;
- 20.33.93 Studio e diagnostica dei beni culturali;
- 20.33.94 Conservazione preventiva dei beni culturali;
- 20.33.96 Manutenzione dei beni culturali;
- 20.33.129 Restauro dei beni culturali;
- 20.35.97 Valorizzazione del patrimonio culturale;
- 20.35.98 Promozione di beni e servizi culturali;
- 20.35.99 Progettazione e realizzazione di attività culturali;
- 20.35.100 Attività di educazione al patrimonio culturale;
- 20.34.113 Svolgimento di servizi di custodia e accoglienza museale;
- 20.34.114 Prestito e movimentazione di beni culturali;
- 20.34.115 Servizi all'utenza dell'archivio storico;
- 20.34.116 Servizi all'utenza della biblioteca;
- 20.34.117 Gestione delle risorse informative e documentarie delle biblioteche;
- 20.34.145 Gestione dell'istituto culturale.

b. descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;

c. corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.

12. Possono essere presentate operazioni anche non correlate ai repertori purché comunque riferite ai settori dell'artigianato artistico di cui al paragrafo 6.4 capoverso 16 o a mansioni di management, organizzazione, promozione, accoglienza e assistenza nell'ambito di musei, siti di interesse artistico, storico e culturale, mostre, esposizioni ed eventi culturali o all'attività di management, ricerca e assistenza in biblioteche, archivi e istituti culturali o ad attività tecniche e specialistiche di individuazione, manutenzione, conservazione e restauro dei beni culturali (beni di interesse artistico, architettonico, storico, archeologico, urbanistico, etnografico, letterario, religioso, archivistico) o di progettazione, management, promozione, accoglienza e assistenza nell'ambito del turismo culturale (intendendosi come tale l'offerta turistica incentrata sulla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, etnografico, religioso, letterario, urbanistico e sportivo di un determinato territorio).
13. I soggetti promotori non possono essere soggetti ospitanti, né dello stesso né di altri tirocini.
14. L'operazione che viene presentata ai fini della valutazione:
    - può avere una durata di 3 o 4 mesi;
    - deve indicare il calendario di massima di svolgimento del tirocinio;
    - deve prevedere un orario settimanale compreso tra 30 e 40 ore, con almeno un giorno di riposo settimanale;
    - deve indicare il soggetto ospitante che deve avere i requisiti indicati al capoverso 9. Al formulario di presentazione dell'operazione deve essere unito il documento che sancisce l'accordo tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante;
    - deve indicare la sede di svolgimento del tirocinio. La sede principale, vale a dire quella dove si svolge almeno il 70% del tirocinio, deve essere collocata nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
    - deve descrivere l'attività svolta dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante;

- deve descrivere la figura professionale del tirocinante e le modalità previste per l'impegno del tirocinante;
- deve garantire l'impegno alla erogazione mensile dell'indennità di partecipazione a favore del tirocinante da parte del soggetto promotore, a fronte della verifica dei livelli di presenza. Ai fini della erogazione dell'indennità mensile, deve essere verificata l'effettiva presenza, documentata nell'apposito registro, ad almeno il 70% delle ore del tirocinio del mese di riferimento.
- deve indicare il preventivo di spesa.

15. La convenzione di tirocinio prevista dall'art. 4 del Regolamento per l'attivazione di tirocini va redatta secondo lo schema predisposto e disponibile sul sito.
16. Ad avvenuta individuazione del tirocinante, il soggetto promotore redige la documentazione prevista dall'art. 4 del regolamento emanato con DPReg. n. 198/Pres./2016 e successive modifiche ed integrazioni (convenzione e progetto formativo), secondo i format previsti per i tirocini non finanziati presenti sul sito regionale, specificando che la Regione partecipa al progetto a titolo di terzo finanziatore, sostituendo la firma del terzo finanziatore con i riferimenti del provvedimento che approva il progetto.
17. L'avvio delle operazioni avviene con l'utilizzo dell'applicativo *web forma* secondo le modalità previste dal paragrafo 5.6 delle Linee guida alle SRA, pubblicate sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibili al sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo. Tutti i campi del modello di avvio sono obbligatori.
18. La conclusione delle operazioni va comunicata secondo le modalità previste per le attività formative dal paragrafo 5.9 delle menzionate Linee guida alle SRA. Si precisa che il modello di conclusione delle operazioni da compilare, tra quelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/areaoperatori/modulistica è il modello FP7.
19. Il tirocinio si conclude positivamente se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.
20. Il tirocinio è finalizzato all'acquisizione e alla messa in trasparenza delle competenze da parte del tirocinante il quale ne ha titolo ove concluda il tirocinio medesimo garantendo una effettiva presenza certificata sull'apposito registro pari ad almeno il 70% delle ore complessivamente previste dal progetto di tirocinio, al netto della verifica finale.
21. L'attuazione del tirocinio comporta il riconoscimento di spese determinate secondo la modalità a risultato su base mensile.
22. Le spese ammissibili a risultato (mensile) sono le seguenti:
    a) indennità mensile a favore del tirocinante, quantificata nel modo seguente:

Orario settimanale	Indennità mensile (€)
30	400
31	410
32	420
33	430
34	440
35	450
36	460
37	470
38	480
39	490

40	500

L'indennità è erogabile mensilmente - da parte del soggetto attuatore per la percentuale del 60% nel caso di soggetto ospitante privato e nella misura del 100% nel caso in cui il soggetto ospitante sia pubblico - a fronte della verifica dell'effettiva presenza nel mese di riferimento ad almeno il 70% delle ore di tirocinio previste nel mese stesso. Con riferimento all'ultimo mese di tirocinio, il calcolo non comprende le ore dedicate alla verifica finale;

b) l'indennità mensile è a carico del finanziamento pubblico nella misura del 60% nel caso di soggetto ospitante privato e nella misura del 100% nel caso in cui sia un -soggetto pubblico;

c) il compenso a favore del soggetto promotore determinato con l'applicazione della UCS 33B o 33C di cui al documento UCS. Tale compenso, come previsto nel richiamato documento UCS, è ammissibile mensilmente a fronte dell'assolvimento delle condizionalità stabilite. Nella predisposizione del preventivo di spesa del tirocinio il soggetto promotore deve indicare la quota fissa mensile e può prevedere anche la quota aggiuntiva sull'intero periodo del tirocinio. La quota fissa è ammissibile, come detto, a fronte dell'assolvimento delle condizionalità; la quota aggiuntiva è ammissibile a fronte anche dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione previa la presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa, da parte del soggetto promotore, a copertura dell'anticipazione finanziaria.

23. Qualora il tirocinio si interrompa prima della sua naturale conclusione, le spese a risultato mensile sono rendicontabili in quanto connesse al raggiungimento di un risultato intermedio.
24. Nel caso in cui il tirocinio si concluda anticipatamente, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione alla SRA secondo le modalità indicate al capoverso 18.
25. Il soggetto proponente di concerto con il soggetto ospitante redige l'attestazione di frequenza prevista dall'art.12 del Regolamenti 198/Pres./2016 sulla base di quanto previsto dal progetto formativo. Il modello è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoroformazione/tirocini apprendistato.
26. A conclusione dell'operazione il soggetto promotore sottopone al tirocinante un questionario di gradimento sulla base del format predisposto dalla SRA e disponibile sul sito www.regionefvg.it/lavoroformazione/formazione/fse/areaoperatori .

6.4 Formazione mirata all'inserimento lavorativo (FORMIL)

1. Le operazioni inerenti la formazione mirata all'inserimento lavorativo - FORMIL - vengono svolte attraverso azioni particolarmente orientate alla personalizzazione del servizio formativo, attraverso l'apporto integrato delle competenze di più attori.
2. La presentazione dell'operazione FORMIL non è obbligatoria ma è funzionale alle aspettative dell'allievo ed alla domanda di lavoro di uno o più soggetti privati facente parte della rete presente nell'operazione FPGO o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA il quale ha svolto il ruolo di soggetto ospitante.
3. Le operazioni FORMIL prevedono la partecipazione di 1 o 2 o 3 allievi, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
4. Ai fini di elevare l'occupabilità delle persone e facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro, ogni operazione FORMIL deve essere parte di un percorso tra quelli di cui al paragrafo 5. L'approvazione dell'operazione FORMIL è pertanto subordinata alla previa approvazione di un'operazione FPGO e IMPRENDERÒ**, pena la non ammissibilità generale dell'operazione FORMIL**.

5. L'operazione FORMIL può essere abbinata ad un tirocinio extracurriculare – TIREX – e deve essere presentata alla SRA entro la chiusura delle operazioni di carattere obbligatorio di riferimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione FORMIL**.
6. Alle operazioni FORMIL possono partecipare esclusivamente gli allievi che hanno partecipato alle operazioni FPGO e IMPRENDERO' del percorso di riferimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione FORMIL**. In tal senso l'operazione deve indicare i nominativi degli allievi partecipanti.
7. Ove l'operazione FORMIL ammessa al finanziamento a seguito della procedura di selezione delle operazioni FORMIL di cui al paragrafo 15 preveda la partecipazione di uno o più allievi che non ha/hanno positivamente concluso, con il superamento della prova finale, la partecipazione alle operazioni FPGO e IMPRENDERO' di riferimento, si determinano le seguenti condizioni:
   a) operazione con 1 allievo: **decadenza dalla titolarità dell'operazione**;
   b) operazione con 2 o 3 allievi: realizzabilità dell'operazione ove permanga almeno 1 allievo in possesso dei requisiti richiesti.
8. La durata delle operazioni deve essere compresa tra 40 e 100 ore, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica che non può comunque essere superiore al 50% della durata complessiva dell'operazione, pena la non ammissibilità generale dell'operazione stessa.
9. Le operazioni FORMIL sono fortemente caratterizzate rispetto al fabbisogno formativo del singolo e, con esclusione di quelle di cui al percorso 5, rapportate ad un'esigenza di competenze professionali espressa da una realtà aziendale partner dell'ente attuatore nell'ambito della rete presente nell'operazione FPGO o successivamente integrata previa l'autorizzazione della SRA.
10. I contenuti didattici mirano a assicurare l'acquisizione di competenze specifiche volte a colmare gap che rendono difficoltoso l'accesso al lavoro con riguardo ad una precisa domanda proveniente dall'impresa o dalle imprese partner.
11. Fatte salve specifiche esigenze dell'impresa partner, le operazioni sono finalizzate allo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai già citati Repertori di settore.
12. Possono essere svolte operazioni riferite a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, purché:
    - correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoroformazione/lavoro/certificazionedellecompetenze ;
    - descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
    - corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
13. Il coinvolgimento dell'impresa partner deve essere garantito attraverso il coinvolgimento diretto di personale dell'impresa nell'attività di docenza.
14. Le azioni formative in questione sono direttamente mirate all'inserimento lavorativo degli allievi coinvolti, con l'avvio di una modalità di gestione finanziaria innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo dell'allievo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
    – tempo indeterminato;
    – tempo determinato;
    – apprendistato.
15. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, la loro durata deve essere di almeno 6 mesi.
16. Le operazioni FORMIL inerenti il percorso 5 sono riferite ad uno dei seguenti settori:

I - ABBIGLIAMENTO SU MISURA:

- lavori di figurinista e modellista;
- modisterie;
- confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria;
- sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli;
- realizzazione di modelli per pellicceria;
- sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento;
- camicerie;
- fabbricazione di cravatte;
- fabbricazione di busti;
- fabbricazione di berretti e cappelli;
- lavorazione di parrucche;
- confezione a maglia di capi per abbigliamento;
- fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano;
- lavori di calzoleria.

II - CUOIO, PELLETTERIA E TAPPEZZERIA:
- bulinatura del cuoio;
- decorazione del cuoio;
- limatura del cuoio;
- ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone);
- lucidatura a mano di pelli;
- fabbricazione di pelletteria artistica;
- fabbricazione di pelletteria comune;
- pirografia;
- sbalzatura del cuoio;
- fabbricazione di selle;
- stampatura del cuoio con presse a mano;
- tappezzeria in cuoio;
- tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

III - DECORAZIONI:
- lavori di addobbo e apparato;
- decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali;
- decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento;
- decorazione artistica di stoffe (tipo Batik);
- lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili;
- lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

IV - FOTOGRAFIA, RIPRODUZIONE DISEGNI E PITTURA:
- riproduzione di acqueforti;
- realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica;
- riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche;
- riproduzione di xilografie;
- lavori di pittura di quadri (scenografici), scene teatrali e cinematografiche;
- riproduzione di disegni per tessitura;

- lavori di copista di galleria;
- composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
- lavori di fotoincisione;
- lavori di fotoritocco.

V - LEGNO E AFFINI:
- lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno;
- lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo;
- lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo);
- fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno;
- tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi;
- lavorazione del sughero;
- fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili;
- fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili;
- lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane;
- fabbricazione di sedie;
- fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili;
- fabbricazione e montaggio di cornici;
- fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili);
- ebanisteria;
- fabbricazione di pipe;
- fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili;
- fabbricazione e allestimento di imbarcazioni in legno;
- verniciatura di imbarcazioni in legno;
- fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno.

VI - METALLI COMUNI:
- arrotatura di ferri da taglio;
- lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti;
- fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco;
- fabbricazioni di chiavi;
- lavori di damaschinatore;
- fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali;
- lavorazione del ferro battuto e forgiato;
- fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani);
- modellatura dei metalli;
- battitura e cesellatura del peltro;
- lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano);
- lavori di sbalzatura;
- lavori di traforatura artistica;
- lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati;
- lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco;
- fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo;

- lavorazione dell'ottone e del bronzo;
- carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto;
- lavori di cromatura;
- lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni.

VII - METALLI PREGIATI, PIETRE PREZIOSE, PIETRE DURE E LAVORAZIONI AFFINI:
- lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano);
- lavori di cesellatura;
- lavori della filigrana;
- lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo;
- lavorazione ad intarsio delle pietre dure;
- incastonatura delle pietre preziose;
- lavori di miniatura;
- lavori di smaltatura;
- formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili);
- infilatura di perle.

VIII - STRUMENTI MUSICALI:
- fabbricazione di arpe;
- fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo;
- fabbricazione di ottoni;
- liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico;
- fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche;
- fabbricazione di campane;
- lavori di accordatura;
- fabbricazione di corde armoniche.

IX - TESSITURA, RICAMO ED AFFINI:
- fabbricazione di arazzi;
- lavori di disegno tessile;
- tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini);
- tessitura a mano di tappeti e stuoie;
- lavorazione e produzione di arredi sacri;
- fabbricazione e tessitura di bomboniere;
- fabbricazione di vele;

X - VETRO, CERAMICA, PIETRA ED AFFINI:
- lavori di applicazione di vetri;
- lavori di decorazione del vetro;
- fabbricazione di perle a lume con fiamma;
- lavori di incisione di vetri;

- lavori di piombatura di vetri;
- fabbricazione di oggetti in vetro;
- fabbricazione di vetrate;
- molatura di vetri;
- modellatura manuale a fuoco del vetro;
- soffiatura del vetro;
- fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale;
- produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
- fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali;
- lavori di formatore statuista;
- lavori di mosaico;
- lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure;
- lavorazione artistica dell'alabastro.

XI - CARTA, ATTIVITÀ AFFINI E LAVORAZIONI VARIE:
- rilegatura artistica di libri;
- fabbricazione di oggetti in pergamena;
- fabbricazione di modelli in carta e cartone;
- lavorazione della carta mediante essiccazione;
- fabbricazione di ventagli;
- fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
- fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc

17. Alle operazioni FORMIL inerenti il percorso 5 non si applicano le disposizioni di cui ai capoversi 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui al presente paragrafo. La gestione finanziaria avviene dunque interamente a processo e devono riguardare solamente i settori di cui al capoverso 16; inoltre non è necessaria la partecipazione di un'impresa partner, atteso che le operazioni FORMIL di cui al percorso 5 possono essere funzionali anche all'avvio dell'impresa o comunque al lavoro autonomo.

6.5 Operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

1. Sono previste operazioni non formative finalizzate a favorire l'accesso e la partecipazione di utenza affetta da disabilità fisica, psichica o sensoriale ai percorsi di cui al presente Avviso.
2. Le operazioni devono essere presentate dai soggetti attuatori del percorso di riferimento, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
3. In particolare le operazioni consentono, con esclusivo riferimento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale:
   a) il sostegno alle spese di trasporto con mezzi speciali;
   b) il sostegno alle spese di accompagnamento in senso stretto. Per "accompagnamento in senso stretto" si intendono sia l'attività di colui che assiste il disabile nei percorsi da e per la sede didattica sia l'affiancamento di uno specifico docente o tutor nell'ambito dell'attività formativa;
   c) l'acquisizione di materiale didattico specifico (beni di consumo);

d) il noleggio o l'ammortamento di attrezzature, ausili informatici ed elettronici connessi alle esigenze del disabile limitatamente al periodo di effettivo utilizzo nell'ambito dell'operazione.

4. La situazione di svantaggio del/i destinatario/i deve essere accertabile con apposita documentazione che accompagna la presentazione dell'operazione.
5. L'avvio delle operazioni avviene con l'utilizzo dell'applicativo *webforma* secondo le modalità previste dal paragrafo 5.6 delle Linee guida alle SRA, pubblicate sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibili al sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo. Tutti i campi del modello di avvio sono obbligatori.
6. La conclusione delle operazioni va comunicata secondo le modalità previste per le attività formative dal paragrafo 5.9 delle menzionate Linee guida alle SRA. Si precisa che il modello di conclusione delle operazioni da compilare, tra quelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione area operatori/modulistica è il modello FP7. Nella parte relativa al personale vanno inseriti tutti i nominativi del personale che verrà rendicontato sul progetto con le ore di effettiva attività; per quanto riguarda i destinatari andranno indicati con lo stato allievo CONCLUSO coloro che hanno beneficiato dell'intervento, precisando nell'apposito campo la quantità di ore erogate e con lo stato RINUNCIA coloro che non hanno ricevuto alcuna misura.

6.6 Disposizioni di carattere trasversale relative a FPGO, IMPRENDERÒ, FORMIL

1. Tutte le operazioni avviate devono essere portate a conclusione, a prescindere dall'eventuale calo degli allievi partecipanti. A tal fine, il soggetto proponente, all'atto della presentazione dell'operazione, si impegna ad assicurare comunque la completa attuazione delle operazioni anche a fronte del calo del numero di allievi.
2. Ai fini della rendicontabilità, gli allievi devono aver assicurata l'effettiva presenza, documentata sull'apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto della prova finale.
3. La suddetta soglia di presenza dà diritto di condurre a buon fine la propria partecipazione con la partecipazione alla prova finale e il conseguimento, in caso di positivo esito, dell'attestazione finale prevista.
4. In considerazione della specifica articolazione integrata delle operazioni è ammesso il subentro di nuovi allievi dopo l'avvio dell'operazione limitatamente al primo quarto di attività della prima operazione avviata, attingendo in ordine decrescente dalla lista dei candidati idonei.
5. La partecipazione degli allievi alle operazioni è documentata sull'apposito registro. Per la formazione d'aula relativa alle tre tipologie formative considerate viene utilizzato il registro collettivo; nel caso degli stage realizzabili nell'ambito dei percorsi FPGO, viene utilizzato il registro individuale.
6. I format dei registri sono disponibili nel sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/areaoperatori. Il soggetto attuatore compone il registro o i registri necessari alla realizzazione dell'operazione formativa e provvede preventivamente alla loro vidimazione presso gli uffici della struttura attuatrice di via san Francesco 37, Trieste o di via Nievo 20, Udine.
7. Le richieste e le comunicazioni relative alla fase attuativa delle operazioni (richieste di affidamento parte dell'attività a terzi, di delega della docenza, modifiche al calendario, modifiche alla sede di svolgimento, comunicazione degli esami finali) devono essere inserite nell'applicativo *webforma* e inviate per PEC all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it., indirizzandole all'Area istruzione, formazione e ricerca e per e-mail a enrico.cattaruzza@regione.fvg.it. In entrambi i casi nell'oggetto deve essere inserita la dicitura **"POR FSE 2014/2020 – PS 64/17"**.

8. L'avvio delle operazioni avviene con l'utilizzo dell'applicativo *webforma* secondo le modalità previste dal paragrafo 5.6 delle Linee guida alle SRA, pubblicate sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibili al sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo. Tutti i campi del modello di avvio sono obbligatori.
9. La conclusione delle operazioni va comunicata secondo le modalità previste per le attività formative dal paragrafo 5.9 delle menzionate Linee guida alle SRA. Si precisa che il modello di conclusione delle operazioni da compilare, tra quelli disponibili sul sito www.regione.fvg.it/ formazionelavoro/formazione area operatori/modulistica è il modello FP7. Nella parte relativa al personale vanno inseriti tutti i nominativi del personale che verrà rendicontato sul progetto con le ore di effettiva attività; per quanto riguarda i destinatari andranno indicati con lo stato allievo CONCLUSO coloro che hanno beneficiato dell'intervento, precisando nell'apposito campo la quantità di ore erogate e con lo stato RINUNCIA coloro che non hanno ricevuto alcuna misura.
10. Le operazioni FPGO, IMPRENDERO' e FORMIL devono realizzarsi presso sedi accreditate degli enti di formazione titolari dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
11. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, all'Area, utilizzando i modelli allo scopo definiti.
12. In relazione alle operazioni FPGO, la conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/area operatori/modulistica, che va conservato presso il soggetto attuatore.

7. DESTINATARI DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono rivolte ai seguenti gruppi di destinatari i quali:
   a) siano in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi della normativa nazionale e regione vigente;
   b) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
      i. Per i percorsi da 1 a 4:
         1) certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS in Tecniche di Promozione Servizi Turistici - Digital marketing turistico per il patrimonio culturale;
         2) certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS in Tecniche di Promozione Servizi Turistici - Sport tourism for leisure and wellness;
         3) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di decorazione;
         4) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di pittura;
         5) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di scultura;
         6) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo;

7) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di didattica dell'arte;
8) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di nuove tecnologie dell'arte;
9) diploma accademico almeno triennale conseguito presso una Scuola di restauro;
10) diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Arti figurative;
11) diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Architettura e ambiente;
12) diploma di Liceo artistico ad indirizzo – Audiovisivo e multimediale;
13) diploma di Istituto tecnico settore economico ad indirizzo – Turismo.
14) diploma di laurea almeno triennale in Lettere (L10, LM-14, LM-15, LM-39);
15) diploma di laurea almeno triennale in Filosofia (L05, LM-78);
16) diploma di laurea almeno triennale in Lingue e culture moderne (L11, , LM-36, LM-37, LM-64);
17) diploma di laurea almeno triennale in Mediazione linguistica (L12, LM-38, LM-87);
18) diploma di laurea almeno triennale in Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L21, LM-48)
19) diploma di laurea almeno triennale in Beni culturali o Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L01, L43, LM-1, LM-2, LM-5, LM-10, LM-11, LM-43, LM-45, LM-76, LM-89);
20) diploma di laurea almeno triennale in Scienze della formazione e dell'educazione (L19, LM-50, LM-57, LM-85, LM-93);
21) diploma di laurea almeno triennale in Geografia (L06, LM-80);
22) diploma di laurea almeno triennale in Storia (L42, LM-84);
23) diploma di laurea almeno triennale in Scienze del turismo (L15, LM-49);
24) diploma di laurea almeno triennale in Architettura (L17, LM-3, LM-4);
25) diploma di laurea magistrale in Scienze del patrimonio audiovisivo e dei nuovi media (LM 65);

ii. Per il percorso 5:

1) diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al capoverso 1 è **causa di non ammissibilità o decadenza del partecipante dai percorsi.**
3. I partecipanti sono selezionati, tra quelli aventi i requisiti di cui al capoverso 1 e secondo principi di pertinenza tra titolo di studio posseduto e ambito di intervento del percorso, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 19.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Per l'attuazione delle operazioni di cui al presente Avviso sono disponibili risorse per un importo pari a euro **1.500.000,00** a valere sull'Asse 1 – Occupazione – del POR FSE.
2. Il contributo pubblico, a valere sul POR FSE 2014/2020 corrisponde al 100% della spesa ammissibile.

9. GESTIONE FINANZIARIA

9.1 Gestione finanziaria delle operazioni FPGO, IMPRENDERÒ e FORMIL

1. In conformità con il documento UCS:
   a) le operazioni FPGO e IMPRENDERÒ sono gestite con- l'applicazione dell'UCS 1 – Formazione – di cui di cui al documento UCS. L'UCS 1 è pari a euro 139,00 ora corso;
   b) le attività formative relative a FORMIL sono gestite l'applicazione dell'UCS 7 – Formazione permanente con modalità individuali, di cui di cui al documento UCS. L'UCS 7 è pari a euro 108,00 ora corso."
2. Il costo complessivo di ogni attività formativa è determinato nel modo seguente:

a) FPGO

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività formativa

b) IMPRENDERÒ

UCS 1 ora corso (euro 139,00) * n. ore attività formativa

b) FORMIL

UCS 7 ora corso (euro 108,00) * n. ore attività formativa

3. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo è determinato, per quanto riguarda l'attività formativa, con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 e dell'UCS 7 indicate nel documento UCS.
4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa e con riferimento all'Allegato A del Regolamento FSE, i costi relativi allo svolgimento dell'attività formativa sono imputati sulla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi - Attività formative.
5. Le operazioni FORMIL, con esclusione di quelle di cui al percorso 5, sono gestite con una modalità innovativa per il territorio regionale che prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% – a fronte, per l'appunto, dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - a risultato, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo dell'allievo entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa. Ai fini del riconoscimento a risultato sono prese in considerazione le seguenti tipologie di contratto di lavoro:
   – tempo indeterminato;
   – tempo determinato;
   – apprendistato.
6. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato di cui al capoverso 5, la loro durata deve essere di almeno **6 mesi**.

9.2 Gestione finanziaria delle operazioni TIREX

1. Ai fini della gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari:

a) sono ammissibili i costi relativi all'indennità mensile a favore del tirocinante il cui ammontare è indicato nella tabelle di cui al paragrafo 6.3, capoverso 22. Le condizioni per l'ammissibilità dell'erogazione dell'indennità sono indicate al paragrafo 6.3 capoverso 22;
b) sono ammissibili i costi relativi all'attività svolta dal soggetto promotore con l'applicazione dell'UCS 33B o dell'UCS 33C di cui al documento UCS. L'ammissibilità dei costi è soggetta alle condizionalità previste al paragrafo 6.3, capoverso 22, lettera b).

2. I costi relativi all'indennità di partecipazione a favore del partecipante sono imputati alla voce di spesa B2.4 – Attività a favore dell'utenza – del Piano dei costi - Attività formative.
3. I costi relativi all'attività svolta dal soggetto promotore sono imputati alla voce di spesa B2.3 – Erogazione del servizio – del Piano dei costi - Attività formative.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di partecipazione mensile del tirocinante si applica il metodo di calcolo qui di seguito indicato.

Per la determinazione dei requisiti necessari a percepire l'indennità mensile, viene assunto come riferimento il mese gregoriano con l'adozione della modalità del rateo mensile e con riferimento al mese standard di 30 giorni.

Ciascun tirocinio ha, in via previsionale, un calendario dato dal seguente prodotto,

mesi di durata del tirocinio * 30

con la determinazione della durata in giorni del tirocinio standardizzata in 90, 120, giorni.

Suddividendo poi l'importo totale dell'indennità spettante per il numero di giorni di durata, si ottiene il valore unitario costante di indennità giornaliera.

A titolo esemplificativo, nel caso di un tirocinio di 40 ore settimanali per 4 mesi, si ottiene il seguente valore unitario della giornata:

500 (euro) * 4 (mesi) / 120 (giorni) = 16,66 (euro)

Per ciascun mese gregoriano vengono conteggiati i giorni previsti e, nel caso di raggiungimento della soglia minima di frequenza calcolata in ore, al tirocinante viene erogata un'indennità pari al seguente prodotto,

giornate utili del mese (inclusi i non lavorativi e le assenze) * importo giornaliero

Nei casi di sospensione del tirocinio previsti dal Regolamento per l'attivazione di tirocini, il calendario del tirocinio viene prorogato aggiungendo in coda tutte le giornate mancati incluse quelle non lavorative eventualmente comprese nel periodo di sospensione.

6. L'erogazione dell'indennità mensile è ammissibile, come detto, laddove il tirocinante abbia assicurato almeno il 70% di effettiva presenza nel mese di riferimento.
7. A tali fini il soggetto promotore assicura il controllo mensile del registro per il computo delle ore e la verifica del raggiungimento della soglia minima di presenza prevista.
8. Il pagamento dell'indennità deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo al mese di riferimento.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9.3 Gestione finanziaria delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

1. La gestione finanziaria delle operazioni avviene secondo la modalità a costi reali. I costi devono essere effettivamente sostenuti e documentati da fatture quietanzate o altra documentazione contabile di equivalente valore probatorio. In particolare, come riportato anche nel documento concernente le "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa", approvato con decreto n. 5723/LAVFORU del 03/08/2016, pubblicato sul BUR n. 33 del 17 agosto 2016 e reperibile al sito www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo devono:
   a) riferirsi temporalmente al periodo di realizzazione dell'operazione formativa di riferimento;
   b) essere pertinenti e imputabili direttamente all'attività oggetto di attuazione e rendicontazione;
   c) essere reali, effettivamente sostenuti e contabilizzati; le spese devono essere state effettivamente sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'attività e avere dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, i principi contabili e le specifiche prescrizioni in materia impartite dalla Struttura attuatrice;
   d) essere comprovati e giustificati da documenti contabili aventi un valore probatorio.
2. Il preventivo delle spese di ogni operazione deve essere compilato con riferimento alle seguenti voci di spesa di cui all'allegato A – Spese ammissibili – Attività non formative – del Regolamento FSE ed alla disciplina dei costi ammissibili di cui al documento indicato al capoverso 1:
   a) voce di spesa B1.2 – Ideazione e progettazione, con un impegno non superiore a 12 ore;
   b) voce di spesa B2.1 – Personale interno, con riferimento all'impegno del personale interno del soggetto attuatore impegnato nelle funzioni di cui al paragrafo 6.5, capoverso 3, lettera b);
   c) voce di spesa B2.2 – Personale esterno, con riferimento all'impegno del personale interno del soggetto attuatore impegnato nelle funzioni di cui al paragrafo 6.5, capoverso 3, lettera b);
   d) voce di spesa B2.4 – Altre funzioni tecniche, con riferimento alle spese previste per la stipula della fideiussione bancaria o assicurativa richiesta ai fini dell'anticipazione finanziaria da parte del soggetto attuatore
   e) voce di spesa B2.5 - Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata, con riferimento ai costi riferibili all'utilizzo delle attrezzature di cui al paragrafo 6.5, capoverso 3, lettera d);
   f) voce di spesa B2.6 - Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata, con riferimento ai costi riferibili all'acquisizione di materiale didattico specifico di cui al paragrafo 6.5, capoverso 3, lettera c);
3. È richiesta la descrizione di dettaglio che determina l'ammontare del costo preventivato nella apposita parte del formulario.

10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

10.1 Presentazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ

1. Ai fini della valutazione, che avviene con modalità a bando, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla Struttura attuatrice entro il 20 ottobre 2017, ore 24:00, tramite posta elettronica

certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it. Si ricorda che, per l'ammissibilità generale delle operazioni in relazione al percorso prescelto, devono essere presenti una operazione FPGO e una operazione IMPRENDERÒ.

2. Ogni operazione deve essere presentata in formato PDF utilizzando la seguente documentazione:
   a) la domanda di finanziamento;
   b) il formulario descrittivo dell'operazione FPGO o IMPRENDERÒ;
3. Relativamente alle operazioni FPGO sono presentate, assieme ai documenti di cui al capoverso 2 e ai fini della valutazione comparativa, una o più dichiarazioni di disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari da parte di soggetti pubblici e privati del territorio (c.d. rete di cui al paragrafo 5, capoverso 9), datate e sottoscritte dal legale rappresentante di tale soggetto.
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/FSE/areaoperatori/webforma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
5. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
   Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   a) dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   b) sabato dalle 8.00 alle 12.30
6. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
7. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e di imposta sul bollo. L'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
8. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza:
   – "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FPGO1 – *Nome del corso***";
   – "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FPGO2 – *Nome del corso***";

- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FPGO3 –** ***Nome del corso***";
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FPGO4 –** ***Nome del corso***";
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FPGO5 –** ***Nome del corso***";
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – IMPRENDERÒ1 –** ***Nome del corso***";
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – IMPRENDERÒ2 –** ***Nome del corso***"
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – IMPRENDERÒ3 –** ***Nome del corso***"
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – IMPRENDERÒ4 –** ***Nome del corso***"
- "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – IMPRENDERÒ5 –** ***Nome del corso***"

9. I documenti di cui al capoverso 2, lettere a) e b) vanno compilati in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
10. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2, 4, 7, 8 e 9 del presente paragrafo è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione.**

10.2 Presentazione delle operazioni TIREX e FORMIL

1. Ai fini della valutazione, che avviene con modalità a sportello, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
2. Le operazioni TIREX e FORMIL sono presentate entro la conclusione delle operazioni di carattere obbligatorio del percorso di riferimento.
3. Ogni operazione deve essere presentata in formato PDF utilizzando la seguente documentazione:
   a) la domanda di finanziamento;
   b) il formulario descrittivo dell'operazione FORMIL o TIREX.
   La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/area operatori.
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/FSE/areaoperatori/webforma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7 , la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
5. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
   Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:

a) dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
b) sabato dalle 8.00 alle 12.30

6. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
7. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e di imposta sul bollo. L'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
8. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza:
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FORMIL1 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del corso***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FORMIL2 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del corso***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FORMIL3 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del corso***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FORMIL4 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del corso***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – FORMIL5 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del corso***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – TIREX1 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del tirocinio***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – TIREX2 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del tirocinio***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – TIREX3 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del tirocinio***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – TIREX4 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del tirocinio***";
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – TIREX5 – *Codice dell'operazione FPGO che ha dato avvio al percorso e nome del tirocinio***";
9. I documenti di cui al capoverso 3, lettere a) e b) vanno compilati in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
10. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del presente paragrafo è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.

10.3 Presentazione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

1. Le operazioni sono presentate alla SRA secondo le seguenti modalità:

a) con riferimento alla realizzazione dell'operazione in accompagnamento alle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ, dal giorno successivo alla conclusione della selezione dei partecipanti ed entro la data di avvio della prima delle suddette operazioni;
b) con riferimento alla realizzazione delle operazioni TIREX e/o FORMIL, contestualmente alla presentazione di una delle operazioni di riferimento.

2. Le operazioni sono presentate alla Struttura attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it .
3. Ciascuna operazione deve indicare il/i nominativo/i del/dei partecipante/i
4. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario online disponibile sul sito internet: www.regione.fvg.it/formazione/formazionelavoro/formazione/areaoperatori/webforma .
   Per accedere al formulario online i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta, devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
   a) cognome e nome;
   b) codice fiscale;
   c) codice d'identificazione (username utilizzato).
5. Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail alla struttura attuatrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
6. Le operazioni devono essere presentate in formato PDF utilizzando la seguente documentazione:
   a) la domanda di finanziamento;
   b) un formulario descrittivo dell'operazione per ognuna delle operazioni previste.
   Ad ogni domanda di finanziamento possono pertanto essere allegati uno o più formulari.
   La domanda di finanziamento è disponibile sul sito www.regione.fvg.it/lavoroformazione/formazione/areaoperatori/bandieavvisi , unitamente alla guida per la compilazione del formulario.
   La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. L'imposta di bollo deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
7. Il mancato utilizzo del formulario è causa di inammissibilità dell'operazione.
8. Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center al numero 040/3737177 segnalando, quale riferimento, il codice prodotto R/WEBF. Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.
   Per informazioni sul funzionamento dell'applicazione web scrivere al seguente indirizzo e-mail: assistenza.fvg@insiel.it mettendo nell'oggetto la parola WEBFORMA.
   Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti:
   a) dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00;
   b) sabato dalle 8.00 alle 12.30.

9. La domanda di finanziamento va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
10. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata con cui il soggetto proponente presenta domanda di finanziamento per una o più operazioni deve essere riportata la seguente dicitura, pena l'inammissibilità dell'operazione o delle operazioni:
   - "**POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 64/17 – Accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale. Percorso ___**".
11. Il mancato rispetto di una o più delle disposizioni di cui ai capoversi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 è **causa di non ammissibilità generale dell'operazione**.

11. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO

11.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni FPGO è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La valutazione delle operazioni formative FPGO avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase comparativa:
   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. b), del documento Metodologie.

11.2 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissibilità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso e, pena decadenza, mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività	Mancato rispetto dei termini per la presentazione dell'operazione (cfr par 10.1, cpv 1) e mancato rispetto dei termini per la conclusione (cfr. par. 5 cpv. 4)

	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 10.1, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (cfr par 10.1, cpv 2)
		Mancata corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 10.1, cpv 8)
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata completa presentazione della documentazione richiesta (cfr par 10.1, cpv 2 e 9)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Mancata presentazione da parte dei soggetti aventi titolo (cfr par. 4, cpv 4.1, 4.3, 4.7)
Progetto	Verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	Mancata indicazione del tutor di percorso (cfr par. 5, cpv. 8)
		Durata in ore non corrispondente a quella prevista (cfr par 6.1, cpv 1)
		Numero degli allievi non corrispondente a quello previsto (cfr par 6.1, cpv 2)
		Mancato rispetto della normativa prevista in materia di autocertificazione e bollo (cfr par 10.1, cpv 7)

2. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione comparativa.

11.3 Valutazione comparativa

1. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui paragrafo 5.2 lettera b) del documento Metodologie ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezioni delle operazioni vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

2. Ai fini della selezione delle operazioni la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
Alto (5 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
Medio-alto (4 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
Medio (3 punti)	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio-basso (2 punti)	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
Basso (1 punto)	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.

3. Tutto ciò premesso, le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

a) *affidabilità del proponente;*
b) *coerenza ed efficacia della proposta progettuale* rispetto alle finalità previste, comprese le priorità trasversali;
c) *efficacia della proposta progettuale* rispetto al raggiungimento dei risultati sia in termini di occupabilità sia in termini di obiettivi di apprendimento;
d) *coerenza e qualità dell'organizzazione didattica;*
e) *congruenza finanziaria*;
f) *coerenza e completezza della proposta progettuale.*

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. Punteggio massimo: 19				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo della composizione della rete di soggetti partner in termini di Punteggio massimo: 13	Numerosità dei soggetti partner. La scala del punteggio è parametrata sulla base della rete più numerosa	*a* è la rete più numerosa presentata, *b* qualsiasi rete meno numerosa. *a* corrisponde a 5 punti nella scala del giudizio *b*, nella scala del giudizio, corrisponde a x, che si ottiene tramite l'equazione x=5b/a e poi approssimando per eccesso se il decimale è più vicino alla cifra più alta, per difetto in caso contrario. Se il decimale è 5 (es. 3,5) si approssima per eccesso.	1,2	13
	Inerenza dei settori di attività dei soggetti partner ai settori di cui all'operazione	Basso 1 Medio-basso 2 Medio 3 Medio-alto 4 Alto 5	1,4	
1.2 Affidabilità del personale del soggetto proponente in termini di Punteggio massimo: 6	Esperienza professionale del personale coinvolto nell'operazione (coordinamento, tutoraggio, docenza, progettazione, amministrazione): – esperienza media 20 anni o superiore: alto – esperienza media da 15 a 19 anni: medio alto – esperienza media da 10 a 14 anni: medio	Basso 1 Medio-basso 2 Medio 3 Medio-alto 4 Alto 5	1,2	6

	– esperienza media da 5 a 9 anni: medio basso – esperienza media inferiore a 5 anni: basso .			

Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'Avviso. Punteggio massimo: 12				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste dall'avviso in termini di *Punteggio massimo: 12*	Contenuti dei percorsi e obiettivi coerenti ed adeguati rispetto alle finalità previste dall'Avviso	Basso 1 Medio-basso 2 Medio 3 Medio-alto 4 Alto 5	0,8	4
	Contenuti dei percorsi adeguati e coerenti con le strategie per l'occupabilità e per l'occupazione dei partecipanti ai percorsi, tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti partner e dei rapporti che si intendono instaurare con gli stessi	Basso 1 Medio-basso 2 Medio 3 Medio-alto 4 Alto 5	1,6	8

Criterio di selezione: 3.Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati previsti. Punteggio massimo: 12				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Efficacia della proposta progettuale dal punto di vista formativo in termini di *Punteggio massimo: 6*	Descrizione completa e coerente degli obiettivi dell'apprendimento, in termini di definizione delle competenze (abilità e conoscenze) da acquisire al termine del percorso formativo, anche in relazione all'occupabilità del partecipante	Basso 1 Medio-basso 2 Medio 3 Medio-alto 4 Alto 5	1,2	6

3.3 Efficacia della proposta progettuale in termini di *Punteggio massimo: 6*	Descrizione chiara ed esaustiva di efficaci modalità di promozione e pubblicizzazione dell'operazione	Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto	1 2 3 4 5	1,2	6

Criterio di selezione: 4 Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica. Punteggio massimo: 22					
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio		Coefficiente	Punteggio massimo
4.1 Coerenza e qualità della strutturazione e contenuti dell'operazione formativa in termini di *Punteggio massimo: 8*	Descrizione completa e coerente della struttura dell'operazione formativa e del suo contenuto, vale a dire dei moduli di cui si compone	Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto	1 2 3 4 5	1,6	8
4.2 Coerenza e qualità dell' organizzazione, del presidio e delle modalità attuative dell'operazione formativa in termini di *Punteggio massimo: 8*	Progettazione esecutiva chiara, coerente e completa, con particolar riferimento ad un'organizzazione dell'attività fortemente presidiata (es. costituzione di un gruppo di lavoro, governance interna..)	Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto	1 2 3 4 5	1,6	8

4.3 Coerenza e qualità dei contenuti formativi in termini di Punteggio massimo: 6	Realizzazione all'interno dell'operazione di un modulo formativo che affronti trasversalmente e in maniera coerente ed efficace le tematiche dell'accessibilità e della fruibilità del patrimonio artistico e culturale, così come del turismo accessibile, in correlazione ai principi dell'*universal design* e del *design for all*, con particolare riguardo ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale e a quanto previsto dalla legge regionale n. 22 del 14 novembre 2014 in tema di cultura e turismo sociale nell'ambito dell'invecchiamento attivo	NO= 0 SI=5 Senza punteggi intermedi	0,6	3
	Realizzazione all'interno dell'operazione di un modulo formativo coerente ed efficace afferente l'accesso alle risorse digitali, la conservazione dei beni digitali e l'applicazione delle tecnologie ICT ai settori di cui all'operazione	NO= 0 SI=5 Senza punteggi intermedi	0,6	3

Criterio di selezione: 5. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 7				
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio	Coefficiente	Punteggio massimo
5.1 Congruenza finanziaria in termini di Punteggio massimo:7	Corretta compilazione della parte finanziaria	NO= 0 SI=5 Senza punteggi intermedi	1,4	7

Criterio di selezione: 6 Coerenza e completezza della proposta progettuale. Punteggio massimo: 8					
Sottocriterio	Indicatore	Giudizio		Coefficiente	Punteggio massimo
4.1 Coerenza redazionale della proposta progettuale in termini di *Punteggio massimo: 4*	Qualità della struttura redazionale, aderenza alle indicazioni del formulario e dell'help, qualità e accessibilità del linguaggio utilizzato e della coerenza tra le diverse parti del progetto	Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto	1 2 3 4 5	0,8	4
4.2 Completezza della proposta progettuale sotto tutti i profili previsti dall'avviso in termini di *Punteggio massimo: 4*	Descrizione completa e esaustiva di ogni aspetto richiesto dal formulario.	Basso Medio-basso Medio Medio-alto Alto	1 2 3 4 5	0,8	4

4. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna proposta progettuale è pari a **80 punti**.
5. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna proposta progettuale ai fini dell'approvazione è di **55 punti.**

12. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI IMPRENDERÒ

12.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni IMPRENDERO' è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle operazioni IMPRENDERO' avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di coerenza:
   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. a), del documento Metodologie.

12.2 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissiiblità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso e, pena decadenza, mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività	Mancato rispetto dei termini per la presentazione dell'operazione (cfr par 10.1, cpv 1) e mancato rispetto dei termini per la conclusione (cfr. par. 5, cpv. 4)
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 10.1, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (limitatamente al format previsto) (cfr par 10.1, cpv 2)

		Mancata corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 10.1, cpv 8)
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata completa presentazione della documentazione richiesta (cfr par 10.1, cpv 2 e 9)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Mancata presentazione da parte dei soggetti aventi titolo (cfr par. 4, cpv 4.1, 4.3, 4.7)
Progetto	Verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	Mancata previsione della sola fase d'aula (cfr par 6.2, cpv 3)
		Operazione correttamente abbinata a FPGO (cfr par 6.2, cpv 2)
		Durata in ore non corrispondente a quella prevista (cfr par 6.2, cpv 1)
		Numero degli allievi non corrispondente a quello previsto (cfr par 6.2, cpv 4)
		Mancato rispetto della normativa prevista in materia di autocertificazione e bollo (cfr par 10.1, cpv 7)

2. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione di coerenza.

12.3 Fase di coerenza

1. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
2. In particolare, ai fini della valutazione di coerenza, vengono presi in esame i seguenti aspetti:

Criterio di selezione	Aspetto valutativo
b) Coerenza e qualità progettuale	Presenza di tutti i moduli previsti al par 6.2, cpv 1
	Coerenza della descrizione dei moduli previsti al par 6.2, cpv 1
	Coerenza di eventuali ulteriori moduli formativi
c) Coerenza finanziaria	Correttezza del calcolo del costo dell'operazione

3. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. La fase di selezione (fase di ammissibilità e fase di coerenza) si conclude, entro 60 giorni dal termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione, da parte della

Commissione di valutazione, del verbale di selezione che viene sottoscritto anche dal dirigente responsabile della SRA, ove non facente parte della Commissione.

13. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI FPGO E IMPRENDERO'

1. L'approvazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERO' e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
   a) con riferimento a ciascun percorso ed in relazione alle operazioni FPGO:
      1) elenco in ordine decrescente di punteggio delle operazioni che hanno conseguito un punteggio di almeno 55 punti. In caso di parità di punteggio si tiene conto del miglior punteggio ottenuto nel criterio comparativo 4. In caso di ulteriore parità, si tiene conto del miglior punteggio ottenuto nel criterio 1. In caso di ulteriore parità si tiene conto dell'ordine di presentazione dell'operazione, con priorità a quello antecedente;
      2) elenco in ordine decrescente di punteggio delle operazioni che hanno conseguito un punteggio inferiore a 55 punti;
      3) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di ammissibilità;
   b) con riferimento a ciascun percorso ed in relazione alle operazioni IMPRENDERO':
      1) elenco delle operazioni che hanno superato le fasi di valutazione di ammissibilità e coerenza;
      2) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di valutazione di ammissibilità;
      3) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di valutazione di coerenza;
3. In relazione ai primi quattro percorsi previsti, sono ammesse al finanziamento le due operazioni FPGO che hanno raggiunto il punteggio più elevato a condizione che le corrispondenti operazioni IMPRENDERO' abbiano superato le fasi di valutazione di ammissibilità e di coerenza. In relazione al percorso 5 sono ammesse al finanziamento le tre operazioni FPGO che hanno raggiunto il punteggio più elevato a condizione che le corrispondenti operazioni IMPRENDERO' abbiano superato le fasi di valutazione di ammissibilità e di coerenza. Qualora alla prima o alla seconda (o, nel caso del percorso 5, alla terza) operazione -FPGO non sia associabile l'operazione IMPRENDERO' positivamente valutata, si procede con lo scorrimento della graduatoria FPGO.
4. Il decreto di cui al capoverso 1 riporta, quale allegato parte integrante e per ciascuno dei cinque percorsi previsti, la graduatoria che abbina le operazioni FPGO e IMPRENDERO', con l'evidenziazione delle operazioni ammesse al finanziamento.
5. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoro formazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori.

14. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI TIREX

14.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni TIREX è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle operazioni IMPRENDERO' avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di coerenza:
   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. a), del documento Metodologie.

14.2 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissiiblità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso e, pena decadenza, mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività	Mancata presentazione dell'operazione nei termini previsti (cfr par. 5 cpv. 13, par 6.3, cpv 7; par 10.2, cpv 2) e mancato rispetto dei termini per la conclusione (cfr. par. 5 cpv. 5)
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 10.2, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (limitatamente al format previsto) (cfr par 10.2, cpv 3)
		Mancata corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 10.2, cpv 8)
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata completa presentazione della documentazione richiesta (cfr par 10.2, cpv 3 e 9)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Mancata presentazione dell'operazione da parte di un soggetto avente titolo (cfr par 6.3, cpv 3)

Progetto	Verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	Mancata partecipazione al tirocinio da parte di un allievo partecipante all'operazione FPGO e IMPRENDERO' del percorso di riferimento (cfr par 6.3, cpv 4)
		Durata del tirocinio non corrispondente a quella prevista (cfr par. 6.3, cpv 8)
		Mancata corrispondenza del soggetto ospitante alle previsioni dell'avviso (cfr par 6.3, cpv 9)
		Allievi che non abbiano positivamente concluso le operazioni obbligatorie secondo quanto disposto dal par. 6.3 cpv. 5, pena decadenza

2. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione di coerenza.

14.3 Fase di coerenza

1. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
2. In particolare, ai fini della valutazione di coerenza, vengono presi in esame i seguenti aspetti:

Criterio di selezione	Aspetto valutativo
a) Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	Utilizzo nella descrizione del tirocinio delle ST riferite ai repertori regionali o alle ADA dell'Atlante nazionale o comunque di attività riferite ai settori di cui al paragrafo 6.3 capoverso 12 (in relazione a quanto previsto dal paragrafo 6.3, cpv 9, 10, 11 e 12)
	Compilazione della parte finanziaria con esplicitazione UCS e quantità (a tal fine si precisa che, nella voce B.2.3 vanno indicate le ore di impegno e il costo orario pari all'UCS, per la voce B.2.4 vanno indicati il numero di mesi nel campo durata in ore e il costo mensile dell'indennità nel campo indennità oraria)
b) Coerenza e qualità progettuale	Corrispondenza tra la figura professionale di riferimento e le ST o ADA o i settori di cui al paragrafo 6.3 capoverso 12 previsti (fatto salvo per quelle trasversali)
	Coerenza tra ST ed ADA o i settori di cui al paragrafo 6.3 capoverso 12 e le attività tipiche della figura professionale del titolare dello studio professionale, dell'impresa familiare o dell'artigiano o settori di cui al paragrafo 6.3 capoverso 12 (nel caso di soggetti ospitanti privi di dipendenti)
	Congruo rapporto tra la durata oraria del tirocinio e le ST o ADA ove indicate (si invita a far attenzione a

	selezionare solo le attività che il tirocinante può effettivamente imparare in quell'arco temporale presso quell'azienda senza indicare tutte le attività legate a quella figura professionale)
c) Coerenza finanziaria	Corretta indicazione dell'indennità dovuta al partecipante o del numero di mensilità dovute
	Corretta indicazione del compenso a favore del soggetto promotore

3. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. La fase di selezione (fase di ammissibilità e fase di coerenza) si conclude, entro 60 giorni dal termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione, da parte della Commissione di valutazione, del verbale di selezione che viene sottoscritto anche dal dirigente responsabile della SRA, ove non facente parte della Commissione.

14.4 Approvazione delle operazioni TIREX

1. L'approvazione delle operazioni TIREX e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti, in relazione a ciascun percorso, i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
   a) elenco delle operazioni che hanno superato le fasi di valutazione di ammissibilità e di coerenza e che risultano ammissibili al finanziamento;
   b) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di valutazione di ammissibilità e/o di coerenza.
3. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoroformazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori.

15. LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI FORMIL

15.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni FORMIL è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle operazioni FORMIL avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di coerenza:
   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie

con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. a), del documento Metodologie.

15.2 La fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissiiblità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso e, pena decadenza, mancato rispetto dei termini di conclusione delle attività	Mancata presentazione dell'operazione nei termini previsti (cfr par 5 cpv 16, 6.4, cpv 5; par 9.2, cpv 2) e mancato rispetto dei termini per la conclusione (cfr. par. 5, cpv. 6)
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 10.2, cpv 1)
		Mancato utilizzo del formulario richiesto (limitatamente al format previsto) (cfr par 10.2, cpv 3)
		Mancata corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 10.2, cpv 8)
	Completezza e correttezza della documentazione richiesta	Mancata completa presentazione della documentazione richiesta (cfr par 10.2, cpv 3 e 9)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Mancata presentazione dell'operazione da parte di un soggetto avente titolo (cfr par 6.4, cpv 4)
Progetto	Verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	Mancata rispondenza al numero di allievi previsti (cfr par 6.4, cpv 3)
		Durata dell'operazione non corrispondente a quella prevista (cfr par. 6.4, cpv 8)
		Mancata partecipazione all'operazione da parte di un allievo/i partecipante/i all'operazione FPGO e IMPRENDERO' del percorso di riferimento (cfr par 6.4, cpv 6)
		Allievi che non abbiano positivamente concluso le operazioni obbligatorie secondo quanto disposto dal par. 6.4 cpv. 7, pena decadenza

2. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione di coerenza.

15.3 Fase di coerenza

1. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale;
   c) coerenza finanziaria.
2. In particolare, ai fini della valutazione di coerenza, vengono presi in esame i seguenti aspetti:

Criterio di selezione	Aspetto valutativo
a) Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	Completo utilizzo del formulario previsto
b) Coerenza e qualità progettuale	Esclusivamente per le operazioni inerenti i percorsi 1, 2, 3, 4: i. coerenza dei contenuti didattici con le QPR/ADA o comunque con il fabbisogno formativo del singolo in relazione alle specifiche esigenze della realtà aziendale partner
	Esclusivamente per le operazioni inerenti il percorso 5 i. riferimento corrispondente ad uno dei settori previsti dal paragrafo 6.4 capoverso 16 ii. coerenza nella descrizione dei contenuti dell'operazione
c) Coerenza finanziaria	Correttezza del calcolo del costo dell'operazione

3. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. La fase di selezione (fase di ammissibilità e fase di coerenza) si conclude, entro 60 giorni dal termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione, da parte della Commissione di valutazione, del verbale di selezione che viene sottoscritto anche dal dirigente responsabile della SRA, ove non facente parte della Commissione.

15.4 Approvazione delle operazioni FORMIL

1. L'approvazione delle operazioni FORMIL e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.
2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti, in relazione a ciascun percorso, i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
   a) elenco delle operazioni che hanno superato le fasi di valutazione di ammissibilità e di coerenza e che risultano ammissibili al finanziamento;
   b) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di valutazione di ammissibilità e/o di coerenza.

3. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoro formazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori.

16. Selezione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

16.1 Generalità

1. La selezione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale è svolta da un'apposita Commissione nominata dal direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al paragrafo 3 del documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale avviene mediante una fase di ammissibilità e una fase di coerenza:
   a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
   b) sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 4.1 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 4.2 e 5.1, lett. a), del documento Metodologie.

16.2 Fase di ammissibilità

1. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Requisito di ammissiiblità	Aspetti valutativi	Causa di non ammissibilità generale e decadenza dal contributo
Conformità	Rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso	Mancato rispetto dei termini per la presentazione dell'operazione (cfr par 10.3, cpv 1a – **con riferimento a operazione connessa a FPGO e IMPRENDERO';** par 10.3, cpv 1b – **con riferimento a operazione connessa a TIREX e/o FORMIL)**
	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte	Mancato invio dell'operazione all'indirizzo PEC previsto (cfr par 10.3, cpv 2)
		Mancato utilizzo del formulario previsto (par 10.3, cpv 6)
		Mancata corretta sottoscrizione della domanda di finanziamento (cfr par 10.3, cpv

		8)
Proponente	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi/oggettivi previsti dall'Avviso	Mancata presentazione dell'operazione da parte di un soggetto avente titolo (cfr par 6.5, cpv 2)
Progetto	Verifica dei requisiti minimi previsti per l'attuazione dell'operazione	Mancata indicazione degli allievi partecipanti all'operazione e coerenza dei nominativi

2. Le operazioni che, a seguito della verifica svolta dalla Commissione di valutazione, superano la fase di ammissibilità, sono sottoposte alla fase di valutazione di coerenza.

16.3 Fase di coerenza

1. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:

a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;

b) coerenza e qualità progettuale;

c) coerenza finanziaria.

2. In particolare, ai fini della valutazione di coerenza, vengono presi in esame i seguenti aspetti:

Criterio di selezione	Aspetto valutativo
a) Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione	Completo utilizzo del formulario previsto
b) Coerenza e qualità progettuale	Coerenza della descrizione delle motivazioni che determinano la presentazione dell'operazione
	Corretta indicazione dei nominativi degli allievi
	Completezza della documentazione attestante la situazione di svantaggio degli allievi
c) Coerenza finanziaria	Correttezza del calcolo del costo dell'operazione
	Correttezza nella predisposizione della parte di dettaglio del preventivo di spesa

3. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione dell'operazione**.
4. La fase di selezione (fase di ammissibilità e fase di coerenza) si conclude, entro 60 giorni dal termine previsto dal presente avviso per la presentazione delle operazioni, con la sottoscrizione, da parte della Commissione di valutazione, del verbale di selezione che viene sottoscritto anche dal dirigente responsabile della SRA, ove non facente parte della Commissione.

16.4 Approvazione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

1. L'approvazione delle operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale e la loro ammissione al finanziamento avviene sulla base di un apposito decreto sottoscritto dal

dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

2. Per le finalità del capoverso 1, vengono predisposti, in relazione a ciascun percorso, i seguenti documenti costituenti parte integrante del decreto:
   a) elenco delle operazioni che hanno superato le fasi di valutazione di ammissibilità e di coerenza e che risultano ammissibili al finanziamento;
   b) elenco delle operazioni che non hanno superato la fase di valutazione di ammissibilità e/o di coerenza.
3. Il decreto di cui al capoverso 1, comprensivo di tutti gli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet www.regione.fvg.it/lavoro formazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori.

17. ATTI DI CONCESSIONE

1. Gli atti di concessione del contributo relativi alle operazioni ammesse al finanziamento sono adottati dalla SRA entro 30 giorni dalla data del decreto di approvazione delle operazioni medesime.

18. FLUSSI FINANZIARI

1. In relazione ad ogni operazione, è prevista una anticipazione pari all'85% del costo dell'operazione– da erogarsi successivamente all'avvio dell'operazione stessa, e un saldo da erogarsi ad avvenuta verifica del rendiconto.
2. Tutti i trasferimenti finanziari disposti a favore del Soggetto attuatore da parte della SRA devono essere coperti da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.

19. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE OPERAZIONI

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERO' i soggetti attuatori comunicano alla Regione all'indirizzo enrico.cattaruzza@regione.fvg.it e pubblicano sul proprio sito gli avvisi per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei potenziali destinatari.
2. Ogni avviso deve avere i seguenti contenuti:
   a) riportare i loghi indicati al paragrafo 20 e quello del soggetto attuatore e recare la seguente intitolazione: "Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Selezione dei partecipanti. Percorso *(titolo)*______";
   b) indicare i contenuti dell'operazione FPGO e IMPRENDERO', la rete dei soggetti partner, il periodo indicativo di svolgimento, la sede o le sedi e l'orario complessivo;
   c) indicare il numero di allievi previsti;
   d) indicare il titolo di studio richiesto fra quelli previsti al paragrafo 7 del presente avviso per ogni percorso;
   e) specificare i seguenti requisiti richiesti:

1) stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di partecipazione al percorso e durante lo svolgimento dello stesso;
2) residenza o domicilio elettivo nel territorio del Friuli Venezia Giulia alla data di presentazione della domanda di partecipazione al tirocinio;

f) indicare il periodo entro il quale possono essere presentate le domande di partecipazione. Tale periodo non può essere inferiore a 20 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito;
g) indicare i criteri per la selezione dei partecipanti che sono i seguenti (il punteggio massimo è di 15 punti):
   1) titolo di studio:
      i. voto diploma di laurea:
         I. inferiore a 100: punti 1;
         II. pari o superiore a 100: punti 2;
      ii. voto diploma di scuola media superiore:
         I. inferiore a 80: punti 1;
         II. pari o superiore a 80: punti 2;
      iii. qualifica IFTS: punti 2
   2) età:
      i. inferiore a 30 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 3;
      ii. da 30 anni compiuti a 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 2;
      iii. pari o superiore a 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda: punti 1;
   3) test attitudinale basato su una serie di quesiti a risposta multipla vertente sull'area/settore oggetto del percorso: fino a 5 punti;
   4) colloquio motivazionale: fino a punti 5.

   <u>Ove si determini parità di punteggio fra due o più candidati, viene data priorità al candidato più giovane; in caso permanga la situazione di parità, viene data priorità alla candidatura presentata anteriormente. In tal senso il soggetto attuatore deve garantire la tracciabilità relativa alla data di presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato.</u>
g) indicare la composizione del gruppo incaricato della selezione dei partecipanti. Può fare parte del gruppo una rappresentanza dei soggetti partner della rete;
h) riportare lo schema per la presentazione della domanda di partecipazione.

3. Il soggetto attuatore, ad avvenuta scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, verifica l'ammissibilità delle domande medesime. Entro 10 giorni successivi al suddetto termine comunica ai richiedenti l'esito della domanda – ammesso o non ammesso alla selezione.
4. Per coloro che sono ammessi alla selezione fornisce le seguenti indicazioni:
   a) data, ora e luogo di svolgimento del test attitudinale;
   b) data, ora e luogo di svolgimento del colloquio motivazionale.
5. Ad avvenuta conclusione della procedura di selezione dei partecipanti, il soggetto promotore predispone la graduatoria in ordine decrescente di punteggio, con l'indicazione dei candidati ammessi alla partecipazione (all'operazione FPGO e all'operazione IMPRENDERO') corrispondente al numero di allievi previsti (cfr cpv 2, lett. c). La graduatoria è da considerarsi valida, vale a dire utile alla attivazione delle operazioni FPGO e IMPRENDERO', se comunque prevede l'ammissione alla partecipazione di almeno 12 candidati.
6. La graduatoria è pubblicata dal soggetto attuatore sul proprio sito. Inoltre il soggetto attuatore:
   a) comunica ad ogni partecipante, con lettera raccomandata, l'esito della selezione e la data di avvio del percorso;

b) trasmette formalmente la graduatoria alla SRA tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e per e-mail all'indirizzo enrico.cattaruzza@regione.fvg.it

20. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

20.1 Generalità

1. Il controllo della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività è svolta dalla SRA, attraverso la Posizione organizzativa controllo e rendicontazione.
2. Il controllo della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività si conclude entro ___ giorni dalla data di presentazione della documentazione stessa alla SRA.
3. La liquidazione del saldo spettante avviene, con apposito decreto del dirigente responsabile dalla SRA, entro ___ giorni dalla conclusione del controllo della documentazione.

20.2 Operazioni FPGO, IMPRENDERÒ e FORMIL

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto i soggetti attuatori delle operazioni FPGO e IMPRENDERÒ e delle operazioni FORMIL di cui al percorso 5 devono presentare alla SRA, via S. Francesco 37, ufficio protocollo, VI piano, Trieste, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione delle attività.
2. Con specifico riferimento alle operazioni FORMIL e con esclusione di quelle di cui al percorso 5, la documentazione attestante l'effettiva realizzazione delle attività deve essere presentata al medesimo ufficio di cui al capoverso 1 entro 90 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto con l'attestazione da parte dell'impresa partner dell'avvenuta assunzione, nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 6.4, capoversi 14 e 15. Ove tale attestazione sia presente per almeno uno degli allievi che hanno partecipato e superato la prova finale e sussistano le condizioni di ammissibilità della documentazione complessiva prodotta, il riconoscimento della spesa sostenuta avviene nella misura del 100% del costo ammesso a preventivo; ove la suddetta assunzione non sia presente e sussistano comunque le condizioni di ammissibilità della documentazione complessiva prodotta, il riconoscimento della spesa sostenuta è ammissibile nella misura del 70% del costo ammesso a preventivo, corrispondente alla parte "a processo" di cui al paragrafo 6.4, capoverso 14.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del Regolamento FSE la documentazione di cui al capoverso 1 è costituita da:
    a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica;*
    b) il registro di presenza dei partecipanti in originale;
    c) la documentazione concernente:
        1) i timesheet relativi all'attività svolta dal personale impegnato nelle funzioni di- tutoraggio;
        2) per le operazioni FORMIL e nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 6.4, capoversi 14 e 15, copia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dall'allievo con l'impresa partner dell'ente attuatore o documentazione attestante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro con l'impresa partner attraverso la comunicazione obbligatoria registrata sui sistemi informativi regionali.

20.3 Operazioni TIREX

1 Entro trenta giorni dalla conclusione dell'attività in senso stretto i soggetti promotori devono presentare alla SRA, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente.

2. La documentazione da presentare è la seguente:
 a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
 b) registro di presenza in originale;
 c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
 d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante;
 f) questionario di gradimento del tirocinante;
 h) documentazione della spesa sostenuta per la fideiussione bancaria o assicurativa richiesta per l'accesso all'anticipazione finanziaria.

20.4 Operazioni di accompagnamento ai soggetti affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale

1. Il rendiconto quietanzato delle spese sostenute per la realizzazione di ciascuna operazione deve essere presentato utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazionelavoro/formazione/areaoperatori/modulistica alla Struttura attuatrice, via San Francesco n. 37 – Ufficio protocollo – VI piano, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'operazione formativa di riferimento.
2. La documentazione da presentare è la seguente::
 a) modello di rendicontazione predisposto dalla SRA;
 b) copia registri di presenza dell'operazione formativa di riferimento;
 c) la documentazione contabile a sostegno della spesa effettivamente sostenuta.

21. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il Soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della SRA in tema di rilevazione delle spese sostenute.
2. Il Soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione didattica e contabile durante le verifiche in loco.
3. Il Soggetto attuatore deve garantire l'inoltro dei dati relativi al monitoraggio nei tempi e nei modi richiesti.

22. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare i destinatari che l'operazione è cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR FSE 2014/2020. In tal senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR FSE 2014/2020 è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;

- recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

23. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA.

1. Il responsabile del procedimento è Ketty Segatti (040 377 5206, ketty.segatti@regione.fvg.it).
2. I responsabili dell'istruttoria sono:
   - Per la redazione dell'avviso e la procedura amministrativa di concessione, Felice Carta (040 377 5296, felice.carta@regione.fvg.it);
   - per la procedura contabile, Daniele Ottaviani (040 377 5288, daniele.ottaviani@regione.fvg.it);
   - per la procedura di rendicontazione e per i controlli, Alessandra Zonta (040 377 5219, alessandra.zonta@regione.fvg.it .

   Per ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a Enrico Cattaruzza (040 377 5074, enrico.cattaruzza@regione.fvg.it).

17_41_1_DDC_SAL INT_1280_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia 28 settembre 2017, n. 1280

Notifica ai fini della registrazione di impresa alimentare. DGR 815/16 - Adeguamento modulistica regionale.

Il DIRETTORE CENTRALE SOSTITUTO

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016 sulla "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" secondo cui le amministrazioni statali: "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare"…"Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali" e il comma 4 secondo cui: "E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2, nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ", l'allegata tabella A, nonché l'art. 3 "Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia";

CONSIDERATO che nell'ambito delle azioni previste dall'Agenda per la semplificazione 2015 - 2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, è stato introdotto il regime amministrativo dei "moduli unificati e standardizzati" che cittadini, professionisti o imprese interessati devono trasmettere alla pubblica amministrazione per adempiere a comunicazioni, segnalazioni, istanze inerenti in particolare gli ambiti propri delle attività produttive e la materia edilizia;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 46/CU);

VISTO l'Accordo del 6 luglio 2017 di integrazione dell'Accordo precitato, per estendere il modulo "Notifica ai fini della registrazione" a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento;

VISTI il D.P.R. 160/2010 e la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante "Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale", che dispongono che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica allo SUAP del Comune competente per territorio;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 (Livelli ulteriori di semplificazione) del decreto legislativo n. 222/2016 soprarichiamato, è stabilito che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione;

CONSIDERATO inoltre che, l'Accordo del 6 luglio 2017 sopracitato prevede infine che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni sono rivolte, hanno l'obbligo di pubblicare la modulistica aggiornata sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 20 ottobre 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;

VISTA la D.G.R. 13 maggio 2016, n. 815 "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 815/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Indicazione operative aggiornate." ed in particolare il p. 4 che prevede la possibilità di modificare gli allegati e i modelli facenti parte integrante della suddetta deliberazione con decreto del direttore centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 15424/P dd. 12.9 2017 della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia d'intesa con il Gruppo tecnico regionale SUAP, ha tra-

smesso ai soggetti interessati una circolare esplicativa relativamente all'obbligo di adeguamento della modulistica regionale "Notifica ai fini della registrazione di impresa alimentare";
PRESO ATTO, nelle more di una revisione complessiva della D.G.R. 13 maggio 2016, n. 815 "Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 815/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. Indicazione operative aggiornate", della necessità di allineare la modulistica a quella standard nazionale sostituendo l'allegato B e C con il documento allegato facente parte integrante del presente;

DECRETA

1. Gli allegati B e C della D.G.R. 13 maggio 2016, n. 815 sono sostituiti dal documento allegato, facente parte integrante del presente decreto e contenente la modulistica da utilizzare.
2. Le amministrazioni comunali, ai sensi dell'Accordo del 6 luglio 2017 citato in premessa, provvedono a pubblicare la modulistica aggiornata sul proprio sito istituzionale, entro e non oltre il 20 ottobre, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2017

SINIGOJ

SCHEDA ANAGRAFICA

All'AAS/ASUI di ____________________	*Compilato a cura del SUAP:*
	Pratica ____________________
Tramite il SUAP del Comune di ____________________	del ____________________
	Protocollo ____________________
Indirizzo ____________________	☐ Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)
PEC / Posta elettronica ____________________	

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Cognome ________________________________ Nome ________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a ____________________________ prov. |__|__| Stato____________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza ____________________________________

estremi del documento di soggiorno ________________________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in __________________________ prov. |__|__| Stato ____________________________

indirizzo ____ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________ Telefono fisso / cellulare __________________

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro ____________________________

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

____

Forma giuridica ____

codice fiscale / p. IVA ____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ___________________________________ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune _________________________________ prov. |__|__| Stato __________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _________________________________ fax. _________________________________

PEC ____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica ____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a ____________________________________ prov. |__|__| Stato_________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ______________________________ prov. |__|__| Stato _________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____

Telefono fisso / cellulare ____

in qualità di

☐ Procuratore/delegato

☐ Agenzia per le imprese Denominazione____

4 – DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE

(ART. 6, REG. CE N. 852/2004)

RELATIVA A:

☐ *Avvio dell'attività* (Riquadro 1)
☐ *Subingresso* (Riquadro 2)
☐ *Modifica della tipologia di attività* (Riquadro 3)

1 – AVVIO DELL'ATTIVITA'

1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO *(Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti)*

Il/la sottoscritto/a

Cognome ______________________________________ Nome ______________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NOTIFICA l'avvio dell'attività:

☐ **in sede fissa**

☐ **senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e attrezzature**

con sede in ___________________________________ prov. |__|__| località ___________________________________

C.A.P. |__|__|__|__|__| Stato ____

indirizzo ____ n. _________

Telefono fisso / cell. ______________________________________ fax. ______________________________________

Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica ____

1.2. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ *(N.B.: spuntare tutte le voci pertinenti)*

☐ **Produzione primaria** (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

|__| Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca
|__| Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione

____

|__| Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
|__| Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore
|__| Raccolta di funghi e tartufi
|__| Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

☐ **Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento**:

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)
|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)
|__| Prodotti pronti all'uso o *"fresh cut"* (IV^ gamma)
|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)
|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie
|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
|__| Olio
|__| Grassi vegetali
|__| Vini e mosti
|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)
|__| Sidro e altri vini a base di frutta
|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate
|__| Molitura del frumento ed altri cereali
|__| Lavorazione del riso
|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
|__| Amidi e prodotti amidacei
|__| Zucchero
|__| Caffè
|__| Tè ed altri preparati per infusi
|__| Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (*home food*)

☐ **Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento**:

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili
|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi
|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

☐ **Altri alimenti - produzione e trasformazione**:

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
|__| Ghiaccio
|__| Sale - estrazione
|__| Sale iodato

☐ **Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)**:

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
|__| Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione
|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

☐ **Ristorazione**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:

|__| Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (*catering* continuativo e per eventi)
|__| Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e *banqueting*)
|__| Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
|__| Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda
|__| *Home restaurant*

☐ **Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:

|__| *Cash & Carry*
|__| Intermediari - senza deposito (*broker*)
|__| Commercio all'ingrosso con deposito

☐ **Commercio al dettaglio di alimenti e bevande**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:

|__| In Esercizio di vicinato
|__| In Media struttura di vendita
|__| In Grande struttura di vendita
|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

☐ **Commercio ambulante**:

|__| A posto fisso
|__| In forma itinerante

☐ **Distributori**:

|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
|__| Distributori di acqua potabile trattata – *'casette'* dell'acqua

☐ **Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento**:

|__| Alimenti in regime di temperatura controllata
|__| Alimenti non in regime di temperatura controllata

☐ **Piattaforma di distribuzione alimenti**

☐ **Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante**:

|__| Alimenti in regime di temperatura
|__| Alimenti non in regime di temperatura

☐ **Trasporto alimenti e bevande conto terzi**:

|__| In cisterna a temperatura controllata
|__| In cisterna a temperatura non controllata
|__| In regime di temperatura controllata
|__| Non in regime di temperatura controllata

☐ **Altro**: ____

1.3. INIZIO DELL'ATTIVITÀ

☐ Avvio contestuale alla data di notifica

☐ Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(Eventuale)
☐ Termine dell'attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

1.4. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro) ____

2 – SUBINGRESSO

2.1. DATI DELL'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE:

Il/la sottoscritto/a

Cognome ____ Nome ____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

notifica di subentrare all'O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato:

Cognome e Nome oppure denominazione ditta ____
____

C. F./Partita IVA _________________________________

di cui alla notifica/SCIA prot./n.______________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2.2. INIZIO DELL'ATTIVITÀ

☐ Avvio contestuale alla data di notifica

☐ Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

(Eventuale)
☐ Termine dell'attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

2.3. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro) ____

3 – MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ______________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Comunica la variazione dell'attività di cui alla notifica/SCIA prot./n.____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono *(spuntare tutte le voci pertinenti)*:

☐ **Produzione primaria** (non destinata all'autoconsumo e non già registrata in altri elenchi):

|__| Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca
|__| Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi
|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione
|__| Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
|__| Vendita diretta di miele da parte dell'apicoltore
|__| Raccolta di funghi e tartufi
|__| Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

☐ **Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento**:

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)
|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)
|__| Prodotti pronti all'uso o *"fresh cut"* (IV^ gamma)
|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma)
|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie
|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
|__| Olio
|__| Grassi vegetali
|__| Vini e mosti
|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)
|__| Sidro e altri vini a base di frutta
|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate
|__| Molitura del frumento ed altri cereali
|__| Lavorazione del riso
|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
|__| Amidi e prodotti amidacei
|__| Zucchero
|__| Caffè
|__| Tè ed altri preparati per infusi
|__| Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (*home food*)

☐ **Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento**:

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili
|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi
|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento)
|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

☐ **Altri alimenti - produzione e trasformazione**:

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia
|__| Ghiaccio
|__| Sale - estrazione
|__| Sale iodato

☐ **Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento)**:

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini
|__| Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi
|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione
|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (*home food*)

☐ **Ristorazione**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "ristorazione" si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco:

|__| Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (*catering* continuativo e per eventi)
|__| Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e *banqueting*)
|__| Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)
|__| Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda
|__| *Home restaurant*

☐ **Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio all'ingrosso" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all'ingrosso del settore alimentare:

|__| *Cash & Carry*
|__| Intermediari - senza deposito (*broker*)
|__| Commercio all'ingrosso con deposito

☐ **Commercio al dettaglio di alimenti e bevande**:

Ai fini della notifica sanitaria, per "commercio al dettaglio" di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare:

|__| In Esercizio di vicinato
|__| In Media struttura di vendita
|__| In Grande struttura di vendita
|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio

☐ **Commercio ambulante**:

|__| A posto fisso
|__| In forma itinerante

☐ **Distributori**:

|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande
|__| Distributori di acqua potabile trattata – *'casette'* dell'acqua

☐ **Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento**:

|__| Alimenti in regime di temperatura controllata
|__| Alimenti non in regime di temperatura controllata

☐ **Piattaforma di distribuzione alimenti**

☐ **Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante**:

|__| Alimenti in regime di temperatura
|__| Alimenti non in regime di temperatura

☐ **Trasporto alimenti e bevande conto terzi**:

|__| In cisterna a temperatura controllata
|__| In cisterna a temperatura non controllata
|__| In regime di temperatura controllata
|__| Non in regime di temperatura controllata

☐ **Altro**: ____

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE

☐ Avvio contestuale alla data di notifica

☐ Avvio con decorrenza dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

3.3. DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività e/o allo stabilimento;
- di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga svolto presso la propria abitazione;
- (Altro) ____

Note: ____

____

Data ____________________ Firma ____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all'ASL.

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ____

All'AAS/ASUI di ______________________ Tramite il SUAP del Comune di ______________________ *Indirizzo* ______________________ *PEC / Posta elettronica* ______________________	*Compilato a cura del SUAP:* Pratica ______________________ del ______________________ Protocollo ______________________ ☐ Comunicazione ex art. 9 della DGR 815/2016

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto

Cognome ____ Nome ____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a ____________________________________ prov. |__|__| Stato_________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza ____

estremi del documento di soggiorno ____ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ____ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________ prov. |__|__| Stato __________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________________________ Telefono fisso / cellulare _______________________

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro __________________________________

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

____

Forma giuridica ____

codice fiscale / p. IVA ____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________________ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune _________________________________ prov. |__|__| Stato __________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _________________________________ fax. _________________________________

PEC ____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica ____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome _______________________________________ Nome _______________________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a ____________________________________ prov. |__|__| Stato_________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________ prov. |__|__| Stato _________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____

Telefono fisso / cellulare ____

in qualità di

☐ Procuratore/delegato

☐ Agenzia per le imprese Denominazione____

4. COMUNICA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ' DELLO STABILIMENTO:

STABILIMENTO

Con sede in ____ prov. |__|__|

C.A.P. |__|__|__|__|__|

indirizzo ____ n. __________

riferimento alla notifica/SCIA prot./n.____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

data di cessazione |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

Data ____________________ Firma ____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all'ASL.

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ____

All'AAS/ASUI di ______________	*Compilato a cura del SUAP:*
Tramite il SUAP del Comune di ______________	Pratica ______________
Indirizzo ______________	del ______________
PEC / Posta elettronica ______________	Protocollo ______________
	☐ Comunicazione ex art. 9 della DGR 815/2016

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto

Cognome ______________ Nome ______________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a ______________ prov. |__|__| Stato______________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza ______________

estremi del documento di soggiorno ______________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ______________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ______________ prov. |__|__| Stato ______________

indirizzo ______________ n. ________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ______________ Telefono fisso / cellulare ______________

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro ______________

2 – DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

____

Forma giuridica ______________

codice fiscale / p. IVA ____

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ____________________________________ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune __________________________________ prov. |__|__| Stato ___________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _________________________________ fax. _________________________________

PEC ____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica ____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____ Nome ____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _____________________________________ prov. |__|__| Stato_________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________ prov. |__|__| Stato _________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____

Telefono fisso / cellulare ____

in qualità di

☐ Procuratore/delegato

☐ Agenzia per le imprese Denominazione____

4. COMUNICA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI:

☐ *Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.)*

COMUNE IN CUI SI SVOLGE LA MANIFESTAZIONE

____

LUOGO DI SVOLGIMENTO (VIA, PIAZZA)

____

DURATA DELL'ATTIVITÀ

DAL ___________ AL ____________

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'attività possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- (Altro) ____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all'ASL.

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ____

All'AAS/ASUI di ________________	*Compilato a cura del SUAP:*
Tramite il SUAP del Comune di ________________	Pratica ________________
	del ________________
	Protocollo ________________
Indirizzo ________________	☐ Comunicazione ex art. 10 della DGR 815/2016
PEC / Posta elettronica ________________	

COMUNICAZIONE DI VENDITA DI LATTE CRUDO ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1 – DATI DEL DICHIARANTE

Il sottoscritto

Cognome ________________ Nome ________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| sesso |__|

Nato/a a ________________ prov. |__|__| Stato________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| cittadinanza ________________

estremi del documento di soggiorno ________________ *(se cittadino non UE)*

rilasciato da ________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in ________________ prov. |__|__| Stato ________________

indirizzo ________________ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ________________ Telefono fisso / cellulare ________________

in qualità di ☐ Titolare ☐ Legale rappresentante ☐ Altro ________________

2 – DATI DELL'AZIENDA DI ALLEVAMENTO CHE CONFERISCE IL LATTE CRUDO ALLA MACCHINA EROGATRICE

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)

____

Forma giuridica ____

codice fiscale / p. IVA ____

con sede operativa in:

Comune ______________________________ prov. |__|__| Stato _______________________________

indirizzo ____ n. _________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax. ______________________________

Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati

☐ iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ___________________________________ prov. |__|__| n. REA |__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ non ancora iscritta[1]

☐ non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.

con sede legale in:

Comune _________________________________ prov. |__|__| Stato __________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cell. _________________________________ fax. _________________________________

PEC ____

Altro domicilio elettronico per invio
delle comunicazioni inerenti la pratica ____

3 – DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO
(compilare in caso di conferimento di procura)

Cognome ____ Nome ____

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a _____________________________________ prov. |__|__| Stato_________________________________

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

residente in _______________________________ prov. |__|__| Stato _________________________________

indirizzo ____ n. __________ C.A.P. |__|__|__|__|__|

PEC / posta elettronica ____

Telefono fisso / cellulare ____

in qualità di

☐ Procuratore/delegato

☐ Agenzia per le imprese Denominazione____

4. COMUNICA LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI:

☐ *VENDITA DI LATTE CRUDO ATTRAVERSO EROGATORI AUTOMATICI*

LUOGO IN CUI È POSIZIONATA LA MACCHINA EROGATRICE DI LATTE CRUDO

COMUNE DI_______________________________________ CAP _____________

VIA/PIAZZA____________________________ N____ TEL ___________________

AVVIO DELL'ATTIVITÀ

☐ *CONTESTUALE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE* ☐ *CON DECORRENZA DAL* ___________________________

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

☐ *CONTESTUALE ALLA DATA DI COMUNICAZIONE* ☐ *CON DECORRENZA DAL* ___________________________

[1] Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- che l'attività possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell'attività svolta;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all'attività;
- (Altro) ____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") tutela le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Codice, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte all'ASL.

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data ____________________ Firma ____

17_41_1_DDS_CACCIA RIS ITT_5044_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 28 settembre 2017, n. 5044

LR 6/2008, artt. 22 e 23. Rinnovo autorizzazione con ampliamento superficie Azienda faunistico venatoria denominata "Padovanelle" in Comune di Spilimbergo e Sequals.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 11 marzo 2016, n.3, "Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda", ed in particolare l'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 7) con cui si è aggiunto all'art.3, comma 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n.6, la lettera g-bis che assegna alla Regione le funzioni concernenti il rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agro-turistico venatorie e alle zone cinofile;

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n.6, "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria", ed in particolare gli articoli 22 e 23 disciplinanti le aziende venatorie;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015 n.1309 "LR 6/2008, art.8; D. Lgs. 152/2006. Approvazione del Piano Faunistico Regionale, del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della dichiarazione di sintesi" con cui è stato approvato il Piano faunistico regionale reso esecutivo, successivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 con D.P. Reg. 10 luglio 2015 n.0140/Pres.;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n.14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4,5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)"

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n.859 "LR 6/2008, art.13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 9 "Alta Pianura Pordenonese";

ATTESO che l'Amministrazione provinciale di Pordenone prima del trasferimento delle competenze in materia all'Ente regione non disponeva di un regolamento disciplinante l'istituzione e il rinnovo delle aziende faunistico-venatorie attenendosi unicamente alle disposizioni contenute in legge per la conclusione dei procedimenti autorizzativi;

ACCERTATO comunque, che seppur non previsto dalle norme di riferimento regionali, in occasione dell'ultimo rinnovo l'Amministrazione provinciale di Pordenone ha chiesto il parere ISPRA in materia alla luce della sentenza n.501 del TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste Sezione I di data 01.09.2008 in cui specificava che "la pretermissione dell' INFS (ora ISPRA) concreta una palese violazione dell'iter procedimentale delineato dalla vigente normativa, atteggiandosi a vizio della funzione amministrativa che refluisce negativamente sulla legittimità del provvedimento finale";

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n.28 "Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria" e in particolare art.86 che ha modificato il comma 11 dell'art.23 LR 6/2008 prevedendo anche per i rinnovi delle autorizzazioni all'istituzione di aziende faunistico venatorie l'acquisizione del parere del Comitato Faunistico regionale e dell'ISPRA;

VISTO il decreto regionale del Responsabile delegato di posizione organizzativa "Attività relativa alla gestione venatoria" n.2293 di data 30.08.2007 con cui veniva autorizzato il rinnovo fino al 31 marzo 2012 dell'istituzione dell'azienda faunistico venatoria "Padovanelle", di tipo associativo, con sede legale nel comune di Spilimbergo (PN), via Cavalleggeri di Saluzzo n.33/A, legalmente rappresentata dal sig. Graziano Ponzi;

VISTA la Determinazione dirigenziale della provincia di Pordenone 617 del 19.03.2012 con la quale, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2008 n.6, veniva disposto il rinnovo della suddetta autorizzazione di cui al Decreto del Servizio regionale tutela ambienti naturali e fauna n.2293 dd. 30.08.2007 per una superficie pari a ettari 176.83.67 (TASP ettari 176.57.47) insiti nelle riserve di caccia di Spilimbergo e Sequals fino al 31 marzo 2017;

VISTA la Determinazione della provincia di Pordenone n.1531 del 19/06/2014 con la quale veniva preso atto che, in sostituzione del sig. Graziano Ponzi, il legale rappresentante dell'azienda faunistico venatoria denominata "Padovanelle", di tipo associativo, era il sig. Battistella Lorris, nato a Susegana (TV) il 22.09.1943 con nuova sede legale dell'Azienda venatoria sita a Mestre (VE) in via Cappuccina n.13;

VISTA la domanda del sig. Battistella Lorris, legale rappresentante dell'azienda venatoria suddetta, di data 28.09.2016, accolta a prot. n.AGFOR-GEN-2016-44897-A in data 29 settembre 2016, intesa ad ottenere il rinnovo con ampliamento dell'autorizzazione dell'istituzione dell'azienda venatoria in oggetto ai sensi degli artt. 22 e 23 LR 6/2008, specificando che rispetto al provvedimento adottato dalla provincia di Pordenone n.617 dd. 19.03.2012 le proprietà costituenti l'Azienda venatoria venivano modificate e ampliate come da precedenti richieste ISPRA, assicurando che con atto integrativo sarebbero stati prodotti gli allegati di rito;
VISTA la nota PEC prot. n. 55802 dd. 01.12.2016 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale è stato comunicato al sig. Battistella Lorris, legale rappresentante dell'Azienda faunistico venatoria in oggetto, l'avvio del relativo procedimento amministrativo;
VISTA la nota integrativa di data 28.12.2016, acquisita a protocollo n.60046 in data 29.12.2016, con cui il legale rappresentante integrava l'istanza di rinnovo;
VISTA la nota di questo servizio prot. n.2039 di data 16.01.2017 con cui veniva chiesto all'ISPRA il proprio parere in merito ai sensi dell'art. 16, c.1, Legge 157/1992;
VISTA la successiva nota integrativa di data 01.02.2017, acquisita a protocollo n. 6278 dd. 06.02.2017 con cui, sempre il legale rappresentante, a seguito di colloqui intercorsi per approfondimenti e chiarimenti, provvedeva a integrare ulteriormente con nuovi documenti l'istanza di rinnovo;
VISTO che con nota prot. n.5432/T-B33A del 07.02.2017, acquisita a protocollo n. AGFOR-GEN-2017-6749-A dd. 07.02.2017, l'ISPRA comunicava che la documentazione presentata dall'Azienda venatoria non riportava informazioni di tipo quantitativo per le specie di interesse conservazionistico né tanto meno per quelle di interesse venatorio presenti nel comprensorio aziendale nonché veniva specificato che in ordine alle specie cacciabili non venivano dichiarati dati su immissioni, abbattimenti e densità monitorate concludendo, così, che non era possibile esprimere motivato parere circa l'istanza in parola restando, comunque, disponibili a valutare una richiesta integrativa corredata dei dati sopramenzionati;
VISTA la nota prot. n.13678 di data 09.03.2017 con cui lo scrivente Servizio, a seguito di prima valutazione istruttoria, chiedeva alcuni perfezionamenti in merito alla documentazione agli atti e, in particolare, il provvedimento del Servizio regionale paesaggio e biodiversità in ordina all'assenza o meno di incidenze significative sul sito natura 2000 "SIC IT 3310008 Magredi di Tauriano" una cui limitata porzione ricade all'interno dell'azienda venatoria nonché integrazione del programma pluriennale di gestione faunistico venatoria e ambientale così come richiesto dall'ISPRA;
VISTA l'ulteriore nota di questo Servizio prot. n. 27703 di data 15.05.2017, con cui si è avviato il procedimento di archiviazione ai sensi art. 16 bis LR 7/00, chiedendo entro dieci giorni dal ricevimento della stessa di produrre la documentazione in essa elencata compresa l'integrazione del programma di gestione faunistico venatorio e ambientale e provvedimento del Servizio paesaggio e biodiversità sopra meglio generalizzato;
VISTO che con nota di data 15.05.2017, acquisita a protocollo n. 28860 di data 19.05.2017, anticipando il ricevimento della nota suddetta, il legale rappresentante provvedeva a riscontrare quanto richiesto trasmettendo elenco aggiornato e definitivo dei terreni, fogli, mappali, superfici e destinazioni degli spazi naturali permanenti, elenco dei terreni inclusi coattivamente e di quelli da scorporare, copia delle convenzioni fra proprietari e Azienda e integrazione del programma pluriennale di gestione faunistico venatoria e ambientale;
VISTO che con nota di data 15.05.2017 il legale rappresentante presentava istanza di verifica di significatività dell'incidenza al Servizio regionale paesaggio e biodiversità, assunta a prot. n. STBP/52933/B del 19.05.2017;
VISTO il decreto del direttore del servizio paesaggio e biodiversità n. 3972/TERINF del 14.06.2017 con cui viene disposto che le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico venatoria "Padovanelle" non determinano un'incidenza significativa sulla ZSC IT 3310008 Magredi di Tauriano e sulla ZPS IT 3311001 Magredi di Pordenone purché sia rispettata la condizione di realizzare gli interventi di ricostituzione prativa a partire da seminativo mediante l'utilizzo di fiorume di prato stabile locale o mediante l'utilizzo di miscugli di sementi di specie erbacee autoctone;
VISTO, altresì, che con il medesimo decreto si stabilisce che il programma pluriennale suddetto non è soggetto a procedura di valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza del servizio medesimo, può essere attuato;
VISTA la nota di questo Servizio prot. n. 33633 di data 13.06.2017 con cui si è trasmesso all'ISPRA il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale integrato e aggiornato, così come richiesto dallo stesso Istituto con nota prot. n.5432 dd. 07.02.2017, al fine di esprimere il proprio parere di competenza;
VISTO che con nota prot. n. 32046/T-B33A di data 28.06.2017, acquisita a protocollo n. AGFOR-GEN-2017-36624-A dd.28.06.2017, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha trasmesso il parere richiesto comunicando che il programma di gestione faunistico-venatoria e quello

ambientale prospettati appaiono sostanzialmente condivisibili esprimendo parere favorevole al rinnovo dell'azienda in oggetto, pur ritenendo necessario valutare l'opportunità di sottoporre a VIA la richiesta di rinnovo in quanto il territorio dell'Azienda ricade parzialmente nella ZSC- SIC IT3310008 Magredi di Tauriano (a sua volta inclusa nella ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone) e raccomandando di utilizzare munizioni alternative a quelle contenenti piombo considerato l'elevato valore naturalistico dell'area nonché la presenza di numerose specie di interesse comunitario;
VISTO il parere favorevole n. 5-2017 espresso in data 14 settembre 2017 dal Comitato Faunistico Regionale in ordine al rinnovo dell'autorizzazione in parola purché siano rispettate le prescrizioni espresse dagli Uffici regionali e precisamente:
- i censimenti dovranno essere effettuati in maniera sincrona e coordinata con le riserve di caccia limitrofe;
- il divieto di utilizzo dei cani nella caccia agli ungulati, fatto salvo il cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
- dovrà essere garantita la disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione regionale l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e far pervenire la loro individuazione cartografica;
APPURATO che il sig. Battistella Lorris è in attesa di essere convocato per frequentare il primo corso utile per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio (art. 3, c.1, lett. j sexies) numero 1) e art. 29, c.3, legge regionale 6/2008) e successiva iscrizione nell'apposito Elenco;
ACCERTATO che l'azienda faunistico venatoria ha ottemperato al versamento della tassa regionale di concessione per l'annata venatoria 2017/2018;
APPURATO che:
- La superficie dell'Azienda faunistico venatoria "Padovanelle" di cui alla Determinazione di rinnovo fino al 31.03.2017 della provincia di Pordenone era di ettari 176.83.67;
- La superficie da scorporare così come richiesto dal legale rappresentante nell'istanza di data 28.09.2016 è pari a ettari 26.01.71, di cui alla planimetria agli atti;
- La nuova superficie oggetto di ampliamento è pari a ettari 82.81.71, di cui alla planimetria agli atti;
- La superficie complessiva che deriva da quanto scorporato e aggiunto rispetto a quella precedente assomma a ettari 233.63.67, di cui ettari 194.47.72 in comune di Spilimbergo e ettari 39.15.95 in comune di Sequals;
- La superficie agro-silvo-pastorale è pari a ettari 233.60.07, di cui ettari 190.87.72 in comune di Spilimbergo e ettari 39.15.95 in comune di Sequals;
- Il comprensorio dell'azienda faunistico venatoria "Padovanelle" è incluso nel territorio assegnato alle riserve di caccia di Spilimbergo e Sequals;
- la superficie agro-silvo-pastorale (TASP) della riserva di caccia di Spilimbergo è pari a ettari 5838 e quella della riserva di caccia di Sequals è pari a ettari 2426. la percentuale di territorio agro-silvo pastorale che viene sottratto alla gestione della riserva di caccia di Spilimbergo risulta pari al 3,2696% e quella che viene sottratta alla gestione della riserva di caccia di Sequals risulta pari all' 1,6142 %, inferiori entrambe, quindi, al limite del 10% previsto dall'art.22, comma 2, lett. a) LR 6/2008;
- che i suddetti dati sono stati formalizzati e trovano riscontro nell'ambito del Piano Faunistico Regionale approvato con DGR 3 luglio 2015 n.1309, reso esecutivo con D.P.Reg. 10 luglio 2015 n.01407Pres.
- Gli spazi naturali permanenti sono pari a ettari 202.91.66, corrispondenti all' 86,8513 % della superficie del comprensorio aziendale e, quindi, abbondantemente superiore alla percentuale minima prevista dall'art. 22, comma 3, LR 6/2008;
- la superficie inclusa coattivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 3, LR 6/2008, risulta essere pari a ettari 5.77.50 corrispondente al 2,4718 % del comprensorio aziendale e, quindi, ben al di sotto della percentuale massima prevista dal su citato art.23, comma 3;

VISTE le risultanze derivanti della visita dei luoghi, effettuata in data 02 agosto 2017, e del relativo verbale istruttorio agli atti, di data 03 agosto 2017, dal quale si evince che i requisiti oggettivi e soggettivi sono rispettati;
RITENUTO, di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale e sue integrazioni presentato e allegato all'istanza in parola;
RILEVATO che le indicazioni ISPRA di cui al parere suddetto, relativamente alla necessità di sottoporre a VIA la richiesta in parola, sono state rispettate alla luce del Decreto del direttore del servizio paesaggio e biodiversità n. 3972/TERINF del 14.06.2017 con cui viene disposto che le azioni previste dal Programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale presentato dall'Azienda faunistico venatoria "Padovanelle" non determinano un'incidenza significativa sulla ZSC IT 3310008 Magredi di Tauriano e sulla ZPS IT 3311001 Magredi di Pordenone;
RILEVATO, altresì, che il suggerimento fornito di valutare l'opportunità di proporre l'utilizzo di munizioni alternative a quelle contenenti piombo su tutto il comprensorio aziendale, pur concordando con

le considerazioni espresse dall'Istituto in parola, debba essere al momento oggetto di più ampia valutazione e approfondimento per estendere tale prescrizione su territori non ricadenti in siti Natura 2000, considerato che nel Piano Faunistico Regionale, sottoposto all'attenzione dell'ISPRA, in assenza di MCS approvate, si è ritenuto adottare misure di conservazione generali solamente all'interno delle ZPS e delle ZSC che ricadono anche parzialmente all'interno di ZPS, tra cui i Magredi di Tauriano che rientrano nella ZPS Magredi di Pordenone, così come si evince dal paragrafo 5.5.3 " Zone di protezione speciali ZPS ";
VISTO che con nota di questo Servizio prot. n. 34975 di data 20.06.2017 si è comunicato ai direttori delle riserve di caccia di Spilimbergo e Sequals l'avvio del procedimento per il rinnovo, con modifica e ampliamento, dell'azienda faunistico venatoria in oggetto, chiedendo eventuali memorie scritte o documenti entro i termini di cui al combinato disposto dagli articoli 14 e 16, c.1, lett. b(LR 7/00;
VISTO che nei termini, i direttori delle riserve di caccia di Spilimbergo e Sequals con nota congiunta di data 04.07.2017, acquisita a protocollo n.38887 di data 10.07.2017, hanno formulato richiesta di negazione del rinnovo dell'autorizzazione in parola evidenziando criticità e discrasie in ordine al rinnovo, in particolare relativamente alla gestione ambientale-agronomica e al raggiungimento degli obiettivi faunistici dell'Azienda condotta, secondo i direttori interpellati, non rispettando quanto previsto in occasione del precedente rinnovo avvenuto il 19.03.2012, partecipando di un tanto anche l'ISPRA per le proprie valutazioni di merito;
VISTA la nota ISPRA di data 17.07.2017 prot. n.35587, acquisita a protocollo n.AGFOR-GEN-2017-40336-A in data 17.07.2017, con cui l'Istituto suddetto, in riferimento alla nota 04.07.2017 dei direttori delle riserve di caccia di Spilimbergo e Sequals, ha comunicato che la documentazione tecnica presentata dal legale rappresentante dell'Azienda faunistico venatoria "Padovanelle" ha evidenziato una gestione ambientale e faunistica adeguata alla tipologia di istituto in esame e su tale base lo stesso Istituto ha espresso parere favorevole al rinnovo con raccomandazioni;
VISTO che la nuova perimetrazione aziendale rispetta il rapporto area/perimetro2 di cui al paragrafo 13.1 "Aziende faunistico-venatorie del Piano Faunistico Regionale risultando pari a 0,0218;
VISTA la relativa istruttoria degli Uffici di cui alla comunicazione di data 11 settembre 2017;
RITENUTO, alla luce dei pareri tecnici sopra riportati, di accogliere la richiesta di rinnovo, con scorporo e ampliamento di superfice, dell'autorizzazione all'istituzione dell'azienda faunistico venatoria "Padovanelle", quantificando la durata dell'autorizzazione nella misura massima consentita di cui all'art.23, comma 11, LR 6/2008 alla luce del programma di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale presentato e proposto;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, di cui al d.p.reg. 277/04 e ss.mm. e, in particolare, l'art.17, c. 3, recante le competenze dei dirigenti in materia;
VISTA la d.g.r. n.1087/17 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio dal 01.07.2017 e fino al 31.08.2018;
VERIFICATO, per tutto quanto sopra esposto, che il presente atto soddisfa i requisiti di regolarità amministrativa;

DECRETA

E' autorizzato il rinnovo, con scorporo e ampliamento del comprensorio aziendale, dell'istituzione dell'azienda faunistico venatoria denominata "Padovanelle", di tipo associativo, in comune di Spilimbergo e Sequals, fino al 31 marzo 2027 ai sensi degli artt.22 e 23 della legge regionale 6 marzo 2008 n.6, con sede legale a Mestre (VE) in via Cappuccina n.13, legalmente rappresentata dal sig. Lorris Battistella, nato a Susegana (TV) il 22.09.1943;
1. Di far proprio il programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria e ambientale allegato alla richiesta di autorizzazione;
2. L'azienda faunistico venatoria, individuata nell'allegato "A", a seguito dell'ampliamento aziendale, ha una superficie complessiva di ettari 233.63.67, continui e contigui, di cui ettari 5.77.50 inclusi coattivamente, insiti per ettari 190.87.72 nella riserva di caccia di Spilimbergo e per ettari 39.15.95 nella riserva di caccia di Sequals;
3. La superficie agro-silvo pastorale è di ettari 233.60.07, di cui ettari 202.91.66 destinati a spazi naturali permanenti;
4. Il numero massimo di cacciatori, titolari di permesso annuale o giornaliero, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria all'interno dell'azienda faunistico-venatoria è di sette unità;
5. Gli interventi di ricostituzione prativa a partire da seminativo dovranno essere realizzati mediante l'utilizzo di fiorume di prato stabile locale o mediante l'utilizzo di miscugli di sementi di specie erbacee autoctone;
6. All'interno dell'area ricadente nella ZSC - SIC IT 3310008 Magredi di Tauriano (a sua volta sita all'interno della ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone) è vietato:
- esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero

degli animali feriti;
- esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
- esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura, e centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, site sul medesimo territorio;
- abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente (Philomacus pugnax) e moretta (Ayhytia fuligula);
- utilizzare munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato. Tale divieto viene esteso anche all'interno di una fascia di rispetto di 150 metri dal confine della ZSC in parola.

7. La presente autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
- obbligo di effettuare i censimenti in maniera sincrona e coordinata con le riserve di caccia limitrofe;
- divieto di utilizzo dei cani nella caccia agli ungulati, fatto salvo il cane da traccia per il recupero degli animali feriti;
- obbligo di comunicare annualmente all'Amministrazione pubblica competente l'entità degli interventi di miglioramento ambientale e di far pervenire la loro individuazione cartografica;
- disponibilità a fornire costruttiva collaborazione nell'ambito dell'attività di studio e di ricerca svolte dall'Amministrazione regionale e dalle Università in materia di fauna;

8. L'autorizzazione è revocata con espresso provvedimento della struttura regionale competente in materia:
- per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione;
- per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6/2008;
- per mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, ai sensi dell'articolo 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.
- per il mancato impegno degli utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'articolo 23, comma 4, lettera c), della legge regionale 6/2008.

9. L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione ovvero non provveda al suo rinnovo ai sensi del Regolamento regionale per la disciplina delle aziende venatorie vigente.

Udine, 28 settembre 2017

CRISTANTE

17_41_1_DDS_CACCIA RIS ITT_5044_2_ALL1

17_41_1_DDS_COMP SIST AGROAL_5059_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agro alimentare 29 settembre 2017, n. 5059

Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei Gruppi operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura", approvato con DGR n. 2625/2016; codifica bando Sian n. 4123. Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e finanziate e ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 35 - cooperazione;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione approvata dalla Commissione europea con decisione C(2017) 3680 final del 23 maggio 2017, ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che prevede, tra le altre, la tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 0141/Pres, come modificato con decreto del presidente della Regione 4 aprile 2017, n. 73 (di seguito "Regolamento");
VISTO l'avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2017 (di seguito "Bando");
ATTESO che alla data di scadenza del Bando risultavano presentate n. 24 domande corredate da altrettanti progetti;
CONSIDERATO che l'Ufficio attuatore ha definitivamente completato l'istruttoria di tutte le domande presentate;
VISTI i verbali del 6 e 24 luglio 2017 del nucleo tecnico di valutazione, costituito con delibera n. 362 del 3 marzo 2017 e preposto a supportare la struttura responsabile nella selezione dei progetti di innovazione di cui alla sottomisura 16.1.1, recanti i punteggi assegnati ai 24 progetti presentati;
RICHIAMATO l'articolo 18, comma 5 del Bando che precisa che in caso di parità di punteggio tra due o più domande sia data priorità alla domanda di sostegno che ha ottenuto un maggiore punteggio nel primo criterio di selezione di cui all'Allegato E del Bando stesso e, in caso di ulteriore parità, alla domanda con minore contributo ammissibile richiesto;
TENUTO CONTO in base al comma 2 dell'art. 20 del Bando che, nel caso una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario interessato può alternativamente accettare il minore contributo con rimodulazione dell'operazione, accettare il minore contributo assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione fermo restando che eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzate prioritariamente per la domanda in questione o, eventualmente, rinunciare al sostegno;
PRESO ATTO che al Bando approvato con DGR 2625/2016 sono assegnate risorse finanziarie per euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) di spesa pubblica;
RITENUTO pertanto in adempimento a quanto previsto dal Regolamento e dal Bando all'articolo 19 "Istruttoria della domanda di sostegno", comma 2, di adottare il provvedimento di approvazione della graduatoria, contenente le domande ammesse e finanziate (individuate nel prospetto allegato A) e le domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi (individuate nel prospetto allegato B);
CONSIDERATO che eventuali risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti potranno essere assegnate, come stabilito all'art. 5, comma 3 del Bando, alla dotazione finanziaria della seconda fase del bando, o, in alternativa, riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria;
TENUTO CONTO in base al comma 1 dell'art. 20 del Bando che la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 19 e 20 dell'avviso relativo alla prima fase - Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2625 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2017, è approvata la graduatoria regionale delle domande ammesse.
2. La suddetta graduatoria è costituita dalle domande ammesse e finanziate (individuate nel prospetto allegato A) e dalle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi (individuate nel prospetto allegato B): gli allegati A e B costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. La presente graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 29 settembre 2017

URIZIO

ALLEGATO A

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura." Graduatoria delle domande ammesse e finanziate. I punteggi sono stati attribuiti in base ai criteri di selezione di cui all'Allegato E al bando.

Posizione	Numero Domanda AGEA	Capofila	Progetto	Punteggio	Costo e Contributo richiesto (euro)	Costo totale ammesso (euro)	Contributo concedibile (euro)	Note
1	54250346100	CANTINA DI RAUSCEDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	INNOVAZIONI PER LA GESTIONE SOSTENIBILE DEL VIGNETO E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AZIENDA VITIVINICOLA	**97**	18.600,00	18.100,00	18.100,00	
2	54250346167	ASSOCIAZIONE ISTITUTO DI GENOMICA APPLICATA (IGA)	STRATEGIE INNOVATIVE PER IL MONITORAGGIO E IL CONTENIMENTO DI FITOPLASMOSI E VIROSI DELLA VITE	**97**	25.000,00	24.799,92	24.799,92	
3	54250348684	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI, UNIVERSITA' DI UDINE	SVILUPPO DI METODI PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTROLLO DELLE PIÙ IMPORTANTI PROBLEMATICHE FITOSANITARIE NELLA FILIERA DELL'ACTINIDIA REGIONALE	**94**	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
4	54250345870	VITIS RAUSCEDO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	SVILUPPO DI UNA FILIERA VIVAISTICA VITICOLA, SOSTENIBILE E BIOLOGICA	**89**	20.060,00	20.060,00	20.060,00	

5		DANTA LEGNAMI E BIOMASSE SRL	GESTIONE CONDIVISA DELLE PROPRIETÀ FORESTALI: INTEGRAZIONE VERTICALE MULTI-LIVELLO TRA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI REGIONALI, PROPRIETARI PRIVATI, DITTE BOSCHIVE E SOCIETÀ DI SERVIZI E COMMERCIALIZZAZIONE	**89**	24.150,00	24.150,00	24.150,00	Ammissibilità subordinata all'effettivo rilascio della domanda in formato elettronico
6	54250347173	AIAB-APROBIO FVG	INNOVAZIONE TECNICO-AGRONOMICA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA BIOLOGICA - INTAVIEBIO	**87**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
7	54250348668	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI, UNIVERSITÀ DI UDINE	GESTIONE DEL VIGNETO PER IL CONTROLLO DEI PATOGENI DELLA VITE: IMPIEGO DI VARIETÀ RESISTENTI E DI TRATTAMENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	**86**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
8	54250346068	FRIULI INNOVAZIONE	LEGNO PREALPINO – ACCESSIBILITÀ ALLE FORESTE PREALPINE E POTENZIAMENTO DELLA FILIERA FORESTALE	**84**	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
9	54250349682	AIAB-APROBIO FVG	INNOVAZIONE TECNICA, ORGANIZZATIVA E SOCIALE IN ORTICOLTURA BIOLOGICA - INTECORT	**84**	24.966,00	24.966,00	24.966,00	
10	54250349807	CONSORZIO DELLE DOC FVG	GESTIONE SOSTENIBILE DI PRECISIONE DELL'IRRIGAZIONE E DELLA FERTILITÀ DEI SUOLI CON UN SISTEMA AVANZATO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI	**83**	21.000,00	20.500,00	20.500,00	

11	54250348718	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI (DI4A), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	APPROCCIO INNOVATIVO AL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLA RIMONTA NELLA PEZZATA ROSSA ITALIANA FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DEL BENESSERE ANIMALE, DELLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E ALLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELLA FILIERA ZOOTECNICA DA LATTE - GenPRI	**79**	22.023,35	22.023,35	22.023,35	
12	54250348734	JERMANN DI SILVIO JERMANN SRL SOCIETÀ AGRICOLA	STUDIO DI UN APPROCCIO INTEGRATO ED INNOVATIVO PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE DI UN VIGNETO IN PENDENZA NEL COLLIO GORIZIANO - S.A.VI.N.G.-HILLS (SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA VITICOLTURA NEL GORIZIANO)	**76**	24.900,00	24.900,00	8.900,73	Domanda parzialmente finanziata in base alle risorse disponibili
					267.199,35	265.999,27	**250.000,00**	

ALLEGATO B

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Avviso relativo alla prima fase – Costituzione e avvio dei Gruppi Operativi - del bando per l'accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura.". Graduatoria delle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi. I punteggi sono stati attribuiti in base ai criteri di selezione di cui all'Allegato E al bando.

Posizione	Numero Domanda AGEA	Capofila	Progetto	Punteggio	Costo e Contributo richiesto (euro)	Costo totale ammesso (euro)	Contributo concedibile (euro)
13	54250346589	UTILIA S.S. SOCIETÀ AGRICOLA FORESTALE	GESTIONE FORESTALE INNOVATIVA E MULTIFUNZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, DEL VALORE DEL LEGNO LOCALE E PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE. GEMMA, L'ORIGINE DELLA MATERIA, LA LUCE DEL VALORE.	**71**	25.000,00	25.000,00	0,00
14	54250348700	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI	SUINNO - SUINO, NON SOLO COSCIA: INNOVAZIONE DI PROCESSO E PRODOTTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL VANTAGGIO COMPETITIVO DELLE AZIENDE AGRICOLE	**68**	24.000,00	24.000,00	0,00
15	54250333843	NEXUS-SERVICE	MY.MA.DRO.M (MYCOTOXINES MANAGEMENT BY DRONES ON MAIZE). CONTENIMENTO DELLE MICOTOSSINE NEL MAIS MEDIANTE LOTTA BIOLOGICA CONTRO OSTRINIA NUBILALIS CON TRICHOGRAMMA BRASSICAE E CONTRO I FUNGHI PATOGENI CON FUNGO ATOSSIGENO DISTRIBUITI DA DRONI E LINE-GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO OTTENUTO.	**67**	22.100,00	22.100,00	0,00
16	54250349278	AGRINNOVA SAS DI CATTARUZZI GIOVANNI & C	M.AL.V.A.	**67**	28.000,00	25.000,00	0,00

17	54250348692	DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE	OLIO DI CANAPA: TRACCIABILITÀ E PROCESSO INNOVATIVO DI RECUPERO DEL PANNELLO DI SPREMITURA	**66**	25.000,00	25.000,00	0,00
18	54250348676	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGROALIMENTARI, AMBIENTALI E ANIMALI	MYCO-CER INNOVATION - IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DIAGNOSTICI INNOVATIVI DELLE MICOTOSSINE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE DEI CEREALI: DAL CAMPO ALLA TAVOLA	**65**	24.533,32	24.533,32	0,00
19	54250349849	COOP. SOC. THIEL	INNOVAZIONE NELLA TRADIZIONE: RILANCIO DELLA BACHICOLTURA ATTRAVERSO NUOVI SISTEMI DI PRODUZIONE E DI LAVORAZIONE	**62**	24.400,00	24.400,00	0,00
20	54250349245	PARCO AGROALIMENTARE DI SAN DANIELE	BIG DATA AND VALUE CHAIN IN FVG AGROFOOD	**61**	23.975,41	23.975,41	0,00
21	54250346159	AQUILA DEL TORRE SRL SOC AGR	DIA – DRONES FOR INNOVATION IN AGRICULTURE	**49**	25.000,00	25.000,00	0,00
22	54250347090	GLG SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	SVILUPPO DI MICROFILIERE DI PRODOTTO E DI PROCESSO NELL'AREA DI CLAUZETTO (PREALPI CARNICHE) IN UN CONTESTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E POTENZIAMENTO DEL TURISMO GASTRONOMICO	**42**	19.900,00	19.900,00	0,00
23	54250348890	VILLA FOOD S.R.L.	PROCESS FOOD INNOVATION FVG - PRO. F. INN. FVG	**42**	25.000,00	25.000,00	0,00
24	54250350177	SOCIETA AGRICOLA AGRINOLE S.S.	VALORIZZAZIONE TERRITORIALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELLA CORILICOLTURA IN FRIULI VENEZIA GIULIA	**40**	10.525,00	10.525,00	0,00

17_41_1_DDS_COORD POL MONT_790_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 26 settembre 2017, n. 790

Legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 articolo 10, commi da 1 a 5 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20: concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale. Scorrimento graduatoria e prenotazione risorse anno 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificato dall'articolo 2, commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

VISTO la delibera della Giunta regionale n. 1931 del 1 ottobre 2015 con cui è stato approvato il "Regolamento riguardante i criteri e le modalità di concessione dei contributi per i lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012 n. 14 come modificato dall'art. 2 commi da 55 a 59 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 208/Pres dell'8/10/2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, 2° supplemento ordinario n. 38 del 12 ottobre 2015, al Bollettino Ufficiale n. 40 del 7 ottobre 2015, con il quale si dispone l'emanazione del citato regolamento;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione n. 053/Pres del 06/03/2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2017, sono state emanate le modifiche al regolamento suddetto;

ATTESO che con LR 29 dicembre 2016 n. 25 sono state stanziate risorse per € 1.500.000,00 a valere sul capitolo 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato co delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento la concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria come disciplinato dall'art. 36 comma 2 della LR 7/2000;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell'art. 9 del suddetto Regolamento, alla concessione del contributo provvede il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse prenotate;

VISTO il decreto n. 517/SG del 12/06/2017, come modificato con decreto n. 628/SG del 18/07/2017, con cui è stata disposta l'approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e l'elenco di quelle escluse, oltre alla prenotazione delle risorse stanziate a carico dei capitolo n. 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato co DGR 2647/2016 per € 1.497.970,00, competenza 2017, per il finanziamento degli interventi collocati nelle prime 15 posizioni utili di suddetta graduatoria;

ATTESO che con singoli provvedimenti è stato disposto l'impegno delle risorse finanziarie prenotate e la concessione integrale del contributo a favore dei comuni collocati nelle prime 15 posizioni utili della graduatoria,;

RILEVATO che con LR 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state stanziate ulteriori risorse per € 1.100.000,00 che consentono lo scorrimento della graduatoria di cui al citato decreto 517/2017 come modificato con decreto 628/2017, come stabilito dal bilancio finanziario gestionale approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 2647/2016 e s.m.i.;

ATTESO che di suddette risorse € 999.970,00 sono destinate al fondo pluriennale vincolato per l'assunzione di nuovi impegni con imputazione sulle annualità future, mentre € 100.000,00 sono qualificate

come risorse regionali ordinarie;
VISTA la nota prot. in uscita n. 0011642/PM-10.8 del 6 settembre 2017 con la quale si trasmette, ai sensi della circolare n. 17/2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento politiche economiche e comunitarie, al Servizio contabile e rendiconto la richiesta di attivazione del fondo pluriennale vincolato per l'assunzione di nuovi impegni con imputazione sulle annualità future, per € 999.970,00 per il capitolo 1066 di cui € 840.000,00 con imputazione contabile sull'esercizio 2018 ed € 159.970,00 con imputazione contabile sull'esercizio 2019;
VISTO il decreto del Ragioniere generale n. 2680/FIN del 15 settembre 2017 con cui si approvano le variazioni di cui sopra;
ATTESO pertanto che, con le risorse disponibili, è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con i citati decreti, ed in particolare al finanziamento degli interventi collocati dalla posizione n. 16 alla posizione n. 26;
RITENUTO per tanto necessario disporre lo scorrimento della graduatoria e la prenotazione delle risorse per un importo complessivo di € 1.099.970,00 stanziate a carico del capitolo n. 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/8/2004 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTA la L.R. n. 20 di data 6 agosto 2015 "Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007;
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017);
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 "Assestamento del bilancio 2017 e del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 26/2015"

DECRETA

1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria delle domande di contributo presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, ed ammesse a contributo, approvata con decreto 517/2017, come modificato con decreto 628/2017, ed al finanziamento degli interventi collocati dalla posizione n. 16 alla posizione n. 26.
2. Di prenotare, ai fini del finanziamento delle domande di contributo di cui alla graduatoria citata, l'importo di € 1.099.970,00 di cui € 100.000,00 sulla competenza 2017, € 840.000,00 con imputazione contabile sull'esercizio 2018 ed € 159.870,00 con imputazione contabile sull'esercizio 2019 del capitolo 1066 del bilancio finanziario gestionale approvato con DGR 2647/2016, come da "Allegato contabile" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a titolo di finanziamento dei lavori in territorio montano di miglioramento della viabilità e delle infrastrutture comunali, di ristrutturazione e manutenzione edilizia, restauro e risanamento conservativo di immobili di proprietà comunale, in attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 come modificata dall'articolo 2, commi 55-59 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per gli interventi collocati dalla posizione n. 16 alla posizione n. 26.
3. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 26 settembre 2017

TONEGUZZI

17_41_1_DDS_DEM CONS_2762_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 25 settembre 2017, n. 2762

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regio-

nale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Signor Pantarotto Loris, in qualità di socio accomandatario del Salumificio Pantarotto, ha avanzato istanza in data 23/2/2015 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione dello stesso catastalmente identificato in Comune di San Vito al Tagliamento, foglio 28 mappale incensito di mq. 600 circa;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/PN/9272/INO/3495 del 7/4/2015, con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione, comunicando contestualmente che essendo tombinata con condotta circolare del diametro di cm. 100 - avente funzione di fognatura - i futuri acquirenti dovranno assicurarne la funzionalità;
CONSIDERATO che, a seguito delle prescrizioni rese dal Servizio difesa del suolo con nota prot. SDIS/PN/9272/INO/3495 del 7/4/2015, il Servizio demanio e consulenza tecnica, con nota prot. 10512 del 27/4/2015, ha ritenuto opportuno richiedere la riformulazione del predetto parere idraulico;
VISTO l'ulteriore parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con successiva nota prot. SDIS/PN/14448/INO/3495 del 27/5/2015, con il quale è stata confermata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;
VALUTATO il parere idraulico di cui alla nota prot. SDIS/PN/14448/INO/3495 del 27/5/2015, il Servizio demanio e consulenza tecnica, con nota prot. 15606 del 25/6/2015, ha ritenuto nuovamente opportuno chiedere all'organo idraulico il parere definitivo di competenza e la conferma che si potrà procedere alla sdemanializzazione e successiva alienazione del bene in argomento con la puntuale precisazione che lo stesso debba intendersi libero da oneri o vincoli di qualsiasi natura;
VISTO l'ulteriore parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. SDIS/PN/24691/INO/3495 del 23/9/2015, con il quale è stata nuovamente confermata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione, precisando che a seguito di ulteriori indagini ha verificato che il tratto di condotta presente sul bene non costituisce un tratto di fognatura comunale né risulta connesso al reticolo di smaltimento delle acque meteoriche e comunicando, altresì, l'assenza di oneri e vincoli esistenti di qualsiasi natura nei confronti dell'ente Regione;
VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, con nota prot. 23623 del 6/10/2015 non ha manifestato interesse all'acquisizione del bene nei termini pervisti dal regolamento di cui al DPReg. n. 0108 del 18/05/2012 e s.m.i.;
CONSIDERATA la specificità del caso, rappresentato dalla presenza sull'area interessata di una condotta, ancorché non costituente né un tratto di fognatura comunale né connesso al reticolo di smaltimento delle acque meteoriche, il Comune, invitato più volte a fornire chiarimenti in merito, con nota prot. 2863 del 25/1/2016, ha precisato che l'opera di tombinamento è stata realizzata contestualmente alla costruzione del macello comunale;
PRESO ATTO che coerentemente il Comune, con nota prot. 7302 del 1/3/2016, ha manifestato l'interesse all'acquisizione del bene in argomento, rappresentando per lo stesso un possibile utilizzo quale sedime per la realizzazione del collegamento ciclopedonale, così come individuato nel vigente PRGC;
VALUTATO che, nonostante il Comune non si sia espresso nei termini di cui all'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 circa il suo interesse all'acquisizione del bene, in base alle consi-

derazioni espresse e tenuto conto, altresì, che il Comune medesimo ha comunque, anche se successivamente, manifestato il suo interesse all'acquisizione del bene da utilizzarsi quale possibile sedime per la realizzazione del collegamento ciclopedonale fra la S.P. di Bannia e le aree di interesse ambientale poste a sud, così come individuate nel vigente PRGC, si ritiene opportuno comunque procedere con il trasferimento del bene in parola nei confronti dell'ente locale;
VISTO che con nota prot. 5726 del 16/3/2016 il Servizio demanio e consulenza tecnica, in ottemperanza al DPReg. n. 0108 del 18/5/2012 e s.m.i., ha comunicato all'originario istante che la sua domanda è sospesa;
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento con nota prot. 13348 del 26/4/2016 ha avanzato istanza per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di San Vito al Tagliamento foglio 28 mappale incensito di mq. 600 circa;
PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di San Vito al Tagliamento con nota prot. 16988 del 30/5/2016 ha integrato la predetta istanza di acquisizione, precisando che il bene in oggetto è richiesto per finalità di pubblico interesse rappresentando per lo stesso un possibile sedime per la realizzazione del collegamento ciclopedonale così come individuato nel vigente PRGC;
VISTO che il Signor Pantarotto Loris, in qualità di legale rappresentante del Salumificio Pantarotto, venuto a conoscenza dell'interessamento all'acquisto del bene di demanio idrico regionale in argomento manifestato dal Comune di San Vito al Tagliamento, con lettera del 20/10/2016 ha dichiarato la propria rinuncia all'acquisizione dello stesso;
VISTA la DGR n. 2237 del 24/11/2016 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito per finalità di pubblico interesse al Comune di San Vito al Tagliamento, previa sdemanializzazione secondo i criteri di cui alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzzaione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" atteso il DPReg. n. 0108 del 18/5/2012 e s.m.i., del bene identificato in Comune di San Vito al Tagliamento foglio 28 mappale incensito di mq. 600 circa;
ACCERTATO che con Tipo di frazionamento prot. 62718 del 7/7/2017 si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al Foglio 28 del Comune di San Vito al Tagliamento con mappale 186 di mq. 555;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale";
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. ;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. E' sdemanializzato - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune di San Vito al Tagliamento f.m. 28 mappale 186 di mq. 555.
2. Il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 25 settembre 2017

PASQUALE

17_41_1_DDS_DIS GEST RIF_2799_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 21 settembre 2017, n. 2799. (Estratto)

DLgs. 152/2006, DLgs. 36/03 - Società Ifim Srl - Discarica di

rifiuti inerti sita in Comune di Udine (UD) denominata "Buse dai claps" - Autorizzazione alla deroga di cui all'art. 10 del DM ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la deroga di cui all'art. 10 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 e s.m.i. dei criteri di ammissibilità di tutti i rifiuti conferibili nella discarica denominata "Buse dai claps".

2. I limiti, le prescrizioni e il nuovo piano di monitoraggio sono riassunte nell'Allegato 1 "Limiti, prescrizioni e Piano di Monitoraggio", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(omissis)

Trieste, 21 settembre 2017

GABRIELCIG

17_41_1_DDS_DIS GEST RIF_2872_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 28 settembre 2017, n. 2872

DLgs. 152/06, art. 208; LR 30/1987 - Impresa individuale Maniero Michele - Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi - Centro di raccolta veicoli fuori uso - sito in Comune di Gorizia - Località Case dell'Eremita, n. 5.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. 26/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

EVIDENZIATO che l'Impresa Individuale MANIERO MICHELE con istanza datata 21 giugno.2017, registrata al protocollo AMB-GEN-2017-26901-A del 22 giugno 2017, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti - centro di raccolta veicoli fuori uso - sito in Comune di Gorizia - Via Case dell'Eremita, n. 5;

DATO ATTO che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica datata 21 giugno 2017 a firma dell'arch. Arturo Bresciani;
- modello 1 - Scheda impianto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai fini della comunicazione antimafia, relativa all'insussistenza delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti di MANIERO MICHELE in qualità di Titolare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il Titolare dell'Impresa Individuale ha dichiarato che di avere la titolarità dell'impianto, le capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, la disponibilità dell'area dell'impianto, sulla base di un "contratto di affitto d'azienda registrato a Gorizia in data 18 settembre 2008 al n. 1923 tacitamente rinnovabile di anno in anno e tuttora in corso di validità. Con lo stesso viene concesso all'affittuario la piena disponibilità dell'impianto di raccolta e gestione dei rifiuti derivanti da autoveicoli";
- dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale;
- Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione della Prov. di Gorizia n. 1665/2015 del 16 novembre 2015 comprendente i titoli abilitativi in materia di impatto acustico e di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- estratto della relazione dell'intervento eseguito per l'adeguamento dell'impianto al D.Lgs 209/2003;
- planimetria generale prospetti e sezione;
- schema impianto fognario;
- estratto della documentazione di impatto acustico presentata per l'ottenimento dell'AUA.

CONSIDERATO che con PEC prot. n. AMB-GEN-2017-32690-P del 31 luglio 2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, da concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero entro il 19 novembre 2017. Con la suddetta nota è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 settembre 2017, successivamente posticipata al giorno 14 settembre con nota AMB-GEN-2017-37548-P del 01 settembre 2017, invitando il Comune di Gorizia, l'ASS N.2 e l'ARPA FVG per l'espressione dei pareri di competenza;

RILEVATO che:
- l'impianto era stato originariamente autorizzato dalla Provincia di Gorizia con proprio Decreto n. 10/92 del 22 settembre 1992, autorizzazione successivamente riconfermata ed aggiornata al D.Lgs. 22/1997;
- con Deliberazione di Giunta della Provincia di Gorizia n. 73 d.d. 05 aprile 2006, è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003; successivamente è stata approvata la variante dichiarata non sostanziale di cui alla D.G.P. n. 137 d.d. 03 ottobre 2007;
- l'esercizio dell'impianto è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 92/08 del 03 gennaio 2008 (successivamente volturato all'attuale Impresa con Decreto dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 36301/08 del 24 dicembre 2008), provvedimento di cui è chiesto il rinnovo con l'istanza di cui sopra;
- l'Impresa Individuale ha già ottenuto l'A.U.A. di cui alla Determinazione della Provincia Gorizia prot. 1665/2015 del 16 novembre 2015, comprendente i titoli abilitativi in materia di impatto acustico e di scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

VISTA la nota prot. n. 30120 del 13 settembre 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 13 settembre 2017 al n. AMB.-GEN-2017-39185, con cui ARPA FVG ha formulato proprie osservazioni relative alla gestione dell'attività di cui trattasi;

CONSIDERATO che in data 14 settembre 2017 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi in cui si è data lettura della nota di ARPA FVG e gli Enti partecipanti hanno espresso per quanto di competenza il proprio parere favorevole con prescrizioni; nel corso della stessa il Signor MANIERO MICHELE ha depositato agli atti una memoria di data 14 settembre 2017 da cui si evince, in particolare, che:
- l'impianto è idoneo a ricevere in una giornata un massimo di 5 veicoli, corrispondenti a circa 4,75 - 5 Mg;
- la sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso prima del trattamento è idonea a ricevere 9 veicoli che per un peso medio di 950 Kg porta ad avere un dato di capacità massima 8,60 Mg;

VISTO che la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso;

RICHIAMATO integralmente quanto indicato nel verbale della Conferenza di Servizi in merito alla classificazione dell'impianto, secondo cui: i precedenti provvedimenti autorizzativi classificavano le operazioni di recupero effettuate nell'impianto come R4, R5, R13 e D15. Il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato tra l'altro l'Allegato C del D.Lgs. 152/06, ha specificato nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riportato: "(7) in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";

Pertanto le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3 c.1, lett. f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero del veicolo fuori uso e dei suoi componenti (CER 160104 e 160106), effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. sono identificabili

come R12;
CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991, prevede il seguente criterio per il calcolo della garanzia finanziaria, in relazione alle potenzialità dell'impianto:
- per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 Mg/giorno: euro 152.705,98;
VISTO che con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia n. 92/08 del 03 gennaio 2008, provvedimento successivamente volturato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia n. 36301/08 del 24 dicembre 2008, è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto per 10 anni, la scrivente Amministrazione ritiene di subordinare l'efficacia del rinnovo dell'autorizzazione alla costituzione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui sopra;
DATO ATTO che con nota prot. n. 39524 del 15 settembre 2017 è stato trasmesso il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi;
RITENUTO pertanto di approvare il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso come richiesto dalla Impresa Individuale MANIERO MICHELE;
VALUTATO di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, la "Scheda tecnica impianto", dove sono dettagliate le prescrizioni a cui l'Impresa Individuale MANIERO MICHELE dovrà attenersi, compreso l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria per l'importo su indicato;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e staff e l'art. 21 che prevede l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio da parte del Direttore di servizio;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01 ottobre 2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2507 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2017 e per la durata di un anno;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, l'Impresa Individuale MANIERO MICHELE con sede legale in Comune di Gorizia, Via Case dell'Eremita, n. 5, in persona del Titolare, è autorizzata alla prosecuzione della gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in Comune di Gorizia Via Case dell'Eremita, n. 5, già autorizzata con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 92/08 del 03 gennaio 2008, volturata con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia n. 36301/08 del 24 dicembre 2008.
2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto, nonché i limiti e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento.
3. La presente autorizzazione viene redatta in formato digitale e verrà pubblicata integralmente sul BUR. Il provvedimento sarà notificato all'Impresa Individuale MANIERO MICHELE, nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:
- Comune di Gorizia;
- A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina";
- ARPA-FVG.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Trieste, 28 settembre 2017

GABRIELCIG

ALLEGATO 1
"SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

Impresa individuale:
- Denominazione: **MANIERO MICHELE**
- Sede legale: Località Case dell'Eremita, n.5 – 34170 - Gorizia;
- Codice Fiscale: MNRMHL66B16G224I;
- Partita Iva: 01015070319;
- REA di GO n. 64220.

2. Localizzazione impianto

a. Indirizzo: località Case dell'Eremita, n. 5 - 34170 - Gorizia;
b. Riferimenti catastali: Comune censuario di Sant'Andrea - foglio 6 - mappale 630;
c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Gorizia – Zona E6 – ambiti di interesse agricolo.

3. Elaborati progettuali approvati

Documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo:
- Relazione tecnica datata 21 giugno 2017 a firma dell'arch. Arturo Bresciani;
- Modello 1 – Scheda impianto.

Ulteriore documentazione depositata agli atti della Conferenza di Servizi nella riunione del 14.09.17:
- Addendum alla relazione tecnica d.d. 14.09.2017;
- Tav. 2 – Planimetria generale, prospetti e sezioni.

Gli elaborati progettuali che descrivono l'impianto esistente, precedentemente approvati, sono i seguenti:

- progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/2003, approvato con deliberazione di Giunta provinciale di Gorizia n. 73 del 05.04.2006:

Numero	Titolo	Firma
	Relazione Tecnico-illustrativa	Arch. Arturo Bresciani
tav. 1	Planimetria generale prospetti e sezioni – stato di fatto	Arch. Arturo Bresciani
tav. 2	Planimetria generale prospetti e sezioni – stato di progetto	Arch. Arturo Bresciani
tav. 3	Schema impianto fognario	Arch. Arturo Bresciani
Tav. 4	Documentazione fotografica	Arch. Arturo Bresciani
Tav. 5	Planimetria generale prospetti e sezioni	Arch. Arturo Bresciani

- progetto di variante approvato con deliberazione di Giunta provinciale di Gorizia n. 137 del 03.10.2007:

Numero	Titolo	Firma
	Relazione Tecnico-illustrativa	Arch. Arturo Bresciani
	Relazione Tecnico illustrativa dell'impianto fognario	Arch. Arturo Bresciani
	Quadro economico di spesa	Arch. Arturo Bresciani
tav. 1	Planimetria generale prospetti e sezioni – stato di progetto	Arch. Arturo Bresciani
tav. 2	Planimetria generale prospetti e sezioni – stato di variante	Arch. Arturo Bresciani

tav. unica	Schema impianto fognario	Arch. Arturo Bresciani
	Relazione geologico tecnica	Luglio 2006 Geol. Maurizio Comar
	Progetto impianto elettrico Relazione tecnico illustrativa	Ing. Barbara Macorig
	Asseverazione normativa sismica e relazione tecnica con schema ordito strutturale	Arch. Arturo Bresciani
	Scheda tecnica additivo impermeabilizzante per cls	

- in data 19 dicembre 2007 il collaudatore ing. Renzo Lupi ha emesso il certificato di collaudo dell'impianto.
- l'esercizio dell'impianto è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 92/08 del 03.01.2008, in cui si prende atto del manuale di gestione dell'impianto trasmesso dalla ditta in data 18 dicembre 2007.

4. Tipologia impianto

macrocategoria	tipologia impianto ISPRA	categoria	attività/operazione	
Demolizione rottamazione veicoli fuori uso	Trattamento veicoli fuori uso, autodemolizione, rottamazione, frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	**R12**
			Autorottamazione	

5. Potenzialità dell'impianto

Potenzialità massima annuale: **400 veicoli fuori uso**, corrispondenti a **380 Mg**.

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è autorizzato a ricevere per la gestione le seguenti tipologie di rifiuti, con relative operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160104*	Veicoli fuori uso	**R12**
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	

7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto è organizzato nei seguenti settori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 209/2003:

- Settore di conferimento e di stoccaggio veicoli fuori uso prima del trattamento (superficie impermeabile e dotata di sistema di raccolta reflui, pari a 116,3 m^2).
- Settore di trattamento e messa in sicurezza del veicolo (area coperta dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta reflui).
- Settore di deposito delle parti di ricambio (area coperta dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta reflui).
- Settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (area coperta dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta reflui).
- Settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili (plastica, vetro, metalli) (area dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta reflui).
- Deposito pneumatici, container deposito motori, deposito materiale ferroso (area dotata di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta reflui).
- Deposito mezzi messi in sicurezza (superficie impermeabile e dotata di sistema di raccolta reflui, pari complessivamente a 339,6 m^2).
- Settore di rottamazione per la riduzione volumetrica (superficie

impermeabile e dotata di sistema di raccolta reflui, pari a 186,8 m^2).
- Settore di deposito delle carcasse il cui trattamento è stato completato (superficie impermeabile e dotata di sistema di raccolta reflui, pari a 225 m^2) in cui l'altezza massima di accatastamento è pari a 5 m.

L'impianto è dotato di una rete di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali che previo passaggio in pozzetto di ispezione sono recapitati in pubblica fognatura.

Con l'A.U.A. di cui alla Determinazione della Provincia di Gorizia n. 1665 del 16.11.2015 è stato emesso il nulla osta in materia di impatto acustico ed è stato autorizzato lo scarico in pubblica fognatura dato dai seguenti flussi:
- scarico di acque reflue industriali derivanti dal locale in cui si svolgono le lavorazioni e dal dilavamento meteorico dei piazzali impermeabilizzati, su cui avviene lo stoccaggio del materiale trattato;
- scarico di acque reflue industriali derivanti dal dilavamento meteorico dei piazzali impermeabilizzati, su cui avviene lo stoccaggio del materiale trattato.

8. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.

L'Impresa Maniero Michele dovrà attenersi alle modalità gestionali di cui al D.Lgs. 209/2003, nonché a quelle descritte nel progetto approvato (compreso il manuale di gestione di cui al Decreto 92/08) ed ai chiarimenti/specifiche illustrate in sede di conferenza di servizi, con le seguenti prescrizioni:

a. Prescrizioni generali
- L'Impresa dovrà aggiornare, entro 30 giorni dall'efficacia della presente autorizzazione, il cartello posto presso l'ingresso dell'impianto riportante almeno gli estremi della presente autorizzazione;
- dovranno essere presi i necessari accorgimenti atti ad evitare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri, emissioni odorose e sonore, in conformità con la vigente normativa in materia.

b. Prescrizioni relative alla sicurezza del centro di raccolta
- deve essere assicurata la presenza di sostanze adsorbenti e/o neutralizzanti da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali di liquidi nelle aree di conferimento, trattamento, movimentazione e stoccaggio;
- il materiale utilizzato in caso di sversamenti accidentali o per il normale esercizio dell'attività (es. stracci, indumenti protettivi) classificato quale rifiuto dovrà essere gestito secondo la normativa tecnica vigente, compresa l'eventuale annotazione sul registro di carico e scarico;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare (ad esempio, dovrà essere assicurata idonea copertura per lo stoccaggio dei pneumatici). Qualora necessari, dovranno essere previsti trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- dovrà essere garantita la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori; in particolare, tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- dovrà essere garantito il buono stato di conservazione e la corretta manutenzione ed efficienza dell'impianto, delle attrezzature e delle superfici pavimentate, tenendo opportuna annotazione degli interventi; in particolare, in presenza di eventuali fessurazioni, dovrà essere prontamente ripristinato lo stato ottimale delle pavimentazioni.

c. Prescrizioni relative agli stoccaggi
- nell'area di conferimento dei veicoli, prima delle operazioni per la messa sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- nel settore di deposito dei veicoli già messi in sicurezza, gli stessi possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- l'accatastamento delle carcasse il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- tutti gli stoccaggi di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato e nel rispetto delle norme tecniche di settore; in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui; i rifiuti di tipologia diversa, con caratteristiche fra loro incompatibili, devono essere stoccati in modo da evitare il reciproco contatto, così da escludere la formazione di sostanze pericolose e/o lo sviluppo di reazioni esotermiche;
- lo stoccaggio degli olii usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m.i. e al D.M. 392/96 e s.m.i..

d. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli
La Società, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, dovrà effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza dello stesso di seguito specificate:
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas ed estrazione nel rispetto della normativa vigente; in presenza di gas residuo ed in mancanza di idonei sistemi di estrazione, il veicolo non potrà essere accettato al centro;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e avvio a riuso;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

e. Prescrizioni relative alle operazioni di trattamento e demolizione, prima della pressatura
- L'eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, dovrà essere effettuato in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione dovranno essere

depositati in modo tale da evitarne il deterioramento;
- si dovrà provvedere:
  - o alla rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - o alla rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti previsti al punto b. di questo paragrafo e relativi all'evitare il proliferare delle zanzare;
  - o alla rimozione e stoccaggio dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc.
  - o alla rimozione e stoccaggio dei componenti in vetro.

f. Prescrizioni relative alle operazioni di pressatura
- L'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni.

9. Autorizzazione unica ambientale

Il SUAP del Comune di Gorizia ha rilasciato all'Impresa MANIERO MICHELE l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla Provincia di Gorizia con determinazione n. 1665/2015 del 16.11.2015, per le attività svolte nello stabilimento operativo sito in Località Case dell'Eremita n.5 nel comune di Gorizia, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447/1995;
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Trattandosi di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione non è prevista la realizzazione di nuove opere né modifiche al progetto approvato, pertanto non vi sono nuove prescrizioni realizzative.

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG, al Comune di Gorizia, all'ARPA FVG e all'AAS n. 2 "Bassa Friulana - Isontina".

12. Garanzie finanziarie

L'Impresa MANIERO MICHELE, per la gestione dell'impianto, dovrà costituire a favore del Comune di Gorizia, la garanzia finanziaria di **€ 152.705,98** (centocinquantaduemilasettecentocinque/98), per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area.
La Società dovrà fornire alla Regione ed al Comune tempestiva formale comunicazione dell'avvenuta costituzione della garanzia finanziaria.

13. Autorizzazione unica - durata

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è valida per **10 anni,** decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento, e pertanto fino al **04.01.2028**; l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Impresa Maniero Michele, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
L'efficacia del presente decreto è subordinata alla costituzione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui al punto 12.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)	a. Modifiche dell'autorizzazione: - le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali; - qualora l'Impresa Maniero Michele intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria; - ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale dell'Impresa deve essere comunicata alla Regione. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato; - ogni eventuale variazione della titolarità dell'Impresa dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi. b. Altre avvertenze: - la cessazione dell'attività da parte dell'Impresa, senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune di Gorizia; - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; - restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
15. Disposizioni relative alla chiusura	Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per propria volontà che per altre cause, l'Impresa Individuale Maniero Michele dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Gorizia, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione e ad ARPA FVG.

17_41_1_DDS_DIS GEST RIF_2873_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 28 settembre 2017, n. 2873

DLgs. 152/06, art. 208; LR 30/1987 - Autodemolizioni f.lli Primozic di Primozic Riccardo e Romino Snc - Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi - Centro di raccolta veicoli fuori uso - sito in Comune di Savogna d'Isonzo (GO), Via Stradalta, n. 18.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;
VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;
VISTO il D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. 26/2014;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
EVIDENZIATO che la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e Romino S.n.c. con istanza del 04 luglio 2017, registrata al protocollo AMB-GEN-2017-28777-A, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti - centro di raccolta veicoli fuori uso - sito in Comune di Savogna d'Isonzo (GO), Via Stradalta n. 18;
DATO ATTO che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:
- relazione tecnica datata 03 luglio 2017 a firma della dott.ssa geol. Graziella Balistreri, con allegato 1 "Rilievo fotografico esterno ed interno al sito" ed allegato 2 "Elaborato grafico E1: Planimetria impianto" - Stato autorizzato - d.d. 03 luglio 2017;
- scheda riassuntiva impianto;
- copia del manuale operativo di gestione;
- copia della "Verifica strumentale del rumore emesso dall'attività produttiva" d.d. 27 maggio 2015 a firma del tecnico competente in acustica p.i. Ennio Tonel;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai fini della comunicazione antimafia, relativa all'insussistenza delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti di PRIMOZIC RICCARDO in qualità di Legale Rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il Legale Rappresentante ha dichiarato di avere la titolarità dell'impianto, le capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dello stesso e la proprietà dell' area dell'impianto;
- copia del mod. F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza e per il rilascio del provvedimento finale;

CONSIDERATO che con PEC prot. n. AMB-GEN-2017-32692-P del 31 luglio 2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, da concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero entro il 01 dicembre 2017. Con la suddetta nota è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 settembre 2017, invitando il Comune di Savogna d'Isonzo, l'ASS N.2 e l'ARPA FVG per l'espressione dei pareri di competenza; con successiva nota prot. n. AMB-GEN-2017-37547-P del 01 settembre 2017 la riunione della Conferenza di Servizi è stata posticipata al 14 settembre 2017 alle ore 15.00;
RILEVATO che:

- l'impianto è stato originariamente autorizzato dalla Provincia di Gorizia con Decreto n. 03/92 del 06 giugno 1992, oggetto di successive proroghe ed aggiornamenti;
- con Deliberazione di Giunta della Provincia di Gorizia n. 72 d.d. 05 aprile 2006, è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e successivamente con D.G.P. n. 138 d.d. 03 ottobre 2007 è stata approvata una variante non sostanziale riguardante opere edili;
- con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 93/08 del 03 gennaio 2008, la Società Autodemolizioni f.lli Primozic S.n.c. è stata autorizzata per 10 anni alla gestione del centro di che trattasi;
- con D.G.P. della Provincia di Gorizia n. 41 d.d. 18 marzo 2009 e successiva n. 165 del 13 novembre 2013, sono state approvate delle varianti progettuali definite non sostanziali;
- alla Società è stata rilasciata l'A.U.A. di cui alla Determinazione della Provincia di Gorizia n. 1608/2015 del 09 novembre 2015, comprendente i titoli abilitativi in materia di impatto acustico e di scarichi in pubblica fognatura;

VISTA la nota prot. n. 47988 del 06 settembre 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 06 settembre 2017 al n. AMB-GEN-2017-38234-A, con cui il Comune di Savogna d'Isonzo ha espresso il proprio parere favorevole in merito al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione richiesta, senza prescrizioni;

VISTA la nota prot. n. 30119 del 13 settembre 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 13 settembre 2017 al n. AMB-GEN-2017-39140, con cui ARPA FVG ha formulato proprie osservazioni relative alla gestione dell'attività di cui trattasi;

CONSIDERATO che in data 14 settembre 2017 si è svolta la riunione della Conferenza di Servizi in cui si è data lettura delle note di ARPA FVG e del Comune di Savogna d'Isonzo e gli Enti partecipanti hanno espresso per quanto di competenza il proprio parere favorevole con prescrizioni; nel corso della stessa la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e Romino S.n.c. ha fornito i chiarimenti richiesti dichiarando che:
- l'effettiva potenzialità teorica massima giornaliera di progetto, anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie è di 24 Mg/giorno;
- la capacità massima istantanea complessiva di stoccaggio dei rifiuti provenienti da attività di autoriparazione è di 95 mc; i codici CER 160114* e 160115 sono destinati all'operazione D15, gli altri rifiuti provenienti dalle attività di autoriparazione sono destinati all'operazione R13;
- per quanto riguarda i codici CER 161001* e 130208* elencati nella Scheda impianto, tabella "Sezione di stoccaggio dei rifiuti in ingresso", trattasi di un mero errore di trascrizione non essendo autorizzati in ingresso;

VISTO che la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori esprimendo parere favorevole con prescrizioni al rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso;

RICHIAMATO integralmente quanto indicato nel verbale della Conferenza di Servizi in merito alla classificazione dell'impianto, secondo cui: I precedenti provvedimenti autorizzativi classificavano le operazioni di recupero effettuate nell'impianto come R4, R5, R13 e D15. Il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato tra l'altro l'Allegato C del D.Lgs. 152/06, ha specificato nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riportato: "(7) in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";
Pertanto le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3 c.1, lett. f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero del veicolo fuori uso e dei suoi componenti (CER 160104 e 160106), effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. sono classificabili come R12;

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991, prevede i seguenti criteri per il calcolo della garanzia finanziaria, in relazione alle potenzialità dell'impianto:
- per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 Mg/giorno: euro 152.705,98;
- per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata fino a 100 m3: euro 15.270,60.

VISTO che con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 93/08 del 03.01.2008 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto per 10 anni fino al 04.01.2018, e ritenuto di subordinare l'efficacia del rinnovo dell'autorizzazione alla costituzione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui sopra;

DATO ATTO che con nota prot. n. 39525 del 15 settembre 2017 è stato trasmesso ai soggetti interessati il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi;

RITENUTO pertanto di approvare il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso come richiesto dalla Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e

Romino S.n.c.;
VALUTATO di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, la "Scheda tecnica impianto", dove sono dettagliate le prescrizioni a cui la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e Romino S.n.c. dovrà attenersi, compreso l'obbligo di prestare idonea garanzia finanziaria per l'importo su indicato;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e staff e l'art. 21 che prevede l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio da parte del Direttore di servizio;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2507 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2017 e per la durata di un anno;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e Romino S.n.c. con sede legale in Comune di Savogna d'Isonzo (GO) Via Stradalta, n. 18, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata alla prosecuzione dell'attività di gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in Comune di Savogna d'Isonzo (GO), Via Stradalta, n. 18, già autorizzata con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 93/08 del 03 gennaio 2008.
2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché i limiti e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento.
3. La presente autorizzazione viene redatta in formato digitale e verrà pubblicata integralmente sul BUR. Il provvedimento sarà notificato alla Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC di Primozic Riccardo e Romino S.n.c., nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Cormons (GO);
- A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina";
- ARPA-FVG.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Trieste, 28 settembre 2017

GABRIELCIG

ALLEGATO 1
"SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

Società:
- Denominazione: **AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC DI PRIMOZIC RICCARDO E ROMINO SNC**
- Sede legale: via Stradalta, n. 18 – 34070 – Savogna d'Isonzo (GO);
- Partita Iva: 00448660316;
- REA di GO n. 52819.

2. Localizzazione impianto

a. Indirizzo: via Stradalta, n. 18 – 34070 – Savogna d'Isonzo (GO);
b. Riferimenti catastali: Comune Censuario di Peci, foglio 1 - mappali .93, .118 (l'attività vera e propria del centro di raccolta insiste sui soli mappali .93 e .118; esternamente ed in adiacenza alla recinzione dell'impianto autorizzato: i mappali 164 e 163 sono adibiti a parcheggio, i mappali 48/3 e 165 sono aree di proprietà della Società adiacenti all'impianto);
c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Savogna d'Isonzo – Zona D3 – industriale artigianale esistente.

3. Elaborati progettuali approvati

Documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo:
- Relazione tecnica datata 03 luglio 2017 a firma della dott.ssa geol. Graziella Balistreri, con allegato 1 "Rilievo fotografico esterno ed interno al sito" ed allegato 2 "Elaborato grafico E1: Planimetria impianto" – Stato autorizzato – d.d. 03.07.2017;
- Scheda riassuntiva impianto;
- Copia del manuale operativo di gestione;
- Copia della "Verifica strumentale del rumore emesso dall'attività produttiva" d.d. 27 maggio 2015 a firma del tecnico competente in acustica p.i. Ennio Tonel.

Gli elaborati progettuali che descrivono l'impianto esistente, precedentemente approvati, sono i seguenti:

- progetto di adeguamento al D.Lgs. 209/2003, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale di Gorizia n. 72 del 05.04.2006:

Numero	Titolo	Data/firma
	Relazione tecnica	20.02.2003 Geom. Adriano Cusulini
	Relazione capacità operativa impianto e quantitativi rifiuti	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Quadro economico di spesa	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Relazione destinazione delle zone e quantità e qualità dei irfiuti	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Relazione dimensionamento e descrizione dei contenitori…	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Piano di ripristino ambientale	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Precisazione sul deposito sostanze di assorbimento e neutralizzazione sversamenti accidentali	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Corografia attestante l'assenza di vincoli ecc.	Geom. Adriano Cusulini

Tav. 1	Zonizzazione, acque e particolari	19.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
Tav. 2	Adeguamento terreni e fabbricati	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
Tav. 3	Fabbricati sezioni dei manufatti	20.02.2004 Geom. Adriano Cusulini
	Relazione tecnica impianti di disoleazione	09.02.2004 Geom. Aldo Spagnol

- progetto di variante approvato con D.G.P. di Gorizia n. 138 del 03.10.2007:

Numero	Titolo	Data/firma
	Relazione	28.08.2007 Ing. Bernardo Bensa Geom. Adriano Cusulini
Tav 1bis	Variante zonizzazione, acque e particolari	20.08.2007 Geom. Adriano Cusulini
Tav 2bis	Variante adeguamento terreni e fabbricati	20.08.2007 Geom. Adriano Cusulini
Tav 3bis	Fabbricati Sezioni dei manufatti variante	20.08.2007 Geom. Adriano Cusulini

- progetto di variante approvato con D.G.P. di Gorizia n. 41 del 18.03.2009:

Numero	Titolo	Data/firma
Tavola unica	Stralcio impianto con modifica settore interno al capannone	01.12.2008 Geom. Adriano Cusulini

- progetto di variante approvato con D.G.P. di Gorizia n. 165 del 13.11.2013:

Numero	Titolo	Data/firma
M1	Relazione	18.07.2013 Ing. Dario Giustizieri
Unico	Relazione integrazioni	12.09.2013 Ing. Dario Giustizieri
M2	Corografia, estratto di mappa, estratto del PRGC	18.07.2013 Ing. Dario Giustizieri
M3	Planimetrie	18.07.2013 Ing. Dario Giustizieri
	Manuale operativo di gestione Rev. 2	18.07.2013 Ing. Dario Giustizieri

- in data 07 dicembre 2007 il collaudatore ing. Renzo Lupi ha emesso il certificato di collaudo dell'impianto;
- l'esercizio dell'impianto è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 93/08 del 03.01.2008.

4. Tipologia impianto

<table>
<tr><th>macrocategoria</th><th>tipologia impianto ISPRA</th><th>categoria</th><th colspan="2">attività/operazione</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Demolizione rottamazione veicoli fuori uso</td><td rowspan="2">Trattamento veicoli fuori uso, autodemolizione, rottamazione, frantumazione</td><td rowspan="2">Autodemolizione</td><td>Autodemolizione</td><td rowspan="2">R12</td></tr>
<tr><td>Autorottamazione</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Recupero – Smaltimento</td><td rowspan="2">Stoccaggio</td><td rowspan="2">Stoccaggio</td><td>Messa in riserva</td><td>R13</td></tr>
<tr><td>Deposito preliminare</td><td>D15</td></tr>
</table>

5. Potenzialità dell'impianto

Potenzialità massima annuale: 1.800 Mg, corrispondenti a 1.500 veicoli fuori uso.
Capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni R13/D15: 95 mc.
Potenzialità di trattamento: 24 Mg/giorno.

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti, con relative operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160104*	Veicoli fuori uso	**R12**
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	
160103	Pneumatici fuori uso	**R13**
160107*	Filtri dell'olio	
160109*	Componenti contenenti PCB	
160110*	Componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	
160111*	Pastiglie per freni, contenenti amianto	
160112	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*	
160113*	Liquidi per freni	
160116	Serbatoi per gas liquido	
160117	Metalli ferrosi	
160118	Metalli non ferrosi	
160119	Plastica	
160120	Vetro	
160121*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13* e 16.01.14*	
160122	Componenti non specificati altrimenti	
160199	Rifiuti non specificati altrimenti	
160209*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB	
160210*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	
160211*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC, HCFC, HFC	
160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli dii cui alle voci 160209 e 160212	
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	
160601*	Batterie al piombo	
160602*	Batterie al nichel cadmio	
160603*	Batterie contenenti mercurio	
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)	
160605	Altre batterie ed accumulatori	
160606*	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)	
160802*	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi	
160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	
160807*	Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	
160114*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	**D15**
160115	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*	

7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione	L'impianto è organizzato nei seguenti settori: 1 – settore di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (in parte coperto) 2 – settore di messa in sicurezza (coperto) 3 – settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (liquidi e solidi) (coperto) 4 – settore di trattamento dei veicoli fuori uso (coperto) 5 – settore deposito veicoli trattati 6 – settore stoccaggio rifiuti recuperabili (pneumatici, plastica, paraurti, cruscotti serbatoi...) 7 – settore di deposito parti di ricambio (coperto) 8 – settore rottamazione carcasse per riduzione volumetrica Le diverse attività lavorative vengono svolte nelle apposite aree autorizzate coperte o scoperte a seconda del tipo di trattamento o di stoccaggio, così come previsto dagli atti autorizzativi ottenuti. Le vetture, svolti gli adempimenti burocratici, vengono portate nel capannone dove si effettua la messa in sicurezza, il recupero dei rifiuti pericolosi liquidi e solidi, lo smontaggio ed il magazzinaggio delle parti recuperabili. Quanto resta della carcassa della vettura viene posizionato nel retro, per la successiva riduzione volumetrica con opportuna attrezzatura e quindi inviato a destino per l'effettivo recupero ferroso finale. L'area dell'impianto è interamente recintata con muretto in calcestruzzo e rete metallica. Lungo i confini sono state messe a dimora piante da siepe con la funzione di barriera visiva. All'interno vi è un capannone in cemento armato precompresso, ove hanno sede uffici, servizi igienici ed il settore di deposito interno allestito come punto vendita. La superficie calpestabile dell'impianto è completamente impermeabilizzata con getto di calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, i cui giunti di dilatazione sono anch'essi dotati di sistemi impermeabilizzanti. Tutte le zone interne all'impianto sono dotate di pavimentazione impermeabile e rete di raccolta dei reflui destinati a n. 2 scarichi autorizzati derivanti (A) dalle lavorazioni effettuate nel capannone e nell'area scoperta di pertinenza e (B) dal dilavamento meteorico dei piazzali di stoccaggio del materiale trattato e bonificato (frazione di prima pioggia). Entrambi gli scarichi sono serviti da distinti impianti di trattamento dei reflui (disoleatori e depuratori filtranti). Una volta depurati i reflui vengono immessi nella rete fognaria pubblica. Le acque bianche meteoriche raccolte dai soli tetti dei fabbricati sono totalmente convogliate, attraverso impianto separato, in due pozzi perdenti, che disperdono tali acque bianche pulite direttamente negli alti strati del terreno. Le acque dei servizi igienici vengono immesse direttamente in fognatura.
8. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.	La Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC DI PRIMOZIC RICCARDO E ROMINO SNC dovrà attenersi alle modalità gestionali di cui al D.Lgs. 209/2003, nonché a quelle descritte nel progetto approvato (compreso il manuale operativo di gestione Rev 2 d.d. 18.07.2013) ed ai chiarimenti/specifiche illustrate in sede di conferenza di servizi, con le seguenti prescrizioni: a. Prescrizioni generali - La Società dovrà aggiornare, entro 30 giorni dall'efficacia della presente autorizzazione, il cartello posto presso l'ingresso dell'impianto riportante almeno gli estremi della presente autorizzazione; - dovranno essere presi i necessari accorgimenti atti ad evitare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri, emissioni odorose e sonore, in conformità con la vigente normativa in materia. b. Prescrizioni relative alla sicurezza del centro di raccolta - deve essere assicurata la presenza di sostanze adsorbenti e/o neutralizzanti da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali di liquidi nelle aree di

conferimento, trattamento, movimentazione e stoccaggio;
- il materiale utilizzato in caso di sversamenti accidentali o per il normale esercizio dell'attività (es. stracci, indumenti protettivi) eventualmente classificato quale rifiuto dovrà essere gestito secondo la normativa tecnica vigente, compresa annotazione sul registro di carico e scarico;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare (ad esempio, dovrà essere assicurata idonea copertura per lo stoccaggio dei pneumatici). Qualora necessari, dovranno essere previsti trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- dovrà essere garantita la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori; in particolare, tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- dovrà essere garantito il buono stato di conservazione e la corretta manutenzione ed efficienza dell'impianto, delle attrezzature e delle superfici pavimentate, tenendo opportuna annotazione degli interventi; in particolare, in presenza di eventuali fessurazioni, dovrà essere prontamente ripristinato lo stato ottimale delle pavimentazioni.

c. Prescrizioni relative agli stoccaggi
- nell'area di conferimento dei veicoli, prima delle operazioni per la messa sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- nel settore di deposito dei veicoli già messi in sicurezza, gli stessi possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- l'accatastamento delle carcasse il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- tutti gli stoccaggi di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato e nel rispetto delle norme tecniche di settore; in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui; i rifiuti di tipologia diversa, con caratteristiche fra loro incompatibili, devono essere stoccati in modo da evitare il reciproco contatto, così da escludere la formazione di sostanze pericolose e/o lo sviluppo di reazioni esotermiche;
- lo stoccaggio degli olii usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 95/92 e s.m.i. e al D.M. 392/96 e s.m.i..

d. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli
La Società, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, dovrà effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza dello stesso di seguito specificate:
- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas ed estrazione nel rispetto della normativa vigente; in presenza di gas residuo ed in mancanza di idonei sistemi di estrazione, il veicolo non potrà essere accettato al centro;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e

stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e avvio a riuso;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

e. Prescrizioni relative alle operazioni di trattamento e demolizione, prima della pressatura
- L'eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, dovrà essere effettuato in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione dovranno essere depositati in modo tale da evitarne il deterioramento;
- si dovrà provvedere:
  - alla rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - alla rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti previsti al punto b. di questo paragrafo e relativi all'evitare il proliferare delle zanzare;
  - alla rimozione e stoccaggio dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc.;
  - alla rimozione e stoccaggio dei componenti in vetro.

f. Prescrizioni relative alle operazioni di pressatura
- L'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni.

9. Autorizzazione unica ambientale

Il SUAP del Comune di Savogna d'Isonzo (GO) ha rilasciato alla Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC SNC l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla Provincia di Gorizia con determinazione n. 1608/2015 del 09.11.2015, per le attività svolte nello stabilimento operativo sito in via Stradalta, n.18 nel Comune di Savogna d'Isonzo, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
- Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della L. n. 447/1995;
- Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della parte Terza del D.Lgs. 152/2006.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Trattandosi di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione non è prevista la realizzazione di nuove opere né modifiche al progetto approvato, pertanto non vi sono nuove prescrizioni realizzative.

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici	In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG, al Comune di Savogna d'Isonzo, all'ARPA FVG e all'AAS n. 2 "Bassa Friulana - Isontina".
12. Garanzie finanziarie	La Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC DI PRIMOZIC RICCARDO E ROMINO SNC , per la gestione dell'impianto, dovrà costituire a favore del Comune di Savogna d'Isonzo la garanzia finanziaria di **€ 167.976,58** (centosessantasettemilanovecentosettantasei/58), per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area. La Società dovrà fornire alla Regione ed al Comune tempestiva formale comunicazione dell'avvenuta costituzione della garanzia finanziaria.
13. Autorizzazione unica - durata	La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è valida per **10 anni,** decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento, e pertanto fino al **04.01.2028**; l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della Società, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla costituzione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui al punto 12.
14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)	a. Modifiche dell'autorizzazione: - le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali; - qualora la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC SNC intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria; - ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Società deve essere comunicata alla Regione. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato; - ogni eventuale variazione del legale rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso. b. Altre avvertenze: - la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio rifiuti della Regione ed al Comune di Savogna d'Isonzo; - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia; - restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
15. Disposizioni relative alla chiusura	Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà propria che per altre cause, la Società AUTODEMOLIZIONI F.LLI PRIMOZIC SNC dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Savogna d'Isonzo, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione e ad ARPA FVG.

17_41_1_DDS_DIS GEST RIF_2884_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 29 settembre 2017, n. 2884

DLgs. 152/06, art. 208; LR 30/1987 - Impresa individuale Modulor di Giustizieri Fabrizio. Rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del DLgs. 152/2006 per la gestione di un impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi (Centro di raccolta veicoli fuori uso) - sito in Comune di Farra d'Isonzo - Via Gorizia, 142.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1987, n. 30 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/1987, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

VISTO l'art. 8 della Legge Regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 2016 n. 10, che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. 26/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012 n. 0278/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

EVIDENZIATO che l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio con istanza del 04 aprile 2017, registrata ai protocolli AMB-GEN-2017-14606-A e 14610-A del 05 aprile 2017, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per la gestione dell'impianto di trattamento rifiuti - centro di raccolta veicoli fuori uso - sito in Comune di Farra d'Isonzo - Via Gorizia, 142;

DATO ATTO che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:

- relazione tecnica datata 04 aprile 2017 a firma tecnico ing. Michele Visintin;
- modello 1 - Scheda impianto;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione alla CCIAA;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai fini della comunicazione antimafia, relativa all'insussistenza delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti di GIUSTIZIERI FABRIZIO in qualità di Titolare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il Titolare ha dichiarato che l'Impresa Individuale ha la proprietà dell'impianto, ha le capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, ha la proprietà dell'area dell'impianto;
- dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del provvedimento finale;

RILEVATO che:

- l'impianto è stato originariamente autorizzato dalla Provincia di Gorizia con Decreto del Presidente n. 4/92 del 26 giugno 1992, autorizzazione successivamente riconfermata ed aggiornata al D.Lgs. 22/1997;
- con Decreto del Dirigente della Provincia di Gorizia prot. n. 30811/06 del 12 dicembre 2006 è stata prorogata la scadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività al 05 ottobre 2007;
- con Deliberazione di Giunta della Provincia di Gorizia n. 70 del 05 aprile 2006 è stato approvato il progetto di adeguamento dell'impianto ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e, successivamente, è stata approvata una variante non sostanziale con la Delibera di G.P. n. 18 del 14 febbraio 2007;
- l'esercizio dell'impianto è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 26841/07 del 05 ottobre 2007, provvedimento di cui è chiesto il rinnovo con l'istanza in esame;
- con Deliberazione di Giunta della Provincia di Gorizia n. 95 del 09 luglio 2014 è stata approvata una ulteriore variante non sostanziale alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso;

- all'Impresa Individuale è stata rilasciata l'A.U.A., di cui alla Determinazione della Provincia Gorizia prot. 1411/2015 del 29 settembre 2015, comprendente i titoli abilitativi in materia di impatto acustico e di scarichi su "suolo e strati superficiali del sottosuolo" e in "corpo idrico superficiale" (fiume Isonzo).

CONSIDERATO che con PEC prot. n. AMB-GEN-2017-27917-P del 28 giugno 2017, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, da concludersi entro 150 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero entro il 20 ottobre 2017. Con la suddetta nota è stata convocata la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22 agosto 2017 alle ore 10.00 aggiornata al 12 settembre 2017 per la conclusione dei lavori. Con nota prot. n. 36275 del 28 agosto 2017 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi, successivamente riconvocata con nota prot. n. 37549 del 01 settembre 2017 per il giorno 14 settembre alle ore 16.00 per la valutazione della documentazione depositata agli atti dall'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio in ordine alle integrazioni richieste da ARPA FVG, invitando il Comune di Farra d'Isonzo, l'ASS n. 2 e l'ARPA FVG per l'espressione dei pareri di competenza.

VISTA la nota prot. n. 23618 del 19 luglio 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 20 luglio 2017 al n. AMB.-GEN-2017-31081, di cui si è data lettura in sede di prima Conferenza di Servizi del 22 agosto 2017 con la quale ARPA FVG ha chiesto di integrare la documentazione come segue:

- copie dei certificati analitici relativi ai controlli delle acque di scarico in uscita e relativi alle annualità 2016 e 2017;
- dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta che nulla è mutato rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 26841 del 05 ottobre 2017 e Deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 95, prot. 20094/2014 di data 09 luglio 2014 relativa all'ultima modifica non sostanziale autorizzata;

VISTA la nota prot. n. 47994 del 21 agosto 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 21 agosto 2017 al n. AMB.-GEN-2017-35888-A, di cui si è data lettura in sede di prima Conferenza di Servizi del 22 agosto 2017 con cui l'A.A.S. n. 2 ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione richiesta, con la seguente prescrizione:

- devono essere rispettate le prescrizioni espresse dal Decreto della Provincia di Gorizia di data 08 gennaio 2008 e le condizioni di esercizio del manuale di gestione dell'impianto;
- si raccomanda inoltre il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08 e smi).

CONSIDERATO che il proponente ha depositato agli atti, in sede di prima Conferenza:

- copie dei certificati analitici relativi ai controlli delle acque di scarico in uscita dall'impianto di depurazione relativi alle annualità 2016 e 2017;
- copia del certificato di gestione ISO 14001/2004 d.d. 27 luglio 2015, rilasciato da Rina Services Spa di Genova;
- dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta, che nulla e mutato rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 26841/07 del 05 ottobre 2007 e Deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 95, prot. 20094/2014 di data 09 luglio 2014, relativa all'ultima modifica non sostanziale autorizzata.

CONSIDERATO che in data 14 settembre 2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza di Servizi in cui si è dato lettura del parere pervenuto da ARPA FVG, sulle integrazioni presentate dall'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio in sede di prima Conferenza di Servizi:

- nota prot. n. 30151 del 13 settembre 2017, registrata al protocollo della Regione Autonoma Friuli V.G. in data 13 settembre 2017 al n. AMB.-GEN-2017-39190, con cui ARPA FVG non rileva motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione relativa all'istanza di cui all'oggetto;

RICHIAMATO integralmente quanto indicato nel verbale della Conferenza di Servizi in merito alla classificazione dell'impianto, secondo cui i precedenti provvedimenti autorizzativi classificavano le operazioni di recupero effettuate nell'impianto come R4, R5, R13 e D15. Il D.Lgs. 205/2010, che ha modificato tra l'altro l'Allegato C del D.Lgs. 152/06, ha specificato nell'annotazione (7) la definizione dell'operazione identificata come R12 - "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" come di seguito riportato: "(7) in mancanza di altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essicazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";

Pertanto le operazioni di "trattamento", di cui all'art. 3 c.1, lett. f) del D.Lgs. 209/2003, eseguite ai fini del recupero del veicolo fuori uso e dei suoi componenti (CER 160104 e 160106), effettuate presso l'impianto in oggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. sono identificabili come R12.

CONSIDERATO che il D.P.G.R. n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991, prevede il seguente criterio per il calcolo della garanzia finanziaria, in relazione alle potenzialità dell'impianto:

- per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata fino a 25 Mg/giorno: euro 152.705,98;
- per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata fino a 100 m3: euro 15.270, 60.

DATO ATTO che essendo l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio in possesso della Certificazione ISO 14001:2004 deve essere applicata una riduzione del 40% sull'importo della garanzia finanziaria;
DATO ATTO che con nota prot. n. 37549 del 01 settembre 2017 è stato trasmesso, ai soggetti interessati, il verbale della seconda riunione della Conferenza dei Servizi;
RITENUTO pertanto di approvare il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso come richiesto dalla Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio;
VALUTATO di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, la "Scheda tecnica impianto", dove sono dettagliate le prescrizioni a cui l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio dovrà attenersi, compreso l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie per l'importo su indicato;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e ss.mm.ii., in particolare l'art. 26 che stabilisce le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di Servizio e staff e l'art. 21 che prevede l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio da parte del Direttore di servizio;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01 ottobre 2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2507 del 23 dicembre 2016 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2017 e per la durata di un anno;

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa, ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 152/06, l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio con sede legale in Comune di Farra d'Isonzo Via Gorizia, 142, in persona del Titolare, è autorizzata alla prosecuzione della gestione del centro di raccolta veicoli fuori uso, sito in Comune di Farra d'Isonzo Via Gorizia, 142, già autorizzata con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia n. 26841/07 del 05 ottobre 2007;
2. Le caratteristiche tecniche dell'impianto nonché i limiti e le prescrizioni sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento.
3. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e verrà pubblicata integralmente sul BUR. Il provvedimento sarà notificato all'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio, nonché trasmesso ai soggetti di seguito indicati:

- Comune di Farra d'Isonzo;
- A.A.S. n. 2 "Bassa Friulana - Isontina";
- ARPA FVG;

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
Trieste, 29 settembre 2017

GABRIELCIG

ALLEGATO 1
"SCHEDA TECNICA IMPIANTO"

1. Soggetto autorizzato

Impresa Individuale:
- Denominazione: **MODULOR di Giustizieri Fabrizio**;
- Sede legale: via Gorizia n. 142 – 34072 – Farra d'Isonzo (GO);
- Codice Fiscale: GSTFRZ62C22Z355I;
- Partita Iva: 00370820318;
- REA di GO n. 47278.

2. Localizzazione impianto

a. Indirizzo: via Gorizia n. 142 – 34072 – Farra d'Isonzo (GO);
b. Riferimenti catastali: Comune censuario di Farra d'Isonzo - foglio 8 - mappali 649/212, 649/213, 649/65;
c. Riferimenti urbanistici: PRGC del Comune di Farra d'Isonzo – Zona HD/3 – Zona mista per attività artigianali e commerciale esistente.

3. Elaborati progettuali approvati

Documentazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo:
- Relazione tecnica datata 04.04.2017 a firma tecnico ing. Michele Visintin
- Modello 1 – Scheda impianto;
- Ulteriore documentazione depositata agli atti della Conferenza di Servizi nella seduta del 22.08.2017 e costituita da:
  - Copie dei certificati analitici relativi ai controlli delle acque di scarico in uscita dall'impianto di depurazione e relativi alle annualità 2016 e 2017;
  - Copia del certificato di gestione di ISO 14.001:2004 d.d. 27.07.2015, rilasciato da Rina Services Spa di Genova;
  - Dichiarazione del Legale Rappresentante della Ditta, che nulla e mutato rispetto a quanto già precedentemente autorizzato con Decreto Dirigenziale della Provincia di Gorizia prot. n. 26841/07 del 05.10.2007 e Deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 95, prot. 20094/2014 di data 09.07.2014, relativa all'ultima modifica non sostanziale autorizzata.

Gli elaborati progettuali che descrivono l'impianto esistente, precedentemente approvati, sono i seguenti:
- progetto di adeguamento approvato con deliberazione di Giunta provinciale di Gorizia n. 70 del 05.04.2006:

Numero	Titolo	Data
R1	Relazione	28/01/2004
R2	Settori attività	28/01/2004
A1	Relazione e documentazione fotografica	28/01/2004
A2	Planimetria generale ed estratti di mappa	28/01/2004
A3	Stato di fatto – Piante, prospetti e sezioni	28/01/2004
A4	Stato di progetto – Piante, prospetti e sezioni	28/01/2004
A5	Stato di progetto – Pianta e sezione tettoia	28/01/2004
B1	Relazione	28/01/2004
B2	Elaborato grafico e curve di livello	28/01/2004
i1	Relazione integrazioni	21/09/2005

- progetto di variante approvato con deliberazione di Giunta provinciale di Gorizia n. 18 del 14.02.2007:

Numero	Titolo	Data
Av1	Relazione di variante	20/11/2006
Av2	Planimetria generale- stato di progetto di variante	20/11/2006
Av3	Edifici – Stato di progetto di variante	20/11/2006

- progetto di variante approvato con deliberazione di Giunta provinciale di Gorizia n. 95 del 09.07.2014:

Numero	Titolo	Data
Va1	Relazione	22/04/2013
Va2	Estratti di mappa- Planimetria generale-Settori di attività.	22/04/2013
Va3	Piante, prospetti, sezioni	22/04/2013
	Manuale di gestione	22/04/2013
	Documentazione tecnica prevenzione incendi	
	Nota Vigili del Fuoco	22/06/2012
	Indagine geologica	Agosto 2006
Unico	Relazione progetto serbatoi benzina e gasolio	04/09/2013

- in data 20 ottobre 2007 il collaudatore, ing. Massimo Battiston, ha emesso il certificato di collaudo relativo ai lavori di adeguamento del centro di raccolta veicoli fuori uso.

4. Tipologia impianto

macrocategoria	tipologia impianto ISPRA	categoria	attività/operazione	
Demolizione rottamazione veicoli fuori uso	Trattamento veicoli fuori uso, autodemolizione, rottamazione, frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	**R12**
			Autorottamazione	
Recupero smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	**R13**
			Deposito preliminare	**D15**

5. Potenzialità dell'impianto

Potenzialità massima annuale di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: **3.800 Mg/anno**, corrispondenti a 4.000 veicoli fuori uso;
capacità massima istantanea di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sottoposti alle operazioni R13/D15: **100 m^3**;
potenzialità di trattamento: **25 Mg/giorno.**

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuti, con relative operazioni di recupero:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
160104*	Veicoli fuori uso	**R12**
160106	Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	**R12**
160103	pneumatici fuori uso	**R13**
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113* e 160114*	**R13-D15**
160120	Vetro	**R13**
160116	serbatoi per gas liquido	**R13-D15**
160119	Plastica *(es. DM 5/2/1998, tipo 6.5 paraurti e plance – tipo 6.6 gommapiuma)*	**R13**
160122	componenti non specificati altrimenti *(DM 5/2/1998, tipo 6.6 gommapiuma - tipo 6.11 pannelli - motori)*	**R13**
160199	rifiuti non specificati altrimenti *(DM 5/2/1998, tipo 8.4 materiali tessili sintetici ed artificiali)*	**R13-D15**
160117	metalli ferrosi	**R13**
160118	metalli non ferrosi	**R13**
160113*	liquidi per freni	**D15**
160601*	batterie al piombo	**R13**
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	**R13**
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*	**R13**
160107*	filtri dell'olio	**R13**
140601*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC *(impianti di condizionamento)*	**R13-D15**

160110*	componenti esplosivi (es. air bag),	**R13-D15**
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	**R13**
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	**R13**
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	**R13**

7. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) - Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto consiste in un lotto unico con un fabbricato adibito ad uffici, magazzino, locali accessori, linea di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, con annessa l'officina e da area scoperta adibita al ricevimento dei veicoli fuori uso in entrata ed esposizione dei veicoli bonificati per la vendita dei pezzi di ricambio. Le aree pavimentate in calcestruzzo impermeabilizzato resistente agli idrocarburi sono: tutte le aree coperte e quelle scoperte limitatamente dedicate all'ingresso degli autoveicoli fuori uso, pressatura e deposito pacchi di carrozzeria. Le altre aree scoperte sono in asfalto plastificato.
L'impianto è organizzato nei seguenti settori.

1. Settore di conferimento;
2. Settore di trattamento, comprensivo della zona di deposito parti di veicoli fuori uso prodotti da terzi;
3. Deposito parti di ricambio;
4. Settore di rottamazione per riduzione volumetrica;
5. Settore stoccaggio rifiuti pericolosi;
6. Settore stoccaggio rifiuti recuperabili;
7. Settore deposito veicoli trattati.

Parcheggi, area verde, viabilità.
Il centro di raccolta veicoli fuori uso è dotato di una rete per la raccolta delle acque piovane e di lavaggio e convogliamento delle stesse verso il pozzetto di separazione delle acque di prima pioggia che viene raccolta in vasche di decantazione e trattata nel depuratore chimico-fisico con successivo scarico dell'acqua depurata nel vicino fiume Isonzo.

8. Prescrizioni - Misure precauzionali e di sicurezza.

L'Impresa **MODULOR di Giustizieri Fabrizio** dovrà attenersi alle modalità gestionali di cui al D.Lgs. 209/2003, nonché a quelle descritte nel progetto approvato (compreso il manuale di gestione di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale di Gorizia n. 95 del 09.07.2014) ed ai chiarimenti/specifiche illustrate in sede di conferenza di servizi, con le seguenti prescrizioni:

a. Prescrizioni generali
- l'Impresa dovrà aggiornare, entro 30 giorni dall'efficacia della presente autorizzazione, il cartello posto presso l'ingresso dell'impianto riportante almeno gli estremi della presente autorizzazione;
- dovranno essere presi i necessari accorgimenti atti ad evitare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri, emissioni odorose e sonore, in conformità con la vigente normativa in materia.

b. Prescrizioni relative alla sicurezza del centro di raccolta
- deve essere assicurata la presenza di sostanze adsorbenti e/o neutralizzanti da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali di liquidi nelle aree di conferimento, trattamento, movimentazione e stoccaggio;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti efficaci a evitare il formarsi di ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare (ad esempio, dovrà essere assicurata idonea copertura per lo stoccaggio dei pneumatici). Qualora necessari, dovranno essere previsti trattamenti di disinfestazione periodici dei potenziali focolai larvali;
- l'impianto dovrà rispettare la normativa in materia antincendio nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;

- dovrà essere garantita la salubrità degli ambienti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori; in particolare, tutte le operazioni di messa in sicurezza e di trattamento dei veicoli devono essere eseguite evitando sversamenti, adottando opportuni accorgimenti e utilizzando idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti;
- dovrà essere garantito il buono stato di conservazione delle superfici pavimentate ed effettuate le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni.

c. Prescrizioni relative agli stoccaggi

- nell'area di conferimento dei veicoli, prima delle operazioni per la messa sicurezza di cui al punto 5 dell'allegato I del D.Lgs. 209/03, gli stessi non possono essere accatastati;
- nel settore di deposito dei veicoli già messi in sicurezza, gli stessi possono essere sovrapposti per un massimo di tre veicoli previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- l'accatastamento delle carcasse il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;
- tutti gli stoccaggi di rifiuti, pericolosi o non pericolosi, devono essere effettuati nelle aree all'uopo individuate nel progetto approvato, in particolare i componenti contaminati da oli devono essere stoccati su superfici impermeabili dotate del sistema di trattamento dei reflui;
- lo stoccaggio degli olii usati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e s.m.i. e al D.M. 392/96 e s.m.i..

d. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli

l'impresa, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, dovrà effettuare al più presto le operazioni di messa in sicurezza dello stesso di seguito specificate:

- rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- rimozione degli accumulatori e stoccaggio degli stessi negli appositi contenitori stagni posti nell'area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;
- rimozione dei serbatoi di gas ed estrazione nel rispetto della normativa vigente; in presenza di gas residuo ed in mancanza di idonei sistemi di estrazione, il veicolo non potrà essere accettato al centro;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag) e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
- prelievo dell'eventuale carburante residuo e avvio a riuso;
- rimozione e deposito in appositi contenitori separati, posti in area coperta e dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire, di: olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, liquido dei sistemi di condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura, l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti, il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.

e. Prescrizioni relative alle operazioni di trattamento e demolizione, prima della pressatura

- l'eventuale smontaggio dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, dovrà essere effettuato in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

- i pezzi di ricambio destinati alla commercializzazione dovranno essere depositati in modo tale da evitarne il deterioramento;
- si dovrà provvedere:
  - o alla rimozione dei catalizzatori e stoccaggio degli stessi in apposito contenitore;
  - o alla rimozione dei pneumatici e stoccaggio con gli accorgimenti previsti al punto b. di questo paragrafo e relativi all'evitare il proliferare delle zanzare;
  - o alla rimozione e stoccaggio dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto, ecc.
  - o alla rimozione e stoccaggio dei componenti in vetro.

f. Prescrizioni relative alle operazioni di pressatura

- L'operazione di pressatura delle carcasse deve essere eseguita nell'area all'uopo individuata e con attrezzature atte allo scopo provviste delle necessarie omologazioni e certificazioni.

9. Autorizzazione unica ambientale

All'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio è stata rilasciata l'A.U.A., di cui alla Determinazione della Provincia Gorizia prot. 1411/2015 del 29.09.2015, comprendente i titoli abilitativi in materia di impatto acustico e di scarichi su "*suolo e strati superficiali del sottosuolo*" e in "*corpo idrico superficiale*" (fiume Isonzo).

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Trattandosi di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione non è prevista la realizzazione di nuove opere né modifiche al progetto approvato, pertanto non vi sono nuove prescrizioni realizzative.

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione FVG, al Comune di Farra d'Isonzo, all'ARPA FVG e all'AAS n. 2 "Bassa Friulana - Isontina".

12. Garanzie finanziarie

Per la gestione dell'impianto, l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio dovrà, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, costituire a favore del Comune di Farra d'Isonzo, la garanzia finanziaria di **€ 167.976,58** (centosessantasettemilanovecentosettantasei/58) per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata.
Il suddetto importo è ridotto del 40%, ai sensi della Legge 24.01.2011, n.1, in quanto l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio risulta in possesso della Certificazione ISO 14001:2004 RINA Services S.p.A. EMS-3872/S del 26.12.2012 con scadenza 23/07/2018, pertanto viene determinato in € 100.785,95 (centomilasettecentottantacinque/95).
L'impresa dovrà fornire alla Regione ed al Comune tempestiva formale comunicazione dell'avvenuta costituzione della garanzia finanziaria.
Di subordinare la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria al mantenimento della suddetta certificazione ISO 14001.
L'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio è tenuta a trasmettere tempestivamente il rinnovo della certificazione ovvero comunicare entro 30 giorni dalla scadenza/decadenza della certificazione il mancato rinnovo della stessa o l'eventuale sospensione o revoca.
Entro il medesimo termine, in mancanza della certificazione ambientale, l'impresa dovrà adeguare la garanzia finanziaria all'importo totale sopra indicato.

13. Autorizzazione unica - durata

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è valida per **10 anni,** decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento, e pertanto fino al **04 ottobre 2027**; l'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta dell'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
Il mancato rispetto del termine per la costituzione della garanzia finanziaria determinerà la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.
L'efficacia del presente decreto è subordinata al mantenimento in essere della garanzia finanziaria di cui precedente punto 12.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.Lgs. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedimentali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali;
- qualora l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale dell'Impresa deve essere comunicata alla Regione. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- ogni eventuale variazione nella titolarità dell'Impresa dovrà essere comunicata alla Regione FVG per la valutazione dei requisiti soggettivi.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte dell'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio, senza subentro di terzi, dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio gestione rifiuti e siti inquinati della Regione ed al Comune di Farra d'Isonzo;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

15. Disposizioni relative alla chiusura

Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà dell'impresa ovvero per altre cause, l'Impresa Individuale MODULOR di Giustizieri Fabrizio dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune di Farra d'Isonzo, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente comunicando le risultanze dell'indagine alla Regione FVG e ad ARPA FVG.

17_41_1_DDS_ENER_2559_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 28 agosto 2017, n. 2559. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico in località Pleziche, con derivazione delle acque dal rio Forchia in Comune di Dogna (UD). Proponente: Celinia Srl. N. pratica: 1701.1 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

AI SENSI dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA

Art. 1

La Società Celinia Srl, C.F. 00991720327, con sede in Comune di Trieste in Viale Miramare n. 271/1, è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto idroelettrico di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale di concessione pari a 49,43 kW e delle relative opere connesse da ubicarsi in località Pleziche, con derivazione d'acqua su rio Forchia, in Comune di Dogna (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2

La società e-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è autorizzata alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell'impianto idroelettrico da realizzarsi in località Pleziche in Comune di Dogna (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.

Art. 3

La Società e-distribuzione S.p.A. c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, è competente in via esclusiva ad esercire l'impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Trieste, 28 agosto 2017

(omissis)

CACCIAGUERRA

17_41_1_DDS_ENER_2761_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 18 settembre 2017, n. 2761. (Estratto)

Modifica all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del DLvo. 115/08 e art. 12 della LR 19/2012 per la costruzione e l'esercizio di un impianto, per la produzione simultanea di energia elettrica e termica nonché delle opere connesse e delle infrastrutture, alimentato a gas naturale di potenza nominale elettrica 3201 kWe e potenza nominale termica 7.640 kWt da installarsi

presso lo stabilimento sito in ZI Lisert in Comune di Monfalcone in Via Grota del Diau Zot n. 6. Richiedente: ex Delicarta Spa ora Soffass Spa. Modifica alla prescrizione relativa al limite del parametro NOx per le emissioni in atmosfera contenuto nella determina provinciale n. 199/2016. N. pratica: 1716.1 .

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La prescrizione di cui alla determina n° 199 dd 01/03/2016 relativa alle emissioni in atmosfera viene così modificata:

Alle emissioni convogliate derivanti dall’esercizio dell’impianto si applicano i seguenti limiti: per il parametro NOx 500 mg/Nm3. Fermo il resto.

(omissis)

Trieste, 18 settembre 2017

CACCIAGUERRA

17_41_1_DDS_ENER_2811_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 22 settembre 2017, n. 2811. (Estratto)

DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 - Autorizzazione unica n. 7957 del 1/6/2011 rilasciata dal Comune di Premariacco (UD), modificata dallo stesso Comune con variante n. 5625 del 2/5/2013 e successiva variante rilasciata dalla Provincia di Udine con determina n. 2014/123 del 10/1/2014, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, in Comune di Premariacco (UD). Modifica dell’art. 2 della determina provinciale n. 2014/123 del 10/1/2014. Proponente: Munda Vis Srl. N. pratica: 1334.3 .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(omissis)

VISTA la L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti”;

(omissis)

DECRETA

1. L’articolo 2 della determina n. 2014/123 del 10/1/2014 rilasciata dalla Provincia di Udine, è sostituito dal seguente:

«Art.2) Valori limite di emissione e prescrizioni

(omissis)

Valori limite di emissione di riferimento:

Inquinanti	Valore limite [mg/Nm3]
Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	350
Polveri totali	10
Carbonio organico totale (COT)	100 *
Ammoniaca	30

Inquinanti	Valore limite [mg/Nm3]
Ossidi di Zolfo (espressi come SO_2)	200
Acido cloridrico	10
Acido fluoridrico	2
Monossido di carbonio (CO)	500

* escluso il metano
I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui alla tabella precedente sono normalizzati alle seguenti condizioni:
a. Temperatura 273,15 °K; b. Pressione 101,3 kPa; c. Umidità gas secco; d. Ossigeno di riferimento (nell'effluente gassoso secco) 5 % v/v

(omissis)

3.1 - Campionamenti in discontinuo
Punto di emissione E1

L'Azienda deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di messa a regime di cui al paragrafo 2.1, le misurazioni di autocontrollo. Il parametro Ossidi di Azoto dovrà essere analizzato con frequenza quadrimestrale per il primo anno successivo alla presente autorizzazione.

(omissis)

Trieste, 22 settembre 2017

CACCIAGUERRA

17_41_1_DDS_PROG GEST_7919_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 settembre 2017, n. 7919

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione. Approvazione della proposta di operazione e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) e in particolare l'articolo 38, comma 2, il quale prevede che ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in argomento continua ad applicarsi la normativa regionale previgente;
RICHIAMATA pertanto la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
VISTA la deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014 con la quale è stato approvato l'"Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e formazione professionale (IeFp) - Programma 2015-2017", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 26 novembre 2014;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 35/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015 con il quale è stata individuata, a seguito dell'Avviso approvato con deliberazione giuntale n. 2047 del 7 novembre 2014, l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) Effe.Pi come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative da avviare negli a.f. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 che approva il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, (Ordinamento della formazione professionale)" e in particolare l'articolo 25, comma 1, il quale prevede che il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 232/2011 continua ad applicarsi alle operazioni relative agli avvisi emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento in argomento;
RICHIAMATO pertanto il DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76";
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad avvisi pubblici;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 6576/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 di data 16 agosto 2017, con il quale sono state approvate le Direttive per la presentazione e la realizzazione dell'operazione in oggetto;
PRECISATO che le operazioni disciplinate dalle Direttive fanno capo al programma specifico n. 13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione - di cui al documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO. Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la proposta di operazione presentata il 6 settembre 2017 da parte dell'ATS Effe.Pi;
EVIDENZIATO che la proposta di operazione viene valutata, sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015, attraverso una prima fase di ammissibilità ed una seconda fase di valutazione di coerenza;
VISTO il decreto n. 7379/LAVFORU del 7 settembre 2017 con cui è stata nominata la Commissione per la valutazione della proposta di operazione presentata;
VISTO il verbale di valutazione del 8 settembre 2017 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che la proposta di operazione è stata validamente presentata e che la valutazione della stessa determina la predisposizione dell'elenco delle operazioni approvate di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RICORDATO che l'operazione deve concludersi entro il 31 agosto 2018;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività in argomento previste dalle citate Direttive ammontano a 110.000,00 EUR;
VISTA la domanda di finanziamento presentata in data 6 settembre 2017 per un ammontare complessivo di 109.980,00 EUR;
RAVVISATA la necessità di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per la somma complessiva di 109.980,00 EUR per la realizzazione dell'operazione presentata;
PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017/2019 e per l'anno 2017 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2648 del 29 dicembre 2016;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa e a seguito dell'esame della proposta di operazione, è approvato l'elenco delle operazioni approvate (allegato 1, parte integrante del presente decreto).
2. L'operazione deve concludersi entro il 31 agosto 2018.
3. La spesa di 109.980,00 EUR è prenotata a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale come di seguito indicato e come specificato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	Spesa autorizzata esercizio in corso
3245	16.497,00 EUR
3246	38.493,00 EUR
3247	54.990,00 EUR

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 settembre 2017

DE BASTIANI

Allegato 1

FSE. POR 2014/2020. PPO 2015 - PS N. 13/15 - PERCORSI PERSONALIZZATI A FAVORE DI GIOVANI IN DIRITTO DOVERE ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

PROPOSTA DI OPERAZIONE PRESENTATA IL 1 AGOSTO 2017

CODICE PROGETTO	PROPONENTE	DENOMINAZIONE	COSTO
FP1785246001	ATS EFFE.PI	FSE 2014/2020 - TUTORAGGIO TIPOLOGIA C 2017 - 1 PERS PS 13/15	€ 109.980,00
1 operazione			**€ 109.980,00**

TOTALE 1 OPERAZIONE **COSTO COMPLESSIVO € 109.980,00**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTERVENTI FORMATIVI
Igor De Bastiani

17_41_1_DDS_PROG GEST_8035_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 settembre 2017, n. 8035

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Programma operativo del Friuli Venezia Giulia. Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020: Programma specifico n. 20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L 68/99. Modifica delle direttive.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" ed in particolare l'articolo 29 concernente l'accesso ai fondi statali ed europei;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)";
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 che approva il "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, (Ordinamento della formazione professionale)";
VISTO il decreto n. 1132/LAVFORU del 29/02/2016 che ha approvato le direttive per la gestione e realizzazione delle operazioni formative;
CONSIDERATO che il punto 2 del paragrafo 3.1 delle Direttive sopracitate riporta testualmente:
"Le operazioni possono prevedere alternativamente:
- o lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali di cui alla DGR n. 2533 del 22 dicembre 2015, di seguito Repertorio Profili;
- o di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori di settore di cui alla DGR n. 1485 del 22 luglio 2015";

CONSIDERATO che con DGR n. 1042 del 09 giugno 2017 è stato approvato il Repertorio delle qualificazioni regionali che riunisce in un unico documento sia il Repertorio Profili che i Repertori di settore;
RITENUTO di aggiornare i riferimenti normativi relativi al Repertorio delle qualificazioni regionali al fine di permettere una maggior coerenza dell'azione formativa con le disposizioni intervenute;
VALUTATO inoltre, data la particolarità dell'utenza interessata dalle operazioni, di ammettere anche operazioni che non sviluppano in maniera completa i Qualificatori professionali regionali (QPR);
RITENUTO, pertanto, di modificare il punto 2 del paragrafo 3.1 delle Direttive sopracitate come segue:
"Le operazioni possono prevedere alternativamente:
- o lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali;
- o di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori di settore;

così come indicati nel Repertorio delle qualificazioni regionali approvato con DGR n. 1042 del 09 giugno 2017.
Sono inoltre ammesse anche operazioni riferite a uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) non sviluppati in maniera completa. Al termine di queste operazioni verrà rilasciato un semplice attestato di frequenza".

DECRETA

1. In merito al Programma Specifico n. 20/15 - Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99 è approvata la modifica delle Direttive per la gestione e realizzazione delle attività formative

emanate con decreto n. 1132/LAVFORU del 29/02/2016, come di seguito specificato.
2. Il punto 2 del paragrafo 3.1 delle Direttive sopracitate è modificato come segue:
"Le operazioni possono prevedere alternativamente:
- o lo sviluppo dell'intero profilo professionale previsto dal Repertorio dei Profili Professionali;
- o di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai Repertori di settore;

così come indicati nel Repertorio delle qualificazioni regionali approvato con DGR n. 1042 del 09 giugno 2017.
Sono inoltre ammesse anche operazioni riferite a uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) non sviluppati in maniera completa. Al termine di queste operazioni verrà rilasciato un semplice attestato di frequenza".
3. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2017

DE BASTIANI

17_41_1_DDS_PROG GEST_8042_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 settembre 2017, n. 8042

Art. 6, comma 6, legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa 2017/2018 per soggetti in situazione di svantaggio. Approvazione operazioni Associazione La Nostra Famiglia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 6 comma 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, che prevede contributi per alcuni enti che erogano attività formativa a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio;
VISTO l' "Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2016/2017, di operazioni riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio", approvato con il decreto n. 3715/LAVFORU del 24 maggio 2017, in BUR n. 23 del 7 giugno 2017;
VISTA la legge regionale 4 agosto 2017 n. 31 "Assestamento del bilancio per l'anno 2017 e del bilancio per gli anni 2017-2019", che modifica ed integra le somme rese disponibili con l'Avviso approvato con decreto 3715/LAVFORU/2017;
PRECISATO che, per la realizzazione delle attività formative in argomento, il bilancio rende disponibile la somma di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila), ripartita come segue:
- Cap. 5838 - Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento euro 470.000,00.
- Cap. 5839 - Centro Solidarietà Giovani "Giovanni Micesio" Onlus di Udine euro 310.000,00
- Cap. 5840 - Cooperativa Sociale Trieste Integrazione di Trieste euro 580.000,00
- Cap. 5841 - Fondazione Casa Immacolata di don Emilio de Roja di Udine euro 240.000,00
- Cap. 5842 - Comunità Piergiorgio Onlus di Udine euro 200.000,00

VISTO il decreto n. 7423/LAVFORU del 7 settembre 2017, pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 20 settembre 2017, con il quale non sono state ammesse 4 operazioni riconducibili all' Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento come di seguito indicate:
- FP1762596001
- FP1762596002
- FP1762596003
- FP1762596004

per i quali è stata evidenziata una mancata coerenza e qualità progettuale in quanto ogni progetto presentava dei moduli non pertinenti rispetto all'oggetto della formazione;
VISTO l'articolo 5 dell'Avviso approvato con il decreto n. 3715/LAVFORU che prevede la ripresentazione delle operazioni non ravvisate ammissibili;
VISTE le operazioni ripresentate dall'Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento come di seguito indicate:
- FP1790499001
- FP1790499002
- FP1790499003
- FP1790499004

VISTO il Verbale di valutazione di data 27 settembre 2017 con il quale le operazioni, come riassunte nell'elenco allegato "A" che è parte integrante di questo decreto, sono state valutate positivamente;
EVIDENZIATO che il programma di attività consente il rispetto dei criteri previsti dalla norma di ri-

ferimento nel senso che, applicando i parametri di finanziamento vigenti è assicurata la congruità del finanziamento previsto;
RITENUTO di approvare le 4 operazioni ripresentate, come dall'allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente decreto;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le operazioni di cui all'elenco allegato "A", quale parte integrante di questo provvedimento, presentate dall'Associazione la Nostra Famiglia di San Vito al Tagliamento destinataria dei finanziamenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22.
2. Si accerta che il programma di attività assicura la congruità dei finanziamenti previsti dall' "Avviso per la presentazione, l'attuazione e il finanziamento, nell'anno formativo 2017/2018, di operazioni riguardanti attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio" approvato con il decreto n. 3715/LAVFORU del 24 maggio 2017, in BUR n. 23 del 7 giugno 2017. La spesa complessiva ammonta ad euro 470.000,00 (quattrocentosettantamila); la congruità è dimostrata nella tabella allegata sub B, quale parte integrante di questo decreto.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 settembre 2017

DE BASTIANI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,pari opportunità,politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

ALLEGATO "A"

L.r. 22/2007, art. 6, comma 1 - Attività Formativa 2017/2018

Elenco progetti

codice	operatore	titolo	ore previste	allievi previsti	valutazione
FP1790499001	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE AGROALIMENTARI	1100	7	**ammessa**
FP1790499002	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE IN CERAMICA	1100	11	**ammessa**
FP1790499003	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE ARTISTICHE IN MOSAICO SU RETINA E LEGNO	1100	17	**ammessa**
FP1790499004	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	TECNICHE DI MANUTANZIONE DI AREE VERDI,PARCHI E GIARDINI	1100	10	**ammessa**

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione,pari opportunità,politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

ALLEGATO "B"

L.r. 22/2007, art. 6, comma 1

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
Elenco progetti e determinazione del costo per la valutazione di congruità

codice	titolo	ore previste	allievi previsti	parametro ora/corso	parametro ora/allievo	contributo ora/corso	contributo ora/allievo	contributo totale
FP1790499001	TECNICHE AGROALIMENTARI	1100	7	119,00	0,80	130.900,00	6.160,00	137.060,00
FP1790499002	TECNICHE ARTISTICHE IN CERAMICA	1100	11	119,00	0,80	130.900,00	9.680,00	140.580,00
FP1790499003	TECNICHE ARTISTICHE IN MOSAICO SU RETINA E LEGNO	1100	17	119,00	0,80	130.900,00	14.960,00	145.860,00
FP1790499004	TECNICHE DI MANUTANZIONE DI AREE VERDI,PARCHI E GIARDINI	1100	10	119,00	0,80	130.900,00	8.800,00	139.700,00
								563.200,00

Note

1. **Ai sensi dell'art.6, comma 3, della l.r. 22/2007, la durata complessiva in ore dei progetti valutati positivamente deve garantire la congruita' del contributo in rapporto ai parametri di finanziamento al tempo vigenti nel settore della formazione professionale**
2. **I parametri di finanziamento delle attività di formazione professionale sono stati stabiliti, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 687 del 17 aprile 2015 (applicazione delle unità di costo standard), e prevedono l'applicazione di un parametro ora/corso e di un parametro ora/allievo**
3. **Il contributo ora/corso è calcolato, a preventivo, ipotizzando la realizzazione di tutte le ore previste, e precisamente: ore previste x parametro ora/corso**
4. **Il contributo ora/allievo è calcolato, a preventivo, ipotizzando la partecipazione di ciascun allievo, e precisamente: ore previste x allievi previsti x parametro ora/allievo**
5. **Il contributo totale, a preventivo, è pari alla somma del contributo ora/corso e del contributo ora/allievo**
6. **Il contributo massimo riconoscibile a consuntivo è calcolato tenendo conto delle ore effettivamente realizzate e delle presenze effettive degli allievi, fermo restando il limite di spesa fissato a preventivo.**

17_41_1_DDS_PROG GEST_8335_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 6 ottobre 2017, n. 8335

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico 37/15: "Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili". Avviso emanato con decreto n. 7280/LAVFORU del 4 settembre 2017. Modifica dell'avviso e proroga termini.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente" pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il D.P.Reg. 140 del 7 luglio 2016, e successive modifiche ed integrazioni di approvazione del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
VISTO il D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)";
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 37/15 - "Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili";
VISTO il Decreto n. 7280/LAVFORU del 04 settembre 2017, relativo al Programma specifico in oggetto, con il quale è stato emanato l'"Avviso per la selezione di un soggetto per la realizzazione di operazioni formative e non formative e direttive" che è stato pubblicato sul BUR n. 37 del 13/09/2017;
ATTESO che, nel testo dell'Avviso, sono stati riscontrati alcuni errori al Paragrafo 5, capoversi 1, 3 e 4 della Sezione A Avviso per la selezione di candidature e al Paragrafo 4 capoverso 4 della Sezione B Direttive per la realizzazione delle operazioni e che, conseguentemente, si rende necessario provvedere alle conseguenti correzioni;
CONSIDERATO che il testo dell'Avviso, coordinato con le modificazioni apportate con il presente provvedimento, costituisce l'allegato A) parte integrante del presente decreto;
RAVVISATA l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle candidature al 19 ottobre 2017, in modo da consentire una adeguata diffusione delle informazioni relative alle correzioni di cui al presente provvedimento;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali: modifiche alla DGR 1922/2015";

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, il testo dell'Avviso del Programma specifico n. 37/15 del PPO

2015, emanato con decreto n. 7280/LAVFORU del 04 settembre 2017, è modificato come segue:
- al Paragrafo 5, capoverso 1 della Sezione A le parole "12 ottobre" sono sostituite da "19 ottobre";
- il Paragrafo 5, capoverso 3 della Sezione A è integralmente sostituito dal seguente:
"3. Ogni Soggetto proponente, pena la non ammissibilità generale della candidatura alla selezione, deve presentare la propria candidatura in formato pdf compilando i moduli disponibili sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area operatori nella Sezione bandi e avvisi:
a) la proposta di candidatura, sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
b) il formulario della candidatura.".
- il Paragrafo 5, capoverso 4 della Sezione A è integralmente sostituito dal seguente
"4. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. La proposta di candidatura deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.".
- il Paragrafo 4 capoverso 4 della Sezione B è integralmente sostituito dal seguente:
"4. Ogni operazione deve essere presentata, pena la non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione, in formato pdf a seguito della compilazione on line della documentazione disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/ formazione-lavoro/formazione/area-operatori/ (Webforma), che si compone di :
a. la domanda di finanziamento, sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione;
b. il formulario descrittivo dell'operazione.

La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in mese diverso rispetto alla presentazione dell'operazione, il Soggetto attuatore, è tenuto ad inviare una dichiarazione in cui evidenzi che il pagamento effettuato si riferisca esclusivamente all'operazione/operazioni presentate.".

2. E' approvato il testo dell'Avviso coordinato con le modificazioni apportate con il presente decreto, che costituisce l'allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

3. Il presente provvedimento e "l'allegato A)", parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione

Trieste, 6 ottobre 2017

DE BASTIANI

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020 Asse 4– Capacità istituzionale e amministrativa.

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015 Programma specifico: 37/15 – Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili.

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERAZIONI FORMATIVE E NON FORMATIVE E DIRETTIVE

ALLEGATO A)

INDICE

SEZIONE A
AVVISO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATURE

1. PREMESSA

1. Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche prevede la realizzazione del programma specifico n. 37/15 "Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili".
2. La formazione è finalizzata a rafforzare conoscenze, abilità e competenze in materia di presa in carico multi professionale dei diversi operatori che lavorano nell'ambito del contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, anche mediante la condivisione di strumenti e metodologie, a favorire la diffusione di buone prassi, migliorare la governance ed il coordinamento degli interventi, le relazioni inter istituzionali, l'attività amministrativa.
3. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso il seguente Avviso, intende individuare un soggetto al quale affidare la realizzazione, nel territorio regionale, di operazioni da attuare sulla base delle Direttive contenute nella Sezione B del presente documento. Le operazioni si concretizzano in interventi formativi e non formativi, di carattere seminariale, d'aula o laboratoriale (workshop), nelle seguenti aree tematiche:
   a) prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta di persone e dello sfruttamento di essere umani;
   b) integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
   c) presa in carico multi professionale e misure di inclusione attiva a favore di soggetti maggiormente vulnerabili ed, in particolare, dei beneficiari di misure di sostegno al reddito;
   d) accoglienza delle persone straniere immigrate.
4. La struttura attuatrice del programma specifico, di seguito SRA, è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente Avviso viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo:

– REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
– REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
– REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la

determinazione dei target intermedi e PPO 2015 – Programma specifico 37/15 dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 207/2015 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro";
- Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 "Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito";
- Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 "Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate";
- Legge regionale 21 luglio 2017 n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

- Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito Regolamento per l'accreditamento;
- Regolamento recante disposizioni per l'accreditamento degli organismi che erogano attività di formazione professionale che si realizzano tramite l'impiego di risorse a destinazione vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 16 novembre 1982 n. 76", emanato con D.P.Reg. 76/Pres del 16 aprile 2010;
- "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)" emanato con D.P.Reg 140/2016 del 7 luglio 2016, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20 luglio 2016, di seguito denominato Regolamento FSE;
- "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)", emanato con D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017, pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 5 luglio 2017, di seguito denominato Regolamento formazione;
- documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", costituente Allegato B del Regolamento FSE e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 di approvazione della "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015", di seguito PPO 2015, e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 18 maggio 2017, di approvazione del Piano triennale per l'integrazione delle persone straniere immigrate 2017-2019;
- Documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
- Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e s.m.i.;
- Documento concernente le "Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA" che disciplinano i rapporti tra AdG e SRA emanate con decreto n° 5722/LAVFORU del 03/08/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Documento concernente le "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" emanate con decreto n° 5723/LAVFORU del 03/08/2016;
- Documento "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo dei procedimenti di concessione dei contributi", approvato con decreto n. 740/LAVFORU del 6 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

3. OGGETTO DELL'AVVISO

3.1 Finalità e obiettivi

Con il presente Avviso si intende pervenire alla selezione di un unico Soggetto per la realizzazione di operazioni formative e non formative di cui al programma specifico n. 37 del PPO 2015, da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, nel periodo 2017-2018 e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

L'organizzazione, da parte del Soggetto proponente, delle attività previste deve rispondere alla finalità di consolidare le competenze degli operatori coinvolti nella lotta all'esclusione sociale attraverso la conoscenza e la condivisione di strategie, strumenti ed esperienze sul campo, la diffusione di buone prassi e il coordinamento degli interventi. In considerazione di ciò l'offerta informativa e formativa è estesa anche ai soggetti del Terzo settore e agli Stakeholders componenti il partenariato economico e sociale, operanti sul territorio nelle aree tematiche considerate.

3.2 Fabbisogni specifici e risultati attesi

Al fine di migliorare le competenze degli operatori che svolgono la propria attività nell'ambito dell'inclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili, è stata avviata una rilevazione dei fabbisogni d'intesa con le Direzioni centrali regionali competenti. Le Direzioni interessate, dopo aver provveduto a consultare le Amministrazioni pubbliche e i soggetti del Terzo settore, hanno segnalato le necessità formative/informative emergenti del territorio nelle aree di propria competenza.
In particolare, con la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, per l'attuazione del progetto "FVG in rete contro la tratta", di cui alla deliberazione giuntale n. 1108 dd. 17/6/2016, si rende necessario attivare alcuni interventi informativi, formativi e di sensibilizzazione degli operatori sociali, Polizia locale e Forze dell'ordine sul tema della prevenzione e del contrasto al fenomeno della tratta di persone e dello sfruttamento di essere umani, argomento che, per quanto riguarda la polizia locale, vedrà il coinvolgimento anche della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Posizione organizzativa formazione polizia locale. Sono emersi, inoltre, specifici fabbisogni informativi e formativi necessari a sostenere un approccio coordinato e multisettoriale delle azioni previste dal Piano triennale immigrazione, tenuto conto della sua declinazione annuale, che afferisce sempre alle competenze della citata Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, Posizione organizzativa coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati.
Con l'Area Agenzia del lavoro sono state individuate alcune tematiche dedicate a migliorare i processi e gli interventi finalizzati all'integrazione lavorativa e sociale delle persone con disabilità.
Infine, in collaborazione con l'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono stati rilevati i fabbisogni formativi degli operatori dei servizi sociali professionali e l'esigenza di rafforzare le competenze anche degli operatori dei CPI (Centri per l'impiego) e dei COR (Centri di orientamento regionali) per la valutazione dei bisogni, la predisposizione dei

progetti di presa in carico e l'attivazione di strumenti per l'inclusione attiva a favore dei beneficiari della misura di sostegno al reddito, potenziando, così, la collaborazione in rete tra servizi territoriali competenti in materia di lavoro, tutela della salute, formazione e istruzione.
Con il rafforzamento delle competenze del personale, in primis, della Regione e delle PP.AA. presenti sul territorio regionale, si intende contribuire a migliorare l'efficienza e l'efficacia della capacità di programmazione attuativa, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle attività e dei servizi realizzati nell'ambito del contrasto all'esclusione sociale e alla povertà. Sarà quindi fondamentale la partecipazione del maggior numero di operatori pubblici, privati, del Terzo settore e altri Stakeholders, che svolgono la propria attività in tale ambito.

3.3 Destinatari

I destinatari a cui è rivolta l'attività informativa e formativa sono operatori dipendenti delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e operatori afferenti al partenariato economico e sociale. In particolare, dovranno essere coinvolti: gli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni (SSC), dei S.I.L. (Servizi integrazione lavorativa), dei Centri per l'impiego (CPI), dei Centri di orientamento regionali (COR), dei Servizi sanitari, della Polizia locale, delle Forze dell'Ordine (FF.OO.), degli Enti di formazione, dei soggetti del Terzo settore e altri Stakeholders, attivi nell'ambito del contrasto all'esclusione sociale.

3.4 Risorse disponibili

Le risorse finanziarie disponibili, per la realizzazione delle operazioni di cui alle Direttive contenute nella sezione B del presente Avviso, sono pari a 150.000,00 EUR, a valere sull'Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa - del Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020.

4. SOGGETTO PROPONENTE E SOGGETTO ATTUATORE

1. La candidatura può essere presentata da un soggetto pubblico non territoriale o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale. Tale soggetto è definito **"Soggetto proponente"**. Il mancato possesso di tali requisiti è **causa di non ammissibilità generale della candidatura alla selezione**.
2. I Soggetti proponenti che si candidano per la prima volta a realizzare operazioni finanziate dalla SRA devono presentare lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, **pena la non ammissibilità generale della candidatura alla selezione.**
3. Ai fini della realizzazione delle attività formative (aula/laboratoriali/workshop), il Soggetto proponente deve risultare, al momento di avvio delle operazioni e per tutta la loro durata, accreditato nella macrotipologia C (Formazione continua e permanente), settore formativo "Servizi socio – assistenziali ed educativi", di cui al Regolamento per l'accreditamento.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al punto precedente **è causa di decadenza dal contributo.**
5. Il Soggetto proponente selezionato assume la denominazione di "Soggetto attuatore" ad avvenuta approvazione della relativa candidatura da parte della SRA.

5. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Ai fini della selezione, sono prese in considerazione le candidature presentate alla SRA, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente documento nel Bollettino ufficiale della Regione ed **entro il 19 ottobre 2017, ore 12:30**. Modalità diverse di presentazione della candidatura o il mancato rispetto del termine indicato, costituiscono **causa di non ammissibilità generale della candidatura alla selezione.**
2. L'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura:

POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 37/15 Formazione operatori contrasto esclusione sociale

3. Ogni Soggetto proponente, pena la **non ammissibilità generale della candidatura alla selezione,** deve presentare la propria candidatura in formato pdf compilando i moduli disponibili sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area operatori nella Sezione bandi e avvisi:
   a) la proposta di candidatura, sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   b) il formulario della candidatura.
4. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. La proposta di candidatura deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il formulario della candidatura va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dalla SRA comporta la **non ammissibilità generale della candidatura alla selezione.**
6. Il Soggetto proponente, che presenta la propria candidatura, deve dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse e la gestione coordinata del programma specifico nel periodo di assegnazione dell'incarico. **Pena la non ammissibilità generale alla selezione,** la proposta di candidatura deve prevedere un assetto organizzativo con l'indicazione:
   a) del nominativo del referente nei rapporti con la SRA;
   b) della struttura interna prevista per lo svolgimento delle attività di promozione e pubblicizzazione, di progettazione formativa, di coordinamento didattico e organizzativo;
   c) della presenza e delle modalità di individuazione di uno o più facilitatori esperti chiamati ad indirizzare e guidare la discussione tra i/le partecipanti alle attività previste;
   d) delle modalità di raccordo con la SRA e le altre Direzioni regionali interessate;
   e) delle modalità di individuazione dei docenti;
   f) delle modalità di coinvolgimento dei destinatari.
7. Fermo restando l'obbligo di garantire la completa compilazione della documentazione di cui al punto 3, nella proposta di candidatura devono essere indicati:
   a) la sede eletta quale sede di riferimento ai fini delle comunicazioni con la SRA;
   b) relativamente alle attività formative (aula/laboratoriali/workshop), le sedi didattiche accreditate o da accreditare sul territorio regionale previste, in coerenza con le previsioni del presente Avviso. Il

Soggetto proponente deve assicurare la presenza di almeno una sede accreditata a Udine e una a Trieste.

8. Qualora il soggetto proponente non disponga di una o di entrambe le sedi accreditate, dovrà allegare una dichiarazione in cui si impegna ad accreditare entro e non oltre il 28 febbraio 2018, le aule/laboratori necessari a soddisfare le richieste del presente Avviso, **pena la non ammissibilità generale alla selezione.**

6. CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La selezione delle proposte di candidatura è svolta da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle proposte di candidatura avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.2, lettera b) valutazione comparativa per quanto concerne la selezione delle candidature.
3. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono **causa di non ammissibilità generale** della candidatura alla selezione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	– mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della candidatura (paragrafo 5, punti 1, 3) – mancato utilizzo del formulario previsto o mancanza anche di uno solo dei documenti previsti (paragrafo 4 punto 2, paragrafo 5 punto 3, lett. a) e lett. b), paragrafo 5, punto 5 e 8 – mancata sottoscrizione della candidatura (paragrafo 5, punto 3)
Conformità del proponente	– candidatura priva dei requisiti richiesti (paragrafo 4, punto 1) – candidatura presentata da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 4, punto 1)
Conformità del progetto/proposta	– assenza di uno o più delle indicazioni per la gestione dell'offerta formativa e non formativa previste (paragrafo 5, punti 6)

4. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui paragrafo 5.2 lettera b) del citato documento ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezioni delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza

Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

5. Ai fini della selezione delle candidature la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
Alto 5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
Medio alto 4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
Medio 3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
Medio basso 2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
Basso 1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

6. Tutto ciò premesso, le candidature sono selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del Soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. Punteggio massimo: 18			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa per il conseguimento delle finalità previste dall'Avviso e la realizzazione delle attività	Struttura organizzativa che si intende adottare con riferimento a: a) risorse umane coinvolte, in riferimento alle diverse attività didattiche previste b) presenza / modalità di individuazione di uno o più facilitatori esperti c) risorse umane previste per il coinvolgimento dei destinatari delle operazioni formative e non formative d) sedi previste per lo svolgimento delle	1 0,4 1	5 2 5

	attività formative e non formative	0,4	2
1.2 Adeguatezza delle modalità di raccordo con le Direzioni e strutture regionali coinvolte	Modalità di presidio e di raccordo con la SRA e le altre Direzioni e strutture regionali coinvolte	0,8	4

Criterio di selezione: 2. Affidabilità del Soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche rispetto all'attività di riferimento. Punteggio massimo: 17			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Adeguatezza delle competenze possedute in termini di specifiche attività pregresse realizzate rispetto alle tematiche dell'intervento	Qualità e coerenza di esperienze acquisite nella realizzazione di attività formative e non formative aventi come destinatari gli operatori pubblici e privati previsti dall'Avviso con particolare riguardo alle quattro aree tematiche oggetto d'intervento:		
	a) Prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta di persone e dello sfruttamento di essere umani;	0,4	2
	b) Integrazione lavorativa delle persone con disabilità;	0,4	2
	c) Potenziamento competenze in materia di presa in carico multi professionale e misure di inclusione attiva a favore di persone maggiormente vulnerabili ed, in particolare, dei beneficiari di misure di sostegno al reddito;	0,4	2
	d) Rafforzamento competenze in materia di accoglienza delle persone straniere immigrate	0,4	2
2.2. Adeguatezza delle competenze possedute nella gestione di progetti interregionali e/o transnazionali in riferimento alle tematiche previste	Qualità e coerenza di esperienze acquisite nella realizzazione di progetti interregionali e/o transnazionali inerenti, in cui il Soggetto attuatore è stato direttamente coinvolto	0,6	3
2.3 Caratteristiche dell'offerta formativa e non formativa	Qualità e coerenza delle strategie didattiche e approcci pedagogici che si intendono adottare considerata la diversità dei target di destinatari previsti	1,2	6

Criterio di selezione: 3. Innovatività e qualità della proposta progettuale. Punteggio massimo: 15			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Adeguatezza delle modalità di analisi dei fabbisogni per ciascuna area tematica con particolare attenzione alle esigenze di ciascun gruppo target	Analisi dei fabbisogni e delle azioni di supporto che si intendono mettere in campo per rendere più efficaci le attività previste nelle quattro aree tematiche	1,2	6
3.2 Adeguatezza delle modalità di promozione e pubblicizzazione degli interventi con particolare attenzione ai diversi target di destinatari	Azioni che si intendono attivare nei confronti dei destinatari per la promozione e pubblicizzazione degli interventi	1	5
3.3 Rafforzamento della rete territoriale e promozione di buone prassi	Coerenza e qualità di eventuali ulteriori azioni che possono fornire un concreto contributo al rafforzamento della rete territoriale e alla diffusione di buone prassi	0,4	2
3.4 Rispondenza alle priorità della Programmazione FSE 2014-2020	Coerenza con i principi orizzontali: elementi concreti della proposta che si interfacciano con i suddetti principi	0,4	2

7. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a 50 punti.
8. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna candidatura ai fini dell'approvazione è di 35 punti.
9. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte di candidatura, si prende in considerazione il punteggio ottenuto dal criterio 1; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 2.
10. Si prescinde dall'utilizzo del quarto criterio, "Economicità del progetto", previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento d el POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, concernente "Economicità del progetto", non sussistendo nel presente Avviso elementi o aspetti valutativi corrispondenti a tale criterio.

7. APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Ad avvenuta selezione delle candidature la SRA, entro 30 giorni dalla data del verbale di valutazione, predispone ed approva con proprio decreto:
   a) la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista (35 punti), con l'indicazione della candidatura che, in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene Soggetto attuatore delle operazioni;
   b) l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista;
   c) l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente Avviso;
2. Ad avvenuta pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito FSE, la SRA comunica, con apposita nota, l'esito della selezione a tutti i Soggetti proponenti.

3. A seguito dell'individuazione del Soggetto attuatore, al fine della realizzazione delle operazioni si rimanda a quanto specificato nelle Direttive seguenti, sezione B, parte integrante del presente Avviso.

8. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore opera in un quadro di riferimento dato dalla adozione, da parte della SRA, degli atti amministrativi di approvazione e ammissione al finanziamento dell'operazione, di concessione del contributo, di erogazione dell'anticipazione finanziaria, ove richiesta, e di erogazione del saldo spettante previsti dal presente avviso.

2. Il soggetto attuatore è tenuto a garantire:
   a) in relazione a ciascuna operazione, la tenuta di una contabilità separata un sistema di codificazione contabile adeguata;
   b) la completa realizzazione delle operazioni;
   c) la conclusione delle operazioni entro i termini stabiliti dal presente avviso;
   d) il pieno rispetto delle indicazioni della SRA in merito al monitoraggio delle operazioni;
   e) la corretta tenuta della documentazione ai fini dei controlli in itinere ed ex post della SRA;
   f) la piena disponibilità nelle fasi di controllo in itinere in loco da parte della SRA.

SEZIONE B
DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. PREMESSA

1. Le seguenti direttive sono rivolte al Soggetto attuatore individuato con le modalità di cui al precedente paragrafo 7 della sezione A del presente Avviso e disciplinano le modalità per la realizzazione delle operazioni, con particolare riferimento alle fasi di progettazione, presentazione, valutazione, gestione e rendicontazione.
2. La realizzazione delle operazioni verrà avviata dal Soggetto attuatore in raccordo con la SRA, la quale assicura anche il coordinamento inter istituzionale con la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, P.O. coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, con la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, P.O. formazione polizia locale, con l'Area politiche sociali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, con l'Area Agenzia del lavoro e l'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università e ricerca.
3. Le operazioni formative sono progettate e realizzate secondo la tipologia formativa "Formazione permanente per gruppi omogenei".

2. CONTENUTO DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni da realizzare attengono alle aree tematiche e ai contenuti indicativi illustrati nella tabella di cui al punto 6.
2. Le operazioni potranno consistere in:
   - attività di tipo seminariale (operazioni non formative);
   - attività d'aula o laboratori (operazioni formative).
3. Il seminario, con una durata massima di 8 ore, è un'attività volta alla discussione di argomenti specifici, al quale è possibile partecipare dibattendo e approfondendo la tematica trattata. Tale percorso breve e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori.
4. Le attività d'aula, con una durata massima di 24 ore, sono finalizzate al conseguimento di conoscenze, abilità e competenze caratterizzate da un approccio prevalentemente teorico.
5. L'attività laboratoriale (workshop), con una durata massima di 24 ore, è un'attività che prevede l'analisi su argomenti specifici o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di partecipanti che interagiscono su un determinato argomento. Un facilitatore indirizza e guida la discussione tra gli operatori, facilitando l'interazione ed un confronto interpersonale.
6. Gli interventi formativi e non formativi dovranno essere realizzati relativamente ad una delle quattro aree tematiche individuate, tenuto conto di destinatari, tipologia formativa, durata e contenuti indicativi descritti nella tabella seguente:

AREA TEMATICA: Prevenzione e contrasto al fenomeno della tratta di persone e dello sfruttamento di essere umani				
DESTINATARI	**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI**	**N. PREVISTO DI/LE PARTECIPANTI PER OPERAZIONE**	**DURATA MASSIMA**	**CONTENUTI INDICATIVI**
Operatori sociali, sanitari, delle FF.OO, della Polizia Locale., degli Enti di formazione, dei soggetti del Terzo settore e altri Stakeholders	**attività seminariale**	da 40 a 300	8 ore	Quadro normativo di riferimento: legislazione internazionale, nazionale e regionale e strumenti giuridici di contrasto alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani
				Analisi del contesto nazionale e regionale sul fenomeno della tratta allo scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo
				Presentazione dossier, report, ricerche ed esperienze sul campo
	attività d'aula o laboratoriale (workshop)	da 12 a 25	24 ore	Gestione dei casi ed approccio multidisciplinare. Indagini ed azioni sinergiche tra le forze di polizia; coordinamento tra operatori e tra Servizi

AREA TEMATICA: Integrazione lavorativa delle persone con disabilità				
DESTINATARI	**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI**	**N. PREVISTO DI/LE PARTECIPANTI PER OPERAZIONE**	**DURATA MASSIMA**	**CONTENUTI INDICATIVI**
Operatori del collocamento mirato dei CPI, operatori dei SIL, dei Servizi sanitari, degli Enti di formazione, dei Soggetti del Terzo settore, imprese e altri Stakeholders	**attività seminariale**	da 40 a 120	8 ore	Quadro normativo di riferimento; collocamento mirato e servizi di integrazione lavorativa; buone prassi a confronto tra operatori dei servizi
	attività d'aula o laboratoriale (workshop)	da 12 a 25	24 ore	Presa in carico integrata; approccio multidisciplinare; metodologie e strumenti per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo; gestione dei casi

AREA TEMATICA: Presa in carico multi professionale e misure di inclusione attiva a favore delle persone maggiormente vulnerabili ed, in particolare, dei beneficiari di misure di sostegno al reddito				
DESTINATARI	**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI**	**N. PREVISTO DI/LE PARTECIPANTI PER OPERAZIONE**	**DURATA MASSIMA**	**CONTENUTI INDICATIVI**
Operatori dei SSC, dei CPI, dei COR, dei Servizi sanitari, degli Enti di formazione, di soggetti del Terzo settore e altri Stakeholders	**attività seminariale**	da 40 a 120	8 ore	Quadro normativo e contesto di riferimento; presentazione di buone prassi e esperienze dei Servizi; programmazione, monitoraggio, valutazione; modalità di coordinamento e complementarietà degli interventi; flussi informativi
	attività d'aula o laboratoriale (workshop)	da 12 a 25	24 ore	Accoglienza, metodologie e strumenti per pre-assessment e assessment; lavoro d'equipe e presa in carico integrata; definizione di progetti personalizzati

AREA TEMATICA: Accoglienza delle persone straniere immigrate				
DESTINATARI	**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI**	**N. PREVISTO DI/LE PARTECIPANTI PER OPERAZIONE**	**DURATA MASSIMA**	**CONTENUTI INDICATIVI**
Operatori sociali dei Servizi e delle strutture di accoglienza, operatori dei SSC, dei CPI, dei COR, dei Servizi sanitari, degli Enti di formazione, dei Soggetti del Terzo settore e altri Stakeholders	**attività seminariale**	da 40 a 120	8 ore	Quadro normativo di riferimento e analisi del contesto; presentazione di buone prassi ed esperienze per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo delle persone straniere immigrate: flussi informativi
	attività d'aula o laboratoriale (workshop)	da 12 a 25	24 ore	Metodologie e strumenti per l'accoglienza e l'inserimento sociale e lavorativo delle persone straniere immigrate; mediazione linguistica e culturale, lavoro di rete

7. Per quanto attiene le operazioni relative alle attività formative d'aula o laboratoriali (workshop), il soggetto deve rispettare i seguenti limiti di partecipazione degli operatori:
   a) numero minimo di/le partecipanti per i quali si prevede l'iscrizione alle operazioni: 12;
   b) numero massimo di/le partecipanti per i quali si prevede l'iscrizione: 25;
8. Il mancato rispetto delle indicazioni di cui alle lettere a) e b) del punto 7 determina la **non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione**.
9. Il Soggetto attuatore deve garantire:
   a) almeno 8 operazioni non formative (giornate seminariali) e almeno 20 operazioni formative (aula o workshop)
   b) il raccordo con le competenti Direzione coinvolte;

c) l'adeguata competenza ed esperienza dei relatori/docenti, esperti nelle tematiche specifiche, opportunamente documentate in fase di presentazione delle operazioni;
d) la presenza di uno o più facilitatori nell'ambito delle attività d'aula o laboratoriali (workshop);
e) la realizzazione degli interventi formativi e non formativi nelle indicate dalla SRA, sulla base dei fabbisogni espressi nelle diverse aree tematiche, nei limiti e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

10. Sono previste verifiche in loco da parte della SRA per un controllo sulla corretta registrazione dei/le partecipanti.
11. Al termine del percorso formativo i/le partecipanti dovranno sostenere un esame finale, al superamento del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte del Soggetto attuatore. In caso di mancato superamento o non partecipazione all'esame finale, il Soggetto attuatore potrà rilasciare, su richiesta degli/delle interessati/e un attestato di partecipazione.
12. Il Soggetto attuatore dovrà provvedere a predisporre la documentazione necessaria per il riconoscimento di eventuali crediti formativi a favore dei/le partecipanti, da inviare alle Amministrazioni/Enti di appartenenza.

3. DESTINATARI

I destinatari a cui è rivolta l'attività sono gli operatori che svolgono la propria attività nel territorio regionale, nell'ambito del contrasto all'esclusione sociale, così come indicato nella tabella di cui al paragrafo 2 punto 6, sezione B del presente Avviso.

4. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le operazioni sono presentate alla SRA, con modalità a sportello e, comunque, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo all'avvenuta approvazione della candidatura e fino al 31 dicembre 2018. Modalità diverse di presentazione delle operazioni o il mancato rispetto del termine indicato costituiscono causa di **non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**
2. Assumono priorità le operazioni dell'area tematica riguardante la "Prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta di persone e dello sfruttamento di essere umani". Almeno una operazione in senso stretto dovrà essere avviata entro il mese di novembre 2017.
3. L'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve riportare la seguente dicitura:

POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 37/15 - Formazione operatori contrasto esclusione sociale

4. Ogni operazione deve essere presentata, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione,** in formato pdf a seguito della compilazione on line della documentazione disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/ formazione-lavoro/formazione/area-operatori/ (Webforma), che si compone di :
   a) la domanda di finanziamento, sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del Soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel

rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la **non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione**;

b) il formulario descrittivo dell'operazione.

La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione e in regola con le vigenti normative sull'imposta di bollo. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in mese diverso rispetto alla presentazione dell'operazione, il Soggetto attuatore, è tenuto ad inviare una dichiarazione in cui evidenzi che il pagamento effettuato si riferisca esclusivamente all'operazione/operazioni presentate.

5. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dalla SRA comporta la **non ammissibilità generale dell'operazione alla selezione.**

5. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La selezione delle operazioni è svolta da un'apposita Commissione nominata dal dirigente responsabile della SRA con proprio decreto e conformemente alle indicazioni di cui al "Manuale dell'Autorità di gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni", approvato con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La selezione delle operazioni avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1 e 5.2, lettera a) valutazione di coerenza.
3. La fase di ammissibilità generale è centrata sulla verifica della presenza dei requisiti necessari previsti dall'Avviso. Al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	– mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle operazioni (paragrafo 4 punto 1) – mancato utilizzo dei formulari previsti o mancanza anche di uno solo dei documenti previsti (paragrafo 4 punto 4, lettera b)) – mancata presenza della domanda di finanziamento (paragrafo 4 punto 4, lettera a) – mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento (paragrafo 4, punto 4, lett. a)
Conformità del proponente	– operazione presentata da soggetti diversi da quelli previsti dall'Avviso
Conformità della proposta (requisiti minimi)	– mancato rispetto della durata e della tipologia di operazioni previste (paragrafo 2 punti 3, 4, 5 e 6) – Mancato rispetto delle indicazioni previste

	(paragrafo 2 punto 7)

4. La fase di valutazione di coerenza prevede il controllo dei requisiti necessari per accedere ai finanziamenti e la valutazione della coerenza della proposta con quanto previsto dalle presenti Direttive (e dalla normativa nazionale e regionale indicata nel precedente paragrafo 1 "Quadro normativo") con l'applicazione dei seguenti criteri:

Criteri di selezione	**Aspetti valutativi**
Utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla SRA	Completa compilazione del formulario previsto
Coerenza e qualità progettuale	Rispetto di quanto previsto al paragrafo 2 in merito ai requisiti e caratteristiche dell'operazione
Coerenza finanziaria	Correttezza/congruità del calcolo del costo dell'operazione

4. La SRA valuta le operazioni pervenute con cadenza mensile ed entro 30 giorni dalla data del verbale di selezione, approva, con proprio decreto:
   a) la graduatoria/elenco delle operazioni approvate, con l'indicazione delle operazioni ammesse al finanziamento,
   b) l'elenco delle operazioni non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio prevista
   c) l'elenco delle operazioni escluse dalla valutazione.
5. Ad avvenuta pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito FSE, la SRA comunica, con apposita nota, l'esito della selezione al Soggetto attuatore.
6. In caso di mancata approvazione dell'operazione, la procedura deve essere riavviata con la presentazione dell'operazione alla SRA successivamente alla comunicazione della mancata approvazione.
7. L'avvio dell'operazione è documentato mediante la compilazione on-line di un apposito modello presente nell'applicativo WEBFORMA/sul sistema informativo da inoltrare di norma entro 7 giorni di calendario dall'inizio dell'operazione (attività in senso stretto). A tale applicativo si accede attraverso il sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/.
8. Entro 60 giorni dall'adozione del decreto di approvazione delle operazioni, la SRA adotta il decreto di concessione e trasmette al beneficiario una nota di concessione dettagliata, recante ogni indicazione utile allo svolgimento dell'attività.
9. L'avvio dell'attività in senso stretto da parte del Soggetto attuatore avviene successivamente all'emanazione del Decreto di concessione.
10. E' facoltà del Soggetto attuatore avviare l'operazione precedentemente all'emanazione del Decreto di concessione ma successivamente alla presentazione dell'operazione. In tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto a presentare una nota formale, nella quale attesta che l'avvio dell'operazione avviene sotto la propria responsabilità, sollevando la SRA da ogni onere in caso di mancata concessione del finanziamento dell'operazione.
11. Le operazioni devono essere concluse entro il 31.12.2018.

6. GESTIONE FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI

1. La gestione finanziaria e la rendicontazione delle operazioni, di cui al presente Avviso, avviene:
   a) **a costi reali**, per la realizzazione delle operazioni non formative (interventi di carattere seminariale);
   b) **mediante l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari**, per la realizzazione degli interventi di carattere formativo (aula/laboratoriali/workshop).

   In fase di presentazione del progetto, il Soggetto attuatore indica l'importo previsto per la realizzazione delle operazioni di cui al punto 1 lettera a).
2. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi, di cui al documento "Linee guida in materia di ammissibilità della spesa" approvate con decreto n. 5723 dd. 3/8/2016, relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati alle seguenti voci di spesa:

   Attività non formative:

   B1.2 Ideazione e progettazione (nel limite massimo di 20 ore)

   B1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'operazione (nel limite massimo del 20% del costo complessivo)

   B2.1 Personale interno (coordinatore, tutor, facilitatore, docenti)

   B2.2 Collaboratori esterni (relatori, docenti, facilitatori)

   B2.5 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata

   B2.6 Utilizzo materiale di consumo per l'attività programmata

   B4.3 Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione

   C7 Altri costi indiretti ammissibili in base alla normativa vigente. Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 prevede la quantificazione di tale spesa in forma forfettaria nella misura del 15 % dei costi diretti del personale (es. attività di ideazione e progettazione, coordinamento, tutoraggio e segreteria/amministrazione svolta da personale interno)

   Le attività di carattere formativo (aula/laboratoriali/workshop) vengono invece realizzate mediante l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari (Unità di costo fisso – UCS) e, precisamente, attraverso l'applicazione dell'UCS 1, di cui all'Allegato B) del Regolamento FSE, "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", così come da ultimo modificato con decreto n. 6305/LAVFORU dd. 1/8/2017.
3. Il costo dell'attività derivante dall'applicazione dell'UCS 1 è determinato nel modo seguente:

   UCS 1 ora corso (139,00 euro) * n. ore di formazione

4. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'attività formativa, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati nel Piano finanziario alla voce B2.3 – Erogazione del servizio.
5. Il finanziamento pubblico, nei limiti di cui al paragrafo 3 punto 3.4 della sezione A dell'Avviso, è pari al 100% delle somme determinate secondo quanto indicato al punto 2 e 3 del presente paragrafo.
6. Il Soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferma restando la normativa contabile vigente.

7. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie della SRA ed i pagamenti connessi alle singole attività realizzate dal Soggetto attuatore.
8. I flussi finanziari erogati della SRA a favore del Soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
9. All'avvio dell'operazione, il Soggetto attuatore può richiedere un'anticipazione fino al 85% della stessa che deve essere garantita da fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/FOGLIA8/.
10. Ad avvenuta verifica di ogni rendiconto attestante le spese sostenute per la realizzazione delle operazioni la SRA provvede all'erogazione del saldo spettante, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso o alla richiesta di restituzione delle eventuali maggiori somme anticipate.

7. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

In riferimento alle operazioni di cui al presente Avviso, è ammesso il ricorso alla delega a terzi di parte delle attività, per un importo massimo non superiore al 30% del costo complessivo dell'operazione e, comunque, previa comunicazione motivata da inviare alla SRA.

8. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Le attività di carattere formativo (aula/laboratoriali/workshop) previste dal presente Avviso devono realizzarsi presso sedi accreditate del Soggetto attuatore titolare dell'operazione. Per le attività d'aula, il numero dei/le partecipanti deve essere sempre coerente con la capienza d'aula in cui l'attività viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, **pena la decadenza del contributo**.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte delle esigenze segnalate dalla SRA. L'uso della sede didattica occasionale deve essere previsto nel formulario di presentazione delle operazioni, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione delle operazione, il Soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione alla SRA, con le adeguate motivazioni, utilizzando il modello COMsedeOc reperibile sul sito http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/.
3. Per la realizzazione delle attività seminariali, la Regione FVG potrà mettere a disposizione proprie sedi, in considerazione dell'interesse pubblico degli argomenti trattati, della provenienza e del numero di operatori interessati dall'azione di sistema. In tal caso, non sarà ritenuta ammissibile la voce di spesa B2.5 Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata.

9. RENDICONTAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto, il Soggetto attuatore deve presentare alla SRA, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, via San Francesco 37,

Trieste, Ufficio protocollo VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.

2. Per la presentazione del rendiconto deve essere utilizzato l'apposito applicativo informatico predisposto dall'ufficio regionale competente e disponibile sul sito www.regione.fvg.it. formazionelavoro/formazione/area operatori Il documento generato dall'applicativo e il relativo file è presentato corredato dalla documentazione di cui ai punti 3 e 5.
3. La rendicontazione degli interventi di carattere seminariale avviene **a costi reali**; la relativa documentazione da presentare consiste in:
   a) documentazione delle spese sostenute;
   b) i registri utilizzati in originale;
   c) la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
   d) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
   e) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
   f) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti: la conformità delle copie agli originali, l'aliquota Irap applicata, la percentuale di indetraibilità Iva, il versamento dei contributi previdenziali, le ritenute fiscali, il pagamento di stipendi, i costi orari dei dipendenti, la dichiarazione attestante l'originalità del materiale didattico prodotto;
   g) prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione determinando l'ammontare dei costi inseriti nel rendiconto.
4. Per quanto riguarda le attività di carattere formativo (aula/laboratoriali/workshop) realizzate, il corretto svolgimento e l'effettivo completamento delle operazioni costituisce di per sé dimostrazione dell'onere di spesa sostenuto, come previsto dall'art. 20 del Regolamento. La rendicontazione di tali interventi avviene con **l'applicazione di UCS** e la relativa documentazione da presentare consiste in:
   a) la relazione tecnico fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo dell'apposito applicativo informatico di cui punto 2;
   b) i registri utilizzati in originale;
   c) la documentazione attestante l'attività di informazione e pubblicità svolta, corredata dai loghi;
   d) i documenti attestanti l'attività di selezione dei partecipanti svolta, qualora pertinente;
   e) il prospetto di riepilogo ore/allievi;
   f) i curricula professionali del personale esterno impiegato;
   g) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
   h) il timesheet del tutor impiegato nell'attività formativa.

10. CAUSE DI REVOCA

La SRA provvede alla revoca del contributo nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 12 "Revoca del contributo", del Regolamento FSE.

11. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il Soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle attività svolte.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il Soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità…).

12. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** I Soggetti proponenti, nella fase che precede la progettazione delle operazioni, mirano ad intervenire con riferimento a figure professionali immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, in particolare con riferimento alla specifica domanda espressa dalle imprese aderenti ai partenariati che propongono le operazioni medesime. In tale contesto potrà essere privilegiata la proposta di operazioni in grado di rafforzare e dare impulso alla *green economy* ed alla *blue economy*, con le declinazioni proprie delle aree di specifico sviluppo regionale.
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'articolo 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 il servizio richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, con disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
   Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione. Da parte sua AdG si impegna in primo luogo a garantire che tutti i prodotti e i servizi cofinanziati dal FSE siano accessibili a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione. Tale impegno comporta una esplicita crescita e presa di coscienza anche da parte del personale dell'amministrazione regionale, interessato a vario titolo alla gestione del POR. A questo fine è dedicata, nell'ambito dell'Asse 4 del POR, una ampia azione per il rafforzamento delle conoscenze delle normative regionali, nazionali e dell'Unione europea e delle politiche e strumenti attraverso cui migliorare ed ampliare l'efficacia di contrasto ad ogni forma di discriminazione, includendo, in questo ambito, anche la piena applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione FVG, consapevole delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad una effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente Avviso, il Servizio promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   I Soggetti proponenti, nell'individuazione delle operazioni da presentare al Servizio, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
   La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei/le partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni. Nel formulario di presentazione delle operazioni devono essere indicate:
   a) l'eventuale presenza di organismi per la parità e le pari opportunità in fase di progettazione, selezione dei/le partecipanti, realizzazione dell'operazione;
   b) l'eventuale presenza di elementi atti a rendere flessibili ed adattabili gli orari di realizzazione dell'operazione, finalizzati ad assicurare pari opportunità di accesso;
   c) l'eventuale presenza di servizi di cura attivabili dai destinatari e funzionali alla partecipazione all'operazione;
   d) l'eventuale presenza di uno specifico modulo formativo dedicato al tema delle pari opportunità.

13. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del Soggetto attuatore.

Il Soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.

Il Soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:

- contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
- recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

14. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

15. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:
   Struttura regionale attuatrice: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio programmazione e gestione interventi formativi via S. Francesco, 37 – 34133 Trieste
   tel. 040/ 3775298 fax 040/3775092
   indirizzo mail: formazione@regione.fvg.it
   indirizzo PEC: lavoro@certregione.fvg.it
   Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi dott. Igor De Bastiani - tel. 040/3775298; e-mail igor.debastiani@regione.fvg.it
   Referente del programma specifico è la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale:
   dott.ssa Luigina Leonarduzzi – tel. 040/3772834; e-mail luigina.leonarduzzi@regione.fvg.it
   Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Sabrina Rigo – tel. 040/3775182; e-mail sabrina.rigo@regione.fvg.it
2. Copia integrale del presente Avviso è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/

3. L'Amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda né per eventuali disguidi postali o altro, comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il Direttore del Servizio programmazione
e gestione interventi formativi (SRA)
dott. Igor De Bastiani

FIRMATO DIGITALMENTE

17_41_1_DDS_SVIL COMP AGR_5068_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo 29 settembre 2017, n. 5068

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres., art. 8: approvazione graduatoria delle domande per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres. di emanazione del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della Regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell'art. 1 della citata legge regionale 13 agosto 2002, n. 22;
CONSIDERATO che l'art. 8, comma 1 del citato Regolamento prevede che la concessione degli aiuti avvenga tramite un procedimento valutativo a graduatoria delle domande presentate sulla base dei criteri di priorità indicati ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo;
PRESO ATTO che sono state presentate n. 40 domande di contributo;
CONSIDERATO che per le domande presentate l'istruttoria è stata conclusa e che pertanto sono disponibili tutti i dati utili alla formulazione della graduatoria;
CONSIDERATO che la domanda di Caporal Federico prot.n. 37676 del 4 luglio 2017 è risultata non ammissibile in quanto presentata oltre il termine di cui all'art.7 comma 1 del regolamento;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della graduatoria per tutte le domande di contributo presentate e risultate ammissibili (n. 39), come riportata nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato l'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta la graduatoria regionale delle domande presentate ai sensi del regolamento approvato con il decreto di cui all'oggetto e risultate ammissibili a conclusione dell'istruttoria.
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 29 settembre 2017

DE LUCA

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Area sviluppo rurale - Servizio sviluppo comparto agricolo

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres. art. 8: approvazione graduatoria

ALLEGATO A

posizione	beneficiario	cuaa	costo richiesto	costo ammissibile	contributo concedibile	zone di infestazione	superficie (ha)	data PEC	ora PEC
1	NATA GIANNI	NTAGNN63C09C107M	€ 10.370,72	€ 6.128,72	€ 4.902,98	1) esclusivo zona A, 20 pt	1,02	30/06/2017	15.23
2	PASQUALINI ERMINIO	PSQRMN38C19I562T	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 7.520,00	1) esclusivo zona A, 20 pt	1,88	03/07/2017	17.48
3	GANZINI FAUSTO	GNZFST62L21H816W	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	1) esclusivo zona A, 20 pt	1,97	20/06/2017	15.32
4	CARGNELLI LUIGI	CRGLGU46C16I562V	€ 21.082,24	€ 21.082,24	€ 16.865,79	1) esclusivo zona A, 20 pt	4,94	20/06/2017	22.25
5	RIBANO MARIA GRAZIA	RBNMGR59R68L483H	€ 48.383,20	€ 31.229,00	€ 24.983,20	1) esclusivo zona A, 20 pt	6,25	30/06/2017	11.59
6	IL POMARIO	1007410309	€ 30.597,41	€ 18.766,16	€ 15.012,92	2) prevalente zona A, 16 pt	22,49	30/06/2017	10.57
7	DEL FORNO DENIS	DLFDNS63C08L483T	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 5.200,00	3) esclusivo zona B, 12 pt	0,58	07/06/2017	8.28
8	PINZANO FAUSTO	PNZFST60E13L483M	€ 1.359,65	€ 1.359,65	€ 1.087,72	3) esclusivo zona B, 12 pt	0,63	19/05/2017	16.49
9	BIASUTTO FRANCO	BSTFNC61H28I403H	€ 2.885,79	€ 2.885,79	€ 2.308,63	3) esclusivo zona B, 12 pt	1,40	30/06/2017	16.19
10	SOCIETÀ AGRICOLA EGGER ERNESTO E FIGLI S.S.	01459730931	€ 37.729,50	€ 37.729,50	€ 30.183,60	3) esclusivo zona B, 12 pt	4,78	30/07/2017	15.57
11	LANZ HANNES	LNZHNS75C06A952C	€ 59.593,96	€ 59.593,96	€ 47.675,17	3) esclusivo zona B, 12 pt	6,23	24/05/2017	15.15
12	DENTESANO GIUSEPPE E RAFFAELE	01803450301	€ 47.574,15	€ 36.204,20	€ 28.963,36	3) esclusivo zona B, 12 pt	10,09	30/06/2017	00.05
13	TURCO DANIELE	TRCDNL66S14C817W	€ 43.983,30	€ 43.983,30	€ 35.186,64	3) esclusivo zona B, 12 pt	13,13	03/07/2017	12.43
14	MALPAGA KURT	MLPKRT73S24A952N	€ 7.493,83	€ 7.493,83	€ 5.995,06	4) prevalente zona B, 10 pt	1,38	30/06/2017	16.53
15	LA TAVIELE S.S.	02845980305	€ 17.235,72	€ 17.235,72	€ 13.788,58	4) prevalente zona B, 10 pt	5,20	25/06/2017	18.39
16	TENUTA SPISUL S.S.	02381480306	€ 10.002,50	€ 9.955,50	€ 7.964,40	5) prevalente zona C, 8 pt	0,66	03/07/2017	12.37
17	TOLUSSO GIOVANNI	TLSGNN60D01M096F	€ 24.572,20	€ 16.288,50	€ 13.030,80	5) prevalente zona C, 8 pt	1,09	30/06/2017	16.27
18	CETTOLO MAURO	CTTMRA76D25G888Z	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 18.400,00	5) prevalente zona C, 8 pt	1,30	30/06/2017	14.11
19	GIACOMELLI CARLO	GCMCRL69P25L483D	€ 26.239,00	€ 25.084,69	€ 20.067,75	5) prevalente zona C, 8 pt	1,53	13/06/2017	21.32
20	SOCIETÀ AGRICOLA DRIUTTI S.S.	02846570303	€ 9.018,60	€ 3.728,10	€ 2.982,48	5) prevalente zona C, 8 pt	2,15	29/06/2017	16.39
21	SOCIETÀ AGRICOLA DE MARCHI CLAUDIO E DANIELE S.S.	02518730300	€ 8.855,00	€ 8.855,00	€ 7.084,00	5) prevalente zona C, 8 pt	2,54	30/06/2017	15.18
22	DI BERT ALESSANDRO	DBRLSN63D16L483Y	€ 38.154,00	€ 38.154,00	€ 30.523,20	5) prevalente zona C, 8 pt	2,88	01/07/2017	19.50
23	GROSSO SEBASTIANO	GRSSST56A20A081O	€ 13.023,70	€ 13.023,70	€ 10.418,96	5) prevalente zona C, 8 pt	2,98	29/06/2017	15.32
24	SOCIETÀ AGRICOLA LE COMUGNES S.S.	02832470302	€ 15.448,50	€ 15.448,50	€ 12.358,80	5) prevalente zona C, 8 pt	4,87	03/07/2017	20.31
25	STAFFUS ALBERTO	STFLRT68R02E473P	€ 15.533,50	€ 15.533,50	€ 12.426,80	5) prevalente zona C, 8 pt	5,92	03/07/2017	16.39
26	SOCIETÀ AGRICOLA DI GEREMIA RENZO & C. S.S.	02376820300	€ 23.329,90	€ 23.329,90	€ 18.663,92	5) prevalente zona C, 8 pt	7,89	03/07/2017	18.03
27	CASSAN ROSANO	CSSRSN65R08Z133D	€ 72.754,77	€ 30.721,23	€ 24.577,00	5) prevalente zona C, 8 pt	8,03	03/07/2017	13.13
28	CICUTO CINZIA	CCTCNZ67R55Z133V	€ 88.214,20	€ 60.000,00	€ 48.000,00	5) prevalente zona C, 8 pt	8,23	03/07/2017	15.28
29	BONADIMAN CHRISTIAN	BNDCRS76E04L378D	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 36.000,00	5) prevalente zona C, 8 pt	8,27	30/06/2017	8.33
30	LESTANI ADAMO	LSTDMA76S26L483O	€ 65.454,00	€ 60.000,00	€ 48.000,00	5) prevalente zona C, 8 pt	8,57	30/06/2017	14.36
31	PORTOGHESE GIOVANNI	PRTGNN74R26C933W	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 41.600,00	5) prevalente zona C, 8 pt	9,89	30/06/2017	17.52
32	SPADA SALVATORE	SPDSVT49E09M211R	€ 95.550,00	€ 22.134,50	€ 17.707,60	5) prevalente zona C, 8 pt	10,22	30/06/2017	16.24
33	FENOS GIUSEPPE E STEFANO S.S.	01465580932	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 20.000,00	5) prevalente zona C, 8 pt	11,94	30/06/2017	22.57
34	POMIS S.S.	02604920302	€ 60.000,00	€ 51.360,91	€ 41.088,73	5) prevalente zona C, 8 pt	13,41	03/07/2017	12.57
35	AZIENDA AGRICOLA SAN GIUSTO	00348760224	€ 30.171,00	€ 30.171,00	€ 24.136,80	5) prevalente zona C, 8 pt	19,66	30/06/2017	11.14
36	LA MELA DEL COLLE	01820780938	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 48.000,00	5) prevalente zona C, 8 pt	20,93	30/06/2017	16.17
37	VERZEGNASSI GIORGIO	VRZGRG59M05G284V	€ 9.625,03	€ 9.625,03	€ 7.700,02	6) prevalente zona D, 6 pt	0,60	30/06/2017	15.10
38	DELLA VALENTINA FABIO	DLLFBA80C26H657I	€ 9.790,18	€ 9.512,18	€ 7.609,74	6) prevalente zona D, 6 pt	3,67	30/06/2017	16.22
39	SOCIETÀ AGRICOLA FRULANA DI LOESCH L. S.S.	02814190217	€ 11.260,00	€ 11.260,00	€ 9.008,00	6) prevalente zona D, 6 pt	17,97	30/06/2017	14.40

Udine, 29 settembre 2017

Il Direttore del Servizio
Daniele De Luca

17_41_1_DPO_TRATT ATT GEST VEN_5028_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 27 settembre 2017, n. 5028

LR 6/2008, articolo 3, comma 2, lettera a). Determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 13 “Carso”.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria) e in particolare il combinato disposto del comma 2, lettera a) e comma 3 dell’articolo 3, ai sensi del quale la Regione determina, in base al Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l’attività venatoria in ciascun Distretto venatorio, sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia;
VISTO il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres. e in particolare l’articolo 3, commi 1 e 2, a norma dei quali il numero massimo dei cacciatori ammissibili per ciascuna Riserva di caccia è determinato con provvedimento del Servizio tutela ambienti naturali e fauna secondo i criteri previsti dal Piano faunistico regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2015, n. 1309, con la quale è stato approvato il Piano faunistico regionale, disponendo di darvi attuazione con decreto del Presidente della Regione;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 140, con il quale si è data esecutività al Piano faunistico regionale;
VISTO l’allegato n. 3/5 del Piano faunistico regionale “Sintesi obiettivi gestionali e numero cacciatori” ed in particolare le tabelle che individuano il numero dei cacciatori assegnabili a ciascuna Riserva di caccia;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 17 luglio 2015, n. 2432, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia dei Distretti venatori del Friuli Venezia Giulia, conformemente alle indicazioni del Piano faunistico regionale;
VISTO altresì il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa “Trattazione attività connesse alla gestione venatoria” del Servizio caccia e risorse ittiche 25 luglio 2016, n. 2077, che ha determinato il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 12 “Laguna”;
VISTA la nota di data 1 febbraio 2017, accolta al prot. n. SCRI/12.6/6648 del 6 febbraio 2017, del Direttore della Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari, con la quale chiede che, a seguito della sottrazione di 10 ettari di territorio agro-silvo-pastorale, vocato alla riproduzione delle specie Fagiano comune e Lepre bruna europea, il numero massimo dei cacciatori ammissibili alla Riserva stessa venga ridotto di due unità;
ATTESO che l’istanza presentata dalla Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari è corredata da idonea documentazione cartografica, comprovante la riduzione del territorio agro-silvo-pastorale;
VISTA la nota di data 13 settembre 2017, accolta al prot. n. SCRI/12.6/51950 del 14 settembre 2017, del Presidente del Distretto venatorio n. 13 “Carso” con la quale comunica il parere favorevole espresso in merito dall’Assemblea distrettuale in data 12 settembre 2017;
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 3, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 0339/Pres., ai sensi del quale il Servizio competente provvede a rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili qualora il territorio agro-silvo-pastorale della Riserva di caccia si riduca o aumenti in misura superiore al 5 per cento per l’effetto dell’istituzione o del venir meno di aree naturali protette, oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, zone di rifugio, aziende venatorie o per altre fattispecie di modifica dell’area destinata all’attività venatoria;
RITENUTO di accogliere la richiesta formulata dalla Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari, in quanto sussistono i presupposti previsti dal Piano faunistico regionale;
CONSIDERATO che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza presentata dalla Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari, si rende necessario rideterminare il numero massimo dei cacciatori ammissibili alla Riserva di caccia stessa facente capo al Distretto venatorio n. 13 “Carso”;
RITENUTO di determinare, rispettivamente in 16 il numero dei cacciatori ammissibili alla Riserva di

caccia di Ronchi dei Legionari;
RITENUTO altresì di sostituire l'allegato A nella parte riferita al Distretto venatorio n. 13 "Carso" del decreto n. 2432/2015 e di determinare il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alla Riserva di caccia di Ronchi dei Legionari facente capo al Distretto venatorio n. 13 "Carso", secondo quanto riportato nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n 714 di data 13 maggio 2015 con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 16 marzo 2015 fino al 31 dicembre 2015, successivamente rinnovato con ulteriore decreto del direttore centrale n. 5069 di data 24 dicembre 2015, fino alla fine della legislatura;
VISTO il decreto n. 5088/PRODRAF di data 31 dicembre 2015 del Direttore sostituto del Servizio "Attribuzioni delegate e contestuale assegnazione di personale all'incaricato di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" così come modificato dai decreti n. 1056/AGFOR/2016 e n. 1179/AGFOR/2017;

DECRETA

1. Il numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi ad esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia del Distretto venatorio n. 13 "Carso", è determinato secondo quanto disposto nell'allegato A al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il presente decreto sostituisce l'allegato A nella parte riferita al Distretto venatorio n. 13 "Carso" del decreto n. 2432/2015, recante la determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia dei Distretti venatori del Friuli Venezia Giulia.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 27 settembre 2017

COLOMBI

17_41_1_DPO_TRATT ATT GEST VEN_5028_2_ALL1

Allegato A

al decreto: LR 6/2008, articolo 3, comma 2, lettera a). Determinazione del numero massimo dei cacciatori che possono essere ammessi alle Riserve di caccia del Distretto venatorio n. 13 "Carso"

DV n. 13	"Carso"	Numero massimo di cacciatori ammissibili alla Riserva di caccia
	AURISINA	26
	BASOVIZZA	33
	BOSCHINI-PETEANO	12
	DOBERDO' DEL LAGO	14
	DUINO	11
	FOGLIANO	10
	GABRIA	8
	GABROVIZZA	16
	JAMIANO	13
	MALCHINA	30
	MONFALCONE	13
	MONRUPINO	14
	MUGGIA	16
	OPICINA	22
	PROSECCO	24
	RONCHI DEI LEGIONARI	16
	SAGRADO-SAN MARTINO	14
	SALES	18

DV n. 13	"Carso"		Numero massimo di cacciatori ammissibili alla Riserva di caccia
	SAN MICHELE DEL CARSO		10
	SAVOGNA-RUBBIA		13
	SGONICO		17
	VALLONE		16
	ZAULE-DOLINA		21
		Tot	387

17_41_1_DGR_1757_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1757

POR FESR 2014-2020. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. approvazione del documento recante "Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferiti alla attività 2.1.b".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito anche denominati Fondi SIE 2014-2020), e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e le sue disposizioni concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva in via definitiva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020;

VISTA la propria deliberazione n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia con i relativi allegati in via definitiva, a seguito della citata decisione C (2015) 4814;

VISTA la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, e in particolare l'articolo 1 che prevede l'istituzione di un Fondo Fuori Bilancio per la gestione delle risorse finanziarie del Programma, e l'articolo 6 con cui sono state iscritte tutte le poste finanziarie del Programma sul bilancio regionale con relativa autorizzazione di spesa;

RICHIAMATO, inoltre, l'articolo 3 di suddetta Legge, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione, le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;

RILEVATO che, in applicazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 3 della medesima Legge, con Decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, è stato approvato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020;

VISTO l'articolo 67 del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile", che prevede in particolare la possibilità di optare per la rendicontazione delle spese del programma con tabelle standard di costi unitari e con finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che la definizione delle tabelle standard di costi unitari e il tasso forfettario di finanziamento deve essere stabilito ex ante secondo un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive o su dati storici verificati dai singoli beneficiari;

RILEVATA l'opportunità di utilizzare le tabelle di costo standard di costi unitari e del finanziamento a

tasso forfettario di cui all'articolo 67 paragrafo 1 lettera b) e d) del Reg. (UE) 1303/2013 per l'attuazione della Attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese nell'ambito dell'Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo", tenuto conto della possibilità di combinare le due opzioni in forza del disposto di cui al paragrafo 3 dell'articolo 67 medesimo;
CONSIDERATA, in particolare, la significativa riduzione degli oneri a carico dei beneficiari e degli organismi attuatori della suddetta linea di intervento, derivante dall'utilizzo delle opzioni di costo semplificate nella rendicontazione delle attività del personale di supporto allo sviluppo imprenditoriale di progetti attraverso programmi di pre-incubazione e incubazione, accelerazione e consolidamento d'impresa (Attività 2.1.b), in considerazione altresì della complessità della contrattualistica in ambito giuslavoristico;
VISTO altresì l'articolo 68, paragrafo 1, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo cui laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti questi si possono calcolare forfettariamente, tra l'altro, quale tasso forfettario fino al 15% dei costi ammissibili diretti per il personale, senza obblighi per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
VISTO l'articolo 68, paragrafo 2, del medesimo Regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo cui, ai fini della determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, la tariffa oraria applicabile può essere calcolata dividendo per 1720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati;
CONSIDERATO che, al fine di poter definire giusto il metodo di calcolo in parola è necessario che lo stesso si sviluppi a partire dai dati reali riferiti alle retribuzioni medie in uso, quali quelli derivabili dai Contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente applicati al personale vigenti e riferiti a settori interessati dal provvedimento, in considerazione della necessità di garantire che l'utilizzo del valore medio così determinato non porti ad un aumento dei costi dell'operazione;
RITENUTO che il metodo predetto, al fine di esser considerato equo, non debba produrre discriminazioni assicurando, nel rispetto delle specificità dei settori economici interessati, parità di trattamento tra beneficiari ed operazioni eleggibili;
VALUTATA la necessità, al fine di rendere verificabile il metodo stesso, di rendere espliciti gli elementi da cui il medesimo si sviluppa, i passi logici e le operazioni effettuate per conseguire la standardizzazione dei costi del lavoro;
RITENUTO di sviluppare detta metodologia a partire dai dati e informazioni di tipo economico e giuridico derivabili dai diversi CCNL applicati al personale di AREA Science Park, quale Responsabile del coordinamento tecnico operativo delle Linee di intervento dell'Attività 2.1.b, e gli Incubatori certificati regionali, quali Responsabili dell'erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo imprenditoriale dei progetti sovvenzionati;
VALUTATA positivamente, in termini di semplificazione procedurale e di accelerazione delle diverse fasi del procedimento contributivo, l'adozione di una metodologia standardizzata di determinazione di parte dei costi riferibili alle operazioni di cui sopra;
CONSIDERATE le informazioni e i dati di costo trasmesse da Area Science Park e dagli incubatori regionali certificati con note via email alla Struttura regionale attuatrice (email di Innovation factory d.d. 08.06.2017; email di Polo Tecnologico di Pordenone d.d. 06.06.2017; email di Friuli Innovazione d.d. 31.05.2017; email di Bic incubatori FVG d.d. 25.05.2017; e mail di AREA SCIENCE PARK d.d. 08.06.2017);
RITENUTO pertanto di elaborare un documento recante la <<Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi - Attività 2.1.b>>, la cui proposta metodologica è stata inoltrata alla Struttura regionale attuatrice, titolare delle linee di intervento di che trattasi, con nota PEC di cui al protocollo n. 19460 di data 18/09/2017;
CONSIDERATO il parere positivo espresso dalla Struttura medesima sulla congruità nel merito della suddetta metodologia di calcolo con note PEC di cui al protocollo n. 12480 di data 19/09/2017;
VISTA la propria deliberazione n. 1601 del 25 agosto 2017 con cui è stato approvato in via preliminare il Bando relativo alla Linea di intervento 2.1.b.2 "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche", la cui approvazione definitiva è stata subordinata, tra le altre, all'approvazione da parte della Giunta Regionale del documento metodologico relativo alle condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferite all'Attività 2.1.b;
RITENUTO pertanto di adottare il documento metodologico di cui all'allegato n. 1 al fine di garantire modalità di rendicontazione semplificate;
CONSIDERATO che la metodologia proposta potrà essere oggetto di revisione o aggiornamento a seguito delle verifiche previste dalla normativa comunitaria ed in particolare del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
SU PROPOSTA dell'Assessore per le attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di adottare il documento recante <<Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi riferiti alla Attività 2.1.b>>, e in particolare il combinato disposto delle opzioni relative alle tabelle standard di costi unitari e con finanziamenti a tasso forfettario calcolati secondo quanto previsto dagli articoli 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente;

2. La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul BUR.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Metodologia e condizioni per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi Attività 2.1.b

Versione n.	**2.0**
Data	**19/09/2017**
Stato	**Versione definitiva per approvazione**

Riferimenti del Programma operativo

n. CCI PO	**2014 IT 16 RFOP009**
Decisione di approvazione POR	**Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 e s.m.i.**

SOMMARIO

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa ai Fondi Comunitari il Regolamento recante Disposizioni Comuni (RDC; Reg. UE 1303/2013) offre la possibilità di calcolare la spesa ammissibile delle sovvenzioni e dell'assistenza rimborsabile sulla base di cd. "opzioni semplificate in materia di costi": finanziamenti a tasso forfettario, tabelle standard di costi unitari, importi forfettari[1].

Si tratta di una importante opportunità, conseguenza di un esito molto positivo dell'utilizzo di tale opzione nel corso della programmazione 2007-2013, con particolare riferimento alla riduzione della probabilità di errore ed alla semplificazione amministrativa. Anche la Corte dei Conti Europea si è più volte espressa per un maggiore ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi al posto dei costi reali. Tra i vari interventi in tal senso si ricorda la Relazione Annuale della Corte dei Conti Europea sull'esecuzione del bilancio (GU C 331 del 14.11.2013).

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende cogliere tale opportunità nell'ambito del POR FESR 2014-2020, con particolare riferimento all'attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo" tramite l'applicazione delle tabelle standard di costo unitario in relazione al costo del personale degli enti che possono affiancare le imprese nella realizzazione dei progetti (Area Science Park ed incubatori accreditati).

Il presente documento costituisce il quadro di riferimento per l'applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi, in applicazione dell'art. 67, comma 6 del Reg. UE 1303/2013, il quale richiede l'indicazione del "*metodo da applicare per stabilire il costo dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione*".

[1] Reg. UE 1303/2013, artt. 67 e 68

1 CONTESTO NORMATIVO

Le principali disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che costituiscono il quadro normativo e di orientamento tecnico di riferimento in coerenza del quale si colloca la giustificazione dell'opzione di costo semplificato relativa alle tabelle standard di costi unitari per l'implementazione dell'attività 2.1.b del POR sono di seguito indicate.

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Comunitarie

- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012, come modificato dal Reg. (UE, EURATOM) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015;
- Regolamento delegato (UE, EURATOM) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successivi Regolamenti di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante le modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi

costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia;
- Decisione della Commissione C(2015) 4814 del 14 luglio 2015, che approva determinati elementi del programma operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR 2014-2020" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Friuli Venezia Giulia in Italia.
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

Nazionali

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione", così come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98;
- Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, di cui alla Commissione europea CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014;
- Delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 - Presa d'atto;
- Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio [...]"

Regionali

- Legge regionale 05 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale"
- Regolamento attuativo regionale del POR approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 giugno 2015 "Regolamento per l'attuazione del programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Approvazione", e emanato con Decreto del Presidente della Regione 1 luglio n. 0136/Pres "Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 06 agosto 2015, "POR FESR FVG 2014-

2020 investimenti a favore della crescita e dell'occupazione. Presa d'atto della decisione di approvazione della CE e adozione" e successive modifiche ed integrazioni;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1601 del 25 agosto 2017 "Bando. Linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d'impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche".

1.2 DISPOSIZIONI SPECIFICHE PERTINENTI

SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

Comunitarie

- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0012_02 final del 17/09/2015, *Guidance for Member States and Programme Authorities Management verifications to be carried out by Member States on operations co-financed by the Structural Funds, the Cohesion Fund and the EMFF for the 2014- 2020 programming period;*
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0010-final del 18/12/2014, *Linee guida per la Commissione e gli Stati membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri;*
- Documento della Commissione Europea, EGESIF_14-0017 del 29/08/2014, *Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC). Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard di costi unitari, importi forfettari (ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1304/2013 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013);*

Nazionali

- Programmazione 2014-2020, "Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione", Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, Versione 1.1 del 18 settembre 2015;
- Circolare MEF-RGS Prot. 47832 del 30/05/2014, "Strutture di gestione e audit dei Programmi 2014-2020";
- Circolare MEF-RGS Prot. 56513 del 03/07/2014, "Strutture di gestione e audit dei Programmi 2014-2020";

Regionali

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015, di approvazione della struttura del Programma e del piano finanziario analitico e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto n. 2578/PROTUR del 21 novembre 2016 di approvazione del Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma.

2 OPZIONI SEMPLIFICATE IN MATERIA DI COSTI NEL POR FESR 2014-2020: AZIONE 2.1

2.1 ELEMENTI DI CONTESTO: L'ATTIVITÀ 2.1.B

L'**Asse 2** del POR FESR FVG, "Promuovere la competitività delle PMI" prevede l'**Azione 2.1** "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza". All'interno dell'Azione 2.1 si inserisce l'attività 2.1.b "Interventi dedicati alle imprese culturali e creative nell'area di specializzazione cultura, creatività e turismo"

L'**attività 2.1.b** dunque**,** si connota per il sostegno alle PMI culturali, creative e turistiche nell'area di specializzazione Cultura, Creatività e Turismo della S3. Nello specifico, il documento prende le mosse dalla necessità di procedere alla definizione del costo standard in connessione con la procedura di attivazione della Linea di Intervento 2.1.b.2, dedicata alla fase di accelerazione e consolidamento delle imprese stesse.

I **beneficiari** potenziali sono le PMI culturali, creative, turistiche, nonché associazioni, fondazioni, e liberi professionisti, purché utilizzino la "**cultura come input** per la realizzazione dei propri prodotti e servizi". Ulteriore requisito concerne la localizzazione delle imprese sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia o l'impegno a costituire, alla data di avvio dell'operazione, sede legale o unità operativa nella stessa Regione.

I **progetti ammissibili** (un solo progetto ammissibile per beneficiario) riguardano proposte caratterizzate da una rilevante connotazione culturale/creativa – con uno standard qualitativo minimo a cui attestarsi - che sarà valutata da un apposito Comitato tecnico.

In relazione alle **Spese ammissibili**, esse si riferiranno alla selezione da parte del beneficiario

a) di servizi realizzati dall'incubatore certificato preposto, col coordinamento tecnico operativo di **Area Science Park**,

b) alla proposta dello stesso beneficiario di ulteriori servizi accessori, successivamente posti in procedure ad evidenza pubblica da Area Science Park. Tra tali tipologie rientrano:

    i. **strumenti e attrezzature**. Costi relativi alle acquisizioni di servizi di leasing e noleggio di strumenti ed attrezzature specifici.
    ii. **servizi di consulenza**. Costi per l'acquisizione di servizi di consulenza qualificati, strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale dell'attività progettuale.
    iii. **Prestazioni e lavorazioni**. Acquisizione di servizi di prestazioni e lavorazioni strettamente correlati allo sviluppo imprenditoriale dell'attività progettuale.
    iv. **Beni immateriali**. Acquisizione di diritti d'uso o licenze di brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, software specialistici usati per il progetto, banche dati.

I costi semplificati che il presente documento va a definire riguardano quanto previsto alla lettera a).

2.2 MOTIVAZIONI PER L'ADOZIONE DELL'OPZIONE SEMPLIFICATA IN MATERIA DI COSTI

Assodata la necessità di consentire l'utilizzo di personale di supporto alla pre-incubazione, incubazione, accelerazione e consolidamento nell'ambito di imprese culturali, creative e turistiche, l'AdG si è interrogata sulle opzioni da seguire per la rendicontazione dei costi. Tali opzioni sono quelle offerte dalla normativa comunitaria[2]:

A. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

B. tabelle standard di costi unitari;

C. somme forfettarie non superiori a 100.000 € di contributo pubblico;

D. finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

La prima opzione è quella "classica" del rimborso a rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. Le opzioni dalla B alla D riguardano le cd. "opzioni semplificate in materia di costi".

Si tratta di opzioni che riprendono, ampliandole, le opportunità già offerte ed utilizzate nell'ambito della programmazione 2007-2013, rispetto alle quali si sono già sperimentati, nel complesso, i riscontri positivi in termini di semplificazione per i beneficiari e per le Autorità di Gestione e Certificazione.

In tal senso anche l'Accordo di Partenariato suggerisce il ricorso all'utilizzo delle opzioni di costo semplificate, in particolare dei costi standard, indicando "*l'obiettivo di armonizzazione e semplificazione delle procedure (es. omogeneizzazione procedure di gestione e controllo, sistematizzazione e valutazione degli impegni e delle condizioni di ammissibilità, individuazione modalità di attuazione costi standard)*", al fine di una semplificazione amministrativa.

Il POR FESR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia accoglie le indicazioni dei regolamenti e dei documenti di programmazione sovraordinati, e nella sezione dedicata alle attività di assistenza tecnica prevede che "*Particolare attenzione verrà prestata ai processi in un'ottica di semplificazione e omogeneizzazione (per es., standardizzazione delle procedure di selezione, utilizzo di forme semplificate di costi)*". Lo stesso POR, individuando le misure da intraprendere per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari indica l'utilizzo delle opzioni di semplificazione consentite dalla normativa comunitaria in merito alla rendicontazione dei costi.

In questo senso si esprime anche il Piano di Rafforzamento Amministrativo, che in un'ottica di "*semplificazione e omogeneizzazione dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi gestiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia*", prevede di "*conseguire l'obiettivo di riduzione delle tempistiche relative alla fase di liquidazione dei contributi tramite [...]l'ampliamento dell'utilizzo*

[2] Reg. UE 1303/2015, art. 67.

delle forme di semplificazione dei costi previste dalla normativa comunitaria (costi forfettari, costi standard, ecc.), già parzialmente sperimentate con successo nell'ambito del POR FESR 2007-2013". La valutazione del POR FESR 2007-2013 aveva messo in luce la buona pratica relativa all'utilizzo delle opzioni di costo semplificate, che hanno portato ad agevolare sensibilmente i procedimenti di controllo e di erogazione dei pagamenti.

Sulla base di tali considerazioni, con l'obiettivo di semplificare l'attuazione dell'attività 2.1.b del POR, l'AdG intende adottare l'opzione di semplificazione dei costi per la rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari per il personale degli enti a supporto dei progetti delle imprese culturali, creative e turistiche (Area Science Park ed incubatori certificati).

2.3 TABELLE STANDARD DI COSTI UNITARI: LA METODOLOGIA APPLICATA

2.3.1 ILLUSTRAZIONE DELLA METODOLOGIA

Sulla base delle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento generale dei Fondi SIE, data la tipologia di operazione che caratterizza l'attività 2.1.b del POR, saranno utilizzate le seguenti opzioni:

- tabelle standard di costi unitari;
- finanziamento a tasso forfettario.

La possibilità di combinare due opzioni discende dal disposto dell'art. 67, comma 3 del Reg. UE 1303/2013, il quale prevede che le opzioni semplificate "si possono combinare unicamente se ciascuna opzione copre diverse categorie di costi".

Nel caso in questione le due opzioni sono applicate a due categorie di costo differenti:

- costi diretti (calcolati in base a tabelle standard di costi unitari);
- costi indiretti (calcolati a tasso forfettario, applicando una determinata percentuale al costo diretto del personale).

2.3.1.1 COSTI DIRETTI DEL PERSONALE

Con riferimento al personale degli incubatori certificati, si è proceduto come segue.

- È stato richiesto agli incubatori di fornire indicazioni in merito al personale messo a disposizione per le attività previste dall'azione, riguardo il contratto di riferimento, il livello contrattuale ricoperto, il compenso dell'ultimo anno (2016).
- Si è preso atto della documentazione ricevuta, con la quale gli incubatori hanno fornito le indicazioni richieste. Poiché tutti gli incubatori indicavano, per la figura del project manager, personale appartenente ai più alti livelli contrattuali del CCNL di riferimento, si è deciso di calcolare il costo standard facendo riferimento, per ogni CCNL considerato, alla media della metà più elevata dei livelli contrattuali. Per la figura del

funzionario amministrativo, invece, si è calcolata la media generale su tutti i livelli contrattuali;

- Sono stati presi a riferimento i CCNL adottati dai quattro incubatori certificati operativi in regione. Sulla base dei tabellari di tali contratti ed attraverso una stima degli oneri aggiuntivi (esclusa IRAP) sono stati considerati i costi del personale afferente alle diverse categorie, secondo lo schema seguente:

Tabella 1 – Inquadramento contrattuale di riferimento per il calcolo del costo standard degli incubatori

Ruolo	**Corrispondenza CCNL**	**Categorie considerate (da-a)**
Dirigente / direttore responsabile di ricerca	Dirigenti Industria Dirigenti Commercio	(tutti i livelli di anzianità)
Project manager(*)	Industria Commercio Invitalia	5° livello – 8° livello (quadro) 3° livello – quadro 3° livello – 1° livello (quadro)
Personale amministrativo (**)	Industria Commercio Invitalia	1° livello – 8° livello (quadro) 7° livello – quadro 5° livello – 1° livello (quadro)

(*) sono state considerate la metà più elevata dei livelli di ogni CCNL

(**) è stata considerata la media complessiva di tutti i livelli dei CCNL

Ai costi orari determinati è stato aggiunto il 10% come stima prudenziale della componente integrativa aziendale (es: superminimi, indennità produttive).

Con riferimento al costo del personale di Area Science Park, essendo esattamente definito il soggetto beneficiario che mette a disposizione il proprio personale, è stato richiesto a tale soggetto di indicare puntualmente il personale che sarà adibito alla realizzazione delle attività e l'importo retributivo annuale (ultimo anno disponibile, 2016). In base al costo lordo indicato per le diverse figure professionali (escludendo l'IRAP) è stato calcolato il costo orario (dividendo gli importi per 1720) utilizzando lo stesso schema di ruoli individuati per gli incubatori certificati: direttore / dirigente responsabile di ricerca; project manager, personale amministrativo.

Lo schema seguente illustra i riferimenti utilizzati.

Tabella 2 – Inquadramento contrattuale di riferimento per il calcolo del costo standard di Area Science Park

Ruolo	**Corrispondenza CCNL**	**Categorie considerate (da-a)**
Dirigente Responsabile di ricerca	Enti di ricerca	Dirigente
Project manager	Enti di ricerca	Tecnologo III livello Tecnologo III livello responsabile di ufficio
Personale amministrativo	Enti di ricerca	Funzionario V livello

2.3.1.2 COSTI INDIRETTI

I costi indiretti saranno computati sulla base di quanto disposto dall'art. 68, comma 1, lett. b) del Reg. UE n. 1303/2013, che prevede la possibilità di rendicontare forfettariamente i costi indiretti collegati a costi diretti di personale in base ad un tasso forfettario fino al 15% "senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile".

Poiché i progetti finanziati tramite l'azione 2.1.b del POR prevedono una quota consistente di attività svolte da personale, l'Autorità di Gestione e la Struttura regionale attuatrice competente intendono avvalersi di tale opportunità, tenendo conto dell'onere necessario a pianificare, organizzare e gestire il personale attivato.

D'altro canto, è la stessa guida EGESIF 14-0017 a consigliare di "calcolare il costo orario del personale comprendente tutti i costi indiretti (in base a un tasso forfettario)". Come già detto, nel caso in questione non si applicano le parametrizzazioni orarie.

Il tasso forfettario si calcola moltiplicando i costi diretti (calcolati con il metodo dei costi standard indicati nel paragrafo precedente) per il tasso forfettario del 15%.

Tale calcolo sarà applicato:

- in sede di presentazione dei progetti, nell'ambito del budget proposto, una volta calcolato il costo totale del personale di Area Science Park e degli incubatori certificati;
- in sede di rendicontazione finale, nell'ambito del rendiconto definitivo, una volta calcolato il costo totale del personale di Area Science Park e degli incubatori certificati.

2.4 APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA – TABELLA DEI COSTI

Sulla base di quanto descritto nel paragrafo precedente, le tabelle seguenti evidenziano l'esito della concreta applicazione della metodologia, riportando il costo forfetario orario per le

diverse tipologie di beneficiario. Il costo viene poi arrotondato all'unità di euro. Il valore non comprende i costi indiretti al tasso forfettario del 15%.

In allegato si riporta il dettaglio dei dati utilizzati per determinare tali costi.

Tabella 3 – Costi del personale di Area Science Park

Ruolo o inquadramento	**Costo medio orario calcolato**	**Costo medio orario applicabile**
Direttore / dirigente	86,82	87,00
Project manager	27,94	28,00
Personale tecnico - amministrativo	25,40	25,00

Tabella 4 – Costi del personale degli incubatori certificati

Ruolo o inquadramento	**Costo medio orario calcolato**	**Costo medio orario applicabile**
Direttore / dirigente	64,18	64,00
Project manager	30,94	31,00
Personale tecnico - amministrativo	26,48	26,00

2.5 VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLE LINEE GUIDA

L'art. 67, comma 5, del RDC prevede che gli importi determinati in base alle opzioni semplificate di costo siano "*stabiliti in uno dei seguenti modi:*

a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i. su dati statistici o altre informazioni oggettive;

ii. su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o

iii. *sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari.*"

La determinazione dei costi standard e forfettari del personale è avvenuta sulla base di quanto previsto ai punti i), con riferimento agli incubatori ed ii), con riferimento al personale di Area Science Park.

Il calcolo è del tutto rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 67, comma 5 del RDC, ovvero:

- **giusto**, in quanto riferito a costi storici effettivi e reali (quelli delle retribuzioni dell'ultimo anno disponibile, il 2016) ed ai costi definiti dalla normativa dei CCNL di riferimento applicabili;
- **equo**, in quanto non passibile di creare trattamenti differenti tra beneficiari;
- **verificabile**, in quanto il procedimento di calcolo utilizza dati "pubblici" in modo trasparente. I costi sono quelli definiti dai contratti collettivi di lavoro e/o dai contratti di lavoro del personale di un ente pubblico. Il metodo di calcolo è stato dichiarato nel presente documento ed è quindi replicabile. L'attività del personale sarà tracciata e verificabile tramite le relazioni sulle attività e i normali riscontri derivanti dai vincoli posti dal contratto di lavoro, tramite i controlli di cui al paragrafo seguente.

2.6 ELEMENTI PER IL CONTROLLO DELL'OPERAZIONE

Al fine dei controlli si precisa che gli elementi che saranno sottoposti a controllo riguarderanno:

- I timesheet di progetto firmati;
- L'inquadramento contrattuale del personale adibito alle attività di progetto e la corrispondenza con i riferimenti utilizzati per il calcolo del costo standard (cfr. Tabelle 1 e 2);
- Verifiche di coerenza tra il libro unico del lavoro ed i timesheet di progetto firmati;
- Controlli in loco (in base a quanto previsto dal sistema di gestione e controllo vigente);

Inoltre si precisa che:

- verranno effettuate le registrazioni degli esiti delle verifiche effettuate nel sistema informativo di gestione e monitoraggio del POR;
- la documentazione inerente alle verifiche svolte sulle operazioni finanziate verrà conservata al fine di garantire un'adeguata pista di controllo ai sensi della normativa comunitaria (Regolamento UE 1303/2013, art. 72, lettera g));
- verranno effettuate verifiche sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata per le opzioni di costo semplificate (art. 67 e 68 Regolamento UE 1303/2013).

ALLEGATI

N.	Titolo
1	2_1_b_UCS_AreaSP.xlsx (calcolo del costo standard per Area Science Park)
2	2_1_b_UCS_Incubatori.xlsx (calcolo del costo standard per gli incubatori certificati)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_41_1_DGR_1824_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 1824

POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese, strategia "Futuro Alta Carnia" - Attività 2.3.a aree interne del POR FESR 2014-2020 - Approvazione del bando "Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia - aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;

VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l'articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d'area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;

CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne", individua le aree interne regionali candidate all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l'"ITI Aree interne" e assegna la dotazione finanziaria all'ITI con gli Assi II e III del POR FESR;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:

a) si prende atto delle conclusioni dell'attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia" del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;

b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell'attuazione dell' "ITI Aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020;

c) si individua nell'area interna regionale "Alta Carnia" l'area di definizione e attuazione del progetto prototipo da avviare nella prima fase di attuazione della strategia nazionale, formata dai Comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio;

CONSIDERATO che la progettazione degli interventi per l'area "Alta Carnia" si è conclusa con la definizione della strategia, descritta nel documento "Futuro Alta Carnia", e dei singoli interventi, descritti in apposite schede di intervento;
RILEVATO che, in conformità con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti d'area assumono gli impegni reciproci tramite la stipula di apposito Accordo di programma quadro (APQ) e che la delibera del CIPE n. 9/2015 prevede che la sottoscrizione sia preceduta da un atto negoziale almeno tra la Regione e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto;
VISTA la nota del Comitato tecnico aree interne del 17 marzo 2017, prot. DPCOE-0000959, con la quale si dà comunicazione dell'approvazione della strategia e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell'APQ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 7 aprile 2017, con la quale è stato approvato il progetto d'area dell'Alta Carnia, descritto nel documento "Futuro Alta Carnia" e nelle schede di intervento, nonché lo schema di protocollo di intesa con il comune capofila e l'UTI della Carnia;
RICHIAMATO il protocollo di intesa relativo alla strategia nazionale per le aree interne del paese - progetto d'area dell'Alta Carnia "Futuro Alta Carnia" sottoscritto dalla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Sindaco del Comune di Paluzza capofila e del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, che stabilisce le modalità di collaborazione per l'attuazione della strategia secondo quanto sarà stabilito dall'APQ, nonché per assicurare una costante informazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulle attività di coordinamento locali, regionali e nazionali, nonché sulle iniziative di tipo informativo riguardanti la strategia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 4 settembre 2015, in sede di seconda riunione, svoltasi il 15 novembre 2016, ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni cui all'azione 2.3 per l'area interna "Alta Carnia" a valere sul POR medesimo, approvati in via preliminare con deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 26 agosto 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2607 del 29 dicembre 2016, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020, approvati nel corso della seduta del seconda Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020, svoltasi il 15 novembre 2016;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della

pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che la Strategia per l'area interna Alta Carnia prevede il seguente quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell' "ITI Aree interne" sopra ricordato:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'Asse II, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che, all'esito della definizione della Strategia per l'area interna Alta Carnia, l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 è stata modulata in due distinte procedure cui alle schede di intervento rispettivamente 1.2 ed 1.3 allegate al documento di strategia "Futuro Alta Carnia";
RILEVATO che la scheda di intervento 1.2 allegata alla strategia "Futuro Alta Carnia" prevede l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e che mediante la scheda di intervento 1.3 prevede l'attuazione dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 440.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RICHIAMATA la scheda d'intervento 1.2 allegata al documento "Futuro Alta Carnia" denominata "Aiuti alle imprese per investimenti tecnologici, nelle aree produttive della utilizzazione del legno e dell'industria agroalimentare" che prevede il finanziamento dello specifico progetto con fondi del POR FESR 2014-2020, asse 2 cui alla riserva I.T.I. area interna, per un importo pari ad euro 1.000.000,00 da destinare all'attivazione dell'azione 2.3, attività a "Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici", linea di intervento 2.3.a.2 area interna Alta Carnia come rimodulata in relazione alle particolarità dell'area interna;
PRESO ATTO delle risultanze emerse all'incontro di partenariato del 3 marzo 2017, finalizzato alla condivisione del bando con il Tavolo partenariale;
RILEVATO che la bozza di Bando è stata trasmessa all'Autorità ambientale per le valutazioni di competenza, la quale ha espresso il suo vaglio come da comunicazione del 2 marzo 2017;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.a aree interne Alta Carnia del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2017, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 novembre 2016 e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Alta Carnia;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 1.000.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione Europea: € 500.000,00;
- quota statale: € 350.000,00 ;
- quota regionale: €150.000,00;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui

trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.a.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" nonché previsti dal documento di Strategia per l'area interna Alta Carnia "Futuro Alta Carnia", scheda di intervento 1.2 denominata "Aiuti alle imprese per investimenti tecnologici, nelle aree produttive della utilizzazione del legno e dell'industria agroalimentare", ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Alta Carnia"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di ammissibilità
- Allegato 4 - Criteri di valutazione
- Allegato 5 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" per la parte "Filiera sistema casa" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 1.000.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020: quota dell'Unione europea:
- quota dell'Unione Europea: € 500.000,00;
- quota statale: € 350.000,00 ;
- quota regionale: €150.000,00;

3. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1824 DEL 29 SETTEMBRE 2017

BANDO
ATTIVITA' 2.3.a.2 aree interne
Alta Carnia

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI NELL'AREA INTERNA DELL'ALTA CARNIA".

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.a Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 09 ampliamento; 15 ammodernamento; 16 riconversione
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	056 - Investimenti in infrastrutture, capacità e attrezzature nelle PMI direttamente collegati alle attività di ricerca e innovazione
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali) e della legge 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» 2014 – 2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale). Il Bando è approvato altresì ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR

2014 – 2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”), di seguito denominato “Regolamento POR FESR 2014-2020”.

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l’accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell’area interna Alta Carnia di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, finalizzati all’aumento della competitività ed all’innovazione tecnologica.

3. Con il Bando è data attuazione all’Attività a) “Sostenere la competitività e l’innovazione tecnologica delle PMI nei diversi settori del sistema produttivo regionale, finanziando investimenti tecnologici” dell’Azione 2.3 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, di seguito denominato “POR”.

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d’interesse per la specifica procedura, attraverso l’attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d’Area Interna per l’Alta Carnia, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell’Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell’occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all’introduzione di nuovi prodotti per l’azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia Area Interna “Futuro Alta Carnia”, come da scheda d’intervento 1.2 allegata al documento di Strategia approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito complessivamente riportati:

Azione	Risultato atteso	Intervento	Indicatore	Baseline	Target
Classe di azioni di sviluppo locale	Valorizzare le filiere dei sistemi produttivi locali e delle imprese:	Intervento 1.2 - Aiuti alle imprese per investimenti	INDICATORE DI RISULTATO: Specializzazione/dive		

Azione 1 Sostegno alle filiere locali: foresta –legno, agroalimentare e turismo	[AP] RA 3.3 Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali	tecnologici, nelle aree produttive della utilizzazione del legno e dell'industria agroalimentare	rsificazione produttiva delle imprese dell'area: quota di addetti delle filiere interessate dall'intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla stessa quota calcolata a livello regionale INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Numero di imprese che ricevono un sostegno	1,13 0	1,15 19

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) “Strategia area interna – Futuro Alta Carnia”: documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637, concernente l’insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell’area tutta al fine della crescita e valorizzazione dell’Alta Carnia, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell’area interna, dell’Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;
c) “Strategia per la specializzazione intelligente”: Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell’ 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all’allegato 5 al presente Bando;
d) “soggetti non indipendenti”: imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all’allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;
e) “impresa unica”: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
1) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
2) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
3) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima;
5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;
f) “rete di impresa”: forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d’imprese cui all’articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) “tecnologia”: insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell’intervento produttivo;
h) “tecnologie abilitanti”: le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l’occupazione” – COM(2012) 341 final;
i) “impresa femminile”: ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l’impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
j) “impresa giovanile”: ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l’impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l’impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;

k) “giovane”: persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
l) “innovazione”: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione, sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell’imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l’ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l’introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l’introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell’esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
m) “Autorità di Gestione”: l’organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall’articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell’articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell’Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
n) “Struttura Regionale Attuatrice (SRA)”: la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell’attuazione e della gestione dell’Attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all’attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all’attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;
o) “Comitato tecnico”: il Comitato tecnico di valutazione, di cui all’articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 1.000.000,00 euro, come individuata nella Strategia per l’area interna “Futuro Alta Carnia”, così articolata:

a) piano finanziario del POR € 1.000.000,00 così ripartiti:

- quota dell’Unione europea: € 500.000,00;

- quota statale: € 350.000,00 ;

- quota regionale: €150.000,00;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l’efficacia dell’azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell'area interna regionale "Alta Carnia" cui al comma 7, lettera b) che, in alternativa:

a) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare le imprese del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;

b) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno.

2. Le PMI di cui al comma 1 sono quelle che esercitano le attività economiche classificate da uno o più codici Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato 3 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ" del presente Bando. In aggiunta, la PMI deve dichiarare che nell'esercizio della propria attività utilizza materiali del legno e/o derivati del legno, ovvero materie agroalimentari.

3. Le PMI presentano il progetto in forma singola. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate al comma 1. Nel caso in cui l'impresa possieda una pluralità di codici Istat Ateco alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà ammissibile se il progetto d'investimento è pertinente e connesso all'attività economica cui ad almeno un codice Istat Ateco 2007 presente nell'Allegato 3 del presente Bando.

4. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:

a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

6. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 5, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

7. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d'investimento, attiva nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia" come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 (Strategia nazionale per le Aree interne del Paese. Approvazione delle Aree interne ai fini della Programmazione regionale dei Fondi strutturali FEASR, FESR e FSE 2014-2020 e individuazione dell'Area del Progetto prototipo) ed esplicitata nell'Allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 8;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale;

d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
g) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
h) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
i) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
j) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna dell'Alta Carnia cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento che, utilizzando i mutamenti della tecnologia al fine dell'aumento della competitività aziendale e/o della capacità produttiva, della redditività e dell'impatto ambientale delle imprese, mirano a:
a) creare un nuovo stabilimento o
b) ampliare la capacità di uno stabilimento esistente o
c) diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento o
d) comportare un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione.
3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Alta Carnia" come indicato nell'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa.
4. Sono finanziabili in particolare:
a) macchinari ed attrezzature nuove di fabbrica, ricompresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, escludendo quelli relativi all'attività di rappresentanza;
b) apparecchiature per la fornitura di servizi informatizzati e tecnologicamente avanzati;
c) attrezzature di controllo dei macchinari e degli impianti;
d) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale o al miglior utilizzo delle risorse energetiche;
e) sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, nonché apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;
f) hardware e software per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi suddetti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi.
5. Gli interventi non espressamente ricompresi al comma 4 saranno oggetto di valutazione in ordine alla loro natura tecnologica ed innovativa prescritta al comma 1.
6. Ai fini dell'articolo 6, gli interventi di cui ai commi precedenti che presentino caratteristiche comuni a più tipologie di cui al comma 4 saranno ritenuti ascrivibili ad una sola delle voci descritte al comma 4, secondo un criterio di prevalenza della spesa come indicata in domanda.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti l'acquisto di:

a) macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, sensoristica e programmi informatici;

b) hardware e beni immateriali quali software e licenze d'uso, funzionali all'utilizzo dei beni di cui alla lettera a).

2. Sono ammissibili, altresì, le spese concernenti servizi specialistici e di consulenza tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale connessi ai progetti di investimento, nel limite del 20% della spesa ammessa di cui alle lettere a) e b), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione od altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza potranno essere resi altresì da università ed enti di ricerca.

3. Sono inoltre ammissibili le spese concernenti la realizzazione delle opere edili di adeguamento dello stabilimento, purché strettamente ricollegate all'investimento cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nonché le opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature,

apparecchiature e sistemi acquistati cui alle lettere a), c) e d) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite complessivo del 30 % della spesa ammessa.

4. Infine, sono altresì ammissibili le spese concernenti la sola realizzazione delle opere impiantistiche necessarie all'installazione e collegamento dei macchinari, attrezzature, apparecchiature e sistemi acquistati cui alla lettere b) ed e) del comma 4 dell'articolo 5, nel limite del 30 % della spesa ammessa.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, qualora, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.

7. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 devono essere:

a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;

b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:

a) spese di personale;

b) beni immobili ed opere edili diverse da quelle descritte all'articolo 6, comma 3;

c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;

d) beni usati;

e) beni in leasing;

f) spese di noleggio;

g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;

i) canoni di manutenzione e assistenza;

j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;

k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.

2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per domanda è pari a:
a) 20.000,00 euro (ventimila euro), nel caso in cui il richiedente è una microimpresa;
b) 30.000,00 euro (trentamila euro), nel caso in cui il richiedente è una piccola impresa od una media impresa.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 1 non sono ammesse all'aiuto.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.

2. Il contributo è concesso nel limite del 70 % della spesa ammissibile.

3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data dell'ultima fattura;

b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.

5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.

6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.
2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è costituita dal documento elettronico generato automaticamente dal sistema informatico di cui all'articolo 13, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti componenti elencate al comma 2 del presente articolo. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare di impresa individuale o dal procuratore interno dell'impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) frontespizio della domanda, generato automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, contenente l'elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto;
b) istanza di aiuto, generata automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, con i dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa richiedente di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h);
c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25;
d) relazione dettagliata del progetto;
e) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 2 ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a) qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 4, lett. b). In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera c), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lett. j), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 del bando.

5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 6.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna per via telematica solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato "Front end generalizzato" (FEG) a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.
2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 5.

4. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata:

a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare dell'impresa individuale o procuratore interno dell'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lett. d).

5. La domanda è presentata per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG dalle ore 12:00:00 del giorno **17 ottobre 2017** fino alle ore 12:00:00 del giorno **16 novembre 2017**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro effettuato tramite il sistema FEG.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

7. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).
9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dall'articolo 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 4 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.
2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approvata la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. Non sono ammesse all'aiuto le domande cui è attribuito un punteggio inferiore a 15.
7. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile, in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell'aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell'aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell'aiuto, acquisendo l'accettazione del contributo, con l'indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.

3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda cui spetta l'aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all'articolo 23;

b) gli obblighi del beneficiario, incluso l'obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 25, comma 3;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;

d) i casi di proroga ai sensi dell'articolo 20;

e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell'articolo 18;

f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.

6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L'impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto, sia per quanto riguarda l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.
2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del

Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.

7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria od inferiore al punteggio minimo di valutazione, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:

a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).

3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.

4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.

3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.

4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.

5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto.

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato con decreto del Responsabile della struttura regionale attuatrice e pubblicato sul sito internet della Regione. La rendicontazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o titolare di impresa individuale o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

4. Sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.
5. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 8 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

7. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

8. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

10. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

13. Nel caso di cui al comma 12 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

14. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

15. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

16. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

17. Nel caso di cui al comma 16 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.

2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.

4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in

sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;

e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 8, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;

f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;
k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 5 dell'Allegato 4, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo

quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 7;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 3.a e 3.b dell'Allegato 4, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:

a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto a quello dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.

6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.

7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno

essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Alta Carnia.

Art. 26 Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:

INDICATORI DI RISULTATO:

23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430

CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €

CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400

CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50

CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125

INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.

INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione
- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;
6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. Il conseguimento degli obiettivi del bando è, altresì, misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio propri della Strategia per l'area interna dell'Alta Carnia:

INDICATORI DI RISULTATO

- Specializzazione/diversificazione produttiva delle imprese dell'area: quota di addetti delle filiere interessate dall'intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla stessa quota calcolata a livello regionale, valore obiettivo al 2023 – 1,15.

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

- Numero di imprese che ricevono un sostegno, valore obiettivo al 2023 – 19.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j);
c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 8, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);
g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;

h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle

modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;

i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.

3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 5 dell'Allegato 4 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è revocato nel caso in cui le predette variazioni comportino un punteggio inferiore al punteggio minimo previsto dall'articolo 16, comma 6.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.

7. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 5 dell'Allegato 4, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o inferiore al punteggio minimo di valutazione. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

8. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

9. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 – Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:

a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;

i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regione 26 agosto 2016, n. 1567;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 2607;
n) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
o) Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.2 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA" COME INDIVIDUATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 597 DEL 2 APRILE 2015.

L'area interna regionale denominata "Alta Carnia", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata dai seguenti Comuni tutti rientranti nella Provincia di Udine:
Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.2 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto di investimento proposto, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h) del Bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 – CRITERI DI AMMISSIBILITA'.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.2 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Con specifico riferimento al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del bando si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
b) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno.
Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso

10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

All.to 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.2 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI VALUTAZIONE
(PUNTEGGIO MINIMO 15 PUNTI)

Criterio	**Descrizione applicazione criterio**	**Punti**
1. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente per quest'ultima alla filiera Sistema Casa ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 5 al bando	15
2. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	10
3.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti, alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti	8
3.b Capacità dell'investimento di	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle	7

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	risorse energetiche ed all'efficienza energetica	
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche	7
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	6
4. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
5. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto[2]	Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.	1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità 2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità 3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità
6. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
7. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi	

[2] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

	dell'articolo 2, comma 1, lettera j) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
8. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese.	15
9. Rating di legalità	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012	2
10. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del Bando	6
11. Realizzazione prodotti protetti da privativa industriale[3]	Mediante il progetto d'investimento l'impresa mira a realizzare prodotti brevettati o dotati di altra privativa industriale	3
12. Complessità della filiera di appartenenza, rispetto alle diverse fasi di utilizzazione e trasformazione, nonché di commercializzazione, di una medesima materia	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che appartiene ad una filiera[4] così costituita:	
	a) una/più impresa/e di produzione della materia legata ad una/più impresa/e del comparto di trasformazione della medesima materia;	10
	b) una/più impresa/e di produzione della materia legata/e ad una/più impresa/e del comparto di trasformazione della medesima materia, legata/e ancora a una/più impresa/e del comparto di commercializzazione al consumatore finale della materia prodotta e trasformata.	15
13. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	8
14.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento	

[3] L'impresa istante deve dimostrare che il progetto è teso alla produzione di un prodotto/ di più prodotti già brevettati o dotati di altra privativa industriale.

[4] Per filiera deve intendersi qualsivoglia forma organizzativa (reti e/o poli) basata sulla cooperazione e il coordinamento tra imprese interdipendenti, che stabiliscono connessioni e relazioni intense per fini comuni e risultati condivisi, mantenendo la loro autonomia giuridica ed economica.
La filiera deve esser costituita mediante una delle seguenti forme alternative:
- contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5), regolarmente iscritto al Registro delle imprese, tra due o più imprese che si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato;
- consorzio nelle forme giuridiche previste dal codice civile;
- società consortile nelle forme giuridiche previste dal codice civile.
A tal fine non rilevano quali forme di filiera, tra le altre, l'associazione temporanea di imprese (ATI). Sono escluse le relazioni tra imprese controllanti e controllate, nonché colleganti e collegate.

	europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	5
14.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	5

All.to 5 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.a.2 – Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell'area interna dell'Alta Carnia

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3)
Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al Bando (Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa) si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE" e "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" – FILIERA SISTEMA CASA della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari , utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. "smart tags RFID", codici" iQR", Apps per codici a barre, "Data Analytics";

	4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo; 5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione; 6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche; 7. "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati. **<u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale</u>** Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da: a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura; b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni. **<u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u>** Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di: a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data); b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale; c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.
FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE	**FILIERA SISTEMA CASA** **<u>1. Tecnologie dei materiali e design innovativo</u>** Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo. Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a: - migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità; - sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati; - sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2). **<u>2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi</u>** In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi. Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico. Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a: - attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi; -sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model; - modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata). **<u>3. Digitalizzazione del "Sistema casa"</u>** In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni

	aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa. Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali: - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano: - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 1 dell'allegato 4 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

area specializzazione **AGROALIMENTARE**

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

area specializzazione **FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE**

Filiera sistema casa

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani

31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_41_1_DGR_1825_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2017, n. 1825

POR FESR 2014-2020 - Strategia nazionale per le aree interne del paese, strategia "Futuro Alta Carnia" - attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 - approvazione del bando "Attività 2.3.b.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;
VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 sopra richiamato che, al paragrafo 3.1.6 della Sezione 1A, descrive altresì gli elementi costitutivi della strategia nazionale per le aree interne del Paese, l'articolazione generale dei progetti interessanti le singole aree interne (progetti d'area), le modalità e i criteri di selezione delle aree interne (aree progetto), le modalità del finanziamento dei progetti d'area con il concorso dei fondi comunitari (FEASR, FESR, FSE) e delle risorse statali specificatamente dedicate;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 con cui è stato adottato il POR FESR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia ed i relativi allegati in via definitiva, a seguito della predetta decisione della Commissione Europea;
CONSIDERATO che, ai fini dell'attuazione della strategia nazionale per le aree interne, il programma operativo regionale FESR 2014-2020 prevede uno specifico "investimento integrato territoriale" ai sensi dell'art. 36 del regolamento (UE) n. 1303/2013, denominato "ITI Aree interne", individua le aree interne regionali candidate all'attuazione della strategia nazionale per le aree interne tramite l'"ITI Aree interne" e assegna la dotazione finanziaria all'ITI con gli Assi II e III del POR FESR;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 2 aprile 2015, con la quale:
a) si prende atto delle conclusioni dell'attività istruttoria di selezione delle aree interne della Regione condotta dal Comitato tecnico aree interne, formalizzate con il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne della Regione Friuli Venezia Giulia" del Comitato tecnico aree interne, trasmesso con nota del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del 27 marzo 2015, prot. ALCT-DPS 2488;
b) si approvano le aree interne regionali ai fini dell'attuazione dell' "ITI Aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020;
c) si individua nell'area interna regionale "Alta Carnia" l'area di definizione e attuazione del progetto prototipo da avviare nella prima fase di attuazione della strategia nazionale, formata dai Comuni di Am-

pezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio;
CONSIDERATO che la progettazione degli interventi per l'area "Alta Carnia" si è conclusa con la definizione della strategia, descritta nel documento "Futuro Alta Carnia", e dei singoli interventi, descritti in apposite schede di intervento;
RILEVATO che, in conformità con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, le amministrazioni coinvolte nell'attuazione dei progetti d'area assumono gli impegni reciproci tramite la stipula di apposito Accordo di programma quadro (APQ) e che la delibera del CIPE n. 9/2015 prevede che la sottoscrizione sia preceduta da un atto negoziale almeno tra la Regione e la rappresentanza dei Comuni dell'area progetto;
VISTA la nota del Comitato tecnico aree interne del 17 marzo 2017, prot. DPCOE-0000959, con la quale si dà comunicazione dell'approvazione della strategia e della idoneità della stessa ai fini della sottoscrizione dell'APQ;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 637 del 7 aprile 2017, con la quale è stato approvato il progetto d'area dell'Alta Carnia, descritto nel documento "Futuro Alta Carnia" e nelle schede di intervento, nonché lo schema di protocollo di intesa con il comune capofila e l'UTI della Carnia;
RICHIAMATO il protocollo di intesa relativo alla strategia nazionale per le aree interne del paese - progetto d'area dell'Alta Carnia "Futuro Alta Carnia" sottoscritto dalla Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Sindaco del Comune di Paluzza capofila e del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, che stabilisce le modalità di collaborazione per l'attuazione della strategia secondo quanto sarà stabilito dall'APQ, nonché per assicurare una costante informazione sullo stato di attuazione degli interventi, sulle attività di coordinamento locali, regionali e nazionali, nonché sulle iniziative di tipo informativo riguardanti la strategia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1403 del 10 luglio 2015, con cui è stata approvata la Strategia regionale di specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, da ultimo revisionata e modificata che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3, recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate;
RICHIAMATA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali);
VISTA la legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 ed in particolare l'articolo 3, il quale prevede che con regolamento regionale di attuazione sono disciplinati gli aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020 ed in particolare la gestione del Fondo fuori bilancio, la ripartizione dei compiti tra Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi intermedi e le procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma Operativo e del Programma d'Azione Coesione 2014-2020;
VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 136/Pres del 1 luglio 2015, con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR in applicazione a quanto previsto all'articolo 3 della citata legge regionale n. 14/2015;
PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del succitato Regolamento, al Fondo "POR FESR 2014- 2020" sono trasferite le risorse necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
VISTO il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice come da ultimo riapprovato con propria deliberazione n. 1477 del 4 agosto 2017;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Regolamento (UE) n.1303/2013, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR, istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 1714 del 4 settembre 2015, in sede di seconda riunione, svoltasi il 15 novembre 2016, ha preso atto del documento metodologico e di definizione dei criteri di selezione delle operazioni cui all'azione 2.3 per l'area interna "Alta Carnia" a valere sul POR medesimo, approvati in via preliminare con deliberazione della Giunta Regionale n. 1567 del 26 agosto 2016;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2607 del 29 dicembre 2016, con la quale si prende atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020, approvati nel corso della seduta del seconda Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020, svoltasi il 15 novembre 2016;
CONSIDERATO che il succitato regolamento regionale di attuazione del POR FESR:
a) all'articolo 6, comma 4 lettera b), attribuisce alle Strutture regionali attuatrici la funzione di elaborare i bandi e gli inviti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale utilizzando criteri di selezione

trasparenti e non discriminatori che corrispondo ai criteri approvati dal Comitato di sorveglianza e che garantiscono il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento e tenendo conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n.1303/2013;
b) all'articolo 7, comma 3, lettera a), prevede che la Giunta regionale, con deliberazione proposta dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative risorse, procedure e termini, finalizzati all'identificazione dei beneficiari e/o delle operazioni nonché degli Organismi intermedi;
ATTESO che la Strategia per l'area interna Alta Carnia prevede il seguente quadro finanziario a carico del POR FESR 2014-2020, in attuazione dell' "ITI Aree interne" sopra ricordato:
- Asse II, Azione 2.3: € 1.440.000,00;
CONSIDERATO che l'attuazione dell'Attività 2.3.a e b aree interne cui all'azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" finanziata nell'ambito dell'ASSE 2, OT 3 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", del POR FESR 2014-2020, come indicato nella citata deliberazione 1477/2017, è di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna, in qualità di struttura regionale attuatrice;
ATTESO che, all'esito della definizione della Strategia per l'area interna Alta Carnia, l'Attività 2.3.a e b aree interne del POR FESR 2014-2020 è stata modulata in due distinte procedure cui alle schede di intervento rispettivamente 1.2 ed 1.3 allegate al documento di strategia "Futuro Alta Carnia";
RILEVATO che la scheda di intervento 1.2 allegata alla strategia "Futuro Alta Carnia" prevede l'attuazione dell' attività 2.3.a aree intere del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 di euro cui al piano finanziario del POR FESR e che mediante la scheda di intervento 1.3 prevede l'attuazione dell'attività 2.3.b aree interne del POR FESR 2014-2020 con dotazione finanziaria pari a 440.000,00 euro cui al piano finanziario del POR FESR;
RICHIAMATA la scheda d'intervento 1.3 allegata al documento "Futuro Alta Carnia" denominata "Aiuti alle imprese per il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie basate sull'ICT, nelle aree produttive della utilizzazione del legno, dell'industria agroalimentare e del turismo" che prevede il finanziamento dello specifico progetto con fondi del POR FESR 2014-2020, asse 2 cui alla riserva I.T.I. area interna, per un importo pari ad euro 440.000,00 da destinare all'attivazione dell'azione 2.3, attività b "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT", linea di intervento 2.3.b.2 area interna Alta Carnia come rimodulata in relazione alle particolarità dell'area interna;
PRESO ATTO delle risultanze emerse all'incontro di partenariato del 03 marzo 2017, finalizzato alla condivisione del bando con il Tavolo partenariale;
RILEVATO che la procedura di attivazione ha ottenuto il vaglio dell'Autorità ambientale come da comunicazione del 2 marzo 2017;
VISTA la scheda di attivazione per l'Attività 2.3.b aree interne Alta Carnia del POR FESR trasmessa dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, con messaggio di posta elettronica del 21 settembre 2017, all'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, che rappresenta il quadro programmatico di dettaglio nell'ambito del quale dovranno essere attuate le operazioni di cui al bando allegato alla presente;
ATTESO che l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha accertato la congruenza del Bando predisposto dalla struttura regionale attuatrice con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15 novembre 2016 e le disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo;
VISTO l'allegato "Bando Attività 2.3.b.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia", di seguito solo "Bando", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale definisce i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti all'Attività in oggetto in favore delle PMI nell'ambito del territorio regionale dell'area interna Alta Carnia;
DATO ATTO che la dotazione finanziaria del bando è pari a 440.000,00 di euro derivanti dal piano finanziario del POR:
- quota dell'Unione europea: € 220.000,00;
- quota statale: € 154.000,00;
- quota regionale: € 66.000,00;
CONSIDERATO che le predette risorse finanziarie possono essere integrate, tramite apposite deliberazioni giuntali, con eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto delle caratteristiche ed entità di aiuto di cui al Bando in oggetto, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione;
VISTO il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), ai sensi del quale nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del proce-

dimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine di cui al comma 2 dell'articolo medesimo può essere ampliato fino a un massimo di centottanta giorni;
CONSTATATO che la procedura necessaria per l'istruttoria delle domande relativa ai contributi di cui trattasi si presenta di particolare complessità anche in considerazione delle circostanze che la concessione dei contributi interviene in esecuzione della normativa del citato POR FESR 2014-2020, nonché di particolare lunghezza anche in considerazione che, per la valutazione di ogni singolo progetto, è in facoltà della struttura regionale attuatrice acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005;
ATTESO che, in ordine alle disposizioni tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati oggetto di approvazione con la presente deliberazione giuntale, possono realizzarsi situazioni che rendono opportuno provvedere alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune delle predette disposizioni per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
CONSIDERATO che, stante la natura tecnico operativa delle regole gestionali sopra citate, la loro puntuale definizione rientra nella competenza della struttura amministrativa preposta alla gestione, in conformità a quanto previsto dal D.P.Reg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO pertanto di dare atto che, in fase di gestione del predetto Bando è riconosciuta al Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna la facoltà di apportare i suddetti adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle attività previste dal bando medesimo;
SU PROPOSTA della Presidente della Regione;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il bando "Attività 2.3.b.2 aree interne Alta Carnia - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia", allegato alla presente deliberazione e parte integrate e sostanziale della stessa, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" nonché previsti dal documento di Strategia per l'area interna Alta Carnia "Futuro Alta Carnia", scheda di intervento 1.3, ed i relativi allegati di seguito elencati:
- Allegato 1 - Criteri di ammissibilità. Delimitazione territoriale dell'area interna "Alta Carnia"
- Allegato 2 - Modalità per determinazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa in relazione al progetto proposto
- Allegato 3- Criteri di ammissibilità
- Allegato 4 - Criteri di valutazione
- Allegato 5 - Aree di specializzazione e rispettive traiettorie di sviluppo "Agroalimentare" e "Filiere produttive strategiche" per la parte "Filiera sistema casa" della strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)
2. di assegnare al bando di cui al punto 1, risorse complessive pari ad euro 440.000,00 cui al piano finanziario del POR FESR 2014-2020:
- quota dell'Unione europea: € 220.000,00;
- quota statale: € 154.000,00;
- quota regionale: € 66.000,00;
3. di autorizzare il Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, per le finalità indicate in premessa, a provvedere con propri decreti, da pubblicare sul sito internet del POR FESR 2014- 2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione, alla rettifica, all'integrazione e all'adeguamento di talune disposizioni a contenuto tecnico previste nel bando e negli allegati al bando per corrispondere a esigenze obiettive di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet del POR FESR 2014-2020 e sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1825 DEL 29 SETTEMBRE 2017

BANDO
ATTIVITA' 2.3.b.2 aree interne
Alta Carnia

"AIUTI AGLI INVESTIMENTI E RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLE PMI – SOSTEGNO ALL'INTRODUZIONE DI SERVIZI E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL'ICT NELL'AREA INTERNA DELL'ALTA CARNIA."

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Struttura regionale attuatrice:

Presidenza della Regione

Servizio coordinamento politiche per la montagna

OPPORTUNITÀ PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Sommario

ALLEGATI AL BANDO

Capo 1. FINALITÀ E RISORSE

Art. 1 - Inquadramento, finalità e regimi di aiuto

A.1: Asse POR	2. Promuovere la competitività delle PMI
A.2: Azione POR	2.3 Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
A.3: Attività POR	2.3.b Aiuti per investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI
A.4: Linea di intervento POR	Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	Codice natura 07 – Concessione incentivi ad unità produttive Codice tipologia: 01 nuova realizzazione; 15 ammodernamento
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	OT3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
A.7: Priorità di investimento	3.c – Sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	067 - Sviluppo dell'attività delle PMI, sostegno all'imprenditorialità e all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out)
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01 Sovvenzione a fondo perduto
A.11: Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)	03 – Investimento territoriale integrato - altro

1. Il presente bando, di seguito denominato "il Bando", è approvato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"), di seguito denominato "Regolamento POR FESR 2014-2020".

2. Il Bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso agli aiuti a fondo perduto per la realizzazione nel territorio regionale dell'area interna Alta Carnia di progetti di investimento da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, finalizzati al consolidamento delle stesse in chiave innovativa.

3. Con il Bando è data attuazione all'Attività b) "Sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT" dell'Azione 2.3 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione

aziendale" del Programma Operativo Regionale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", di seguito denominato "POR".

4. Il Bando, conformemente alle scelte operate nella Strategia regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 17 aprile 2015, e da ultimo modificata ed aggiornata, sostiene gli investimenti in coerenza con le Aree di specializzazione e con le relative Traiettorie di sviluppo d'interesse per la specifica procedura, attraverso l'attribuzione di punteggi premiali volti alla definizione della graduatoria.

5. Il Bando dà altresì attuazione alla Strategia d'Area Interna per l'Alta Carnia, approvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

6. Il Bando concorre al raggiungimento dei risultati attesi che la Regione si propone di perseguire in linea con i seguenti indicatori di cui alla Tabella 5 dell'Azione 2.3 del Programma:

N. Indicatore	Tipologia di indicatore	Unità di misura
Indicatore CO01	Numero di imprese che ricevono un sostegno	n. imprese: 430
Indicatore CO02	Numero di imprese che ricevono sovvenzioni	n. imprese: 430
Indicatore CO06	Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni)	€ 43.000.000,00
Indicatore CO08	Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno	Crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
Indicatore CO28	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato	n. imprese: 50
Indicatore CO29	Ricerca, innovazione: numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda	n. imprese: 125

7. Il Bando concorre altresì al perseguimento dei pertinenti risultati attesi previsti dalla Strategia Area Interna "Futuro Alta Carnia", come da scheda d'intervento 1.3 allegata al documento di Strategia approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito complessivamente riportati:

Azione	Risultato atteso	Intervento	Indicatore	Baseline	Target
Classe di azioni di sviluppo locale Azione 1 Sostegno alle filiere locali: foresta –legno, agroalimentare e turismo	Valorizzare le filiere dei sistemi produttivi locali e delle imprese: [AP] RA 2.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili	Intervento 1.3 - Aiuti alle imprese per il consolidamento in chiave innovativa delle PMI, mediante l'introduzione di servizi e tecnologie basate sull'ICT, nelle aree produttive della utilizzazione del legno, dell'industria	INDICATORE DI RISULTATO: Specializzazione/diversificazione produttiva delle imprese dell'area: quota di addetti delle filiere interessate dall'intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla	1,13	1,15

		agroalimentare e del turismo	stessa quota calcolata a livello regionale INDICATORE DI REALIZZAZIONE: Numero di imprese che ricevono un sostegno	0	25

8. In relazione alle spese di cui all'articolo 6 del Bando, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 352/1 di data 24 dicembre 2013. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del Bando si utilizzano le seguenti definizioni:

a) "microimprese, piccole e medie imprese", di seguito denominate "PMI": le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti parametri e soglie di classificazione, fatti salvi i criteri di determinazione di cui alla normativa citata, in particolare per quanto concerne le definizione di impresa associata e collegata:

Dimensione	ULA (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	Fatturato o attivo di bilancio (tenuto conto delle imprese associate e collegate)	
Microimpresa	0-9	Max 2 ML	Max 2 ML
Piccola impresa	10-49	Max 10 ML	Max 10 ML
Media impresa	50-249	Max 50 ML	Max 43 ML

b) "Strategia area interna – Futuro Alta Carnia": documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637, concernente l'insieme di misure previste per lo sviluppo locale ed il potenziamento dei servizi essenziali dell'area tutta al fine della crescita e valorizzazione dell'Alta Carnia, da attuarsi a cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Soggetto capofila dell'area interna, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonché dei Ministeri interessati per competenza;

c) "Strategia per la specializzazione intelligente": Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (S3), da ultimo revisionata ed integrata con deliberazione n. 590 dell' 8 aprile 2016 che individua le aree di specializzazione e le traiettorie di sviluppo della Regione, come aggiornata, limitatamente alla Matrice di raccordo riportata al paragrafo 3.3.6 del Capitolo 3,

recante le traiettorie di sviluppo relative alle aree di specializzazione intelligente, a seguito della seduta del 23 maggio 2017 dal Comitato Strategico S3 istituito con deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2017, n. 893, comprensiva delle successive modifiche ed integrazioni apportate. Le aree di specializzazione nonché le relative traiettorie di sviluppo coinvolte nel presente intervento sono riportate all'allegato 5 al presente Bando;
d) "soggetti non indipendenti": imprese e altri soggetti associati o collegati tra loro, secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato I del regolamento (UE) 651/2014, o soggetti a controllo da parte della medesima persona fisica o da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela e affinità entro il secondo grado;
e) "impresa unica": ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
1) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
2) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
3) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
4) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
5) le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), della presente lettera per il tramite di una o più altre imprese;
f) "rete di impresa": forma organizzativa tra due o più imprese basata sulla cooperazione ed il coordinamento tra imprese interdipendenti che stabiliscono connessioni e relazioni sulla base della stipulazione del contratto di rete d'imprese cui all'articolo 3, commi 4ter, 4quater e 4quinquies del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni della Legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
g) "tecnologia": insieme di tecniche e procedimenti impiegati in un dato settore, nonché delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle elaborazioni teoriche e sistematiche, applicabili alla pianificazione e alla razionalizzazione dell'intervento produttivo;
h) "tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" (ICT): l'insieme dei metodi e delle tecnologie informatiche e telematiche che realizzano sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni;
i) "commercio elettronico": svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione dei dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materi di commercio elettronico. Il commercio elettronico;
j) "tecnologie abilitanti": le tecnologie di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione" – COM(2012) 341 final;
k) "impresa femminile": ai sensi del DPReg 312/2011, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da donne o l'impresa individuale il cui titolare è una donna nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è una donna e la società in nome collettivo il cui socio donna è anche il legale rappresentante della società;
l) "impresa giovanile": ai sensi del DPReg 55/2015, articolo 3, l'impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani oppure l'impresa cooperativa in cui la maggioranza dei soci è composta da giovani, l'impresa individuale il cui titolare è un giovane, nonché, nel caso della società di persone composta da due soci, la società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane e la società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentante della società;
m) "giovane": persona fisica di età non superiore ai trentacinque anni;
n) "innovazione": ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), ogni tipo di produzione,

sviluppo e sfruttamento di mutamenti nei settori economico, tecnologico, del welfare e della pubblica amministrazione, cui consegua un significativo miglioramento concreto e misurabile, con esclusione della mera invenzione o della scoperta che materializza una nuova conoscenza che resti priva di rilevanza economica ovvero dell'imitazione che si traduce in parziali modificazioni dei prodotti, dei processi o dei servizi da altri innovati; in particolare, fermi restando i requisiti di misurabilità e concretezza dei miglioramenti significativi, costituiscono innovazione:
1) il rinnovo o l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi nonché dei mercati a essi associati;
2) l'introduzione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione;
3) l'introduzione di mutamenti nella gestione, nelle organizzazioni, nell'esecuzione delle attività lavorative e nella qualificazione delle risorse umane;
o) "Autorità di Gestione": l'organismo responsabile della gestione e attuazione del POR FESR 2014-2020 secondo quanto stabilito dall'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e come specificato nell'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando. Tale organismo è individuato nell'Area per il manifatturiero della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione;
p) "Struttura Regionale Attuatrice (SRA)": la Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 2.3.a-b aree interne prevista dal POR FESR 2014-2020 limitatamente alla specifica riserva finanziaria destinata all'attuazione della Strategia Aree Interne, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) del Bando;
q) "Comitato tecnico": il Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Art. 3 - Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), la dotazione finanziaria del Bando è pari a € 440.000,00 euro, come individuata nella Strategia per l'area interna "Futuro Alta Carnia", così articolata:

a) piano finanziario del POR € 440.000,00 così ripartiti:

- quota dell'Unione europea: € 220.000,00;

- quota statale: € 154.000,00;

- quota regionale: € 66.000,00;

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive tramite deliberazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14/2015, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

Capo 2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 - Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda e beneficiare degli aiuti le micro, piccole, medie imprese dell'area interna regionale "Alta Carnia" cui al comma 7, lettera b) che, in alternativa:

a) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare le imprese del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;

b) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;

c) svolgono attività coerente con il progetto di investimento presentato, in particolare attività turistica.

2. Le PMI di cui al comma 1 sono quelle che esercitano attività economiche classificate da uno o più codici Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato 3 "CRITERI DI AMMISSIBILITÀ" del presente Bando. In aggiunta per le sole PMI di cui al comma 1, lettere a) e b), le stesse devono dichiarare che nell'esercizio della propria attività utilizzano materiali del legno e/o derivati del legno, ovvero materie agroalimentari. Le PMI di cui al comma 1, lettera c) devono dichiarare di svolgere attività ricollegate al turismo nell'area interna regionale denominata "Alta Carnia", come individuata nell'allegato 1 al bando.

3. Le PMI presentano il progetto in forma singola. Non sono ammesse a contributo le imprese che svolgono attività non rientranti fra quelle identificate al comma 1. Nel caso in cui l'impresa possieda una pluralità di codici Istat Ateco alcuni ammissibili ed alcuni non ammissibili, l'istanza sarà ammissibile se il progetto d'investimento è pertinente e connesso all'attività economica cui ad almeno un codice Istat Ateco 2007 di cui all'Allegato 3 del presente Bando.

4. Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1301/2013, non sono inoltre in particolare ammesse a contributo le imprese che svolgono attività di fabbricazione , trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, identificate dai seguenti codici ISTAT ATECO 2007:

a) 12.00.00 Industria del tabacco;

b) 46.21.21 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo;

c) 46.35.00 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco.

5. In conformità all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti di cui al Bando non possono essere concessi quali aiuti "de minimis" a:
a) imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
6. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a) e b), del comma 5, opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori od attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.
7. Le imprese beneficiarie devono possedere, a pena d'inammissibilità, i seguenti requisiti soggettivi:

a) essere regolarmente costituite e registrate presso il Registro delle imprese, salvo il caso in cui il soggetto richiedente non sia tenuto per legge a tale iscrizione; le imprese non residenti nel territorio della Repubblica italiana al momento della presentazione della domanda devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato membro di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;

b) avere sede legale od unità operativa, in cui viene realizzato il progetto d'investimento, attiva nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia" come individuata dalla deliberazione di Giunta regionale 2 aprile 2015, n. 597 (Strategia nazionale per le Aree interne del Paese. Approvazione delle Aree interne ai fini della Programmazione regionale dei Fondi strutturali FEASR, FESR e FSE 2014-2020 e individuazione dell'Area del Progetto prototipo) ed esplicitata nell'Allegato 1 del Bando, fatto salvo quanto previsto al comma 8;
c) essere attive come risultante dalla visura camerale;
d) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, né un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
e) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune;
f) rispettare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come esplicitato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);
g) possedere il requisito di regolarità contributiva ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria);
h) possedere, in relazione al progetto di investimento proposto, il requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in conformità all'allegato 2 del bando;
i) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
j) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, lettera b), possono presentare domanda di aiuto anche le PMI che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora sede legale od unità operativa attive nel territorio regionale dell'area interna denominata "Alta Carnia", in cui deve essere realizzato il progetto d'investimento. In tal caso l'attivazione della sede o dell'unità operativa nell'area interna dell'Alta Carnia cui all'allegato 1 del bando, dove l'impresa intende realizzare il progetto, e la registrazione nel Registro delle imprese laddove prevista per legge, deve intervenire prima dell'avvio del progetto medesimo. Nel caso in cui detta attivazione ed iscrizione non intervengano entro tale termine, il contributo non è concesso ovvero la concessione è revocata qualora sia già intervenuta.

Capo 3. PROGETTI DI INVESTIMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 - Progetti di investimento ammissibili

1. Possono essere ammessi agli aiuti i progetti di investimento in tecnologie dell'informazione e della comunicazione, volti:
a) all'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per la realizzazione di servizi di informazione integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di customer relationship management

(CRM), la tracciabilità del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di business intelligence e di business analytics, nonché per il commercio elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;
b) all'introduzione di soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell'Internet of Things consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un'automazione dei diversi processi aziendali;
c) all'introduzione di servizi innovativi delle imprese turistiche.
2. Non sono finanziabili interventi di mera sostituzione. I progetti di investimento di cui al comma 1, lettere a) e c) sono diretti al miglioramento dei processi aziendali nonché all'accrescimento delle capacità di penetrare in nuovi mercati.
3. I progetti di investimento devono essere realizzati nel territorio regionale circoscritto alla sola area interna "Alta Carnia" cui all'Allegato 1 del Bando, nella sede legale o in un'unità operativa.

Art. 6 - Spese ammissibili

1. Ai fini della realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5, sono ammissibili le spese, sostenute e pagate nel periodo di ammissibilità della spesa, concernenti:
a) l'acquisto e l'installazione di hardware, apparati di networking, attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di comunicazione e per la fabbricazione digitale, nonché l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza della connessione di rete;
b) l'acquisto di software e licenze, anche a canone periodico o a consumo limitatamente al periodo di durata del progetto;
c) l'acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing, registrazione di domini e di caselle di posta elettronica, limitatamente al periodo di durata del progetto;
d) l'acquisto di sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività;
e) l'acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto presentato, compresi i servizi di traduzione dei testi dei siti web, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c) e d), forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o altra documentazione equipollente. I servizi di consulenza possono essere resi anche da università ed enti di ricerca;
f) l'installazione ed impiantistica connessi direttamente al progetto presentato;
g) la consulenza di avviamento ed affiancamento qualificato all'avviamento del sistema gestionale, nel limite del 30 % della spesa ammessa di cui alle lettere a), b), c) e d).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto di investimento sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
3. In deroga a quanto stabilito al comma 2, in conformità all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1303/2013 e nel rispetto del paragrafo 6 dell'articolo 65 medesimo, qualora, su espressa indicazione dell'impresa richiedente, gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), d) ed f) siano concessi in osservanza del regolamento (UE) 1407/2013, ai fini del Bando sono considerate ammissibili anche le spese sostenute a partire dal 1° marzo 2016, se non costituiscono la totalità delle spese complessive per la realizzazione del progetto di investimento, la cui conclusione deve essere comunque successiva alla data di presentazione della domanda.
4. Ai fini della loro ammissibilità, le spese di cui al comma 1 devono essere:
a) pertinenti ed imputabili alla realizzazione del progetto di investimento;
b) conformi alla normativa richiamata all'articolo 32 del Bando.

Art. 7 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese diverse da quelle previste all'articolo 6 e, in particolare, le spese relative a:
a) spese di personale;
b) beni immobili ed opere edili;
c) materiali presenti a magazzino, scorte e materiali di consumo;
d) beni usati;
e) beni in leasing;
f) spese di noleggio;
g) servizi di consulenza continuativi o periodici inclusi nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
h) attività di consulenza avente per oggetto la predisposizione della domanda di aiuto e della rendicontazione;
i) canoni di manutenzione e assistenza;
j) garanzie fornite da istituti bancari, assicurativi o finanziari;
k) spese accessorie quali IVA, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dall'impresa beneficiaria ai sensi della vigente normativa fiscale, valori bollati e altre imposte e tasse, interessi debitori, aggi, spese bancarie, perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari.
2. Non sono ammissibili le spese relative ad acquisti da soggetti non indipendenti, definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), nonché le spese in relazione alle quali sussistano i rapporti giuridici indicati dall'articolo 31 della L.R. 7/2000.

Art. 8 - Limiti di spesa e di aiuto

1. Non sussiste alcun limite minimo di spesa ammissibile del progetto.
2. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 200.000,00 euro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 9 - Intensità dell'agevolazione

1. A favore dei soggetti richiedenti sono concessi contributi in conto capitale a titolo "de minimis" in osservanza delle condizioni prescritte dal Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Il contributo è concesso nel limite del 70 % della spesa ammissibile.
3. Al fine del riscontro preliminare del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa richiedente rilascia, al momento della presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, dalla impresa unica - cui alla definizione datane all'articolo 2, comma 1, lettera e) – di cui l'impresa richiedente fa parte, a norma del Regolamento (UE)1407/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Art. 10 - Durata e termini di realizzazione del progetto di investimento

1. Il progetto di investimento deve essere concluso e rendicontato entro 12 mesi decorrenti dalla data di intervenuta accettazione del contributo ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Tale termine può essere prorogato secondo le modalità di cui all'articolo 20.
2. Il progetto di investimento è avviato a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
3. Il progetto di investimento si intende avviato alla prima delle seguenti date:

a) nel caso di acquisto di beni, la data del perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, ovvero, in mancanza, la data del documento di trasporto. In assenza del documento di trasporto, la data della prima fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi e consulenze, la data del contratto giuridicamente vincolante ovvero, in mancanza, la data della prima fattura.

4. Il progetto di investimento si intende concluso all'ultima delle seguenti date:
a) nel caso di acquisto di beni, la data della relativa fattura;
b) nel caso di acquisizione di servizi, la data di conclusione della prestazione specificata nel contratto ovvero, in mancanza di tale specificazione, la data dell'ultima fattura.
5. Alla data di rendicontazione gli investimenti devono essere attivi nella sede o nell'unità operativa dell'impresa dove è stato realizzato il progetto.
6. Non sono ammissibili, in ogni caso, le spese sostenute dopo il 30 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

Art. 11 - Cumulo

1. Gli aiuti possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di cumulo degli aiuti concessi.

2. Gli aiuti possono essere, altresì, cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che un progetto possa ricevere sostegno da uno o più fondi Strutturali e di Investimento Europei oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione Europea, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi Strutturali e di Investimento Europei non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma. In ogni caso è fatto divieto del cosiddetto "doppio finanziamento".

Capo 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 12 - Composizione della domanda

1. La domanda di aiuto è costituita dal documento elettronico generato automaticamente dal sistema informatico di cui all'articolo 13, comma 1, in esito al completamento della compilazione delle parti componenti elencate al comma 2 del presente articolo. La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolare di impresa individuale o dal procuratore interno dell'impresa richiedente o da soggetto dotato di apposita procura speciale. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

2. La domanda di aiuto si compone dei seguenti elementi essenziali, i cui schemi sono approvati con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna:

a) frontespizio della domanda, generato automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, contenente l'elenco degli altri elementi allegati che compongono la domanda di aiuto;

b) istanza di aiuto, generata automaticamente attraverso il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro di cui all'articolo 13, comma 1, con i dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa dell'impresa richiedente di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h);
c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi di cui all'articolo 25;
d) relazione dettagliata del progetto;
e) piano delle spese relative al progetto.
3. Gli schemi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando e possono essere modificati con decreto dal Responsabile della SRA.
4. Devono essere altresì allegati alla domanda:
a) copia del modello F23 concernente il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 5;

b) curriculum o scheda di presentazione, ovvero altra documentazione equipollente, dei soggetti prestatori delle consulenze di cui all'articolo 6, comma 1, lett. e) e g) ad eccezione delle università ed enti di ricerca a maggioranza pubblica;

c) procura riportante i poteri di firma dell'eventuale procuratore interno firmatario di cui all'articolo 13, comma 4, lett. a) qualora non siano riportati in visura;

d) procura redatta secondo il fac-simile approvato con le modalità di cui al comma 2 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, con cui viene incaricato il soggetto delegato alla sottoscrizione e presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 4, lett. b). In tal caso il legale rappresentante o titolare di impresa individuale dovrà comunque sottoscrivere digitalmente l'elenco delle dichiarazioni sostitutive cui al comma 2, lettera c), oltre all'eventuale documentazione allegata alla domanda la cui sottoscrizione non possa essere delegata a soggetto esterno;

e) autocertificazioni riportanti i dati societari e personali necessari ai fini dell'acquisizione delle informazioni antimafia, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lett. j), nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia cui al D.lgs. 159/2011;

f) per le imprese non aventi sede nel territorio italiano all'atto di presentazione della domanda, documentazione che comprovi la costituzione secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscrizione nel relativo registro delle imprese nonché titolo del soggetto firmatario della documentazione di domanda;

g) documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 del bando.

5. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo nell'importo vigente al momento della presentazione della domanda stessa, il cui versamento deve essere attestato tramite F23 secondo le indicazioni riportate nelle linee guida di cui all'articolo 13, comma 6.

Art. 13 - Presentazione della domanda

1. La domanda di aiuto è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna per via telematica solo ed esclusivamente tramite il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro denominato "Front end generalizzato" (FEG) a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando dove sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.

2. Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine o non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità diverse da quelle previste dal bando.

3. La medesima impresa può presentare una sola domanda di aiuto a valere sul bando. La PMI può in ogni caso ritirare la domanda già presentata mediante comunicazione formale alla SRA ed eventualmente presentarne successivamente un'altra entro il termine di scadenza di cui al comma 5.

4. La domanda può essere sottoscritta ed inoltrata:

a) dal legale rappresentante dell'impresa o titolare dell'impresa individuale o procuratore interno dell'impresa;

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale rappresentante dell'impresa o titolare di impresa individuale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lett. d).

5. La domanda è presentata per via telematica esclusivamente tramite il sistema informatico FEG dalle ore 12:00:00 del giorno **17 ottobre 2017** fino alle ore 12:00:00 del giorno **16 novembre 2017**. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro effettuato tramite il sistema FEG.

6. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

7. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate all'interno dell'articolo 14.

Capo 5. PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

Art. 14 – Procedimento e istruttoria della domanda

1. Gli aiuti sono concessi tramite procedimento a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria regionale è svolta dal Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione ed alle condizioni di ammissibilità previsti dal bando.
4. Ove la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.
5. Nei casi di cui al comma 4, si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
6. Le domande che, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, risultino ammissibili all'aiuto sono sottoposte alla valutazione ai sensi dell'articolo 16.
7. Nel caso in cui la domanda risulti, in esito alla fase istruttoria di cui al presente articolo, inammissibile all'aiuto, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, prima della formale adozione del provvedimento negativo, all'impresa richiedente sono comunicati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, con assegnazione di un termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
8. La regolarità contributiva dell'impresa richiedente è verificata prima dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto in conformità all'articolo 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia).

9. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, è verificata in sede di concessione dell'aiuto l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 15 – Cause di non ammissione

1. Fatto salvo il rispetto, in particolare, dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ai fini della completezza e correttezza della domanda di aiuto, costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

a) la presentazione della domanda di aiuto nel mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui agli articoli 12 e 13;

b) la mancata sottoscrizione della domanda, secondo le modalità indicate dall'articolo 13;

c) l'assenza degli elementi essenziali previsti dall'articolo 12, comma 2; non è prevista l'integrazione dei documenti essenziali indicati all'articolo 12, comma 2, essendo consentita solo la regolarizzazione e l'integrazione delle informazioni fornite.

2. La presenza di una delle cause d'inammissibilità sopra elencate comporta la non ammissibilità all'aiuto della relativa domanda.

3. Non sono altresì ammesse le domande per le quali il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, nonché le domande presentate dalla medesima impresa successivamente alla prima ritenuta istruibile ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

4. Al fine della valutazione di ammissibilità della spesa in fase istruttoria sono valutate, in particolare, le condizioni di ammissibilità poste dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10 ed 11.

Art. 16 - Valutazione dei progetti e graduatoria

1. Le domande risultate ammissibili, sono valutate mediante applicazione ai progetti di investimento dei criteri valutativi di cui all'Allegato 4 del bando, con attribuzione dei relativi punteggi.
2. In sede di attribuzione del punteggio la SRA valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati in domanda dall'impresa richiedente al fine della richiesta del relativo punteggio.
3. Nel caso in cui l'istruttoria della domanda comporti particolare complessità tecnica in relazione alla ammissibilità del progetto di investimento od in relazione all'applicazione dei criteri valutativi, la SRA può acquisire la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005.
4. Nel caso di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione dei termini del procedimento.
5. In esito alla fase istruttoria di cui al comma 1, viene approva la graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto e l'elenco delle domande finanziabili con le risorse immediatamente disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. La graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, l'elenco delle domande finanziabili, nonché l'elenco delle domande non ammesse all'aiuto sono pubblicati sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione.
6. A parità di punteggio è data preferenza alle domande con il minore importo di aiuto ammissibile; in caso di ulteriore parità le domande sono classificate secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema di gestione informatico delle domande.

Art. 17 – Concessione dell’aiuto

1. In conformità alla graduatoria, il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna adotta entro centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle domande il provvedimento di concessione dell’aiuto alle imprese che risultano immediatamente finanziabili con le risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna notifica via PEC al beneficiario il provvedimento di concessione dell’aiuto, acquisendo l’accettazione del contributo, con l’indicazione della data di previsto od effettivo avvio del progetto, ovvero la rinuncia entro 15 giorni dalla notifica della relativa comunicazione.
3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l’ultima domanda cui spetta l’aiuto, è disposta la concessione parziale nei limiti dei fondi disponibili, con riserva di integrazione con eventuali risorse sopravvenute.
4. Qualora non tutte le domande ammesse in graduatoria siano state finanziate per insufficiente disponibilità di risorse e si rendano disponibili successivamente ulteriori risorse destinate specificamente allo scorrimento della graduatoria, si procede allo scorrimento della medesima e alla concessione di altri aiuti nei limiti di importo di tali ulteriori risorse.
5. Il provvedimento di concessione stabilisce, in particolare:
a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità all’articolo 23;
b) gli obblighi del beneficiario, incluso l’obbligo di presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’articolo 25, comma 3;
c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione del medesimo;
d) i casi di proroga ai sensi dell’articolo 20;
e) i casi e le modalità di presentazione delle varianti ai sensi dell’articolo 18;
f) le modalità di erogazione del contributo ai sensi degli articoli 21 e 22.
6. Sono pubblicati on line i dati di sintesi dei progetti finanziati, ai sensi delle seguenti norme:
a) regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 115, paragrafo 2 e allegato XII, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione, in particolare della denominazione e della descrizione sintetica dei progetti;
b) decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza), articolo 26, che prevede la pubblicazione sul sito internet della Regione dei dati relativi alla concessione;
c) legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea), articolo 52, che prevede la pubblicazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato dei dati relativi alla concessione.
7. Ai procedimenti contributivi cui al bando si applicano le norme di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - Decreto trasparenza).
8. La regolarità contributiva è accertata prima dell’adozione del provvedimento di concessione dell’aiuto.
9. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva sono oggetto di controllo a campione successivo alla concessione dell’aiuto, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Capo 6. REALIZZAZIONE E VARIAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Art. 18 - Variazioni al progetto di investimento

1. L’impresa beneficiaria realizza il progetto conformemente a quanto previsto nel provvedimento di concessione dell’aiuto, sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci ed i relativi valori di spesa ammessi.

2. Eventuali variazioni del progetto ammesso all'aiuto possono essere proposte presentando apposita richiesta alla SRA sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria adeguatamente motivata e accompagnata da una relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del progetto.
3. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo del progetto di investimento ammesso all'aiuto ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione dello stesso. Non sono ammissibili richieste di variazione del progetto d'investimento presentate prima della concessione del contributo.
4. Le variazioni possono intervenire solo in ordine a voci di spesa già dichiarate in sede di formulazione della domanda.
5. La comunicazione dell'esito della valutazione delle variazioni proposte ha luogo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Le variazioni non comportano un aumento dell'aiuto concesso all'impresa beneficiaria.
6. In difetto di comunicazione di cui al comma 2, qualora in sede di rendicontazione sia accertata la rilevante difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata ed il progetto d'investimento approvato, sentito il parere del Comitato tecnico se sul relativo progetto era già stato richiesto di pronunciarsi, il contributo concesso viene rideterminato o revocato.
7. La modifica dei requisiti previsti per l'attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri di valutazione di cui all'articolo 16 ed all'Allegato 4 al bando comporta, in sede di rendicontazione, la rideterminazione del punteggio e, qualora lo stesso risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria, la concessione del contributo viene revocata.

Art. 19 - Variazioni soggettive dei beneficiari

1. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli aiuti assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:
a) presenti specifica domanda di subentro;
b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'aiuto in capo al beneficiario originario;
c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;
d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;
e) si impegni a rispettare gli obblighi ed i vincoli di cui all'articolo 25 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal provvedimento di concessione in capo all'impresa originariamente beneficiaria.
2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni di cui al comma 1, l'impresa subentrante presenta domanda di subentro entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alla variazione soggettiva, contenente:
a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione ed una relazione sulla variazione medesima;
b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione dell'aiuto in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma dell'aiuto;
d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la revoca o la rideterminazione dell'aiuto concesso.
4. In assenza del rispetto delle condizioni previste al comma 1, gli aiuti assegnati non sono concessi e gli aiuti concessi o erogati sono revocati, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

5. Il provvedimento conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 2 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Capo 7. PROROGA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

Art. 20 – Proroga

1. Il soggetto beneficiario può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione del progetto d'investimento, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima dei dodici mesi decorrenti dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 10, comma 1. La richiesta deve essere inoltrata via PEC.

2. Per motivate esigenze straordinarie legate al completamento del progetto, può essere autorizzata un'ulteriore proroga rispetto al termine del progetto già prorogato ai sensi del comma 1, su autorizzazione dell'Autorità di Gestione, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR 2014-2020.

3. Le proroghe del termine di conclusione del progetto sono autorizzate dalla SRA entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga del termine di conclusione del progetto oppure di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza di detto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di conclusione dell'iniziativa comunicata, previa valutazione sull'effettiva e compiuta realizzazione del progetto secondo la sua finalità originaria.

Capo 8. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 21 - Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

1. Gli aiuti possono essere erogati in via anticipata, in unica soluzione nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della richiesta, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e pubblicato sul sito internet della Regione. La richiesta, sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.
2. L'erogazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fideiussione di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi ai sensi della legge regionale 7/2000, prestata da banche o assicurazioni o da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione è redatta secondo il modello fac-simile disponibile sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando, sottoscritta digitalmente dal soggetto fideiussore e trasmessa in allegato alla richiesta di liquidazione anticipata.
3. L'erogazione anticipata è altresì subordinata all'avvio del progetto d'investimento, da accertarsi mediante presentazione della documentazione di spesa o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente. Non saranno in ogni caso accettate autodichiarazioni di pagamento prodotte dal beneficiario.
4. La richiesta di anticipazione, corredata della fideiussione, è presentata dal beneficiario entro il termine massimo di quattro mesi dalla data di accettazione del contributo di cui all'articolo 17, comma 2 e comunque prima della data di conclusione del progetto, pena il non accoglimento della richiesta medesima.
5. La liquidazione anticipata del contributo è sospesa nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
6. In sede di erogazione dell'anticipo, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

7. Nei casi di cui al comma 6 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 22 - Erogazione del contributo a titolo di acconto

1. In alternativa a quanto stabilito all'articolo 21, il contributo può essere erogato, previa richiesta da parte del beneficiario, a titolo di acconto nella misura minima del 50% della spesa ammissibile, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, documentate in conformità a quanto indicato all'articolo 23. La richiesta di erogazione del contributo a titolo di acconto, redatta secondo il modello fac-simile predisposto dalla SRA e sottoscritta digitalmente, deve essere inoltrata via PEC.

2. A seguito dell'avvenuta presentazione della rendicontazione relativa allo stato di avanzamento del progetto di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla presentazione della stessa, con il provvedimento di approvazione del rendiconto inerente all'acconto, verrà disposta la liquidazione del contributo a titolo di acconto e la successiva erogazione del relativo acconto. La rendicontazione della spesa sostenuta a titolo di saldo deve essere presentata secondo le modalità prescritte dall'articolo 23.

3. In sede di erogazione del contributo a titolo di acconto, la SRA verifica la regolarità contributiva dell'impresa richiedente a norma dell'articolo 31 del decreto legge 69/2013 e nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA verifica altresì l'assenza delle pertinenti condizioni ostative alla concessione dell'aiuto in conformità a tale normativa.

4. Nei casi di cui al comma 3 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 23 - Rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata, previa sottoscrizione digitale, alla Presidenza della Regione, Servizio coordinamento politiche per la montagna attraverso il sistema informatico FEG accessibile dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.
2. La PMI beneficiaria presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera a), utilizzando lo schema approvato con decreto del Responsabile della struttura regionale attuatrice e pubblicato sul sito internet della Regione. La rendicontazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o titolare di impresa individuale o da soggetto dotato di apposita procura speciale.
3. E' fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, se recapitata prima della scadenza del termine stesso, accordabile per un periodo massimo di novanta giorni decorrente dal termine originario di scadenza. Al fine del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione fa fede la data di inoltro telematico tramite il sistema FEG.

4. Sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al Bando, sono pubblicate le modalità di accreditamento e le linee guida alla compilazione.
5. Per la rendicontazione, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, l'impresa beneficiaria presenta, in particolare:

a) relazione sulla realizzazione del progetto d'investimento contenente la descrizione degli investimenti effettuati, dei risultati conseguiti e dei tempi di attuazione;
b) elenco analitico dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto d'investimento ammesso all'aiuto, in coerenza con le voci di spesa definite in sede di concessione, riportante la lista delle fatture pagate e l'indicazione per ciascuna di esse di numero, data di emissione, descrizione della spesa, denominazione del fornitore, data di

pagamento, importo al netto di IVA e importo dell'IVA e i dati relativi ad altri eventuali aiuti pubblici ottenuti a valere sui costi di cui alla fattura;
c) copia dei documenti originali di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente; i giustificativi di spesa devono contenere esplicita descrizione della prestazione eseguita in riferimento al progetto oggetto di aiuto;
d) documentazione di cui al comma 8 comprovante l'avvenuto pagamento della spesa;
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera c);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del beneficiario che attesta che le spese rendicontate non riguardano le ipotesi cui all'articolo 7, comma 2.
6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana.

7. La SRA ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti presentati in sede di rendicontazione ai sensi del presente articolo.

8. Il beneficiario prova l'avvenuto pagamento della spesa attraverso la seguente documentazione:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile ed integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;
b) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato.
9. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione, né il pagamento in contanti.

10. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria attesta, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j), ovvero la sussistenza di eventuali situazioni difformi.

11. Le eventuali note di accredito sono debitamente evidenziate nella rendicontazione ed allegate alla stessa.

12. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione od all'integrazione.

13. Nel caso di cui al comma 12 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

14. In sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria dichiara, se il caso sussiste, quali documenti di spesa rendicontati sono stati utilizzati ai fini dell'ottenimento di altri incentivi pubblici, specificandone i riferimenti normativi ed amministrativi.

15. La firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta sui documenti per i quali è prevista la sottoscrizione digitale è considerata valida se ricorrono le condizioni descritte all'articolo 12, comma 1. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema FEG sono pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando.

16. Nel caso in cui l'istruttoria della rendicontazione comporti particolare complessità tecnica in relazione alla verifica della corretta realizzazione del progetto di investimento, può essere acquisita la valutazione tecnica del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 15 della legge regionale 26/2005 laddove questo abbia già reso proprio parere in sede d'istruttoria, in ordine all'ammissibilità e valutazione del progetto d'investimento.

17. Nel caso di cui al comma 16 si applica l'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/2000, in materia di sospensione del termine del procedimento.

Art. 24 – Liquidazione ed erogazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato ed erogato a seguito della conclusione dell'istruttoria della rendicontazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte della SRA.
2. L'erogazione degli aiuti è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.
3. L'erogazione dell'aiuto avviene esclusivamente tramite accreditamento su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria.
4. Prima dell'erogazione di cui al comma 1, la SRA verifica la regolarità contributiva del beneficiario in conformità all'articolo 31 del decreto legge 69/2013. Nei casi di applicazione della vigente normativa antimafia, la SRA in sede di liquidazione ed erogazione dell'aiuto di cui al comma 1 verifica altresì l'assenza delle condizioni ostative alla sua concessione in conformità a tale normativa.

Capo 9. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

Art. 25 - Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
a) realizzare il progetto approvato con l'atto di concessione secondo le modalità ed i termini ivi previsti, fatte salve le proroghe autorizzate, dell'aiuto concesso;
b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione;
c) mantenere il vincolo di stabilità delle operazioni nei tre anni successivi al pagamento finale dell'aiuto, ossia:
i. mantenere l'iscrizione al Registro delle imprese;
ii. mantenere la sede legale o l'unità operativa attiva nel territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando;
iii. non essere in stato di liquidazione, ad eccezione di liquidazione connessa a procedura concorsuale;
iv. mantenere sul territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, e non alienare o cedere a qualsiasi titolo i beni materiali ed immateriali oggetto di aiuto;
d) ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 3/2015, non realizzare per un periodo di cinque anni dalla concessione dell'aiuto, pena la revoca dello stesso, la delocalizzazione del sito incentivato dal territorio regionale dell'area interna Alta Carnia, come individuata nell'Allegato 1 del bando, a quello di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento;
e) nel caso delle imprese di cui all'articolo 4, comma 8, attivare e registrare nel Registro delle imprese la sede legale o l'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento prima dell'avvio del progetto medesimo;
f) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione alla SRA di tutte le comunicazioni relative ai procedimenti inerenti l'aiuto, salvo i casi in cui è richiesta la trasmissione tramite il sistema FEG;
g) mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al progetto d'investimento finanziato, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto, garantendo la tracciabilità delle spese relative al progetto nel sistema contabile dell'impresa, contribuendo altresì ad implementare apposito fascicolo informatico di progetto;
h) conservare presso la propria sede, per 6 anni decorrenti dalla data dell'atto di approvazione della rendicontazione, gli originali della documentazione del progetto trasmessa in copia e dell'altra documentazione rilevante ai fini dei procedimenti relativi all'aiuto ed ai fini dei controlli relativi al POR FESR 2014-2020 ed alla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;
i) accettare la pubblicazione sul sito della Regione dei dati di cui all'articolo 17, comma 6;
j) consentire ed agevolare ispezioni e controlli di cui all'articolo 27 e fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione prevista dal POR FESR e dalla Strategia per l'Area interna Alta Carnia;

k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 19 od altro fatto che possa pregiudicare la gestione od il buon esito dell'operazione;
l) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio di cui al criterio di valutazione 6 dell'Allegato 4, mantenere il livello occupazionale, espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia, raggiunto alla data di presentazione della rendicontazione almeno per i dodici mesi successivi a tale data. In tal caso, il beneficiario deve attestare all'atto della rendicontazione e a dodici mesi dalla data di presentazione della stessa, secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione, il rispetto di detto vincolo mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. La mancata presentazione della dichiarazione comporta l'effettuazione di controlli ed ispezioni da parte della SRA ed il mancato rispetto del requisito comporta la sanzione cui all'articolo 28, comma 6;
m) nel caso delle imprese che hanno ottenuto il punteggio cui ai criteri di valutazione 4.a e 4.b dell'Allegato 4, dimostrare in sede di rendicontazione l'effettivo raggiungimento dei pertinenti obiettivi.
2. In materia di informazione e comunicazione, i beneficiari hanno l'obbligo di:
a) informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR, durante l'attuazione del progetto ed entro 3 mesi dal suo avvio o, per progetti avviati precedentemente alla concessione dell'aiuto entro 3 mesi dalla comunicazione della concessione, e fino all'adozione dell'atto di approvazione della rendicontazione, con le seguenti modalità:
i. fornire sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione del progetto, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto dall'Unione europea, dalla Repubblica italiana e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
ii. esporre, durante l'attuazione del progetto, in luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area di ingresso della sede in cui viene realizzato il progetto, almeno un poster in formato minimo A3. Il poster dovrà riportare, in particolare, il nome "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 – 2020 Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", la denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione europea ed al FESR. La denominazione e l'obiettivo principale del progetto, l'emblema dell'Unione Europea ed il riferimento all'Unione europea e al FESR devono occupare almeno il 25% della superficie. I loghi degli altri finanziatori (Repubblica italiana e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) devono essere di pari dimensione rispetto dell'Unione Europea; le caratteristiche tecniche del poster saranno pubblicate sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando o nella sezione dedicata al POR;
b) qualora richiesto dalla Regione, trasmettere una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia; tale materiale ed informazioni fornite potranno essere pubblicati sul sito web della Regione, sulle pagine web dedicate alla Strategia per le aree interne, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzato quale informazione descrittiva dell'avanzamento del POR e della Strategia per l'area interna Alta Carnia, oltre che in altre iniziative di diffusione;
c) rendere evidente la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo del POR e dei loghi dei finanziatori (Unione europea, Repubblica italiana e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) su tutta l'eventuale documentazione elaborata e distribuita (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: materiali, attestati di partecipazione, ecc.) in caso di realizzazione di iniziative inerenti al progetto finanziato che prevedono la partecipazione di pubblico nonché in relazione ad altre eventuali iniziative di informazione e comunicazione.
3. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), il beneficiario presenta, in conformità all'articolo 45 della legge regionale 7/2000, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3, si procederà ad ispezioni e controlli, come stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

5. Prima di disporre l'ispezione o il controllo ai sensi del comma 4, la SRA ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 richiedendo la presentazione della dichiarazione medesima entro un termine perentorio.
6. Le assunzioni con cui è conseguito l'incremento occupazionale di cui al comma 1, lettera l), devono avvenire nel rispetto delle pari opportunità, della parità di genere e della non discriminazione.
7. I beneficiari sono tenuti, infine, a rispettare le indicazioni in materia di informazione e comunicazione (a titolo esemplificativo, concernenti l'uso del logo della Strategia Nazionale per le Aree interne, ecc…) che potranno essere impartite dal responsabile del procedimento al fine dell'attuazione della Strategia per l'area interna Alta Carnia.

Art. 26 - Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il conseguimento degli obiettivi del bando è misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio del POR FESR 2014-2020:
INDICATORI DI RISULTATO:
23c31 Tasso di innovazione del sistema produttivo, percentuale, valore di base 38,00, valore obiettivo al 2023 41,00
INDICATORI DI REALIZZAZIONE:
CO01 Numero di imprese che ricevono sostegno, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO02 Numero di imprese che ricevono sovvenzioni, valore obiettivo al 2023 - totali 430
CO06 Investimenti privati corrispondenti al sostegno pubblico alle imprese (sovvenzioni), valore obiettivo al 2023 - totali 43.000.000,00 €
CO08 Crescita dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di un sostegno, valore obiettivo al 2023 – crescita dell'occupazione in equivalenti a tempo pieno: n. 400
CO28 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per il mercato, valore obiettivo al 2023 - totali 50
CO29 Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finalizzato all'introduzione di nuovi prodotti per l'azienda, valore obiettivo al 2023 - totali 125
INDICATORI DI REALIZZAZIONE LEGATI AL PROGETTO:
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: micro/nanoelettronica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: nanotecnologia
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: fotonica
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: materiali avanzati
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: biotecnologia industriale
- numero progetti concernenti gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti: tecnologie di produzione avanzate.
INDICATORI AMBIENTALI:
Previsti dalla procedura di attivazione
- Numero di imprese che introducono innovazioni per il miglioramento delle performance ambientali (conversione cicli produttivi tramite tecnologie green).
- Numero dei progetti nel settore del turismo sostenibile per il miglioramento delle performance ambientali.
- Percentuale di progetti a valenza ambientale sul totale dei progetti finanziati.
- Percentuale dei progetti a valenza ambientale (spesa) su importo complessivo dei progetti finanziati.
- Numero di imprese le cui iniziative hanno una ricaduta ambientale nei seguenti ambiti:
1) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
2) la riduzione e il riciclo dei rifiuti;
3) la riduzione e l'abbattimento degli inquinanti;
4) il risparmio delle risorse energetiche e l'efficienza energetica;
5) il risparmio delle risorse idriche;

6) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.
2. Il conseguimento degli obiettivi del bando è, altresì, misurato attraverso i seguenti indicatori di monitoraggio propri della Strategia per l'area interna dell'Alta Carnia:
INDICATORI DI RISULTATO
- Specializzazione/diversificazione produttiva delle imprese dell'area: quota di addetti delle filiere interessate dall'intervento (agroalimentare e foresta-legno) a livello locale sulla stessa quota calcolata a livello regionale, valore obiettivo al 2023 – 1,15
INDICATORI DI REALIZZAZIONE
- Numero di imprese che ricevono un sostegno, valore obiettivo al 2023 – 25.

Capo 10. CONTROLLI E REVOCHE

Art. 27 - Controlli ed ispezioni

1. La Regione, lo Stato e l'Unione Europea possono disporre in qualsiasi momento, nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del finanziamento nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali altri soggetti coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.
2. I requisiti attestati con dichiarazione sostitutiva dalle imprese beneficiarie sono oggetto di controllo a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
3. La SRA effettua i controlli amministrativi ed i controlli in loco.

Art. 28 – Annullamento, revoca e rideterminazione dell'aiuto

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito, anche indotti dalla condotta serbata dal beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'aiuto è revocato nei seguenti casi:
a) rinuncia del beneficiario;
b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento di cui all'articolo 4, comma 1 e comma 7, lettera a), b), c), d), e), f), i) e j);
c) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
d) nel caso in cui le imprese di cui all'articolo 4, comma 8, non abbiano proceduto prima dell'avvio del progetto all'attivazione ed alla registrazione nel Registro delle imprese della sede legale o dell'unità operativa sul territorio regionale dell'area interna dell'Alta Carnia dove è realizzato il progetto di investimento;
e) nel caso di cui all'articolo 19, comma 4;
f) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a), b), g) ed h), nonché nel caso in cui non siano rispettati i vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d);
g) nel caso in cui non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 25, comma 2, previa diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, non inferiore a 30 giorni dalla notificazione della diffida;
h) qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo del progetto ammesso all'aiuto ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle

modalità di esecuzione tra il progetto effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 18;
i) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda.
3. La SRA comunica tempestivamente all'impresa l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
4. Se in sede di rendicontazione risultano variazioni relative agli elementi valutati ai sensi dell'articolo 16 per l'attribuzione del punteggio, si procede alla rideterminazione del punteggio in conformità all'articolo 16 medesimo. Non si procede alla rideterminazione del punteggio nel caso in cui le variazioni di cui al primo periodo riguardino il criterio di cui al punto 6 dell'Allegato 4 del bando qualora il mancato conseguimento dell'incremento occupazionale garantito sia afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, l'aiuto è confermato o revocato, parzialmente o completamente, a seconda della nuova collocazione in graduatoria della domanda rispetto alle altre domande ammesse.
6. L'aiuto complessivo concesso e liquidato è rideterminato mediante applicazione di una sanzione pari al 5% dello stesso qualora non sia rispettato l'obbligo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera l), inerente il mantenimento, nei 12 mesi successivi alla data di rendicontazione del progetto, l'incremento occupazionale in base al quale è stato attribuito il punteggio premiale di cui al punto 6 dell'Allegato 4, nel caso in cui, a seguito della decurtazione di detto punteggio premiale, il punteggio complessivo rideterminato risulti inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria. Il mancato rispetto dell'obbligo non è oggetto di sanzione qualora afferente a casi motivati e documentati non imputabili all'impresa, in particolare sulla base dell'inclusione nei Piani di fronteggiamento delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.
7. La revoca, parziale o completa, dell'aiuto comporta la restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
8. In ipotesi di violazione dei vincoli di cui all'articolo 25, comma 1, lettere c) e d), si applica quanto stabilito in materia di rideterminazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 6 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 - Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

1. In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della partecipazione al presente bando avviene esclusivamente per le finalità del medesimo e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si rende la seguente informativa:

a) finalità: i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché per supportare la precompilazione dei moduli on line e gestire le pratiche esistenti relative al beneficiario, e altresì per gli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del POR FESR 2014-2020 e della Strategia nazionale per le aree interne del paese, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;

b) natura del conferimento: il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;

c) modalità di trattamento: la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici e telematici;

d) diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio, controllo, analisi e verifica sui Programmi, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.. A tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal D.lgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;

e) il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Presidenza della Regione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio coordinamento politiche per la montagna, nella persona del direttore dott. Loris Toneguzzi, presso la sede di Udine, via Sabbadini 31
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed e-government, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica
Responsabile esterno del trattamento dei dati	Società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Programma nonché persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini.

3. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica montagna@certregione.fvg.it al fine di:

a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

b) ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

c) ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4. Ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Art. 30 - Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione.

2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: montagna@regione.fvg.it.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare quanto previsto dalle disposizioni della legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.

Art. 31 – Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni nei confronti delle PMI parti del procedimento contributivo saranno effettuate telematicamente.

2. Tutte le comunicazioni ufficiali alla SRA da parte di beneficiari che hanno presentato domanda devono essere effettuate tramite PEC.

3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di aiuto. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

4. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate nel Capo 11 "Riferimenti normativi", nonché alla legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

6. Nella comunicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal bando il destinatario trova indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere ai sensi della normativa vigente in materia.

7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza.

Capo 11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 32 – Riferimenti normativi

1. Gli incentivi di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto da:
a) Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
d) Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
e) Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
f) Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale);
g) Decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
h) Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2016, n. 590;
i) Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2015, n. 1575;
j) Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2015, n. 1953;
k) Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2015, n. 597;
l) Deliberazione della Giunta Regione 26 agosto 2016, n. 1567;
m) Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2016, n. 2607
n) Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2017, n. 574;
o) Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2017, n. 637.

All.to 1 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA".

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ.
DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA INTERNA "ALTA CARNIA" COME INDIVIDUATA CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 597 DEL 2 APRILE 2015.

L'area interna regionale denominata "Alta Carnia", ai fini dell'attuazione dell' "ITI aree interne" nell'ambito dei programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020, nonché nell'ambito della misura "Sviluppo LEADER" del PSR 2014-2020, è formata dai seguenti Comuni tutti rientranti nella Provincia di Udine:
Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico e Zuglio.

All.to 2 - MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

MODALITÀ PER DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E OPERATIVA DELL'IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO PROPOSTO.

La verifica del possesso del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed operativa dell'impresa con riferimento al progetto proposto, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera h) del bando, si basa sui seguenti due indici finanziari.

Requisito A) Sostenibilità del progetto: ST/F ≤0,45

La spesa totale preventivata per il progetto non è superiore al 45 % del fatturato

Requisito B) Congruenza fra patrimonio netto e costo del progetto: PN/ST ≥ 0,1

Il patrimonio netto è pari ad almeno il 10 % della spesa totale preventivata per il progetto.

Il requisito di capacità amministrativa, finanziaria e operativa è soddisfatto qualora almeno uno dei sopra evidenziati requisiti A e B sia soddisfatto (se non è soddisfatto il requisito A, deve essere soddisfatto il requisito B, o viceversa)

Dove

ST = spesa totale preventivata per il progetto di investimento

F = fatturato annuo dal bilancio relativo all'esercizio precedente

PN = patrimonio netto come definito all'art. 2424 del Codice civile, quale risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda oppure, se tale bilancio non è stato ancora approvato, dal bilancio relativo all'esercizio immediatamente precedente.

Per consentire l'accertamento di quanto sopra l'impresa dovrà fornire il pertinente bilancio regolarmente approvato o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dichiarazione di un commercialista che attesti i valori richiesti.

Per le imprese costituitesi nell'anno di presentazione della domanda, l'accertamento della capacità amministrativa, finanziaria ed operativa, sarà effettuato sulla base del solo criterio B). In tale fattispecie, il valore di PN (Patrimonio Netto) sarà accertato sulla base dell'importo del capitale sociale versato così come risultante

dal certificato di iscrizione alla CCIAA o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, sulla base di dichiarazione di un commercialista che attesti il valore del relativo patrimonio netto.

Nel caso in cui l'impresa richiedente abbia redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 e successive modifiche e integrazioni o sia controllato da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, la stessa può utilizzare i dati contabili e le informazioni dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato risulti approvato alla data di presentazione della domanda.

All.to 3 – CRITERI DI AMMISSIBILITA'.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Con specifico riferimento al criterio di ammissibilità di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del bando si individuano di seguito le Aree riferite rispettivamente ad:
a) attività del settore agroalimentare, con esclusione delle imprese agricole;
b) attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell'utilizzazione boschiva, prima trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, per quanto attiene alla filiera foresta – legno;
c) attività del settore del turismo.
Non sono in ogni caso ammesse le imprese agricole che svolgano attività che riguardano la produzione di prodotti trasformati che, in uscita, restano ricompresi tra quelli di cui all'Allegato 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, nonché di quello relativo alla produzione primaria di prodotti di cui al medesimo allegato.

a) SETTORE AGROALIMENTARE, CON ESCLUSIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE
Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte

10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

b) ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNO OD UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI IN LEGNO, CON ESCLUSIONE DELL'UTILIZZAZIONE BOSCHIVA, PRIMA TRASFORMAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALE LEGNOSO COMBUSTIBILE, PER QUANTO ATTIENE ALLA FILIERA FORESTA – LEGNO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**

16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.24.00	Fabbricazione di imballaggi in legno
16.29.11	Fabbricazione di parti in legno per calzature
16.29.12	Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
16.29.19	Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili)
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
16.29.30	Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
16.29.40	Laboratori di corniciai
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.11.00	Fabbricazione di pasta-carta
17.12.00	Fabbricazione di carta e cartone
17.21.00	Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in carta pressata)
17.22.00	Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
17.23.01	Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è la principale caratteristica
17.23.09	Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
17.29.00	Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone
26	**FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI**
26.52.00	Fabbricazione di orologi
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.20.00	Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)
32.40.10	Fabbricazione di giochi (inclusi giochi elettronici)
32.40.20	Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)
32.50.50	Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
32.99.40	Fabbricazione di casse funebri
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

c) SETTORE DEL TURISMO

Rientrano nel settore le imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Rientrano parimenti nel settore le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a

condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi ammessi.

ATECO	Descrizione
55	**ALLOGGIO**
55.10.00	Alberghi
55.20.10	Villaggi turistici
55.20.20	Ostelli della gioventù
55.20.30	Rifugi di montagna
55.20.51	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
55.30.00	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
55.90.20	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
93	**ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO**
93.21.00	Parchi di divertimento e parchi tematici
96	**ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA**
96.04.20	Stabilimenti termali

All.to 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE.

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 – Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Descrizione applicazione criterio	Punti
1. Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa	Il progetto di investimento si riferisce all'ambito di specializzazione Agroalimentare e/o Filiere produttive strategiche, limitatamente per quest'ultima alla filiera Sistema Casa, ed alle rispettive traiettorie tecnologiche della S3, come individuati nell'Allegato 5 al bando	15
2. Investimenti in tecnologie abilitanti	Il progetto di investimento concerne gli ambiti relativi alle tecnologie abilitanti e/o l'applicazione di tali tecnologie abilitanti (micro/nanoelettronica, nanotecnologia, fotonica, materiali avanzati, biotecnologia industriale e tecnologie di produzione avanzate[1])	10
3. Progetti presentati da imprese del settore turistico che incrementano il livello qualitativo dei servizi forniti alla clientela	Il progetto di investimento è presentato da imprese che esercitano attività turistica/turistiche individuata/e dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all'Allegato 3 e comporta l'incremento del livello qualitativo dei servizi forniti alla	15

[1] Le tecnologie di produzione avanzate (AMS – Advanced Manufacturing Systems) comprendono sistemi di produzione e i relativi servizi, processi, impianti e attrezzature, ivi compreso l'automazione, robotica, sistemi di misura, l'elaborazione delle informazioni cognitive, elaborazione dei segnali e controllo della produzione attraverso sistemi di informazione e di comunicazione ad alta velocità (HLG, 2009).
Le tecnologie di produzione avanzate sono strettamente correlate con il settore dei beni strumentali per l'industria manifatturiera. Esempi: 1) metodologie e standard per la progettazione di macchine e sistemi produttivi complessi tramite strumenti IT e paradigmi progettuali innovativi; 2) strumenti CAD-CAM basati sulla conoscenza per la progettazione e produzione di prodotti di alta qualità ed alta variabilità; 3) metodi e standard per l'automazione ed integrazione di sistemi produttivi complessi in grado di gestire produzioni on demand e just in time; 4) metodi e tecnologie ICT basate su internet per l'integrazione in tempo reale degli attori della filiera dal retail, ai produttori, ai fornitori; 5) tecnologie per il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la diagnosi e la manutenzione per aumentare il ciclo di vita e l'efficienza dei sistemi di produzione; 6) tecniche e soluzioni software per la pianificazione in tempo reale della produzione e della logistica intra ed inter fabbrica al fine di gestire dinamiche di mercato altamente rapide e variabili; 7) sensori e componenti meccatronici ad alte prestazioni per migliorare efficienza e qualità della produzione e dei prodotti finali; 8) nuove configurazioni di macchine e sistemi ecosostenibili per ottimizzare efficienza energetica ed impatto ambientale dei sistemi di produzione; 9) nuove tecnologie di processo ecosostenibili per i prodotti nuovi e correnti per ridurre consumi ed emissioni dei processi industriali; 10) nuovi materiali strutturali per componenti, macchine e sistemi che migliorino prestazioni, consumi e impatto ambientale ("Le Key enabling technologies nelle tecnologie prioritarie per l'industria nazionale", AIRI, I edizione aprile 2013).

	clientela nell'ambito dell'esercizio di tale/i attività	
4.a Capacità dell'investimento di determinare una riduzione dell'impatto ambientale	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo di materiali ecocompatibili, alla riduzione ed al riciclo dei rifiuti, alla riduzione ed all'abbattimento degli inquinanti	4
4.b Capacità dell'investimento di determinare un miglior utilizzo delle risorse energetiche	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse energetiche ed all'efficienza energetica	3
	Il progetto di investimento è volto al risparmio delle risorse idriche	3
	Il progetto di investimento è volto all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili	3
5. Minori dimensioni aziendali	Il progetto di investimento è presentato da	
	a) microimpresa	10
	b) piccola impresa	6
6. Incremento occupazionale dell'impresa al termine del progetto[2]	Nel caso in cui l'impresa abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, alla data della presentazione della domanda, la medesima impresa, eventualmente beneficiaria, si impegna a garantire un incremento del livello occupazionale pari ai valori relativi indicati nella colonna a fianco. Detto incremento occupazionale deve essere attinente e determinato dal completamento del progetto ed è espresso in termini di personale registrato nel Libro unico del lavoro il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, dalla data della domanda alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda l'impresa richiedente non abbia personale registrato nel Libro unico del lavoro, il cui luogo di prestazione è stabilito nel territorio dell'area interna Alta Carnia del Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato 1, l'impresa beneficiaria si impegna a garantire un livello occupazionale espresso nei valori assoluti riportati a fianco, alla data di rendicontazione. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di	1 punto Incremento occupazionale: pari ad 1 unità 2 punti Incremento occupazionale: pari a 2 unità 3 punti Incremento occupazionale: pari o superiore a 3 unità

[2] Per occupati si intendono i dipendenti, collaboratori familiari e soci lavoratori iscritti alla posizione INAIL dell'impresa. L'incremento viene calcolato in base alla differenza tra unità lavorative (equivalenza a tempo pieno – es. 1 occupato a tempo pieno = 1; 1 occupato part-time al 50% = 0,5) risultanti alla data di rendicontazione ed alla data della domanda. E' comunque necessario per l'attribuzione del punteggio che le imprese assumano almeno un dipendente, eventualmente a tempo parziale. L'incremento occupazionale calcolato dalla data della domanda deve essere mantenuto per i 12 mesi successivi alla data di rendicontazione e viene verificato allo scadere dei 12 mesi di vincolo, con la stessa unità di misura.

	misura.	
7. Imprenditoria femminile	Progetto presentato da impresa femminile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 312/2011, articolo 3	4
8. Imprenditoria giovanile	Progetto presentato da impresa giovanile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l) del Bando, come da definizione di cui al DPReg 55/2015, articolo 3	8
9. Partecipazione dell'impresa a reti d'impresa, regolarmente iscritte presso la CCIAA	Il progetto di investimento è realizzato da imprese che aderiscono ad uno o più contratti di rete - secondo la disciplina dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4- quinquies, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5) -regolarmente iscritti al Registro delle imprese	10
10. Rating di legalità	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa che è in possesso del rating attribuito ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012	2
11. Nuova impresa	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa iscritta alla CCIAA da meno di 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando	6
12. Complessità della filiera di appartenenza, rispetto alle diverse fasi di utilizzazione e trasformazione, nonché di commercializzazione, di una medesima materia	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che appartiene ad una filiera[3] così costituita:	
	a) insieme delle attività e degli operatori che concorrono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di un prodotto e/o servizio del medesimo settore (filiera monosettoriale);	5
	b) una/più impresa/e di produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione del settore agroalimentare e/o del settore bosco-legno legata/e ad una/più impresa/e del settore turistico (filiera intersettoriale).	10
13. Possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi	Il progetto di investimento è presentato da un'impresa in possesso della certificazione forestale della catena di custodia per i prodotti legnosi (PEFC, FSC od altri disciplinari riconosciuti in base alla normativa vigente)	2
14.a Possesso delle certificazioni relative ai regimi di qualità a norma della normativa europea di riferimento	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa in possesso di almeno una delle certificazioni relative ai regimi di qualità istituiti a norma dei seguenti regolamenti: a) regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento	

[3] Per filiera deve intendersi qualsivoglia forma organizzativa (reti e/o poli) basata sulla cooperazione e il coordinamento tra imprese interdipendenti, che stabiliscono connessioni e relazioni intense per fini comuni e risultati condivisi, mantenendo la loro autonomia giuridica ed economica.
La filiera deve esser costituita mediante una delle seguenti forme alternative:
- contratto di rete, ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies della Legge 9 aprile 2009, n. 33 (di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5), regolarmente iscritto al Registro delle imprese, tra due o più imprese che si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato;
- consorzio nelle forme giuridiche previste dal codice civile;
- società consortile nelle forme giuridiche previste dal codice civile.
A tal fine non rilevano quali forme di filiera, tra le altre, l'associazione temporanea di imprese (ATI). Sono escluse le relazioni tra imprese controllanti e controllate, nonché colleganti e collegate.

	europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché regolamento (UE) 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»; b) regolamento (UE) 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/91.	2
14.b Avvalimento del marchio collettivo AQUA	Il progetto d'investimento è presentato da un'impresa che si avvale del marchio collettivo "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) – Marchio di qualità concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia" ai sensi della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21	2

All.to 5 - AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

POR FESR 2014-2020 – INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

ASSE 2 – Promuovere la competitività delle PMI

Azione 2.3 – Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Attività 2.3.b.2 - Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI – sostegno all'introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all'ICT nell'area interna dell'Alta Carnia

AREE DI SPECIALIZZAZIONE E RISPETTIVE TRAIETTORIE DI SVILUPPO "AGROALIMENTARE" E "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" PER LA PARTE "FILIERA SISTEMA CASA" DELLA STRATEGIA REGIONALE DI RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA (S3).

Con specifico riferimento al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al bando (Coerenza dell'investimento con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) - Agroalimentare e, tra le Filiere produttive strategiche, la filiera Sistema Casa) si individuano di seguito le Aree di Specializzazione e le traiettorie di sviluppo "AGROALIMENTARE" e "FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE" – FILIERA SISTEMA CASA della Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente del Friuli Venezia Giulia (S3)

Sezione 1

Area	Traiettorie di sviluppo
AGRO ALIMENTARE	1. **Integrazione di interventi di innovazione sulle catene agroalimentari per la creazione di valore per il consumatore** Sviluppo di un approccio agroalimentare integrato per l'aumento di valore delle risorse territoriali, garantendo la sicurezza delle produzioni e utilizzando i seguenti elementi: a) un'agricoltura di precisione e un allevamento sostenibili, realizzati considerando anche i cambiamenti climatici; b) l'innovazione industriale attraverso: 1) l'efficienza dei processi*; 2) il packaging e la conservazione*, 3) la tracciabilità e identificabilità* ; 4) la sostenibilità ambientale dei materiali prodotti e utilizzati*; 5) la funzionalizzazione delle componenti o dei prodotti*; 6) l'applicazione di tecniche biomolecolari avanzate*; 7) la creazione di "nuovi alimenti" o di alimenti più sicuri anche in funzione dei mercati di destinazione* *Nota: le tecnologie, le metodologie e gli ambiti attuali di riferimento correlati a ciascun punto sono rispettivamente: 1. recupero energetico, miglioramento scambio termico, "Lean Manufacturing", sensoristica, flessibilità; 2. riduzione degli imballi secondari, utilizzo di biopolimeri , utilizzo di materiali attivi, trattamenti ad alte pressioni, riscaldamento ohmico , microonde, campi elettrici pulsati, atmosfere modificate, bioconservazione; 3. "smart tags RFID", codici" iQR", Apps per codici a barre, "Data Analytics";

<table>
<tr><td></td><td>4. allungamento della shelf life, riduzione dello spessore materiali confezionamento, riduzione del peso dei contenitori e loro riciclabilità, riutilizzo acque di processo;
5. alimenti per il mantenimento del benessere; per la prevenzione di patologie; per consumatori con patologie dieta correlate, alimenti che rispondano a specifiche esigenze nutrizionali in funzione dell'età dell'individuo (infanzia; menopausa; ageing) e dell'attività e scelte (sportivi, vegetariani, vegani), e più in generale alimento che svolge una specifica funzione;
6. nuove tecnologie di miglioramento genetico, finger printing, bioconversioni enzimatiche o microbiche;
7. "Novel Food", USA (9 CFR 94.12 a), alimenti per defedati.

<u>2. Integrazione dei concetti di circolarità e sostenibilità nell'economia agricola e alimentare del territorio regionale</u>
Valorizzazione delle potenzialità del territorio, nel pieno rispetto delle comunità locali, degli ecosistemi rurali e costieri per la produzione di energia e di nuovi prodotti bio-based, dell'economia circolare, attraverso l'impiego di tecnologie innovative, bio-raffinerie e chimica verde a partire da:
a) la produzione di risorse rinnovabili provenienti dall'agricoltura, silvicoltura e acquacoltura;
b) il recupero delle esternalità (scarti) e delle materie seconde delle produzioni e trasformazioni.

<u>3. Sviluppo di valore attraverso la costante integrazione dell'informazione lungo tutta la catena agricola ed alimentare</u>
Introduzione di sistemi innovativi di raccolta, condivisione e distribuzione dei prodotti e delle informazioni ad essi correlate (logistica diretta ed inversa dei prodotti e del dato) al fine di:
a) agevolare lo sviluppo e la distribuzione del valore lungo le catene produttive, anche attraverso l'organizzazione di piattaforme fruibili per l'accesso ai dati dei Cluster (Big Data);
b) migliorare l'informazione al consumatore per gli aspetti relativi a: tracciabilità, origine, valori nutrizionali e anche per l'aspetto della sostenibilità ambientale;
c) facilitare e alleggerire le operazioni di controllo, certificazione e accreditamento delle produzioni e trasformazioni locali anche al fine della loro internazionalizzazione.</td></tr>
<tr><td>FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE</td><td>FILIERA SISTEMA CASA

<u>1. Tecnologie dei materiali e design innovativo</u>
Nel Sistema Casa i materiali e il design del prodotto acquisiscono un ruolo fondamentale per l'innovazione della filiera strategica. In quest'area confluiscono tutte le attività di ricerca, sviluppo e innovazione di nuovi materiali ed il design di nuovi prodotti, nonché le tecnologie e metodologie adottate per migliorare l'applicazione o l'utilizzo dei materiali impiegati nel ciclo produttivo.
Rientrano altresì all'interno della traiettoria di sviluppo le tecnologie o metodologie finalizzate a:
- migliorare le performance dei materiali in quanto a caratteristiche meccaniche, chimico-fisiche, ambientali e di durabilità;
- sviluppare sistemi di tracciabilità avanzata dei materiali anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale ed analisi dei dati;
- sviluppare il design di prodotti innovativi per funzionalità, ergonomia, durabilità o materiali impiegati, ovvero in grado di favorire la sostenibilità ambientale del prodotto (ad es. per la riduzione di CO_2).

<u>2. Tecnologie per l'efficientamento degli edifici e processi produttivi</u>
In questo ambito si collocano tutti i progetti in grado di migliorare l'efficienza degli edifici e dei processi costruttivi o produttivi.
Per gli interventi di miglioramento dell'edificio e del suo processo costruttivo, ci si riferisce in particolare a metodologie e tecnologie per l'efficientamento in campo ambientale, sismico, energetico, funzionale ed ergonomico.
Per il miglioramento dei processi produttivi, ci si riferisce in particolare a:
- attuazione dei principi di economia circolare o di riduzione dei consumi;
-sistemi, piattaforme e applicazioni per l'innovazione dell'organizzazione del processo produttivo, commerciale e di business model;
- modellizzazioni e simulazioni per la progettazione e la gestione integrata di prodotti, processi e sistemi (quali ad esempio sistemi CAD CAM o BIM, scanner 3D, soluzioni di realtà virtuale o aumentata).

<u>3. Digitalizzazione del "Sistema casa"</u></td></tr>
</table>

	In questo ambito si collocano tutti i sistemi in grado di permettere una digitalizzazione delle funzioni aziendali ed una integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema Casa. Rientrano nell'ambito dei processi di digitalizzazione delle funzioni aziendali: - soluzioni ICT per l'implementazione di piattaforme distributive e collaborative orientate ai servizi verso il cliente; - nuove infrastrutture ICT per il supporto dei processi avanzati di manifattura, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti come individuate dal Piano Nazionale "Industria 4.0"; - sistemi di tracciabilità avanzata di origine del prodotto e della catena distributiva, anche attraverso implementazione di processi di analisi dei dati (gestione dei big data). Nell'ambito dell'integrazione tecnologica nei prodotti del Sistema casa rientrano: - ricerca e sviluppo di prodotti con un'integrazione tecnologica in grado di migliorarne o ampliarne le funzionalità (ad esempio "design for all"); - implementazione di sistemi di sensoristica avanzata sui prodotti ed edifici per un continuo miglioramento delle performance, assistenza e controllo; - assistive and adaptive tecnology: integrazione di tecnologie, metodiche e strumenti che consentano di realizzare prodotti ed ecosistemi abitativi funzionali, connessi e ad elevata usabilità (ad esempio internet of things e sistemi di Ambient Assisted Living).

Sezione 2
CODICI ISTAT INDIVIDUATI NELL'AMBITO DELLA S3

Con riferimento alle aree di specializzazione come sopra indicate, il punteggio di cui al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al bando può essere riconosciuto in favore delle imprese la cui attività è certificata dalla visura camerale del Registro delle imprese secondo i codici ISTAT sotto indicati. Ai fini dell'attribuzione del punteggio cui al criterio di valutazione n. 1 dell'Allegato 4 al Bando sopra enunciato, sono considerate parimenti le imprese la cui attività è registrata con un codice composto da meno di 6 cifre, qualora le prime 3 cifre siano corrispondenti ai codici sotto indicati e a condizione che la descrizione dell'attività esercitata e risultante dalla visura camerale sia coerente con la descrizione dei codici completi sotto riportati.

area specializzazione **AGROALIMENTARE**

ATECO	Descrizione
10	**INDUSTRIE ALIMENTARI**
10.11.00	Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)
10.12.00	Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi)
10.13.00	Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili)
10.20.00	Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera
10.31.00	Lavorazione e conservazione delle patate
10.32.00	Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
10.39.00	Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)
10.41.10	Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria
10.41.20	Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di produzione propria
10.41.30	Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati
10.42.00	Produzione di margarina e di grassi commestibili simili
10.51.10	Trattamento igienico del latte
10.51.20	Produzione dei derivati del latte
10.52.00	Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
10.61.10	Molitura del frumento
10.61.20	Molitura di altri cereali
10.61.30	Lavorazione del riso
10.61.40	Altre lavorazioni di semi e granaglie
10.62.00	Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais)
10.71.10	Produzione di prodotti di panetteria freschi
10.71.20	Produzione di pasticceria fresca
10.72.00	Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

10.73.00	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
10.81.00	Produzione di zucchero
10.82.00	Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
10.83.01	Lavorazione del caffè
10.83.02	Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
10.84.00	Produzione di condimenti e spezie
10.85.01	Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
10.85.02	Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips
10.85.03	Produzione di piatti pronti a base di ortaggi
10.85.04	Produzione di pizza confezionata
10.85.05	Produzione di piatti pronti a base di pasta
10.85.09	Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari
10.86.00	Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
10.89.01	Produzione di estratti e succhi di carne
10.89.09	Produzione di altri prodotti alimentari nca
10.91.00	Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
10.92.00	Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
11	**INDUSTRIA DELLE BEVANDE**
11.01.00	Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
11.02.10	Produzione di vini da tavola e v.p.q.r.d.
11.02.20	Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.03.00	Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
11.04.00	Produzione di altre bevande fermentate non distillate
11.05.00	Produzione di birra
11.06.00	Produzione di malto
11.07.00	Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia
72	**RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO**
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria
82	**ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE**
82.92.10	Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

area specializzazione **FILIERE PRODUTTIVE STRATEGICHE**

Filiera sistema casa

ATECO	Descrizione
16	**INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO**
16.10.00	Taglio e piallatura del legno
16.21.00	Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno
16.22.00	Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
16.23.10	Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)
16.23.20	Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia
16.29.20	Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero
17	**FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA**
17.24.00	Fabbricazione di carta da parati
31	**FABBRICAZIONE DI MOBILI**
31.01.10	Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
31.01.21	Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
31.01.22	Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
31.02.00	Fabbricazione di mobili per cucina
31.03.00	Fabbricazione di materassi
31.09.10	Fabbricazione di mobili per arredo domestico
31.09.20	Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

31.09.30	Fabbricazione di poltrone e divani
31.09.40	Fabbricazione di parti e accessori di mobili
31.09.50	Finitura di mobili
31.09.90	Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno)
32	**ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE**
32.91.00	Fabbricazione di scope e spazzole
41	**COSTRUZIONE DI EDIFICI**
41.20.00	Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43	**LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI**
43.91.00	Realizzazione di coperture

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

17_41_1_ADC_AMB ENER CONC DEMANIALE MALBORGHETTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche

Istanza di trasferimento concessione minerale termale denominata “Sorgente Nuova Kovatsch”.

Istanza di trasferimento del Comune di Malborghetto Valbruna della Concessione minerale termale denominata “Sorgente Nuova Kovatsch” rilasciata con decreto del Ministro Segretario di Stato delle Corporazioni di data 7 settembre 1932, e da ultimo trasferita alla Provincia di Gorizia con decreto del Ministro Segretario di Stato per l’Industria e il Commercio di data 12 marzo 1952 (r.d. 1443/1927)
Provincia Udine
Comune: Malborghetto Valbruna
Ubicazione: elementi della carta tecnica regionale 033052 e 033091;
partita catastale del Comune di Malborghetto Valbruna (UD) foglio 12, frazioni dei mappali 274, 275, 770/1, 650/1, 675/1
Superficie: 0.90.83 ettari
Richiedente: Comune di Malborghetto Valbruna
Data di presentazione istanza: data 14 dicembre 2016

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
ing. Fabrizio Fattor

17_41_1_ADC_AMB ENERUD AZ AGR ISOLA AUGUSTA E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Udine

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di concessione di derivazione d’acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

SGRI/2764/AMB IPD 6659/1, di data 18/09/2017, è stato concesso, fino a tutto il 17/09/2057, alla Azienda Agricola Isola Augusta, con sede in Via Casali Isola Augusta Palazzolo dello Stella (Ud)), la concessione per derivare mod massimi 0,27 e medi 0,27 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Palazzolo dello Stella (Ud), al fg. 11, mapp. 33, ad uso irriguo agricolo.

SGRI/2765/AMB IPD 4308/2, di data 18/09/2017, è stato concesso, fino a tutto il 09/01/2047 alla ditta T.D.P. Carburanti srl , con sede in Via Raiale 118/1 65128 Pescara (Pe), il diritto a continuare a derivare mod massimi e medi 0,010 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Mortegliano (Ud), fg 3 mapp. 352, ad uso igienico sanitario ed autolavaggio.

SGRI/2639/AMB IPD 2876/2, di data 05/09/2017, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2046, alla ditta Gesteco spa con sede in Via Pramollo 6 Povoletto (Ud) il diritto a continuare a derivare moduli 0,37 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Pradamano (UD) al fg. 1, mapp. 85, ad uso industriale.

SGRI/2643/AMB IPD 6654/1, di data 06/09/2017, è stato concesso, fino a tutto il 05/09/2047, alla ditta Forchir di Bianchini Gianfranco & C. s.s.a., con sede in Località Casali Bianchini Camino al Tagliamento (Ud) il diritto a derivare moduli medi 0,18 e massimi 0,22 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Codroipo (UD) al fg. 64, mapp. 916, ad uso irriguo agricolo.

SGRI/2669/AMB IPD 6640/1, di data 07/09/2017, è stato concesso, fino a tutto il 30/11/2031, alla ditta Biasuzzi Cave spa, con sede in Via Morganella Ovest 55 Ponzano Veneto (Tv) il diritto a derivare moduli medi e massimi 0,0167 di acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di Ronchis (UD) al fg.9, mapp. 266, ad uso industriale.

SGRI/2555/AMB IPD 3094/3, di data 28/08/2017, è stato concesso, fino a tutto il 31/12/2046 alla ditta Corno srl , con sede in Via dell'Asilo 141 San Giovanni al Natisone (Ud), il diritto a continuare a derivare mod massimi e medi 0,050 da acque sotterranee mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone (Ud), fg 4 mapp. 271, ad uso igienico sanitario ed antincendio.

SGRI/2554/AMB IPD 934/3, di data 28/08/2017, è stato concesso, fino a tutto il 31/01/2046, alla ditta Leoncini Prosciutti spa, con sede in Via Venezia 204 San Daniele del Friuli (Ud) il diritto a continuare a derivare moduli medi 0,0833 e massimi 0,09 di acque sotterranee mediante un pozzo (pozzo n. 1) al fg. 22 mapp. 59 e moduli medi 0,09 e massimi 0,18 di acque sotterranee mediante un pozzo (pozzo n. 2) al fg. 22 mapp. 59 in Comune di San Daniele del Friuli (UD) ad uso industriale.

Udine, 26 settembre 2017

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

17_41_1_ADC_CULT SPORT ELENCO ECOMUSEI 2017_1_TESTO

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

LR 10/2006 - Istituzione degli ecomusei del Friuli Venezia Giulia - Elenco degli ecomusei riconosciuti di interesse regionale per l'anno 2017 di cui all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2017, n. 1626.

ELENCO DEGLI ECOMUSEI RICONOSCIUTI DI INTERESSE REGIONALE

denominazione Ecomuseo	Ente gestore	marchio Ecomuseo
1. Lis Aganis. Ecomuseo delle Dolomiti Friulane	Associazione "Lis Aganis" Ecomuseo delle Dolomiti Friulane- Maniago	Nastro verde discendente per volute e denominazione breve.
2. Ecomuseo delle Acque del Gemonese	Centro di educazione ambientale Mulino Cocconi Gemona-località Ospedaletto	Goccia d'acqua stilizzata con il logo dell'Ecomuseo
3. Ecomuseo Val Resia	Comune di Resia	Coturnice stilizzata bianca su sfondo verde petrolio, con il logo dell'Ecomuseo
4. Ecomuseo I Mistirs	Comune di Paularo	Rappresentazione stilizzata di un albero (il bosco la cui punta rappresenta la Femenate), due mani (i Mistirs), un campo arato, con il logo Ecomuseo Mistirs
5. Ecomuseo della Val del Lago	Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale - Pontebba	Airone cinerino stilizzato in volo, di colore verde, con il logo dell' Ecomuseo in colore verde e grigio scuro
6. Territori. Genti e memorie tra Carso e Isonzo	Consorzio Culturale del Monfalconese - Ronchi del Legionari(GO)	Scritta "Territori", in carattere minuscolo, sovrastata da due segni grafici, raffiguranti colline (Carso) e onde (Isonzo)
7. Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina	Associazione Il Cavalîr - Ecomuseo della Gente di Collina	Scritte in caratteri maiuscoli "Il Cavalîr" (con la "C" ingrandita) e, sotto, con caratteri più piccoli, "Ecomuseo della Gente di Collina", sovrastate da tre foglie di gelso di diverse tonalità di verde, con alla base la rappresentazione grafica del baco da seta (il "cavalîr ")

17_41_1_ADC_FIN PATR ENTE PNDF RAVVISO RENDICONTO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio partecipazioni regionali

Ente parco naturale delle Dolomiti friulane - Rendiconto della

gestione per l'esercizio finanziario 2016. Avviso.

In ottemperanza all'art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, si rappresenta che con Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1053 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 del Parco naturale delle Dolomiti friulane, ente strumentale della Regione.
Il rendiconto in versione integrale è visibile sul sito internet www.parcodolomitifriulane.it, nonché sul sito internet www.regione.fvg.it, nell'area "Bilanci-armonizzazione".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Pierpaolo Martina

17_41_1_ADC_FIN PATR ENTE PNPG AVVISO RENDICONTO_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio partecipazioni regionali

Ente Parco naturale delle Prealpi giulie - Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016. Avviso.

In ottemperanza all'art. 65, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011, si rappresenta che con Deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1054 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 del Parco naturale delle Prealpi giulie, ente strumentale della Regione.
Il rendiconto in versione integrale è visibile sul sito internet www.parcoprealpigiulie.it, nonché sul sito internet www.regione.fvg.it, nell'area "Bilanci-armonizzazione".

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
Pierpaolo Martina

17_41_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1433/2017 presentato il 11/09/2017
GN 1435/2017 presentato il 11/09/2017
GN 1462/2017 presentato il 13/09/2017
GN 1465/2017 presentato il 14/09/2017
GN 1483/2017 presentato il 20/09/2017
GN 1484/2017 presentato il 20/09/2017
GN 1486/2017 presentato il 20/09/2017
GN 1488/2017 presentato il 20/09/2017
GN 1493/2017 presentato il 21/09/2017
GN 1501/2017 presentato il 22/09/2017
GN 1520/2017 presentato il 26/09/2017

17_41_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3491/2017 presentato il 24/08/2017
GN 3651/2017 presentato il 05/09/2017
GN 3675/2017 presentato il 07/09/2017
GN 3696/2017 presentato il 08/09/2017
GN 3697/2017 presentato il 08/09/2017
GN 3737/2017 presentato il 12/09/2017
GN 3745/2017 presentato il 12/09/2017
GN 3750/2017 presentato il 12/09/2017
GN 3795/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3796/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3797/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3798/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3799/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3801/2017 presentato il 14/09/2017

GN 3802/2017 presentato il 14/09/2017
GN 3807/2017 presentato il 15/09/2017
GN 3808/2017 presentato il 15/09/2017
GN 3814/2017 presentato il 15/09/2017
GN 3815/2017 presentato il 15/09/2017
GN 3818/2017 presentato il 18/09/2017
GN 3835/2017 presentato il 18/09/2017
GN 3836/2017 presentato il 18/09/2017
GN 3838/2017 presentato il 19/09/2017
GN 3841/2017 presentato il 19/09/2017
GN 3842/2017 presentato il 19/09/2017
GN 3850/2017 presentato il 20/09/2017
GN 3857/2017 presentato il 20/09/2017
GN 3864/2017 presentato il 21/09/2017
GN 3865/2017 presentato il 21/09/2017
GN 3881/2017 presentato il 22/09/2017
GN 3884/2017 presentato il 22/09/2017
GN 3888/2017 presentato il 22/09/2017
GN 3911/2017 presentato il 25/09/2017

17_41_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 7693/2015 presentato il 31/07/2015
GN 8242/2015 presentato il 19/08/2015
GN 644/2016 presentato il 21/01/2016
GN 901/2016 presentato il 28/01/2016
GN 902/2016 presentato il 28/01/2016
GN 910/2016 presentato il 28/01/2016
GN 1449/2016 presentato il 11/02/2016
GN 1452/2016 presentato il 11/02/2016
GN 1453/2016 presentato il 11/02/2016
GN 3221/2016 presentato il 29/03/2016
GN 3718/2016 presentato il 08/04/2016
GN 5468/2016 presentato il 23/05/2016
GN 5474/2016 presentato il 23/05/2016
GN 5477/2016 presentato il 23/05/2016
GN 5539/2016 presentato il 24/05/2016
GN 5723/2016 presentato il 31/05/2016
GN 6612/2016 presentato il 21/06/2016
GN 6646/2016 presentato il 22/06/2016
GN 7077/2016 presentato il 01/07/2016
GN 7581/2016 presentato il 13/07/2016
GN 7918/2016 presentato il 20/07/2016
GN 7956/2016 presentato il 21/07/2016
GN 8248/2016 presentato il 28/07/2016
GN 8249/2016 presentato il 28/07/2016
GN 8250/2016 presentato il 28/07/2016
GN 8256/2016 presentato il 28/07/2016
GN 8297/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8307/2016 presentato il 29/07/2016
GN 8345/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8348/2016 presentato il 01/08/2016
GN 8692/2016 presentato il 09/08/2016
GN 9194/2016 presentato il 26/08/2016
GN 9472/2016 presentato il 06/09/2016
GN 9692/2016 presentato il 09/09/2016
GN 9887/2016 presentato il 14/09/2016
GN 10238/2016 presentato il 22/09/2016
GN 10252/2016 presentato il 22/09/2016
GN 10276/2016 presentato il 22/09/2016
GN 10606/2016 presentato il 29/09/2016
GN 10665/2016 presentato il 30/09/2016
GN 10942/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10947/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10949/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10953/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10960/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10961/2016 presentato il 07/10/2016
GN 10970/2016 presentato il 10/10/2016
GN 10973/2016 presentato il 10/10/2016
GN 10978/2016 presentato il 10/10/2016
GN 10979/2016 presentato il 10/10/2016
GN 10985/2016 presentato il 10/10/2016
GN 10997/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11000/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11001/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11008/2016 presentato il 10/10/2016
GN 11032/2016 presentato il 11/10/2016
GN 11034/2016 presentato il 11/10/2016
GN 11035/2016 presentato il 11/10/2016
GN 11046/2016 presentato il 11/10/2016
GN 11136/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11137/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11141/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11144/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11146/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11147/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11156/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11158/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11160/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11162/2016 presentato il 12/10/2016
GN 11170/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11172/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11177/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11187/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11188/2016 presentato il 13/10/2016
GN 11221/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11222/2016 presentato il 14/10/2016
GN 11275/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11281/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11301/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11302/2016 presentato il 17/10/2016
GN 11522/2016 presentato il 20/10/2016
GN 11523/2016 presentato il 20/10/2016

GN 11535/2016 presentato il 21/10/2016
GN 11683/2016 presentato il 25/10/2016
GN 11725/2016 presentato il 25/10/2016
GN 11728/2016 presentato il 25/10/2016
GN 11730/2016 presentato il 25/10/2016
GN 11748/2016 presentato il 26/10/2016
GN 11917/2016 presentato il 31/10/2016
GN 11918/2016 presentato il 31/10/2016
GN 11992/2016 presentato il 02/11/2016
GN 12341/2016 presentato il 10/11/2016
GN 12508/2016 presentato il 15/11/2016
GN 12530/2016 presentato il 15/11/2016
GN 12531/2016 presentato il 15/11/2016
GN 12532/2016 presentato il 15/11/2016
GN 12536/2016 presentato il 16/11/2016
GN 12539/2016 presentato il 16/11/2016
GN 12561/2016 presentato il 16/11/2016
GN 12562/2016 presentato il 16/11/2016
GN 12563/2016 presentato il 16/11/2016
GN 12606/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12608/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12683/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12684/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12685/2016 presentato il 17/11/2016
GN 12714/2016 presentato il 18/11/2016
GN 12975/2016 presentato il 25/11/2016
GN 12977/2016 presentato il 25/11/2016
GN 13009/2016 presentato il 25/11/2016
GN 13239/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13267/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13268/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13270/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13271/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13272/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13275/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13276/2016 presentato il 02/12/2016
GN 13651/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13652/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13653/2016 presentato il 09/12/2016
GN 13724/2016 presentato il 12/12/2016
GN 13947/2016 presentato il 19/12/2016
GN 13988/2016 presentato il 19/12/2016
GN 13989/2016 presentato il 19/12/2016
GN 13990/2016 presentato il 19/12/2016
GN 13991/2016 presentato il 19/12/2016
GN 13996/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14003/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14008/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14077/2016 presentato il 20/12/2016
GN 14406/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14442/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14447/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14448/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14449/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14450/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14452/2016 presentato il 28/12/2016
GN 14466/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14468/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14471/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14485/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14499/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14501/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14512/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14516/2016 presentato il 29/12/2016
GN 14612/2016 presentato il 30/12/2016
GN 14626/2016 presentato il 30/12/2016
GN 271/2017 presentato il 10/01/2017
GN 463/2017 presentato il 13/01/2017
GN 483/2017 presentato il 16/01/2017
GN 543/2017 presentato il 17/01/2017
GN 557/2017 presentato il 17/01/2017
GN 560/2017 presentato il 17/01/2017
GN 630/2017 presentato il 18/01/2017
GN 639/2017 presentato il 18/01/2017
GN 640/2017 presentato il 18/01/2017
GN 659/2017 presentato il 18/01/2017
GN 692/2017 presentato il 19/01/2017
GN 700/2017 presentato il 19/01/2017
GN 796/2017 presentato il 23/01/2017
GN 872/2017 presentato il 24/01/2017
GN 873/2017 presentato il 24/01/2017
GN 876/2017 presentato il 24/01/2017
GN 1010/2017 presentato il 26/01/2017
GN 1317/2017 presentato il 02/02/2017
GN 1404/2017 presentato il 06/02/2017
GN 1528/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1529/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1530/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1549/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1550/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1556/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1557/2017 presentato il 08/02/2017
GN 1649/2017 presentato il 10/02/2017
GN 1763/2017 presentato il 14/02/2017
GN 1806/2017 presentato il 15/02/2017
GN 2592/2017 presentato il 03/03/2017
GN 2899/2017 presentato il 13/03/2017
GN 2918/2017 presentato il 13/03/2017
GN 3449/2017 presentato il 27/03/2017
GN 3616/2017 presentato il 28/03/2017
GN 3703/2017 presentato il 29/03/2017
GN 3810/2017 presentato il 31/03/2017
GN 3920/2017 presentato il 03/04/2017
GN 4065/2017 presentato il 05/04/2017
GN 4401/2017 presentato il 13/04/2017
GN 4410/2017 presentato il 13/04/2017
GN 4492/2017 presentato il 14/04/2017
GN 4550/2017 presentato il 14/04/2017
GN 4551/2017 presentato il 14/04/2017
GN 4751/2017 presentato il 21/04/2017
GN 4864/2017 presentato il 27/04/2017
GN 4875/2017 presentato il 27/04/2017
GN 4876/2017 presentato il 27/04/2017
GN 4889/2017 presentato il 27/04/2017
GN 4890/2017 presentato il 27/04/2017
GN 4922/2017 presentato il 28/04/2017
GN 5054/2017 presentato il 03/05/2017
GN 5258/2017 presentato il 05/05/2017
GN 5287/2017 presentato il 08/05/2017
GN 5338/2017 presentato il 09/05/2017
GN 5628/2017 presentato il 15/05/2017
GN 5748/2017 presentato il 17/05/2017

GN 5929/2017 presentato il 24/05/2017
GN 5937/2017 presentato il 24/05/2017
GN 5965/2017 presentato il 25/05/2017
GN 5966/2017 presentato il 25/05/2017
GN 5985/2017 presentato il 25/05/2017
GN 6432/2017 presentato il 07/06/2017
GN 6550/2017 presentato il 08/06/2017
GN 6702/2017 presentato il 13/06/2017
GN 6856/2017 presentato il 16/06/2017
GN 6919/2017 presentato il 19/06/2017
GN 6989/2017 presentato il 21/06/2017
GN 7022/2017 presentato il 21/06/2017
GN 7055/2017 presentato il 22/06/2017
GN 7061/2017 presentato il 22/06/2017
GN 7064/2017 presentato il 22/06/2017
GN 7066/2017 presentato il 22/06/2017
GN 7067/2017 presentato il 22/06/2017
GN 7096/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7097/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7098/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7099/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7109/2017 presentato il 23/06/2017
GN 7164/2017 presentato il 26/06/2017
GN 7186/2017 presentato il 26/06/2017
GN 7236/2017 presentato il 27/06/2017
GN 7289/2017 presentato il 28/06/2017
GN 7290/2017 presentato il 28/06/2017
GN 7292/2017 presentato il 28/06/2017
GN 7384/2017 presentato il 29/06/2017
GN 7388/2017 presentato il 29/06/2017
GN 7406/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7407/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7408/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7432/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7433/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7434/2017 presentato il 30/06/2017
GN 7512/2017 presentato il 03/07/2017
GN 7661/2017 presentato il 05/07/2017
GN 7686/2017 presentato il 06/07/2017
GN 7698/2017 presentato il 06/07/2017
GN 7704/2017 presentato il 06/07/2017
GN 7776/2017 presentato il 10/07/2017
GN 7815/2017 presentato il 11/07/2017
GN 7816/2017 presentato il 11/07/2017
GN 7859/2017 presentato il 12/07/2017
GN 7861/2017 presentato il 12/07/2017
GN 7922/2017 presentato il 13/07/2017
GN 7939/2017 presentato il 14/07/2017
GN 7950/2017 presentato il 14/07/2017
GN 7956/2017 presentato il 14/07/2017
GN 8010/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8041/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8044/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8060/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8061/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8066/2017 presentato il 17/07/2017
GN 8432/2017 presentato il 25/07/2017
GN 8447/2017 presentato il 25/07/2017
GN 8703/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8719/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8720/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8727/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8729/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8730/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8733/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8734/2017 presentato il 31/07/2017
GN 8755/2017 presentato il 01/08/2017
GN 8768/2017 presentato il 01/08/2017
GN 8771/2017 presentato il 01/08/2017
GN 8808/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8814/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8823/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8825/2017 presentato il 02/08/2017
GN 8905/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8906/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8953/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8956/2017 presentato il 03/08/2017
GN 8977/2017 presentato il 04/08/2017
GN 8988/2017 presentato il 04/08/2017
GN 9293/2017 presentato il 11/08/2017
GN 9433/2017 presentato il 23/08/2017
GN 9434/2017 presentato il 23/08/2017
GN 9611/2017 presentato il 30/08/2017
GN 9612/2017 presentato il 30/08/2017
GN 9646/2017 presentato il 31/08/2017
GN 9653/2017 presentato il 31/08/2017

17_41_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT N. 1 CC UGOVIZZA_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

Completamento del Libro fondiario del CC di Ugovizza n. 01/COMPL/2017.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1682/1 strada, del Comune Censuario di Ugovizza.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal dì 11 ottobre 2017
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni .

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

17_41_1_ERR_LR 32 ERRATA

Errata corrige

Legge regionale 22 settembre 2017, n. 32 - Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili. Pubblicata sul I supplemento ordinario n. 31 del 27 settembre 2017. Correzione di errore materiale.

Si rende noto che nella legge regionale di cui all'oggetto, all'articolo 10, comma 1, a pag. 5, anziché:

<<…sono apportate le seguenti modifiche:
la rubrica è sostituita dalla seguente…>>;

deve correttamente leggersi:

<<…sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente…>>;

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

17_41_3_AVV_COM CASTELNOVO DEL FRIULI 7 PRGC_008

Comune di Castelnovo del Friuli (PN)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 21/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 8 della L.R. 21/2015;
Visto l'art. 11 della L.R. n. 19/2009;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata ai sensi dell'art. 8 della LR 21/2015 e dell'art. 11 della L.R. 19/2009, la Variante n. 7 al PRGC del Comune di Castelnovo del Friuli contestualmente all'approvazione del progetto preliminare dei lavori di "realizzazione pista ciclabile tra l'abitato di Paludea e Travesio".
Che la predetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi (giorni d'apertura al pubblico della sede comunale) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare osservazioni al Comune; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Le osservazioni ed opposizioni, rese in carta semplice, indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire entro il termine sopraindicato.
Castelnovo del Friuli, 29 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
Marinella Zannier

17_41_3_AVV_COM CAVASSO CARNICO 12 PRGC_006

Comune di Cavasso Nuovo (PN)
Approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 30.05.2017 con cui è stata adottata la variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale;

(omissis)

DELIBERA

1) Approvare la variante n. 12 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con propria delibera-

zione n. 19 del 30.05.2017;
2) Prendere atto della mancata presentazione né da parte dei cittadini, né da parte dei proprietari di beni immobili vincolati dalla variante stessa, di osservazioni o opposizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 21 del 25.09.2015;
3) incaricare il Responsabile del Servizio competente di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante in argomento.

(omissis)

IL SINDACO:
Emanuele Zanon
IL SEGRETARIO COMUNALE:
avv. Cristiana Rigo

17_41_3_AVV_COM FONTANAFREDDA 39 PRGC_001

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 39 al PRGC e di reiterazione dei vincoli.

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI URBANISTICI

Visto l'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 7, comma 7 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 31.08.2017, immediatamente esecutiva, ha approvato la variante n. 39 al P.R.G.C. e reiterazione dei vincoli.
Fontanafredda, 26 settembre 2017

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

17_41_3_AVV_COM LIGNANO SABBIADORO 2 PAC PARCO LAGUNA_011

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)
Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Parco Laguna", ricadente nella zona D2H2 del vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 86/Pres. del 26 marzo 2008;
Vista la Legge Regionale 25 settembre 2015, n.21 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.92 del 26.09.2017 è stata adottata la Variante n.2 al Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Parco Laguna".
Ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R. 5/2007 la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria e presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Lignano Sabbiadoro per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà formulare osservazioni e opposizioni al PAC, in forma scritta, indirizzate all'amministrazione comunale.
Si rende noto inoltre che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 21.09.2017, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e alla L.R. n.16/2008.
Lignano Sabbiadoro, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
arch. Elisa Turco

17_41_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 16 PRGC_013

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 16 al vigente Piano regolatore generale comunale di assestamento e aggiornamento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 63 della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 17, comma 10 del DPReg. 20.03.2008, n. 086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 23.02.2007 , n. 5";

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante urbanistica n. 16 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di assestamento e aggiornamento, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2016.
La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Pasiano di Pordenone, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA SVILUPPO
E TUTELA DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

17_41_3_AVV_COM PASIANO DI PORDENONE 17 PRGC_016

Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica n. 17 al vigente Piano regolatore generale comunale riguardante il progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto ex SP 43 ed apposizione vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l'art. 8, commi 5 e 6 della L.R. 25.09.2015, n. 21;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante urbanistica n. 17 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale riguardante il progetto di fattibilità dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del tratto ex S.P. 43 ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2017.
La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Pasiano di Pordenone, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO:
arch. Golfredo Castelletto

17_41_3_AVV_COM PONTEBBA 68 PRGC_017

Comune di Pontebba (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 68 al PRGC di Pontebba inerente i lavori di eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale di Pontebba n. 44 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 25/09/2015, n. 21, la variante n. 68 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba - inerente i lavori di eliminazione dei punti critici lungo la ciclovia Alpe Adria.

Pontebba, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO:
p.i. Mario Donadelli

17_41_3_AVV_COM PORDENONE 3 PRGC_010

Comune di Pordenone
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al PRGC.

IL FUNZIONARIO P.O.

Visti:
- l'art. 24, comma 1, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
- l'art. 4, comma j) e l'art. 8 della L.R. n. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2017 è stata adottata la variante n. 3 al P.R.G.C. conseguente alla approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "Progetto innovativo per la nuova costruzione di due condomini sociali: CONDOMINIO LA ROSA BLU e CONDOMINIO AUTONOMIA."

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 21/2015 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 3 ottobre al 14 novembre 2017 compreso, affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 14 novembre 2017, chiunque può formulare osservazioni e/o opposizioni.

Pordenone, 2 ottobre 2017

IL FUNZIONARIO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

17_41_3_AVV_COM PRATO CARNICO 28 PRGC_018

Comune di Prato Carnico (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 28 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che il Consiglio comunale di Prato Carnico con propria deliberazione n. 31 del 27/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la variante urbanistica n. 28 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), prendendo atto che entro il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni alla variante medesima.

Prato Carnico, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
Orlando Gonano

17_41_3_AVV_COM SACILE 73 PRGC_019

Comune di Sacile (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 73 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 04.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 73 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 21.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Variante n. 73 al P.R.G.C. è stata esclusa dalla procedura di V.A.S.
Sacile, 29 settembre 2017

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

17_41_3_AVV_COM SACILE 74 PRGC_020

Comune di Sacile (PN)
Avviso di approvazione della variante n. 74 al PRGC.

IL COORDINATORE DELL'AREA EDILIZIA, URBANISTICA, AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 21 del 25.09.2015 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i."

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 04.09.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 74 al Piano Regolatore Generale Comunale;
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 29.08.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, la Variante n. 74 al P.R.G.C. è stata esclusa dalla procedura di V.A.S.
Sacile, 29 settembre 2017

IL COORDINATORE D'AREA:
arch. Sergio Della Savia

17_41_3_AVV_COM SAN PIETRO AL NATISONE 17 PRGC_012

Comune di San Pietro al Natisone (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n.17 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Visto l'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 Approvazione" e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29.09.2017, esecutiva il 29.09.2017, è stata adottata la variante n.17 a Piano regolatore generale comunale, ai sensi dell'art.63, comma 50, lettera b), della Legge Regionale 23 febbraio 2007, n.5 e dell'Art.17, del D.P.R. 20.03.2008, n.086/Pres ..
Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n.086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 11.10.2017 al 22.11.2017 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 22.11.2017, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono

far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
San Pietro al Natisone, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
arch. Luca Cimolino

17_41_3_AVV_COM TARVISIO 71 PRGC_005

Comune di Tarvisio (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 71 al PRCG di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA

Visto l'art. 8, co. 1, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25/09/2017, esecutiva, è stata adottata la variante di livello comunale n. 71 al P.R.C.G. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i..
Per quanto disposto dallo stesso articolo normativo la deliberazione di adozione con i relativi elaborati viene depositata, a far data dal 11/10/2017, presso la Segreteria del Comune di Tarvisio per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro tale periodo di deposito (fino al 22/11/2017) chiunque potrà presentare al Comune osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili eventualmente vincolati dalla variante di Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune si pronuncerà specificatamente.
Tarvisio, 28 settembre 2017

IL DIRIGENTE DI AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei

17_41_3_AVV_COM TOLMEZZO DECR 8 ESPROPRIO_007

Comune di Tolmezzo (UD)
Decreto del Responsabile n. 8/17-E del 28/09/2017 - Riqualificazione dell'area di piazza Domenico da Tolmezzo, 1° Lotto - Estratto decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse del presente decreto è pronunciata a favore del Comune di Tolmezzo (c.f. 84000450308), ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte a fianco segnate:

1. fg. 77 map. 274 di mq 160 - seminativo 1 - R.D. 0,91 - R.A. 0,50
valore edificabile euro 155,00 al mq.
Indennità liquidata direttamente: euro 15.155,58
Indennità depositata euro 11.022,22
per un totale complessivo di euro 26.177,80
Ditta:
Barberis Angela n. Alessandria 09/12/1899 prop. 3/9 (c.f. BRBNGL99T49A182I)
Franz Gloria n. Tolmezzo 25/05/1936 prop. 1/9 (c.f. FRNGLR36E65L195V)
Franz Malagnini Giancarlo n. Tolmezzo 25/06/1940 prop. 1/9 (c.f. FRNGCR40H25L195W)
Franz Malagnini Maria Rosa n. Tolmezzo 13/11/1931 prop. 1/9 (c.f. FRNMRS31S53L195X)

Franz Malagnini Roberto n. Tolmezzo 05/08/1942 prop. 1/9
(c.f. FRNRRT42M05L195N)
Franz Malagnini Valentino n. Tolmezzo 22/01/1925 prop. 1/9
(c.f. FRNVNT25A22L195F)
Franz Malagnini Maria n. Tolmezzo 01/11/1962 prop. 1/18
(c.f. FRNMRA62S41L195G)
Larice Alide n. Tolmezzo 22/08/1932 prop. 1/18 (c.f. LRCLDA32M62L195L)

2. fg. 77 map. 762 di mq 75 - seminativo 1 - R.D. 0,43 - R.A. 0,23
valore edificabile euro 155,00 al mq.
Indennità liquidata direttamente: euro 16.000,00
Ditta:
De Giudici Marco n. Tolmezzo 04/02/1961 prop. 1/1 in regime di separazione dei beni (c.f. DGDMRC61B04L195W)

Artt. 2-3-4

(omissis).

IL RESPONSABILE:
ing. Valentino Pillinini

17_41_3_AVV_COM UDINE DET LIQUIDAZIONE INDENNITA_009

Comune di Udine

Parco del Torre e Cormor: acquisizione aree, lavori di bonifica, viabilità, opere a verde (2° lotto). (Opera 6038 - CUP: C63E06000050004). DPR 327/01, art. 26. Liquidazione degli indennizzi conseguenti alla procedura espropriativa per l'attuazione di opere pubbliche, nonché relativi oneri accessori. Determina n. 2017/4720/618, del 17/07/2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE 2

RICHIAMATO il Decreto n. 1/ESP del 23 maggio 2017 con cui viene pronunciato l'espropriazione delle aree necessarie per l'attuazione delle opere in oggetto.
RILEVATO che nel medesimo Decreto:
- venivano elencate le Ditte proprietarie unitamente alle relative indennità spettanti ed eventualmente accettate, come di seguito descritto:

1. DELLA ROSSA Claudio nato a UDINE il 11/10/1947 DLLCLD47R11L483N
Prop. per 1/1 € 2.843,75
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 315;
Qualità : Prato 2 - Sup. mq: 1750 Totale € 2.843,75
2. DELLA ROSSA Claudio nato a UDINE il 11/10/1947 DLLCLD47R11L483N
Prop. per 1/1 € 871,50
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 757
Qualità : Prato 1 Sup. mq: 581 Totale € 871,50
3. VIDUSSI Germano nato a UDINE il 05/06/1953 VDSGMN53H05L483N
Proprietà per 500/1000 € 294,94
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
VIDUSSI Rosanna nata a UDINE il 28/10/1946 VDSRNN46R68L483C
Proprietà per 500/1000 € 294,94
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio: 28 mappale: 749
Qualità : Prato 1 - Sup. mq: 363 Totale € 589,88

4. MINGOTTI G.F.C. s.a.s. di Mingotti Carlo e C. con sede in UDINE;
c.f.: 02427990300 Prop. per 1/1 € 627,25
La Ditta non si è espressa
Indennità soggetta a deposito
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 759;
Qualità : Prato 4 - Sup. mq: 386 Totale € 627,25

5. TRANGONI Emilio nato a UDINE il 29/10/1932 TRNMLE32R29L483Q
Proprietà` per 1000/1000 € 1.672,40
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
Bene in esproprio: NCT Foglio: 28 mappale: 761
Qualità : Seminativo 2 - Sup. mq: 452 Totale € 1.672,40

6. BACCHETTI Irma fu Luigi Proprietà per 1/5 € 336,00
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
PELIZZER Luigi fu Giuseppe Proprietà per 1/5 € 336,00
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
PELIZZER Maria fu Giuseppe Proprietà per 1/5 € 336,00
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
PELIZZER Renato fu Giuseppe Proprietà per 1/5 € 336,00
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
PELIZZER Silvana fu Giuseppe Proprietà per 1/5 € 336,00
La Ditta non si è espressa, né si sono manifestati eventuali eredi
Indennità soggetta a deposito
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 763
Qualità : Seminativo 2 - Sup. mq: 24 Totale € 1.680,00

7. TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 46,94
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
Indennità soggetta a deposito
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 23,47
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X
Proprietà per 1/6 € 23,48
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A
Proprietà per 2/6 € 46,94
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 751
Qualità : Bosco Ceduo 1 - Sup. mq: 130 Totale € 140,83

8. TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 334,21
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
Indennità soggetta a deposito
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 167,11
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X
Proprietà per 1/6 € 167,10
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A
Proprietà per 2/6 € 334,21

Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 753
Qualità : Prato 1 - Sup. mq: 617 Totale € 1.002,63

9. TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 119,17
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
Indennità soggetta a deposito
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 59,58
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X
Proprietà per 1/6 € 59,58
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A
Proprietà per 2/6 € 119,17
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 755
Qualità : Prato 1 - Sup. mq: 220 Totale € 357,50

10. RANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 556,11
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
Indennità soggetta a deposito
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 278,05
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X
Proprietà per 1/6 € 278,06
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A
Proprietà per 2/6 € 556,11
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 28 mappale 765
Qualità : Seminativo 2 - Sup. mq: 22 Totale € 1.668,33

11. TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 27,09
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 13,54
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X
Proprietà per 1/6 € 13,54
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A
Proprietà per 2/6 € 27,08
Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata
Bene in esproprio: NCT Foglio 31 mappale 1468
Qualità : Orto 1 - Sup. mq: 50 Totale € 81,25

12. TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H
Proprietà per 2/6 € 486,34
Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione
Indennità soggetta a deposito
TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X
Proprietà per 1/6 € 243,17

	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X Proprietà per 1/6		€ 243,18
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A Proprietà per 2/6		€ 486,34
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata Bene in esproprio: NCT Foglio 31 mappale 1466 Qualità : Seminativo 1 - Sup. mq: 364	Totale	€ 1.459,03
13.	TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H Proprietà per 2/6		€ 56,11
	Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione Indennità soggetta a deposito TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X Proprietà per 1/6		€ 28,06
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X Proprietà per 1/6		€ 28,06
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A Proprietà per 2/6		€ 56,12
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata Bene in esproprio: NCT Foglio 31 mappale 1460 Qualità : Seminativo 1 - Sup. mq: 42	Totale	€ 168,35
14.	TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H Proprietà per 2/6		€ 375,45
	Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione Indennità soggetta a deposito TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X Proprietà per 1/6		€ 187,72
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X Proprietà per 1/6		€ 187,72
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A Proprietà per 2/6		€ 375,45
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata Bene in esproprio: NCT Foglio 31 mappale 1464 Qualità : Seminativo 2 - Sup. mq: 281	Totale	€ 1.126,34
15.	TRANGONI Francesco nato in ARGENTINA il 12/07/1931 TRNFNC31L12Z600H Proprietà per 2/6		€ 115,92
	Gli eredi legittimi hanno accettato, ma non hanno presentato regolare dichiarazione di successione Indennità soggetta a deposito TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 TRNLSN73C12L483X Proprietà per 1/6		€ 57,96
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 TRNPLA70T07L483X Proprietà per 1/6		€ 57,95
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata TRANGONI Roberto nato in ARGENTINA il 10/07/1929 TRNRRT29L10Z600A Proprietà per 2/6		€ 115,92
	Ditta accettante l'indennità provvisoria notificata Bene in esproprio: NCT Foglio 31 mappale 1462 Qualità : Bosco Ceduo 1 - Sup. mq: 321	Totale	€ 347,75

16. DE VIT Franca nata a UDINE il 25/07/1939 DVTFNC39L65L483N
Prop.1/2 in reg. di comunione dei beni con ZUCCATO Ermes € 531,37
La Ditta ha presentato osservazione sull'importo dell'indennità, sottoposta alla valutazione della Commissione Provinciale
Indennità soggetta a deposito
ZUCCATO Ermes nato in TUNISIA il 24/02/1933 ZCCRMS33B24Z352Q
Prop.1/2 in reg. di comunione dei beni con DE VIT Franca € 531,38
La Ditta ha presentato osservazione sull'importo dell'indennità, sottoposta alla valutazione della Commissione Provinciale
Indennità soggetta a deposito
Bene in esproprio: NCT Foglio 32 mappale 2443
Qualità : Prato 4 - Sup. mq: 654 Totale € 1.062,75

(omissis)

DETERMINA

1) di disporre il pagamento delle indennità accettate, come già precisato in premessa, alle seguenti Ditte:
a) DELLA ROSSA Claudio nato a UDINE il 11/10/1947 CF.: DLL CLD 47R11 L483Nper la somma di €. 3715,25 (€. 2843,75+ €. 871,50),
b) VIDUSSI Germano nato a UDINE il 05/06/1953 CF.: VDS GMN 53H05 L483Nper la somma di €. 294,94,
c) VIDUSSI Rosanna nata a UDINE il 28/10/1946 CF.: VDS RNN 46R68 L483Cper la somma di €. 294,94,
d) TRANGONI Alessandro nato a UDINE il 12/03/1973 CF.: TRN LSN 73C12 L483Xper la somma di €. 1066,31 (€. 23,47+ €. 167,11+ €. 59,58+ €. 278,05+ €. 13,54+ €. 243,17+ €. 28,06+ €. 187,72+ €. 57,96+ € 7,65),
e) TRANGONI Paolo nato a UDINE il 07/12/1970 CF.: TRN PLA 70T07 L483Xper la somma di €. 1066,31 (€. 23,48+ €. 167,10+ €. 59,58+ €. 278,06+ €. 13,54+ €. 243,18+ €. 28,06+ €. 187,72+ €. 57,95+ € 7,64),
f) TRANGONI Roberto nato in Argentina il 10/07/1929 CF.: TRN RRT 29L10 Z600Aper la somma di €. 2132,61 (€. 46,94+ €. 334,21+ €. 119,17+ €. 556,11+ €. 27,08+ €. 486,34+ €. 56,12+ €. 375,45+ €. 115,92+ € 15,27);
2) di disporre altresì il deposito presso il MEF - Ragioneria Generale dello Stato di Trieste delle altre indennità, pari a complessivi €. 7175,01;

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
arch. Lorenzo Agostini

17_41_3_AVV_UFF COM DEL DECR 348 SOGG ATTUATORE_004

Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia - Soggetto attuatore - Trieste

Decreto del soggetto attuatore n. 348 del 27 settembre 2017 - Nomina del Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento inerente la realizzazione della strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la SS n. 13 e l'autostrada A28".

IL SOGGETTO ATTUATORE

PREMESSO

- che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 11 luglio 2008, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che con l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito O.P.C.M. n. 3702/2008, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-

lia quale Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
- che in data 25.04.2013 l'avv. Debora Serracchiani, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è subentrata al dott. Renzo Tondo in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'Autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel Raccordo Autostradale Villesse-Gorizia;
- che con Decreto n. 252 del 17.02.2014 è stata nominata l'arch. Mariagrazia Santoro quale Soggetto Attuatore in virtù di quanto previsto dall'art 1, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 e s.m.i., attribuendo al medesimo il potere di "avviare e definire tutte le procedure di gara relative a lavori, servizi e forniture" relative alle opere commissariali;
- che con appositi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato prorogato il sopra citato stato di emergenza fino al 31 dicembre 2017;
- che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
- che l'art. 1, comma 1, lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 prevede che il Commissario Delegato provvede "alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, tenuto conto della programmazione e della disponibilità finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza";
- che l'art. 1, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 espressamente dispone che il Commissario Delegato provveda al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 del medesimo articolo - e, pertanto, anche di quelle previste dalla lettera c) del richiamato comma - potendo adottare in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti ed i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere stesse;
- che la Giunta della R.A.F.V.G. con Deliberazione n. 1471 d.d. 24.06.2009, recante "Approvazione della pianificazione degli investimenti strategici da attuare sulla rete stradale di competenza ed interesse regionale con i vigenti strumenti acceleratori delle procedure e individuazione delle opere che presentano le caratteristiche di funzionalità ai fini dell'Ordinanza n° 3702/08 e s.m.i.", ha individuato le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008 di competenza di Enti diversi dalla Concessionaria S.p.A. Autovie Venete;
- che la realizzazione della "Strada di Circonvallazione a sud della Città di Pordenone tra la S.S. 13 e la A28"" è stata inserita dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1471 d.d. 24.06.2009 tra le opere che presentano le caratteristiche di funzionalità rispondenti ai fini di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'O.P.C.M. n. 3702/2008;
- che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha affidato, con Convenzione pos. 11 d.d. 04.04.2007 e successivi atti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 51, comma 7, lettera g) della L.R. 31.05.2002, n. 14, in delegazione amministrativa intersoggettiva alla S.p.A. Autovie Venete la progettazione e realizzazione della "Strada di Circonvallazione a sud della Città di Pordenone tra la S.S. 13 e la A28";
- che con Provvedimento n. 1 del Commissario Delegato dd. 30.04.2012 e successive modifiche, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, con conseguente attribuzione di funzioni, l'ing. Giancarlo Chermetz;
- che con Decreto n. 215 del 1° febbraio 2013, ammesso al visto ed alla conseguente registrazione della Corte dei Conti, come da comunicazione prot. 0000548-12/02/2013-SC_FVG-V09-P, il Commissario Delegato ha provveduto all'approvazione del Progetto Definitivo dell'intervento denominato " Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e la A28 ", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2 dell'O.P.C.M. n. 3702/2008, dichiarando l'intervento di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della richiamata Ordinanza ed individuando, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis della stessa, la S.p.A. Autovie Venete quale supporto tecnico, operativo e logistico per la realizzazione dell'opera di cui trattasi;
- che con nota U/48922 d.d. 18.12.2012, assunta al prot. commissariale al n. E/15498 dd. 20.12.12, la S.p.A. Autovie Venete - quale soggetto delegato dalla R.A.F.V.G. alla realizzazione dell'opera di cui trattasi - ha rilasciato il nulla osta alla prosecuzione dell'iter approvativo e realizzativo dell'opera in argomento, per quanto di competenza e limitatamente agli aspetti inerenti la copertura economica e la disponibilità finanziaria dell'intervento in oggetto;
- che con Decreto a contrarre del Soggetto Attuatore n. 227 del 13 marzo 2013 - ai sensi dell'art 11, comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. - è stato approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto, per l'avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori dell'intervento denominato "Realizzazione della Strada di Circonvallazione a Sud della Città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e la A28" mediante appalto integrato ex art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi;

- che il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 126 dd. 02.07.2013, sulla G.U.R.I. n. 79 dd. 08.07.2013, sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e www.commissarioterzacorsia.it, reso pubblico per estratto sui quotidiani "IL SOLE 24 ORE", "LA REPUBBLICA", il "PICCOLO" ed il "MESSAGGERO VENETO" in data 08.07.2013 ed esposto all'albo aziendale della S.p.A. Autovie Venete dal 02.07.2013 al 03.09.2013;
- che l'avviso di rettifica al bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 101 dd. 28.08.2013 e sul sito www.commissarioterzacorsia.it in data 29.08.2013;
- che - esperita la procedura di gara e le verifiche di cui all'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 - il Commissario Delegato con Decreto n. 260 del 28.04.2014 ha aggiudicato definitivamente l'appalto avente per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di che trattasi, dando mandato al RUP di provvedere alle comunicazioni di legge ed alla sottoscrizione del relativo contratto d'appalto;
- che in data 13.11.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa Vidoni S.p.A. il Contratto d'appalto di cui trattasi, registrato a Trieste in data 20.11.2014, al n. 4520, Serie 3;
- che il Progetto Esecutivo è stato approvato dal Commissario Delegato con proprio Decreto n. 302 dd. 13.04.2016;
- che in data 17.06.2016, a seguito dell'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo, è stato stipulato con l'Impresa Vidoni S.p.A. il I° Atto Aggiuntivo (prot. Comm. n. Atti/181 dd. 17.06.2016) al Contratto d'Appalto dd. 13.11.2014 con l'attualizzazione degli importi relativi ai lavori, agli oneri per l'esecuzione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento nonché agli oneri di progettazione, nel rispetto del nuovo Quadro Economico approvato, fermo restando ogni altro patto e condizione contrattuale, per un importo nuovo importo contrattuale complessivo pari ad € 18.258.970,16, così suddiviso:

- Lavori a corpo:	€ 16.897.316,92
- Oneri per l'attuazione dei P.S.C.:	€ 980.010,79
- Oneri di progettazione:	€ 381.642,45

- che in applicazione delle norme contrattuali in essere con l'Impresa Vidoni S.p.A. sono state liquidate direttamente alla Società di progettazione indicata dalla medesima Vidoni S.p.A. le competenze maturate a fronte dell'avvenuta redazione del Progetto Esecutivo dell'opera di cui trattasi;
- che per le ragioni precisate dal Commissario Delegato, con proprio Decreto n. 332 dd. 11.05.2017, da intendersi integralmente richiamate, disponeva la risoluzione del contratto d'appalto sottoscritto con l'Impresa Vidoni S.p.A. per i lavori di cui trattasi, registrato a Trieste in data 20.11.2014, Serie 3, e del successivo Atto Aggiuntivo (prot. Comm. n. Atti/181 dd. 17.06.2016), a causa del fallimento dell'impresa stessa ex Sentenza n. 94/16 Fall-80/16 del Tribunale di Udine dd. 28.10.2016.
- che successivamente, dopo aver dato avvio con il Decreto Commissariale n. 335 dd. 01.06.2017 al procedimento ex art. 140 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con l'interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato all'originaria procedura di gara così come risultanti dalla graduatoria approvata con il precedente Decreto Commissariale n. 260 dd. 28.04.2014, esperite le procedure di legge, il Commissario Delegato, con proprio Decreto n. 337 dd. 04.07.2017 aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori di che trattasi al R.T.I. C.M.B - Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi / C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. di Bologna (ora INTEGRA Soc. Coop.), agli stessi patti e condizioni del contratto già sottoscritto dalla S.A. con la fallita Impresa Vidoni S.p.A., con la sola esclusione della redazione del Progetto Esecutivo dell'opera, trattandosi di attività oramai conclusa;
- che in data 21.09.2017 è stato sottoscritto con il richiamato R.T.I. il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori di che trattasi;

PRESO INOLTRE ATTO

- che con Decreto del Soggetto Attuatore n. 263 dd. 26.05.2014 è stato nominato l'ing. Flavio Drigani, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di che trattasi;
- che con il medesimo Decreto è stata demandata al Responsabile Unico del procedimento la nomina dei tecnici che andranno a completare l'Ufficio di Direzione Lavori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i..
- che nel Quadro Riepilogativo di Spesa allegato al Progetto Esecutivo approvato, tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione, nel capitolo B.4 SPESE TECNICHE E GENERALI è assicurata la copertura economica per l'attività di Direzione Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
- che con Nota Interna n. 254 dd. 13.09.2017 il Direttore Funzione Personale ed Organizzazione del Commissario Delegato, stante la sopravvenuta indisponibilità dell'ing. Flavio Drigani per ragioni di servizio in quanto destinato a tempo pieno ad altra mansione quale CSE dei lavori relativi al Terzo Lotto dell'Allargamento a tre corsie di marcia dell'A4 - Tratto Fiume Tagliamento-Gonars, ha proposto la sostituzione dello stesso nelle funzioni di D.L. con l'ing. Luigi Fugaro, dipendente della S.p.A. Autovie Venete

CONDIVISE le motivazioni espresse dal Direttore Funzione Personale ed Organizzazione della Struttura Commissariale, in merito all'opportunità della sostituzione dell'attuale Direttore dei Lavori di che trattasi

DECRETA

1. di revocare il proprio Decreto 263 dd. 26.05.2014 di nomina dell'ing. Flavio Drigani quale Direttore del lavori per l'intervento inerente la Realizzazione della Strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e l'Autostrada A28 per le motivazioni di cui alla premessa;
2. di nominare l'ing. Luigi Fugaro, dipendente della S.p.A. Autovie Venete, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'intervento inerente la Realizzazione della Strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e l'Autostrada A28;
3. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la nomina dei tecnici che andranno a completare l'Ufficio di Direzione Lavori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., nei limiti delle disponibilità operative della S.p.A. Autovie Venete.
4. I costi dell'Ufficio di Direzione Lavori saranno allibrati a carico della voce B.4 SPESE TECNICHE E GENERALI del Quadro Economico allegato al Progetto Esecutivo approvato (Decreto Comm. n. 302 dd. 13.04.2016), nei limiti di disponibilità della medesima, con i criteri che verranno fissati dalla Committente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il presente Decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente
Trieste, 27 settembre 2017

IL SOGGETTO ATTUATORE:
arch. Mariagrazia Santoro

17_41_3_CNC_AZ AS2 CONCORSO MEDICINA INTERNA_002

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Indizione concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna.

In attuazione del decreto del Direttore Generale n.504 del 20.09.2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a **n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di medicina interna** con contratto a tempo indeterminato e rapporto esclusivo.

Alle assunzioni nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni vigenti in materia.
Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n.487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n.165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n.125.
Le disposizioni per l'ammissione alla procedura e le modalità di espletamento della stessa sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483; per le discipline si fa riferimento ai DM 30.01.1998 e DM 31.01.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n.445;
In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.Lgs. n.196/2003.
L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma, D.Lgs. n.165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n.198).
Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR n.483/1997 una percentuale dei posti, non eccedente il 30% di quelli a concorso, è riservata a categorie di cittadini che trovano tutela in particolari norme.
Sono di seguito riportati:
- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a selezione;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 97 del 06.08.2013.
2. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
3. idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo e disciplina a selezione; l'accertamento

verrà effettuato, a cura dell'AAS n.2, prima dell'immissione in servizio;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente la cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
Per i cittadini di paesi terzi
- di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
- di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Per i cittadini di uno dei stato membro dell'Unione Europea e per i cittadini di paesi terzi la conoscenza della lingua italiana verrà accertata dalla Commissione esaminatrice in sede di colloquio.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI

a) laurea in medicina e chirurgia
b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine
Per le discipline equipollenti si fa riferimento al D.M. 30.01.1998, per le specializzazioni affini al D.M. 31.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza
d) iscrizione all'Albo dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia ai titoli di studio italiani. A tal fine nella domanda di ammissione dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Approvazione e utilizzazione graduatoria, conferimento dei posti

La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove di esame. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna prova la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti li approva e procede, con proprio provvedimento, all'approvazione della graduatoria.
La graduatoria di merito è formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti delle preferenze previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto da disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti si applicano le disposizioni previste dall'art.5, comma 3, del DPR n.487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal beneficio.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n.487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia; la stessa rimarrà efficace per la durata prevista dalla normativa vigente per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina" di Gorizia e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n.445/2000:
a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art.38 del D.lgs.n.165/2001 così come modificato dalla Legge 6.08.2013, n.97;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) per i soli maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare ed il consenso all'eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria che esiterà da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
l) il recapito presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a); Nel caso in cui il candidato si sia avvalso della PEC per l'invio della domanda, ciò equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per tutte le eventuali future comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politiche anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi dei mancato godimento; dovranno altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPCM 7.02.1994, n.174). Sarà onere dell'interessato, su richiesta, comprovare tale godimento mediante opportuna certificazione rilasciata dalle autorità competenti del paese di appartenenza o provenienza.
Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso, ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso.
Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

3 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione
- fotocopia integrale di un documento di identità o di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- quietanza o ricevuta comprovante l'avvenuto versamento di € 10,33 (dieci/33), non rimborsabili, da effettuarsi tramite bonifico bancario, a titolo di contributo di ammissione;
- curriculum formativo e professionale;
- copia integrale di eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- un elenco, in carta semplice, datato e firmato, degli ulteriori titoli allegati.

I candidati di cui al 2° comma dell'art.56 del D.P.R. 10.12.1997, n.483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale dichiarazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso, ovvero dichiarare un tanto contestualmente all'istanza di ammissione.
Ai sensi dell'art.40 del DPR n.445/2000 le certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i privati gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti da

dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. Conseguentemente le pubbliche amministrazioni e i privati gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000.
Alla domanda dovranno conseguentemente essere allegate dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e/o 47 del DPR n.445/2000, relativi al curriculum formativo e professionale datato e firmato nel quale dovranno essere dichiarati i titoli di studio e di carriera indicando dettagliatamente gli enti e i settori di attività in cui sono state acquisite specifiche esperienze professionali, i periodi e la tipologia di attività svolte. Il curriculum formativo e professionale, qualora non redatto ai sensi del DPR indicato, ha unicamente uno scopo informativo.
Le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000 devono contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La firma in calce all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda, o richiamate dalla stessa, non necessita di autenticazione. Qualora la firma non venga apposta in presenza del funzionario addetto all'Area reclutamento risorsa umana deve essere allegata - pena la nullità della dichiarazione - la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Qualora il candidato debba autocertificare:
1. attività lavorative, lo stesso è tenuto a specificare:
- se trattasi di servizio reso presso Aziende del SSN, Amministrazioni Pubbliche, Case di Cura private (specificare se convenzionate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale), Fondazioni, Associazioni, Misericordie, ecc… Cooperative, Privati;
- il profilo professionale e la disciplina di inquadramento;
- la natura del rapporto di lavoro (dipendenza, libero professionale, socio lavoratore,..);
- impegno orario settimanale (tempo pieno o parziale con indicazione delle ore lavorative);
- il periodo di servizio - con la specificazione della data di inizio e di cessazione - con precisazione di eventuali interruzioni del rapporto di impiego comportanti sospensioni della retribuzione. Qualora si tratti di rapporto libero professionale il candidato indicherà pure l'impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ad attività ambulatoriale prestata a rapporto orario presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della salute in base ad accordi nazionali (ACN), devono essere indicati oltre al periodo di attività, la disciplina e l'orario di attività settimanale;

2. incarichi conferiti - dovranno essere indicati: l'esatta tipologia, denominazione, durata, e ambito di attività dell'incarico attribuito, la data di decorrenza, l'esito delle valutazioni.
3. espletamento degli obblighi militari di leva: ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art.22 della Legge n.958/1986 il candidato dovrà indicare tutte le situazioni attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio.
4. titoli di studio - dovranno essere indicati:
- la denominazione dell'istituto/ateneo presso il quale il titolo è stato conseguito;
- la data di conseguimento del titolo;
- la denominazione del titolo conseguito (se trattasi di laurea indicare la specifica classe di appartenenza);
- relativamente ai diplomi di specialità indicare se conseguiti ai sensi dei D.Lgs. n.257/1991 e/o n.368/1999.

5. attività di frequenza volontaria/tirocinio - ai fini della valutazione dovranno essere indicati la struttura presso la quale l'attività è stata svolta, il periodo, le ore settimanali o mensili o complessive di frequenza.
6. borse di studio/assegni di ricerca - dovranno essere indicati l'ente erogatore, la denominazione del progetto di ricerca, la tipologia di attività, il periodo.
7. attività didattica/tutor - dovranno essere indicati:
- la denominazione dell'istituto presso il quale l'attività è stata svolta
- la denominazione dell'insegnamento
- l'anno scolastico/anno accademico, il periodo, l'impegno orario settimanale o complessivo

8. partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, iniziative formative - ai fini della valutazione le dichiarazioni dovranno contenere:
- l'indicazione del titolo del corso/convegno;
- il nominativo dell'ente organizzatore;
- il luogo e la data /periodo di svolgimento;
- l'indicazione se trattasi di partecipazione quale uditore o relatore;
- eventuali crediti acquisiti (ECM).

Le dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati, qualità, non previsti dai precedenti punti dovranno, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni indispensabili a definire il titolo/l'attività cui si riferiscono. La mancanza anche parziale di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa

valutazione.
Ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000, l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Fermo restando quanto previsto dall'art.76 del DPR n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nel caso in cui le dichiarazioni presentino irregolarità o omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, l'Amministrazione dà notizia di tale anomalia all'interessato che è tenuto alla regolarizzazione nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione.
Il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva qualora la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione riguardi il possesso di requisiti specifici e/o generali di accesso alla selezione.
Per quanto attiene le pubblicazioni le stesse devono essere edite a stampa e i relativi testi devono, comunque, essere allegati integralmente, avendo cura di evidenziare il proprio nome. E' ammessa la presentazione di copie, purché mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt.19 o 47 del DPR n.445/2000, il candidato dichiari che le stesse sono conformi agli originali.
Eventuali documenti e titoli redatti in lingua straniera, escluse le pubblicazioni, allegati alla domanda devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un traduttore ufficiale; in mancanza la Commissione potrà non tenerne conto.
Possono essere allegate alla domanda attestazioni non rilasciate da pubbliche amministrazione e da gestori di pubblici servizi, relative ad attività/titoli non già dichiarati nelle modalità suindicate. In tal caso gli stessi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero mediante attestazione da parte del candidato della conformità all'originale.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 10.112.1997, n.483, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.
1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli
  b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta
  b) 30 punti per la prova pratica
  c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10
  b) titoli accademici e di studio: 3
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
  1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
  2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
  3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
  4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita in base all'ordinamento precedente il D.Lgs. 8 agosto 1991, n.257.
Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n.368/1999, in confor-

mità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009;
Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art.45 del D.Lgs.n.368/1999 il candidato dovrà dichiarare l'Ateneo di conseguimento del diploma, la durata di conseguimento del diploma di specializzazione, la durata legale del corso e la normativa di riferimento relativa alla specializzazione conseguita.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
Ai sensi dell'art.1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

4 - Contributo di ammissione

Il contributo per la partecipazione al concorso è pari a € 10,33. Il versamento va effettuato mediante bonifico bancario intestato all'Assistenza per l'Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana-Isontina, presso Unicredit SpA - filiale Gorizia (IBAN IT 64 P 02008 12400 000103536371).

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda di partecipazione redatta su carta libera secondo lo schema allegato in calce al presente bando, debitamente sottoscritta, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'AAS n.2 "Bassa Friulana-Isontina", via Vittorio Veneto n.174, 34170 Gorizia, ed essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con plico A.R.
ovvero
essere consegnata (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina") direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Vittorio Veneto n.174 - Gorizia, dal lunedì al venerdì (e giorni prefestivi) dalle 9.00 alle 13.00, il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.45 alle ore 15.45.
ovvero
essere inviate da PEC personale, in unico file formato pdf, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas2.protgen@certsanita.fvg.it con oggetto: CO_DM_medicina_interna.
All'atto della presentazione diretta della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando; le domande devono pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite P.E.C. entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, ovvero il messaggio di invio della P.E.C..
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione o ritardo di comunicazioni dipendenti da: inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva indicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione;
eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.) non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore della SC Risorse Umane previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al profilo e disciplina a selezione e della regolarità formale dell'istanza di partecipazione.

7 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore della SC Risorse Umane, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione.

8 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale con proprio provvedimento, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 10.12.1997, n.483.

9 - Convocazione candidati

Il diario delle prove verrà comunicato a ciascun concorrente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dell'inizio della prova scritta e almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle precedenti prove. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, in corso di validità.

10 - Formazione e approvazione della graduatoria

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria è approvata dal Direttore Generale e successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'Azienda, prima di procedere all'assunzione invita l'interessato a presentare la documentazione non acquisibile direttamente dall'Amministrazione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Ai fini della sottoscrizione del contratto il candidato deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001.

12 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la costituzione del contratto mediante presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria.

14 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la SC Risorse Umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica, economica e previdenziale, del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

15 - Norme finali

La partecipazione al presente concorso presuppone l'integrale conoscenza e accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e delle disposizioni inerenti le selezioni per l'assunzione di personale presso le Aziende del SSN, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti e agli atti da presentare contenute nel presente bando.

L'Azienda si riserva in ogni caso la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualunque momento qualora ricorressero motivi legittimi e/o particolari ragioni di pubblico interesse senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla procedura potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso ovvero non presentatosi alle prove.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla SC Risorse Umane dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina - tel. 0432 921453 - tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giovanni Pilati

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2
"Bassa Friulana - Isontina"
Via Vittorio Veneto n.174
34170 GORIZIA

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... post… di .... - indetto con decreto n. __________ del ....

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- codice fiscale: …………………………………..;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza …………………….. (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito ……………………………..);
- per i cittadini italiani - di esse iscritto nelle liste elettorali del Comune di …………………………………………………………………… (*ovvero* di non essere iscritto/di essere stato cancellato (1) dalle liste elettorali per i seguenti motivi:……………………………………………………………………………………………):
(- per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- per i familiari di un cittadino membro dell'Unione Europea, privo della cittadinanza di uno stato membro:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- per i cittadini di paesi terzi:
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.)
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale - ……………………………………………..);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti di ammissione all'avviso:
- laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università degli Studi di ...., in data .... *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ………………..);*
- certificato di abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica conseguito in data (o sessione) .... presso l'Università degli Studi ....;
- diploma di specializzazione in ……………………………., conseguito ai sensi del D. Lgs. n. …………… presso l'Università degli Studi di ………………………………, in data …………………; durata legale: anni ……. *(se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione ……………..);*
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia/Paese ……………………..… dal ………;
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i soli candidati maschi): ....;
- di prestare servizio con rapporto di lavoro subordinato presso la seguente Pubblica Amministrazione:
Azienda/Ente ……………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo (indeterminato / determinato) ………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo (unico /impegno ridotto) …………………………..
ore settimanali …….. dal (giorno-mese-anno)………………………………………

- di aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
Azienda/Ente ………………………………………………………………………….
nel profilo di ……………………………… disciplina di …………………………..
a tempo *(indeterminato / determinato)* ………………………………………………
con rapporto di lavoro a tempo *(unico /impegno ridotto)* …………………………..
ore settimanali …….. dal *(giorno-mese-anno)*………………… al ………………….
causa di risoluzione del rapporto di lavoro …………………………………………;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'AAS n.2 "Bassa Friulana - Isontina";
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ………...;
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: ………...;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando di selezione e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
- di manifestare/non manifestare il proprio consenso alla eventuale comunicazione dei propri dati in caso di richiesta di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni Pubbliche;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- dr. ....Via / Piazza .... n. ....
telefono n. ............................C.A.P. .... città ....
pec …………………………………….. – e-mail ……………………………………..

DICHIARA ALTRESI'

- che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all'originale;
- che quanto dichiarato nell'allegato curriculum formativo e professionale corrisponde al vero.

data______________

firma ________________________

Fac-simile curriculum

CURRICULUM

Il/La sottoscritto/a	cognome e nome ………………………………………………………………..
nato/a	luogo ……………………………………………. (……) data……………………

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR n.445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e consapevole che ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo decreto l'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina può acquisire direttamente gli atti comprovanti, sotto la propria responsabilità quanto segue:

di essere in possesso della laurea in …………………………………………………………… ……………
conseguito presso l'Università degli Studi di ….……………………………………………………………
in data …………………………..

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura del ………………………………………………………..in data …………………

(duplicare il riquadro in caso di necessità)

di aver conseguito l'abilitazione alla professione medico-chirurgica
presso l'Università degli Studi di …………………………………………………………………………..
in data/sessione ……………………………………………………………………………………………

di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di………………………. …………….
n° di iscrizione…………………………....

di essere i possesso dei seguenti diplomi di specializzazione, master, dottorati:

1) diploma di specializzazione in …………………………..……………………………………………..
conseguito in data……………………….presso l'Università degli Studi di ………………...
ai sensi del (D.Lgs 257/1991 o DLgs 368/1999) durata anni …………

2) …………………………. ……………..……………………………………………………………….
conseguito in data……………………….presso l'Università degli Studi di……………….……...

Solo se titolo conseguito in stato diverso dall'Italia

Riconoscimento equipollenza a cura del …………………, in data ……………………………………………………………………

di prestare/aver prestato servizio con rapporto di dipendenza:

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………
sede legale ………………………………………………………..
profilo professionale …………………………………………… disciplina ……………………………………..

dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
dal …………………… al …………………….
con rapporto determinato indeterminato
 a tempo unico con impegno ridotto, ore ………. settimanali
con interruzione dal servizio *(ad es. per aspettative, congedi, senza assegni):*
dal ……………………..al …………………………….(indicare giorno/mese/anno)

motivo interruzione o causa risoluzione rapporto ……………………………………………………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

ambiti di autonomia professionale (indicare gli incarichi dirigenziali assegnati)

tipologia di incarico……………..……………………………………………………………………….………….
dal ……………...al ……………
presso……………………………………………………………………………………………………….………..

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di avere prestato attività di specialista ambulatoriale ex ACN

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………………………………………….
Sede legale ……………………………………………………………………………………………………
nella branca di ………………………………………………….......................................
dal ……………………………………. al ……………………………….(indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………………………...

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di avere prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (es. co.co.co, collaborazione libero professionista, prestazione occasionale)

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ………………………………………………………………
sede legale ……………………………………………………………………………………………………..
profilo/mansione/progetto ……………………………………………………………………………………….
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno orario settimanale di ore …………………….

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di aver effettuato attività di frequenza volontaria/medico ospite/soggiorni di addestramento

presso: (Azienda Sanitaria, Ente, privati, cc.) ……………………………….…………………………………
sede legale ……………………………………………………………………………………………………..
dal ……………………………. al ………………………………………. (indicare giorno/mese/anno)
con impegno settimanale pari a ore …………………
(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di aver svolto attività didattica – esclusa l'attività di relatore/docente in corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi)

presso……
nell'ambito del Corso di …………………………………………………………………………………….
insegnamento ………………………………………………………a.a. ………………………….
ore docenza ……………………………………………….(specificare se complessive o settimanali)

(duplicare il riquadro ad ogni variazione)

---

di essere **autore** dei seguenti lavori scientifici – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione):
1 - …….

……….
……….

2 - ……….
……….
……….

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori – editi a stampa (indicare: titolo lavoro, pubblicazione, anno pubblicazione, se **1° autore o coautore**):

1 - ……….
……….
……….

2 - ……….
……….
……….

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale **uditore** ai seguenti corsi, convegni, congressi, seminari:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

(duplicare le righe se insufficienti)

di aver partecipato quale relatore ai seguenti corsi, convegni, congressi:

ENTE ORGANIZZATORE	TITOLO DEL CORSO	PERIODO giorno/mese/anno dal/al	ore	LUOGO DI SVOLGIMENTO	ECM

(duplicare le righe se insufficienti)

Ulteriori informazioni *(inserire ogni altra informazione pertinente)*
……….

_______________________, li ____________

Il/La dichiarante

____

17_41_3_CNC_AZ AS5 CONCORSO CHIRURGIA GENERALE_015

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" di Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 5 dirigenti medici - disciplina chirurgia generale.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 624 del 22.09.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
cinque posti di dirigente medico di chirurgia generale
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Disciplina: Chirurgia Generale

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.
Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.
Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sono di seguito riportati:
i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina Chirurgia Generale, o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali titoli dovranno essere unicamente autocertificati, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, nei modi di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel contesto della domanda il cui al fac-simile è allegato al presente bando).
PROVE D'ESAME
Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.
NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI
1. Domande di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b.il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
A chi ha titolo a riserva di posti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal beneficio.

Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.

2. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
  a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 - 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
  b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale,

nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso

strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in originale o in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- Eventuale casistica operatoria. Le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
- Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)

Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso. Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;

- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);
b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi).
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti medici di chirurgia generale".
Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
consegna a mano all'Ufficio Protocollo - terzo piano - sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
ovvero
a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;
ovvero
tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.
Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. Ammissione candidati - regolarizzazione della domanda

L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.
In sede di esame della documentazione - e al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.
In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi - 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione "Concorsi" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria generale dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:
in caso di rinuncia all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso

al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

16. Norme di salvaguardia

Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONI:

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano - stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (tel.: 0434 369620-737-619-877).
Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di cinque Dirigenti Medici di chirurgia generale - con scadenza ____________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a ……………………………………………………………………………………. il ………………………………………….;
2) di essere residente a ....…………………………….... (Prov......), Via ..………………................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………;
4) di essere in possesso della cittadinanza …………………………………………………………………………………………………(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....………………….………...
PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d) ……..
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso ……………………………………………… ………... con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) …………………….…….. presso ……………………………………………………………………………….;

- Specializzazione in …………………………………………………………………………… conseguita il …………………………… presso ………………………………………………………………………………………………………, ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ……………………………………………………………………………………… della Provincia di ……………………………………………... al n. …………...... dal ………………………………………….;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ………………………………………………;
9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ………………………………………………………. (f);
10) di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: …….. (*allegare documentazione probatoria)*
11) di aver diritto alla riserva di posti, ai sensi del dettato normativo *ex* ………………………………, e di essere attualmente iscritto nelle liste del collocamento mirato di ………..…………………………. (*allegare documentazione probatoria)*;
12) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
    - di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;
14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
15) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ……………………………………………………………… come da verbale di data ……………………… rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ……………………………………………………………………………………………………. (g);
16) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. ………………………………………………………………………

via/piazza……………………………………………………………… n…….. telefono n. ……………………………

cap. n. …........... città ……………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………………………… P.E.C……………………………………………………………….

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....
nat .... a ....(prov.......) il ....
residente a ....(prov.......), via ....n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ *Allega copia del documento d'identità* ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

17_41_3_CNC_CENTRO CRO GRADUATORIA CONCORSO ANATOMIA PATOLOGICA_014

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico presso la Struttura operativa di anatomia patologica (disciplina: anatomia patologica) a tempo indeterminato.

(scadenza bando: 10 aprile 2017)

La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico presso la Struttura Operativa di Anatomia Patologica (disciplina: anatomia patologica) a tempo indeterminato, giusta verbale datato 07 agosto 2017 e recepito con determinazione dirigenziale n. 339 del 27.09.2017, ha formulato la seguente graduatoria:

ALESSANDRINI Lara	punti	88,841
CIANCIA Giuseppe	punti	83,000

Aviano, 2 ottobre 2017

IL RESPONSABILE F.F. S.O.S.I.
"Gestione del Personale":
dott. Massimo Zanelli

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali